

Elenco documentazione

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali	2
Allegato A1 - Codice di deontologia per l'esercizio dell'attività giornalistica	72
Allegato A2 - Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali per scopi storici	74
Allegato A3 - Codice di deontologia per i trattamenti effettuati nell'ambito del SISTAN	80
Allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza	87
Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice	90
Relazione al Dlgs 30 giugno 2003, n. 196	107
Autorizzazioni generali al trattamento di dati sensibili e giudiziari	149
Differimento dell'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari	149
1/2002 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro	149
2/2002 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale	152
3/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni	156
4/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti	159
5/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari	162
6/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati	167
7/2002 al trattamento dei dati a carattere giudiziario	170
Provvedimenti generali del Garante	175
Utilizzazione di dati personali ai fini della circolazione di veicoli in zone a traffico limitato	175
Videosorveglianza. Il decalogo delle regole per non violare la privacy	178
Annunci pubblicati su quotidiani e periodici, concernenti offerte di lavoro	179
Regolamenti sul trattamento dei dati sensibili da parte della Pubblica Amministrazione.	183
Nuove disposizioni in materia di elenchi telefonici	188
Prescrizioni di carattere generale per le "centrali rischi" private	193
SMS di pubblica utilità: le regole per il corretto uso	198
Spamming. Provvedimento generale	202
Sms promozionali o di vendita diretta: le regole per il corretto uso	207
Autorizzazioni al trasferimento dei dati verso Paesi extra - Ue	211
Autorizzazione al trasferimento verso Paesi senza adeguato livello di protezione	211
Autorizzazione al trasferimento verso responsabili del trattamento residenti in Paesi terzi	222
Autorizzazione al trasferimento verso gli Stati Uniti d'America ("Safe Harbor")	231
Direttive della Unione europea	232
95/46/CE - tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	232
2002/21/CE - quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica	246
2002/58/CE - relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)	260

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123)

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	7
ART. 1 DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	
ART. 2 FINALITA'	
ART. 3 PRINCIPIO DI NECESSITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI	
ART. 4 DEFINIZIONI	
ART. 5 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	
ART. 6 DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO	
TITOLO II DIRITTI DELL'INTERESSATO	10
ART. 7 DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI	
ART. 8 ESERCIZIO DEI DIRITTI	
ART. 9 MODALITA' DI ESERCIZIO	
ART. 10 RISCONTRO ALL'INTERESSATO	
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI	12
CAPO I REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI	12
ART. 11 MODALITA' DEL TRATTAMENTO E REQUISITI DEI DATI	
ART. 12 CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA	
ART. 13 INFORMATIVA	
ART. 14 DEFINIZIONE DI PROFILI E DELLA PERSONALITA' DELL'INTERESSATO	
ART. 15 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO	
ART. 16 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO	
ART. 17 TRATTAMENTO CHE PRESENTA RISCHI SPECIFICI	
CAPO II REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI	14
ART. 18 PRINCIPI APPLICABILI A TUTTI I TRATTAMENTI EFFETTUATI DA SOGGETTI PUBBLICI	
ART. 19 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI	
ART. 20 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI	
ART. 21 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI GIUDIZIARI	
ART. 22 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI	
CAPO III REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI	16
ART. 23 CONSENSO	
ART. 24 CASI NEI QUALI PUO' ESSERE EFFETTUATO IL TRATTAMENTO SENZA IL CONSENSO	
ART. 25 DIVIETI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE	
ART. 26 GARANZIE PER I DATI SENSIBILI	
ART. 27 GARANZIE PER I DATI GIUDIZIARI	
TITOLO IV SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO	19
ART. 28 TITOLARE DEL TRATTAMENTO	
ART. 29 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	
ART. 30 INCARICATI DEL TRATTAMENTO	
TITOLO V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI	19
CAPO I MISURE DI SICUREZZA	19
ART. 31 OBBLIGHI DI SICUREZZA	
ART. 32 PARTICOLARI TITOLARI	
CAPO II MISURE MINIME DI SICUREZZA	20
ART. 33 MISURE MINIME	
ART. 34 TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI	
ART. 35 TRATTAMENTI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI	
ART. 36 ADEGUAMENTO	
TITOLO VI ADEMPIMENTI	21
ART. 37 NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO	

ART. 38	MODALITA' DI NOTIFICAZIONE	
ART. 39	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	
ART. 40	AUTORIZZAZIONI GENERALI	
ART. 41	RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE	
TITOLO VII TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO		23
ART. 42	TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA	
ART. 43	TRASFERIMENTI CONSENTITI IN PAESI TERZI	
ART. 44	ALTRI TRASFERIMENTI CONSENTITI	
ART. 45	TRASFERIMENTI VIETATI	
PARTE II DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI		
TITOLO I TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO		24
CAPO I PROFILI GENERALI		24
ART. 46	TITOLARI DEI TRATTAMENTI	
ART. 47	TRATTAMENTI PER RAGIONI DI GIUSTIZIA	
ART. 48	BANCHE DI DATI DI UFFICI GIUDIZIARI	
ART. 49	DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE	
CAPO II MINORI		25
ART. 50	50 NOTIZIE O IMMAGINI RELATIVE A MINORI	
CAPO III INFORMATICA GIURIDICA		25
ART. 51	PRINCIPI GENERALI	
ART. 52	DATI IDENTIFICATIVI DEGLI INTERESSATI	
TITOLO II TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA		26
CAPO I PROFILI GENERALI		26
ART. 53	AMBITO APPLICATIVO E TITOLARI DEI TRATTAMENTI	
ART. 54	MODALITA' DI TRATTAMENTO E FLUSSI DI DATI	
ART. 55	PARTICOLARI TECNOLOGIE	
ART. 56	TUTELA DELL'INTERESSATO	
ART. 57	DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE	
TITOLO III DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO		28
CAPO I PROFILI GENERALI		28
ART. 58	DISPOSIZIONI APPLICABILI	
TITOLO IV TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO		28
CAPO I ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI		28
ART. 59	ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	
ART. 60	DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE	
CAPO II REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI		28
ART. 61	UTILIZZAZIONE DI DATI PUBBLICI	
CAPO III STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI		29
ART. 62	DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI	
ART. 63	CONSULTAZIONE DI ATTI	
CAPO IV FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO		29
ART. 64	CITTADINANZA, IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO	
ART. 65	DIRITTI POLITICI E PUBBLICITA' DELL'ATTIVITA' DI ORGANI	
ART. 66	MATERIA TRIBUTARIA E DOGANALE	
ART. 67	ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPETTIVE	
ART. 68	BENEFICI ECONOMICI ED ABILITAZIONI	
ART. 69	ONORIFICENZE, RICOMPENSE E RICONOSCIMENTI	
ART. 70	VOLONTARIATO E OBIEZIONE DI COSCIENZA	
ART. 71	ATTIVITA' SANZIONATORIE E DI TUTELA	
ART. 72	RAPPORTI CON ENTI DI CULTO	
ART. 73	ALTRE FINALITA' IN AMBITO AMMINISTRATIVO E SOCIALE	
CAPO V PARTICOLARI CONTRASSEGNI		32
ART. 74	CONTRASSEGNI SU VEICOLI E ACCESSI A CENTRI STORICI	
TITOLO V TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO		33

CAPO I PRINCIPI GENERALI	33
ART. 75	AMBITO APPLICATIVO
ART. 76	ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE E ORGANISMI SANITARI PUBBLICI
CAPO II MODALITA' SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO	33
ART. 77	CASI DI SEMPLIFICAZIONE
ART. 78	INFORMATIVA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O DEL PEDIATRA
ART. 79	INFORMATIVA DA PARTE DI ORGANISMI SANITARI
ART. 80	INFORMATIVA DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI
ART. 81	PRESTAZIONE DEL CONSENSO
ART. 82	EMERGENZE E TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' FISICA
ART. 83	ALTRE MISURE PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI
ART. 84	COMUNICAZIONE DI DATI ALL'INTERESSATO
CAPO III FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO	36
ART. 85	COMPITI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
ART. 86	ALTRE FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
CAPO IV PRESCRIZIONI MEDICHE	37
ART. 87	MEDICINALI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
ART. 88	MEDICINALI NON A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
ART. 89	CASI PARTICOLARI
CAPO V DATI GENETICI	38
ART. 90	TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI E DONATORI DI MIDOLLO OSSEO
CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE	39
ART. 91	DATI TRATTATI MEDIANTE CARTE
ART. 92	CARTELLE CLINICHE
ART. 93	CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO
ART. 94	BANCHE DI DATI, REGISTRI E SCHEDARI IN AMBITO SANITARIO
TITOLO VI ISTRUZIONE	40
CAPO I PROFILI GENERALI	40
ART. 95	DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
ART. 96	TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI A STUDENTI
TITOLO VII TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI	40
CAPO I PROFILI GENERALI	40
ART. 97	AMBITO APPLICATIVO
ART. 98	FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
ART. 99	COMPATIBILITA' TRA SCOPI E DURATA DEL TRATTAMENTO
ART. 100	DATI RELATIVI AD ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA
CAPO II TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI	41
ART. 101	MODALITA' DI TRATTAMENTO
ART. 102	CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
ART. 103	CONSULTAZIONE DI DOCUMENTI CONSERVATI IN ARCHIVI
CAPO III TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI	42
ART. 104	AMBITO APPLICATIVO E DATI IDENTIFICATIVI PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
ART. 105	MODALITA' DI TRATTAMENTO
ART. 106	CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
ART. 107	TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
ART. 108	SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ART. 109	DATI STATISTICI RELATIVI ALL'EVENTO DELLA NASCITA
ART. 110	RICERCA MEDICA, BIOMEDICA ED EPIDEMIOLOGICA
TITOLO VIII LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	44
CAPO I PROFILI GENERALI	44
ART. 111	CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
ART. 112	FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
CAPO II ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO	45
ART. 113	RACCOLTA DI DATI E PERTINENZA
CAPO III DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO	45

ART. 114	CONTROLLO A DISTANZA	
ART. 115	TELELAVORO E LAVORO A DOMICILIO	
CAPO IV ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE		45
ART. 116	CONOSCIBILITA' DI DATI SU MANDATO DELL'INTERESSATO	
TITOLO IX SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO		45
CAPO I SISTEMI INFORMATIVI		45
ART. 117	AFFIDABILITA' E PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI	
ART. 118	INFORMAZIONI COMMERCIALI	
ART. 119	DATI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEBITORIO	
ART. 120	SINISTRI	
TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHE		46
CAPO I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA		46
ART. 121	SERVIZI INTERESSATI	
ART. 122	INFORMAZIONI RACCOLTE NEI RIGUARDI DELL'ABBONATO O DELL'UTENTE	
ART. 123	DATI RELATIVI AL TRAFFICO	
ART. 124	FATTURAZIONE DETTAGLIATA	
ART. 125	IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA	
ART. 126	DATI RELATIVI ALL'UBICAZIONE	
ART. 127	CHIAMATE DI DISTURBO E DI EMERGENZA	
ART. 128	TRASFERIMENTO AUTOMATICO DELLA CHIAMATA	
ART. 129	ELENCHI DI ABBONATI	
ART. 130	COMUNICAZIONI INDESIDERATE	
ART. 131	INFORMAZIONI AD ABBONATI E UTENTI	
ART. 132	CONSERVAZIONE DI DATI DI TRAFFICO PER ALTRE FINALITA'	
CAPO II INTERNET E RETI TELEMATICHE		50
ART. 133	CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA	
CAPO III VIDEOSORVEGLIANZA		51
ART. 134	CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA	
TITOLO XI LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA		51
CAPO I PROFILI GENERALI		51
ART. 135	CODICE DI DEONTOLOGIA	
TITOLO XII GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA		51
CAPO I PROFILI GENERALI		51
ART. 136	FINALITA' GIORNALISTICHE E ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PENSIERO	
ART. 137	DISPOSIZIONI APPLICABILI	
ART. 138	SEGRETO PROFESSIONALE	
CAPO II CODICE DI DEONTOLOGIA		52
ART. 139	CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AD ATTIVITA' GIORNALISTICHE	
TITOLO XIII MARKETING DIRETTO		52
CAPO I PROFILI GENERALI		52
ART. 140	CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA	
PARTE III TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI		
TITOLO I TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE		53
CAPO I TUTELA DINANZI AL GARANTE		53
SEZIONE I PRINCIPI GENERALI		53
ART. 141	FORME DI TUTELA	
SEZIONE II TUTELA AMMINISTRATIVA		53
ART. 142	PROPOSIZIONE DEI RECLAMI	
ART. 143	PROCEDIMENTO PER I RECLAMI	
ART. 144	SEGNALAZIONI	
SEZIONE III TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE		54
ART. 145	RICORSI	
ART. 146	INTERPELLO PREVENTIVO	
ART. 147	PRESENTAZIONE DEL RICORSO	

ART. 148	INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO	
ART. 149	PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO	
ART. 150	PROVVEDIMENTI A SEGUITO DEL RICORSO	
ART. 151	OPPOSIZIONE	
CAPO II TUTELA GIURISDIZIONALE		56
ART. 152	AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA	
TITOLO II L'AUTORITA'		57
CAPO I IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI		57
ART. 153	IL GARANTE	
ART. 154	COMPITI	
CAPO II L'UFFICIO DEL GARANTE		59
ART. 155	PRINCIPI APPLICABILI	
ART. 156	RUOLO ORGANICO E PERSONALE	
CAPO III ACCERTAMENTI E CONTROLLI		60
ART. 157	RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI	
ART. 158	ACCERTAMENTI	
ART. 159	MODALITA'	
ART. 160	PARTICOLARI ACCERTAMENTI	
TITOLO III SANZIONI		62
CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE		62
ART. 161	OMESSA O INIDONEA INFORMATIVA ALL'INTERESSATO	
ART. 162	ALTRE FATTISPECIE	
ART. 163	OMESSA O INCOMPLETA NOTIFICAZIONE	
ART. 164	OMESSA INFORMAZIONE O ESIBIZIONE AL GARANTE	
ART. 165	PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE	
ART. 166	PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE	
CAPO II ILLECITI PENALI		63
ART. 167	TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	
ART. 168	FALSITA' NELLE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI AL GARANTE	
ART. 169	MISURE DI SICUREZZA	
ART. 170	INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE	
ART. 171	ALTRE FATTISPECIE	
ART. 172	PENE ACCESSORIE	
TITOLO IV DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI		64
CAPO I DISPOSIZIONI DI MODIFICA		64
ART. 173	CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN	
ART. 174	NOTIFICHE DI ATTI E VENDITE GIUDIZIARIE	
ART. 175	FORZE DI POLIZIA	
ART. 176	SOGGETTI PUBBLICI	
ART. 177	DISCIPLINA ANAGRAFICA, DELLO STATO CIVILE E DELLE LISTE ELETTORALI	
ART. 178	DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA	
ART. 179	ALTRE MODIFICHE	
CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE		68
ART. 180	MISURE DI SICUREZZA	
ART. 181	ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
ART. 182	UFFICIO DEL GARANTE	
CAPO III ABROGAZIONI		69
ART. 183	NORME ABROGATE	
CAPO IV NORME FINALI		70
ART. 184	ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE	
ART. 185	ALLEGAZIONE DEI CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA	
ART. 186	ENTRATA IN VIGORE	

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Art. 2 (Finalità)

1. Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati)

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

- a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
- b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
- c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
- f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
- g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
- h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;

b) “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;

d) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’ autenticazione informatica;

e) “parola chiave”, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "scopi storici", le finalità di studio, indagini, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

Art. 6 (Disciplina del trattamento)

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.

Titolo II DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8 (Esercizio dei diritti)

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
 - a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
 - b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
 - c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
 - d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
 - e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;

- f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
- g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
- h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 9 (Modalità di esercizio)

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 10 (Riscontro all'interessato)

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
- a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
- b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Titolo III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

CAPO I REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la

sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.

Art. 13 (Informativa)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell'interessato)

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la

personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Art. 16 (Cessazione del trattamento)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

CAPO II REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e

indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

CAPO III REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Art. 23 (Consenso)

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

- b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
- c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
- d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
- f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
- h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
- i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

- a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
- b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

TITOLO IV SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

Art. 28 (Titolare del trattamento)

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 29 (Responsabile del trattamento)

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

Art. 30 (Incaricati del trattamento)

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

TITOLO V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

CAPO I MISURE DI SICUREZZA

Art. 31 (Obblighi di sicurezza)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 32 (Particolari titolari)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la

controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

CAPO II MISURE MINIME DI SICUREZZA

Art. 33 (Misure minime)

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36 (Adeguamento)

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

Titolo VI ADEMPIMENTI

Art. 37 (Notificazione del trattamento)

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
 - b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
 - c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
 - d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
 - e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
 - f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 38 (Modalità di notificazione)

1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.

6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Art. 39 (Obblighi di comunicazione)

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

- a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
- b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.

Art. 40 (Autorizzazioni generali)

1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 41 (Richieste di autorizzazione)

1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.

2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.

3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.

4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.

5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

Titolo VII TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)

1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:

- a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
- b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
- c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
- d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
- e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
- g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
- h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

- a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
- b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

Art. 45 (Trasferimenti vietati)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

PARTE II DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

TITOLO I TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO

CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 46 (Titolari dei trattamenti)

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

Art. 49 (Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

CAPO II MINORI

Art. 50 (Notizie o immagini relative a minori)

1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

CAPO III INFORMATICA GIURIDICA

Art. 51 (Principi generali)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del

lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

TITOLO II TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA

CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluire in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:

- a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
- b) articoli da 145 a 151.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

Art. 55 (Particolari tecnologie)

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.

Art. 56 (Tutela dell'interessato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.

Art. 57 (Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

- a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
- b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
- c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
- d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
- e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
- f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

TITOLO III DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO

CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 58 (Disposizioni applicabili)

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.

2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.

TITOLO IV TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO

CAPO I ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

CAPO II REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI

Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.

3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

CAPO III STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI

Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.

Art. 63 (Consultazione di atti)

1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

CAPO IV FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:

- a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
- b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
- c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

- a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
- b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

- a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
- b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
- c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 66 (Materia tributaria e doganale)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

- c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
 - d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
 - e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
 - f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
 - g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
- a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
 - b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 72 (Rapporti con enti di culto)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

- a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
- b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
- c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
- d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
- e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
- f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
- g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

- a) di gestione di asili nido;
- b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
- c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
- d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- e) relative alla leva militare;
- f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
- g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
- h) in materia di protezione civile;
- i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
- l) dei difensori civici regionali e locali.

CAPO V PARTICOLARI CONTRASSEGNI

Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.

2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

TITOLO V TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 75 (Ambito applicativo)

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

- a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
- b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.

3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.

CAPO II MODALITA' SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO

Art. 77 (Casi di semplificazione)

1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

- a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
- b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
- c) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:

- a) dagli organismi sanitari pubblici;
- b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
- c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.

Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.

2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.

3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

- a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
- b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
- c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
- d) fornisce farmaci prescritti;
- e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

- a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
- b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
- c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.

Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

Art. 81 (Prestazione del consenso)

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria

o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.

Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)

1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:

a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.

3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;

c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;

- g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
- h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
- i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato)

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

CAPO III FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
 - a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
 - b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
 - c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
 - d) attività certificatorie;
 - e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
 - f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
 - g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.

3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.

Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:

a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.

CAPO IV PRESCRIZIONI MEDICHE

Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.

5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

Art. 89 (Casi particolari)

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.

CAPO V DATI GENETICI

Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.

3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 91 (Dati trattati mediante carte)

1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito

se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.

Art. 92 Cartelle cliniche

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispes), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;

b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;

c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;

d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;

e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

TITOLO VI ISTRUZIONE

CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

TITOLO VII TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI

CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 97 (Ambito applicativo)

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.

Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;

b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

c) per scopi scientifici.

Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e ricerca)

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.

2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

CAPO II TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI

Art. 101 (Modalità di trattamento)

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.

2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.

3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.

2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;

c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.

CAPO III TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI

Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

Art. 105 (Modalità di trattamento)

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.

Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
 - a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
 - b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
 - c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

- d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
- e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
- f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
- g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
- h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.

Art. 108 (Sistema statistico nazionale)

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.

Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.

Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

TITOLO VIII LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.

Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

- a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
- b) garantire le pari opportunità;
- c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
- d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
- e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
- f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
- g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
- h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
- i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

- l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
 - m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
 - n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
 - o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

CAPO II ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.300.

CAPO III DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO

Art. 114 (Controllo a distanza)

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300.

Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

CAPO IV ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

TITOLO IX SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO

CAPO I SISTEMI INFORMATIVI

Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.

Art. 118 (Informazioni commerciali)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.

Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.

Art. 120 (Sinistri)

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.

TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

CAPO I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 121 (Servizi interessati)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.

Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.

2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.

Art. 123 (Dati relativi al traffico)

1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

Art. 124 (Fatturazione dettagliata)

1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

Art. 125 (Identificazione della linea)

1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)

1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)

1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della

presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiara di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

Art. 129 (Elenchi di abbonati)

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive

comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.

3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del Garante.

CAPO II INTERNET E RETI TELEMATICHE

Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

CAPO III VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.

TITOLO XI LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA

CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.

TITOLO XII GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA

CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 136 (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

- a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Art. 137 (Disposizioni applicabili)

1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:

- a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
- b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
- c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art. 138 (Segreto professionale)

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

CAPO II CODICE DI DEONTOLOGIA

Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.

2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).

TITOLO XIII MARKETING DIRETTO

CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.

PARTE III TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

TITOLO I TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

CAPO I TUTELA DINANZI AL GARANTE

SEZIONE I PRINCIPI GENERALI

Art. 141 (Forme di tutela)

1. L'interessato può rivolgersi al Garante:

- a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
- b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
- c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.

SEZIONE II TUTELA AMMINISTRATIVA

Art. 142 (Proposizione dei reclami)

1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

Art. 143 (Procedimento per i reclami)

1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
 - a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
 - b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
 - c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
 - d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

Art. 144 (Segnalazioni)

1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.

SEZIONE III TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE

Art. 145 (Ricorsi)

1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

Art. 146 (Interpello preventivo)

1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.

2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Art. 147 (Presentazione del ricorso)

1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:

- a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
- b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
- c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
- d) il provvedimento richiesto al Garante;
- e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:

- a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
- b) l'eventuale procura;
- c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale

la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.

5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.

Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)

1. Il ricorso è inammissibile:

- a) se proviene da un soggetto non legittimato;
- b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
- c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.

2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.

Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)

1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.

2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.

4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.

6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.

7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.

8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste

il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 150, comma 1.

Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)

1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

Art. 151 (Opposizione)

1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.

CAPO II TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.

5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

TITOLO II L'AUTORITA'

CAPO I IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 153 (Il Garante)

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività

professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.

Art. 154 (Compiti)

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

- a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
- b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
- c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
- d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
- e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
- f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
- g) esprimere pareri nei casi previsti;
- h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
- i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
- l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
- m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:

- a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
- b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);

- c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
- d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell' 11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
- e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

CAPO II L'UFFICIO DEL GARANTE

Art. 155 (Principi applicabili)

1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.

Art. 156 (Ruolo organico e personale)

1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
- a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
 - b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
 - d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.

8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

CAPO III ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

Art. 158 (Accertamenti)

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto

motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.

Art. 159 (Modalità)

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 160 (Particolari accertamenti)

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente.

Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.

6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

TITOLO III SANZIONI

CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Art. 162 (Altre fattispecie)

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.

2 La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.

Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)

1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Art. 166 (Procedimento di applicazione)

1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui

all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

CAPO II ILLECITI PENALI

Art. 167 (Trattamento illecito di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)

1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 169 (Misure di sicurezza)

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 171 (Altre fattispecie)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 172 (Pene accessorie)

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO IV DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI DI MODIFICA

Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)

1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.”;

b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;

c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.”;

d) l'articolo 12 è abrogato.

Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

“Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.”.

2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: “può sempre eseguire” a “destinatario,” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,”.

3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: “l'originale” è sostituita dalle seguenti: “una ricevuta”.

4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: “affigge avviso del deposito” sono inserite le seguenti: “in busta chiusa e sigillata”.

5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: “Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.”;

b) nell'ultimo comma le parole: “ai commi precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “al primo comma”.

6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: “, e mediante” fino alla fine del periodo.

7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: “maggiore celerità” sono aggiunte le seguenti: “, di riservatezza o di tutela della dignità”.

8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: ”L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.”.

9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore”.

10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: “del debitore,” sono soppresse e le parole da: “informazioni” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: ”informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse”.

11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. ”.

12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente: “Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.”.

13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.”.

14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: “è scritta all'esterno del plico stesso” sono sostituite dalle seguenti: “è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3”.

15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.”.

16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.”;

b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: “L'agente postale rilascia avviso” sono inserite le seguenti: “, in busta chiusa, del deposito”.

Art. 175 (Forze di polizia)

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Controlli)

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.”.

Art. 176 (Soggetti pubblici)

1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “mediante strumenti informatici” sono inserite le seguenti: “, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, “.
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.”.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.”.
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto."
6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".

Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396."
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso."

Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)

1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.";
- b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".

Art. 179 (Altre modifiche)

1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;".

2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e "8".

3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".

4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:

"Articolo 107-bis.

Trattamento di dati personali per scopi storici

1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico."

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 180 (Misure di sicurezza)

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice.

Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

- c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
 - d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
 - e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
 - f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

Art. 182 (Ufficio del Garante)

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
- a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
 - b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

CAPO III ABROGAZIONI

Art. 183 (Norme abrogate)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
- a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
 - b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
 - c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
 - d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
 - e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
 - f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
 - g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;

- h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
 - i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
 - l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
 - m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
 - n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
 - o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
- a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
 - b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
 - c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
 - d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
 - e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
 - f) l'articolo 2, comma 5-quater, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
 - g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
 - h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
 - i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 184 (Attuazione di direttive europee)

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)

1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.

Art. 186 (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A

CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA

A.1 Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3/8/1998)

Articolo 1 - Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/96.

Articolo 2 - Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 675/96 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/96.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/63 e dell'art. 13, comma 5 della legge n. 675/96.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Articolo 3 - Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Articolo 4 - Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezza, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 5 - Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Articolo 6 - Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Articolo 7 - Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

Articolo 8 - Tutela della dignità della persona

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Articolo 9 - Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Articolo 10 - Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 11 - Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 12 - Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/96.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Articolo 13 - Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n. 69/63, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (Pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5-4-2001)

PREAMBOLO

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:

1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati.

In considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli articoli 12, 20 e 28 della legge (legge 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare l'art. 27; decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).

2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h) legge 31 dicembre 1996, n.675; art.6 decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281).

- 3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
- 4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135).
- 5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1 legge 31 dicembre 1996, n. 675).
- 6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare:
- alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero;
 - particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
 - modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281).
- 7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:
- agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n.848.
 - alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;
 - agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - ai principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione

- Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
- Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.
- Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
 - nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;

b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

Art. 2. - Definizioni

1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:

- a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;
- b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
- c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

Capo II - REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI

Art. 3. - Regole generali di condotta

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.

2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale comuni o sensibili, si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.

4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

Art. 4. - Conservazione e tutela

1. Gli archivisti si impegnano a:

- a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;

- b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
- c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
- d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

Art. 5. - Comunicazione e fruizione

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di interesse archivistico, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

Art. 6. - Riservatezza

1. Gli archivisti si impegnano a:
 - a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
 - b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.

Art. 7. - Aggiornamento dei dati

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

Art. 8. - Fonti orali

1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

Capo III - REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI

Art. 9.- Regole generali di condotta

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.

Art. 10. - Accesso agli archivi pubblici

1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge n.675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'interno, secondo la procedura dettata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

Art. 11.- Diffusione

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.
5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996, nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

Art. 12. - Applicazione del codice

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenute ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

Art. 13. - Violazione delle regole di condotta

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.

Art. 14. - Entrata in vigore

1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Pubblicato sulla G.U. n. 230 del 1-10-2002)

PREAMBOLO

Il presente codice è volto a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di attività statistica e, in particolare:

- a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
- b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli articoli 7 e 8;
- c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
- d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995;
- e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18, adottata il 30 settembre 1997;
- f) all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell'Unione europea del 17 febbraio 1997.

Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.

Capo I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:

- a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
- b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonchè nel presente codice.

Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:

- a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'art. 1;
- b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
- c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
- d) "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.

Art. 3. - Identificabilità dell'interessato

1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:

- a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima;
- b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
 - risorse economiche;
 - risorse di tempo;
 - archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;
 - archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
 - risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;
 - conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;
- c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.

Art. 4. - Criteri per la valutazione del rischio di identificazione

1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:

- a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;
 - b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;
 - c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia;
 - d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;
 - e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
 - f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

Art. 5.- Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati

1. I soggetti privati che partecipano al Sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:
- a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
 - b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
 - c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.
3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purchè espresso, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

Capo II - INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Art. 6. - Informativa

1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della legge, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.

2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.

3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della stessa - e purchè il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento - successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della legge - in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonché le modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.

4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

Art. 7. - Comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico nazionale

1. Ai soggetti che non fanno parte del Sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.

2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca o a soci di società scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del Sistema statistico nazionale, a condizione che:

- a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del Sistema statistico nazionale siano titolari;
- b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
- c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;
- d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
- e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto della comunicazione;
- f) siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;
- g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).

3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati, i soggetti del Sistema statistico nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti per conto di università, altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca, purchè sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:

- a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del Sistema statistico nazionale sono titolari;
- b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
- c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
- d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice.

4. È vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.

Art. 8. - Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale

1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del Sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.

2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del Sistema statistico nazionale è consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguire ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità.

3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9. - Autorità di controllo

1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.

Capo III - SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA

Art. 10. - Raccolta dei dati

1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresì alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalità di legge.

2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:

- a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;

- b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della legge e di cui all'art. 6 del presente codice, nonchè ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;
- c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;
- d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
- e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis della legge.

Art. 11. - Conservazione dei dati

1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformità all'art. 9 della legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:

- indagini continue e longitudinali;
- indagini di controllo, di qualità e di copertura;
- definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;
- costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi;
- altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite.

2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.

Art. 12. - Misure di sicurezza

1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma 1, della legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.

2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge.

Art. 13 - Esercizio dei diritti dell'interessato

1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge, l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

Art. 14. - Regole di condotta

1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:

- a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
 - b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;
 - c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, nè altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
 - d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
 - e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;
 - f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purchè nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.

ALLEGATO B

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Artt. da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

**TAVOLA DI CORRISPONDENZA
DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

ARTICOLATO DEL CODICE	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Parte I	
Disposizioni generali	
Titolo I	
Principi generali	
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)	---
Art. 2 (Finalità)	cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;
comma 1	art. 1, comma 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675
comma 2	---
Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati)	---
comma 1	
Art. 4 (Definizioni)	cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
comma 1, lett. a)	art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b)	art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996
lett. c)	art. 10, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281
lett. d)	cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
lett. e)	cfr. art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
lett. f)	art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996
lett. g)	art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996
lett. h)	cfr. art. 19 l. n. 675/1996
lett. i)	art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996
lett. l)	art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 675/1996
lett. m)	art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996
lett. n)	art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996
lett. o)	art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996
lett. p)	art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996
lett. q)	art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996
comma 2, lett. a)	cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/58/Ce
lett. b)	cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce
lett. c)	cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/21/Ce
lett. d)	cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
lett. e)	cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
lett. f)	cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE
lett. g)	cfr. art. 2, par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
lett. h)	cfr. art. 2, par. 2, lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
lett. i)	cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
lett. l)	cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
lett. m)	cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a)	art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318
lett. b)	art. 1, lett. b, d.P.R. n. 318/1999
lett. c)	---
lett. d)	---

lett. e)	---
lett. f)	---
lett. g)	---
comma 4, lett. a)	art. 1, comma 2, lett. a), d.lg. n. 281/1999
lett. b)	art. 1, comma 2, lett. c), d.lg. n. 281/1999
lett. c)	art. 1, comma 2, lett. b), d.lg. n. 281/1999
Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)	cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
comma 1	artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 2, commi 1 bis, e 1 ter, l. n. 675/1996
comma 3	cfr. art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE; art. 3, l. n. 675/1996
Art. 6 (Disciplina del trattamento)	---
Titolo II	
Diritti dell'interessato	
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)	cfr. art. 12, dir. 95/46;
comma 1	art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) l. n. 675/1996
comma 2	art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) l. n. 675/1996
comma 3	art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
comma 4	art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996
Art. 8 (Esercizio dei diritti)	cfr. art. 13, dir. 95/46;
comma 1	art. 17, comma 1, d.P.R. n. 501/1998.
comma 2	art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed e- bis) l. n. 675/1996
comma 3	art. 14, comma 2, n. 675/1996
comma 4	---
Art. 9 (Modalità di esercizio)	
comma 1	art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 13, comma 4, l. n. 675/1996; art. 17, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 13, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4	art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), l. n. 675/1996
Art. 10 (Riscontro all'interessato)	
comma 1	art. 17, comma 9, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501.
comma 2	art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 17, commi, 5 d.P.R. n. 501/1998
comma 4	---
comma 5	---
comma 6	---
comma 7	art. 13, comma 2, l. n. 675/1996; art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 8	art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 9	art. 17, comma 8, d.P.R. n. 501/1998

Titolo III

Regole generali per il trattamento dei dati

Capo I

Regole per tutti i trattamenti

Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)	cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;
comma 1	art. 9, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	---
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)	cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;
comma 1	art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996;
comma 2	art. 20, comma 4, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
comma 3	art. 20, comma 3, d. lg. n. 467/2001
comma 4	---
Art. 13 (Informativa)	cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE ;
comma 1	art. 10, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 10, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	---
comma 4	art. 10, comma 3, l. n. 675/1996
comma 5	art. 10, comma 4, l. n. 675/1996
Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell'interessato)	cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE ;
Comma 1	art. 17, comma 1, l. n. 675/1996
Comma 2	art. 17, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)	cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE :
comma 1	art. 18, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 9, l. n. 675/1996
Art. 16 (Cessazione del trattamento)	cfr. Art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE
comma 1	art. 16, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)	cfr. Art. 20, dir. 95/46/CE :
comma 1	art. 24-bis, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 24-bis, comma 2, l. n. 675/1996
Capo II	
Regole ulteriori per i soggetti pubblici	
Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)	---
comma 1	
comma 2	cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3	cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 4	---
comma 5	---
Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)	art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE ;
comma 1	art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 27, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)	cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;
comma 1	art. 22, comma 3, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art.22, comma 3-bis, l. n. 675/1996; art. 5, comma 5, d. lg. N. 135/1999
comma 3	art. 22, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4	art. 22, comma 3-bis, l. n.675/1996

Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

comma 1

comma 2

Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

comma 1

comma 2

comma 3

comma 4

comma 5

comma 6

comma 7

comma 8

comma 9

comma 10

comma 11

comma 12

Capo III

Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici economici

Art. 23 (Consenso)

comma 1

comma 2

comma 3

comma 4

Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso)

comma 1, lett. a)

lett. b)

lett. c)

lett. d)

lett. e)

lett. f)

lett. g)

lett. h)

lett. i)

Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)

comma 1

comma 2

Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)

comma 1

cfr. Art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ;

art. 24, comma 1, l. n. 675/1996;

art. 5, comma 5-bis, d. lg. 11 maggio 1999, n. 135

art. 2, comma 2, d. lg. N. 135/1999

art. 3, comma 1, d. lg. N. 135/1999

art. 3, comma 2, d. lg. N. 135/1999

art. 3, comma 3, d. lg. N. 135/1999

art. 3, comma 4, d. lg. N. 135/1999

art. 3, comma 5, d. lg. N. 135/1999

art. 23, comma 4, l. n. 675/1996

art. 4, comma 1, d. lg. N. 135/1999

art. 4, comma 2, d. lg. N. 135/1999; art. 3, comma 6, d. lg. N. 135/1999

art. 4, comma 3, d. lg. N. 135/1999

art. 1, comma 2, lett. c), d. lg. N. 135/1999

cfr.art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE ;

art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a) l. n. 675/1996

art. 11, comma 2, l. n. 675/1996

art. 11, comma 3, l. n. 675/1996

cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996

cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE ;

artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996;

artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), l. n. 675/1996

artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b),l. n. 675/1996

artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),l. n. 675/1996

art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20 comma 1, lett. f), l. n. 675/1996

artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996

artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), l. n. 675/1996

artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), l. n. 675/1996; art. 7, comma 4 d.lgs n. 281/1999

art. 21 commi 1 e 2, l. n. 675/1996

art. 21, comma 4, lett. b), l. n. 675/1996

cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ;

art. 22, comma 1, l. n. 675/1996

comma 2
comma 3, lett. a)
comma 3, lett. b)
comma 4
comma 5
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)
comma 1

Titolo IV

I soggetti che effettuano il trattamento

Art. 28 (Titolare del trattamento)

comma 1

Art. 29 (Responsabile del trattamento)

comma 1

comma 2

comma 3

comma 4

comma 5

Art. 30 (Incaricati del trattamento)

comma 1

comma 2

Titolo V

Sicurezza dei dati e dei sistemi

Capo I

Misure di sicurezza

Art. 31 (Obblighi di sicurezza)

Art. 32 (Particolari titolari)

comma 1

comma 2

comma 3

Capo II

Misure minime

Art. 33 (Misure minime)

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)

Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

Art. 36 (Adeguamento)

Titolo VI

Adempimenti

Art. 37 (Notificazione del trattamento)

comma 1

comma 2

comma 3

comma 4

Art. 38 (Modalità di notificazione)

comma 1

comma 2

comma 3

comma 4

art. 22, comma 2, l. n. 675/1996
art. 22, comma 1 bis, l. n. 675/1996
art. 22, comma 1 ter, l. n. 675/1996
art. 22, comma 4, l. n. 675/1996
art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE
art. 24, comma 1, l. n. 675/1996

cfr. art. 16, dir. 95/46/CE;
art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
art. 8, comma 3, l. n. 675/1996
art. 8, comma 4, l. n. 675/1996
art. 8, comma 2, l. n. 675/1996
cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE ;
art. 8, comma 5, e 19, l. n. 675/1996
art. 19, l. n. 675/1996

cfr. art. 17, dir. 95/46/CE

art. 15, comma 1, l. n. 675/1996
art. 2, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
art. 2, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
art. 2, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171

cfr. art. 15, comma 2, l. n. 675/1996

cfr. art. 15, comma 3, l. n. 675/1996

art. 18, dir. 95/46/CE ; cfr. art. 7, comma 1, l. n. 675/1996

art. 28, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
art. 13, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 501/1998
art. 19, dir. 95/46/CE
art. 7, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
art. 12, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
art. 12, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1, l. n. 675/1996

comma 5	art. 12, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	---
Art. 39 (Obblighi di comunicazione)	art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE
comma 1, lett. a)	art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
lett. b)	---
comma 2	---
comma 3	---
Art. 40 (Autorizzazioni generali)	art. 41, comma 7, l. n. 675/1996; art. 14, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 1	---
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)	---
comma 1	---
comma 2	art. 14, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 14, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 14, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
Titolo VII	
Trasferimento dei dati all'estero	
Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)	---
comma 1	---
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)	art. 28, comma 1, l. n. 675/1996
alinea del comma 1	---
comma 1	artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, l. n. 675/1996; art. 7, comma 4, d.lg n. 281/1999
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)	art. 28, comma 4, lett. g), l. n. 675/1996
Art. 45 (Trasferimenti vietati)	art. 28, comma 3, l. n. 675/1996
Parte II	
Disposizioni relative a specifici settori	
Titolo I	
Trattamenti in ambito giudiziario	
Capo I	
Profili generali	
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)	---
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)	art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. c) e d) e comma 2, l. n. 675/1996
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)	---
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)	---
Capo II	
Minori	
Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori)	---
Capo III	
Informatica giuridica	
Art. 51 (Principi generali)	---
Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)	---
Titolo II	
Trattamenti da parte di forze di polizia	
Capo I	
Profili generali	
Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)	cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
	art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. a) ed e) e comma 2, l. n. 675/1996

Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)	---
Art. 55 (Particolari tecnologie)	---
Art. 56 (Tutela dell'interessato)	---
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)	---
Titolo III	
Difesa e sicurezza dello Stato	
Capo I	
Profili generali	
Art. 58 (Disposizioni applicabili)	
comma 1	art. 4, commi 1, lett. b) e 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 4, commi 1, lett. e) e 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 15, comma 4, l. n. 675/1996
comma 4	---
Titolo IV	
Trattamenti in ambito pubblico	
Capo I	
Accesso a documenti amministrativi	
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)	art. 43, comma 2, l. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. c), d.lg. n. 135/1999
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)	art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Capo II	
Registri pubblici e albi professionali	
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)	
comma 1	art. 20, comma 1, lett. f), d.lg. n. 467/2001
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	---
Capo III	
Stato civile, anagrafi e liste elettorali	
Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari)	art. 6 d.lg. n. 135/1999
Art. 63 (Consultazione di atti)	---
Capo IV	
Finalità di rilevante interesse pubblico	
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)	
comma 1	art. 7, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 7, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 7, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)	art. 8, commi 1 e 2, d.lg. n. 135/1999
comma 1	
comma 2	art. 8, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 8, comma 4, d.lg. n. 135/1999
comma 4	art. 8, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 5	art. 8, comma 6, d.lg. n. 135/1999
Art. 66 (Materia tributaria e doganale)	
comma 1	art. 10, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 10, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)	art. 11, comma 1, d.lg. n. 135/1999

comma 1, lett. a)	
lett. b)	art. 11, comma 3, d.lg. n. 135/1999
Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni)	
comma 1	art. 13, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 13, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 13, comma 3, d.lg. n. 135/1999
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)	art. 14, d.lg. n. 135/1999
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)	
comma 1	art. 15, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 15, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)	
comma 1	art. 16, comma 1, lett. a) e b), d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 72 (Rapporti con enti di culto)	art. 21, d.lg. n. 135/1999
Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)	Prov. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000

Capo V

Particolari contrassegni

Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)	---
---	-----

Titolo V

Trattamento di dati personali in ambito sanitario

Capo I

Principi generali

Art. 75 (Ambito applicativo)	art. 1. d. lg. N. 282/1999
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)	Art. 23, comma 1, l. n. 675/1996
comma 1	
comma 2	---
comma 3	Art. 23, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996

Capo II

Modalità semplificate per informativa e consenso

Art. 77 (Casi di semplificazione)	---
Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)	---
Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)	---
Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)	---
Art. 81 (Prestazione del consenso)	---
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)	---
comma 1	
comma 2	Art. 23, comma 1-quater, l. n. 675/1996
comma 3	---
comma 4	---
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)	---
Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato)	
comma 1	art. 23, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	---

Capo III

Finalità di rilevante interesse pubblico	
Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)	
comma 1	art. 17, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	art. 17, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)	
comma 1	
lett. a)	art. 18, d.lg. n. 135/1999
lett. b)	art. 19, d.lg. n. 135/1999
lett. c)	art. 20, d.lg. n. 135/1999
Capo IV	
Prescrizioni mediche	
Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)	art. 4, comma 2, d.lg. n. 282/1999
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)	art. 4, comma 1, d.lg. n. 282/1999
Art. 89 (Casi particolari)	---
comma 1	
comma 2	art. 4, comma 4, d.lg. n. 282/1999
Capo V	
Dati genetici	
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)	
comma 1	art. 17, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 2	---
comma 3	art. 4, comma 3, l. n. 52 del 6 marzo 2001
Capo VI	
Disposizioni varie	
Art. 91 (Dati trattati mediante carte)	---
Art. 92 (Cartelle cliniche)	---
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)	art. 16, comma 2, d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
comma 1	
comma 2	---
comma 3	---
Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)	---
Titolo VI	
Istruzione	
Capo I	
Profili generali	
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)	art. 12, d.lg. n. 135/1999
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)	art. 330-bis, (primo e secondo periodo)d.lg. n. 297 del 16 aprile 1994
comma 1	
comma 2	art. 330-bis, (terzo periodo), d.lg. n. 297/1994
Titolo VII	
Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici	
Capo I	
Profili generali	
	Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE

Art. 97 (Ambito applicativo)	---
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico)	artt. 22 e 23, d.lg. n. 135/1999
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)	art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996
Comma 1	
comma 2	art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996
comma 3	art. 16, comma 2, lett. c-bis), l. 675/1996
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca)	art. 6, comma 4, d.lg. n. 204/1998

Capo II

Trattamento per scopi storici

Art. 101 (Modalità di trattamento)	
comma 1	art. 7, comma 1, d.lg.n. 281/1999
comma 2	art. 7, comma 2, d.lg. n. 281/1999
comma 3	art. 7, comma 3, n. 281/1999
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)	
comma 1	art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2	art. 7, comma 5, d.lg. n. 281/1999
Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)	---

Capo III

Trattamento per scopi statistici o scientifici

Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)	
comma 1	art. 10, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2	art. 10, comma 5, d.lg. n. 281/1999
Art. 105 (Modalità di trattamento)	
comma 1	art. 10, comma 3, d.lg. n. 281/1999
comma 2	art. 10, comma 2, d.lg. n. 281/1999
comma 3	---
comma 4	---
Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)	
comma 1	art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2	art. 10, comma 6, d.lg. n. 281/1999
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)	
comma 1	art. 10, comma 4, d.lg. n. 281/1999
Art. 108 (Sistema statistico nazionale)	---
Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)	---
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)	
comma 1	art. 5, comma 1, d.lg. n. 282/1999
comma 2	art. 5, comma 2, d.lg. n. 282/1999

Titolo VIII

Lavoro e previdenza sociale

Capo I

Profili generali

Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)	
comma 1	art. 20, comma 2, lett. b), d.lg., n. 467/2001
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)	
comma 1	art. 9, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 9, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 9, comma 4, d.lg. n. 135/1999

Capo II	
Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro	
Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)	cfr. art. 8, l. 20 maggio 1970, n. 300
Capo III	
Divieto di controllo a distanza e telelavoro	
Art. 114 (Controllo a distanza)	cfr. art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio) comma 1 e 2	art. 6, l. 2 aprile 1958, n. 339
Capo IV	
Istituti di patronato e di assistenza sociale	
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato) commi 1 e 2	art. 12, l. 30 marzo 2001, n. 152
Titolo IX	
Sistema bancario, finanziario ed assicurativo	
Capo I	
Sistemi informativi	
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti) comma 1	art. 20, comma 1, lett. e), d.lg. n. 467/2001
Art. 118 (Informazioni commerciali) comma 1	art. 20, comma 1, lett. d), d.lg. n. 467/2001
Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)	---
Art. 120 (Sinistri)	art. 2, comma 5-quater 1, d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv. Da l. 26 maggio 2000, n. 137
Titolo X	
Comunicazioni elettroniche	
Capo I	
Servizi di comunicazione elettronica	
Art. 121 (Servizi interessati)	cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato e dell'utente)	cfr. Art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 123 (Dati relativi al traffico) comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6	cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE art. 4, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171; art. 4, comma 2, d.lg. n. 171/1998 art. 4, comma 3, d.lg. n. 171/1998 ---
Art. 124 (Fatturazione dettagliata) comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5	art. 4, comma 4, d.lg. n. 171/1998 art. 4, comma 5, d.lg. n. 171/1998 cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE art. 5, comma 3 (primo periodo), d.lg. n. 171/1998; art. 5, comma 1, d.lg. n. 171/1998 art. 5, comma 2, d.lg. n. 171/1998 art. 5, comma 3 (secondo periodo), d.lg. n. 171/1998 ---
Art. 125 (Identificazione della linea) comma 1 comma 2 comma 3 comma 4	cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE art. 6, comma 1, d.lg. n. 171/1998; art. 6, comma 2, d.lg. n. 171/1998 art. 6, comma 3, d.lg. n. 171/1998 art. 6, comma 4, d.lg. n. 171/1998

comma 5	art. 6, comma 5, d.lg. n. 171/1998
comma 6	art. 6, comma 6, d.lg. n. 171/1998
Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)	cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)	cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1	art. 7, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
comma 2	art. 7, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3	---
comma 4	art. 7, comma 2-bis, d.lg. n. 171/1998
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)	cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1	art. 8, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
Art. 129 (Elenchi di abbonati)	cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE
	art. 9, d.lg. n. 171/1998;
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)	cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE
	art. 10, d.lg. n. 171/1998;
Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti)	art. 3, d.lg. n. 171/1998
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)	cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE
Capo II	
Internet e reti telematiche	
Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 20, comma 2, lett. a), d.lg. n. 467/2001
Capo III	
Videosorveglianza	
Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 20, comma 2, lett. g), d.lg. n. 467/2001
Titolo XI	
Libere professioni e investigazione privata	
Capo I	
Profili generali	
Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo, l. n. 675/1996
Titolo XII	
Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica	
Capo I	
Profili generali	
Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
comma 1, lett. a)	
lett. b) e c)	art. 25, comma 4 bis, l. n. 675/1996
Art. 137 (Disposizioni applicabili)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
comma 1, lett. a)	
lett. b)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. c)	art. 28, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2	art. 12, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996; art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3	art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 138 (Segreto professionale)	art. 13, comma 5, l. n. 675/1996
Capo II	
Codice di deontologia	
Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)	art. 25, commi 2 , 3 e 4, l. n. 675/1996
Titolo XIII	

Marketing diretto	
Capo I	
Profili generali	
Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 20, comma 2, lett. c), d.lg. n. 467/2001
Parte III	
Tutela dell'interessato e sanzioni	
Titolo I	
Tutela amministrativa e giurisdizionale	
Capo I	
Tutela dinanzi al Garante	
Sezione I	
Principi generali	
Art. 141 (Forme di tutela)	---
Sezione II	
Tutela amministrativa	
Art. 142 (Proposizione dei reclami)	---
Art. 143 (Procedimento per i reclami)	art. 21, comma 3, l. n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett. c) e l), l. n. 675/1996
Art. 144 (Segnalazioni)	---
Sezione III	
Tutela alternativa a quella giurisdizionale	
Art. 145 (Ricorsi)	
comma 1	art. 29, comma 1, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 1, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	art. 29, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 146 (Interpello preventivo)	
comma 1	art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	---
Art. 147 (Presentazione del ricorso)	
comma 1, lett. a)	art. 18, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 501/1998
lett. b)	art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. c)	art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 501/1998
lett. d)	art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. e)	art. 18, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 501/1998
alinea del comma 2	art. 18, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 501/1998
lett. a), b) e c)	art. 18, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 18, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	art. 18, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 18, alinea del comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)	
comma 1	art. 19, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 18, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)	
comma 1	art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	Art. 29, comma 3, l. n. 675/1996; art. 20, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	---

comma 5	art. 20, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	art. 20, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 7	art. 20, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 8	Art. 29, comma 6 bis, l. n. 675/1996
Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)	
comma 1	art. 29, comma 5, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 4, l. n. 675/1996
comma 3	---
comma 4	art. 20, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 20, comma 11, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	---
Art. 151 (Opposizione)	
comma 1	art. 29, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2	---
Capo II	
Tutela giurisdizionale	
Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)	
comma 1	art. 29, comma 8, l. n. 675/1996
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	---
comma 5	---
comma 6	---
comma 7	---
comma 8	---
comma 9	---
comma 10	---
comma 11	---
comma 12	art. 29, comma 7, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 13	art. 29, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
Comma 14	---
Titolo II	
L'Autorità	
Capo I	
Il Garante per la protezione dei dati personali	
Art. 153 (Il Garante)	
comma 1	art. 30, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	art. 30, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4	art. 30, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5	art. 30, comma 5, l. n. 675/1996
comma 6	art. 30, comma 6, l. n. 675/1996
comma 7	art. 33, (prima frase), l. n. 675/1996
Art. 154 (Compiti)	
alinea del comma 1	art. 31, alinea, l. n. 675/1996
lett. a)	art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b)	art. 31, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996
lett. C)	art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996
lett. D)	art. 31, comma 1, lett. e ed l), l. n. 675/1996

lett. e)
lett. f)
lett. G)
lett. H)
lett. i)
lett. l)
lett. m)
comma 2
comma 3
comma 4
comma 5
comma 6

Capo II L'Ufficio del Garante

Art. 155 (Principi applicabili)

comma 1

Art. 156 (Ruolo organico e personale)

comma 1
comma 2
comma 3
comma 4
comma 5
comma 6
comma 7
comma 8
comma 9
comma 10

Capo III Accertamenti e controlli

Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)

comma 1

Art. 158 (Accertamenti)

comma 1
comma 2
comma 3

Art. 159 (Modalità)

comma 1
comma 2
comma 3
comma 4
comma 5
comma 6

Art. 160 (Particolari accertamenti)

comma 1
comma 2
comma 3

art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996
art. 31, comma 1, lett. m), l. n. 675/1996

art. 31, comma 1, lett. i), l. n. 675/1996
art. 31, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
art. 31, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996
art. 31, comma 1, lett. n), l. n. 675/1996
art. 31, comma 1, lett. o), l. n. 675/1996
art. 31, commi 5 e 6, l. n. 675/1996
art. 31, comma 2, l. n. 675/1996

art. 40 l. n. 675/1996

art. 33, comma 1-sexies, l. n. 675/1996

art. 33, comma 1, ultimo periodo, l. n. 675/1996

art. 33, commi 1-bis e 1-quater, l. n. 675/1996
art. 33, comma 1-ter, l. n. 675/1996
art. 33, comma 1-quinquies, l. n. 675/1996

art. 33, comma 4, l. n. 675/1996
art. 33, comma 6, l. n. 675/1996
art. 33, comma 6 bis, l. n. 675/1996
art. 33, comma 2, l. n. 675/1996

art. 32, comma 1, l. n. 675/1996

art. 32, comma 2, l. n. 675/1996

art. 32, comma 2, l. n. 675/1996

art. 32, comma 3, l. n. 675/1996; art. 15, comma 1, d.P.R. n. 501/1998

art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998

art. 32, comma 4, l. n. 675/1996; art. 15, comma 5, d.P.R. n. 501/1998

art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998

Art. 15, comma 4, d.P.R. n. 501/1998

Art. 15, comma 8, d.P.R. n. 501/1998

art. 32, comma 5, l. n. 675/1996

art. 32, comma 6, primo periodo, l. n. 675/1996

art. 32, comma 6, secondo periodo, l. n. 675/1996

art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, l. n. 675/1996

comma 4	art. 32, comma 7, terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 5	---
comma 6	---
Titolo III	
Sanzioni	
Capo I	
Violazioni amministrative	
Art. 161 (Omessa o inadeguata informativa all'interessato)	
comma 1	art. 39, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
Art. 162 (Altre fattispecie)	
comma 1	art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
comma 2	art. 39, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)	
comma 1	art. 34, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)	
comma 1	art. 39, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)	
comma 1	---
Art. 166 (Procedimento di applicazione)	
comma 1	art. 39, comma 3, l. n. 675/1996
Capo II	
Illeciti penali	
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)	
comma 1	art. 35, comma 1, l. n. 675/1996; art. 11, d. lg. 171/1998
comma 2	art. 35, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)	
comma 1	art. 37-bis, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 169 (Misure di sicurezza)	
comma 1	art. 36, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 36, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)	
comma 1	art. 37, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 171 (Altre fattispecie)	

Art. 172 (Pene accessorie)	
comma 1	art. 38, comma 1, l. n. 675/1996
Titolo IV	
Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali	
Capo I	
Disposizioni di modifica	
Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)	

Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)	

Art. 175 (Forze di Polizia)	

Art. 176 (Soggetti pubblici)	

Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)	

Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)	
comma 1	---

comma 2	---
comma 3	art. 4, comma 5, d. lg. N. 282/1999
comma 4	---
comma 5	---
Art. 179 (Altre modifiche)	---
Capo II	
Disposizioni transitorie	
Art. 180 (Misure di sicurezza)	---
Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)	---
comma 1	---
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	art. 13, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	---
comma 6	---
Art. 182 (Ufficio del Garante)	---
Capo III	
Abrogazioni	
Art. 183 (Norme abrogate)	---
Capo IV	
Norme finali	
Art. 184 (Attuazione di direttive europee)	---
comma 1	---
comma 2	---
comma 3	art. 43, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)	---
Art. 186 (Entrata in vigore)	---

Relazione al Dlgs 30 giugno 2003, n. 196

Nel 1996, dopo un lungo percorso normativo che ha interessato l'arco di più legislature, il Parlamento ha varato la prima legge italiana di carattere generale sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, la n. 675, approvando contestualmente un'articolata legge delega –la n. 676- per rendere possibile la successiva integrazione e, se necessario, modificazione delle relative disposizioni.

Con tale delega si è così individuato uno strumento risultato poi valido e che, nel corso degli ultimi sei anni, ha permesso di completare gradualmente l'impianto normativo già complesso della protezione dei dati, che è stato progressivamente allineato alla disciplina comunitaria cui si ispirava e a vari accordi e convenzioni internazionali. Ha consentito inoltre di apportare, in determinati casi, alcune correzioni necessarie per la migliore attuazione dei principi affermati nel 1996, anche alla luce dell'esperienza applicativa, significativa ed intensa, via via maturata.

Il Parlamento, il Governo e l'autorità di garanzia istituita in materia hanno cooperato attivamente negli ultimi anni per arricchire e specificare questi strumenti di garanzia e di tutela.

Dall'8 maggio 1997 in poi, tale processo si è sviluppato in particolare attraverso nove decreti legislativi e due dd.P.R., nonché tramite molte altre specifiche disposizioni, legislative e regolamentari, inserite in speciali provvedimenti, che hanno potenziato ulteriormente il congruo numero di norme vigenti in materia.

Il termine per adottare i decreti legislativi integrativi e correttivi della delega è poi scaduto il 31 dicembre 2001.

Tuttavia, il legislatore ha previsto opportunamente, nel 2001, la successiva adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni "connesse", al fine di coordinarvi le norme vigenti e di apportarvi le integrazioni o modificazioni necessarie sia a tale coordinamento, sia "per assicurarne la migliore attuazione" (art. 1, comma 4, legge 24 marzo 2001, n. 127).

Quest'ultimo riferimento alle possibili integrazioni o modificazioni apportabili alle norme riunite nel testo unico, al fine appunto di assicurarne la migliore attuazione (sia di quelle riferite direttamente e strettamente alla protezione dei dati personali, sia delle altre norme "connesse" cui si è già accennato) corrisponde (e, per certi profili, è più ampio) all'analogo riferimento già presente nei criteri di delega per i decreti legislativi correttivi previsti dall'art. 2 della legge di delega n. 676/1996 e che ha permesso, negli ultimi anni, vari interventi di adeguamento su tutto l'arco delle disposizioni della legge n. 675/1996 (non solo sul piano del diritto sostanziale, ma anche sui profili sanzionatori –pene edittali; specificazione di nuovi illeciti- ed organizzativo-istituzionali relativi all'Ufficio del Garante).

Sulla base della nuova delega del 2001 il Governo ha pertanto iniziato un impegnativo processo di monitoraggio delle norme da riunire (direttamente relative alla protezione dei dati o ad essa connesse) sulla base della considerazione che la delega per la riunificazione della disciplina in materia presuppone non solo una ricognizione compilativa delle disposizioni vigenti, ma anche misurati e parziali interventi di armonizzazione e di adeguamento delle norme riunite in un unico testo, nel rispetto delle scelte di fondo già più volte ponderate dal Parlamento, dei connessi principi, del loro ambito applicativo e dell'impianto di garanzia derivante dall'attuale normativa.

Un'apposita commissione di studio costituita da numerosi esperti è stata pertanto istituita presso il Dipartimento per la funzione pubblica, autorevolmente presieduta dal prof. Cesare Massimo Bianca.

Il lavoro di ricognizione e di studio si è rivelato da subito più complesso del previsto e reso più impegnativo anche per effetto dell'intervento, medio tempore, di nuove convenzioni e direttive comunitarie -in particolare la n. 2002/58/CE del 12 luglio 2002- , che ha reso necessario un breve differimento al 30 giugno 2003 del termine di delega (art. 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14).

Invertendo la linea di tendenza di precedenti testi unici "misti" legislativo-regolamentari, il lavoro della commissione di studio si è poi orientato, da ultimo, verso la diversa prospettiva di un unico testo di rango legislativo, anziché misto, dovendosi (all'epoca della conclusione dei lavori e in futuro) tener conto dei nuovi orientamenti del disegno di legge di

semplificazione 2001 (già approvato dalle Camere e attualmente in fase di nuovo esame dopo il rinvio da parte del Presidente della Repubblica: AS 776-B/bis), in tema di riassetto normativo e di codificazione, orientamenti applicabili per effetto di talune disposizioni transitorie anche a determinate deleghe legislative in corso.

Ciò spiega come oggi si proponga opportunamente di adottare un solo testo unico di matrice unicamente legislativa, con conseguente assorbimento o eliminazione di varie disposizioni di rango regolamentare non più necessarie, e con la contestuale previsione di un disciplinare tecnico per le c.d. misure minime di sicurezza, il quale potrà essere flessibilmente adeguato all'evoluzione del settore con decreti ministeriali non regolamentari.

L'adozione di un solo testo di rango legislativo, anziché anche regolamentare, si rivela tra l'altro assai più consono al rango dei diritti e delle libertà fondamentali tutelati dalla disciplina in questione. Permette inoltre di semplificare notevolmente l'impianto, l'articolazione e la "leggibilità" delle norme che si intende inserire nel testo, essendosi eliminati dal testo delle norme riunite a livello legislativo i vari riferimenti alle disposizioni regolamentari di attuazione (e potendosi fare a meno, viceversa, dei corrispondenti richiami che figurano nelle norme regolamentari attualmente in applicazione).

L'integrazione delle vigenti norme legislative con alcuni dettagli attualmente disciplinati a livello regolamentare consente peraltro di ridurre e semplificare le norme di cui oggi si intende effettuare una riunione, con conseguenti ovvii benefici sul piano sistematico e per l'interprete.

Il testo unico di cui si propone la denominazione convenzionale di "codice" (in sintonia con gli indirizzi del d.d.l. di semplificazione) recherà in allegato a scopo conoscitivo, nel rispetto di quanto stabilito da vari decreti legislativi già adottati in materia, gli esistenti codici di deontologia e di buona condotta (e quelli che verranno via via inseriti, una volta adottati), la cui allegazione (ritenuta indispensabile in ossequio all'art. 20, comma 4, del d.lg. n. 467/2001, nonché per esigenze di agevole conoscenza della materia) non fa mutare le caratteristiche giuridiche -non legislative- di questa nuova fonte.

Il rispetto delle disposizioni dei codici di deontologia e di buona condotta resta, per espressa previsione di rango legislativo introdotta da precedenti decreti legislativi, "essenziale" per determinare la liceità del trattamento dei dati personali ivi disciplinato, sebbene i codici continueranno a venire a giuridica esistenza -e ad essere eventualmente emendati- secondo i noti meccanismi procedurali non legislativi già osservati e che coinvolgono le entità maggiormente rappresentative del settore considerato.

Il "codice" reca anzitutto alcune nuove disposizioni direttamente connesse al quadro comunitario e internazionale, per aggiornare quanto già contenuto nel decreto legislativo n. 171/1998 alle nuove regole della direttiva n. 2002/58/CE e per completare o perfezionare il recepimento della direttiva n. 95/46/CE/CE (ad esempio, relativamente al principio di stabilimento e alla legge applicabile, o per taluni aspetti relativi ai flussi transfrontalieri di dati personali, ai numeri di identificazione personale e ai dati sensibili).

Il lavoro di ricognizione delle norme da riunire nel "codice" ha interessato molte altre disposizioni non modificate, integrate o aggiornate nel testo.

Ciò in quanto, pur ricorrendo i presupposti per un loro inserimento nel "codice", si è ritenuto in linea generale -salvi specifici casi- proporzionato e ragionevole, e in sintonia con lo spirito della delega, non alterare la coerenza interna di altri testi normativi organici che, al loro interno, recano norme rilevanti in tema di tutela della riservatezza.

Ci si riferisce, in particolare, a disposizioni incriminative del codice penale, oppure a previsioni contenute in altri testi unici di cui non si è ravvisata necessaria una modifica e per le quali, dovendosi determinare la loro futura collocazione sistematica, è stata valutata l'esigenza di assicurare la contrapposta omogeneità o del testo unico di settore già vigente o in fase di preparazione (documentazione amministrativa; enti locali; pubblico impiego; igiene e sicurezza del lavoro; ecc.) oppure (in caso di stralcio da tali testi unici delle norme sulla privacy da collocare nell'odierno "codice"), del "codice" sulla protezione dei dati personali.

Sul piano sistematico, prima ancora di valutare la collocazione dei vari precetti, si è ritenuto doveroso porre in maggiore evidenza nella parte iniziale del “codice” le disposizioni generali riguardanti i diritti e le libertà fondamentali, le principali generali garanzie e le connesse sfere di responsabilità. Ciò tenendo conto dell’erronea tendenza registratasi in passato, volta ad enfatizzare -e, talvolta, a drammatizzare- i profili legati a taluni adempimenti a carico del titolare del trattamento.

Si è voluto così, come si vedrà a proposito dell’art. 2 del codice, valorizzare gli aspetti di garanzia della persona e burocratizzare, altresì, quelli concernenti gli adempimenti formali e le stesse modalità di esercizio dei diritti, che si è voluto entrambi ispirare meglio ai principi di semplificazione ed efficacia, senza pregiudizio alcuno per i livelli di garanzia.

Altre disposizioni non sono state poi riassorbite nell’alveo del codice in quanto (ad esempio, alcune norme della legge sull’AIDS) disciplinano taluni profili di tutela della riservatezza in stretta connessione con altri aspetti che non possono, *ratione materiae*, essere qui collocati. Analogamente, si è ritenuto inopportuno inserire nel codice specifici decreti di interesse “interno” di una sola, specifica amministrazione pubblica (es.: decreti o regolamenti di ricognizione dei dati sensibili) che, inglobati nel testo, avrebbero portato il “codice” a dimensioni elefantache, comprensive degli innumerevoli decreti adottati da tutte le amministrazioni pubbliche.

Si è voluto infine strutturare meglio la successione delle disposizioni applicabili da un lato ai soli soggetti pubblici e, dall’altro, ai privati -compresi i concessionari di pubblici servizi- e agli enti pubblici economici, in modo da ridurre le possibili sviste nel considerare applicabili agli uni o agli altri disposizioni cogenti solo per taluni di essi.

L’attività di semplificazione ha permesso di ridurre di una buona percentuale, stimabile attorno al 30 % circa, il numero delle disposizioni vigenti in materia (stima effettuata confrontando le vecchie e nuove disposizioni e tenendo conto delle molteplici norme del tutto innovative, nonché della frammentazione di attuali lunghi articoli in articoli composti di un solo comma).

Analoga semplificazione, anche in questo caso senza alcuna incidenza nei livelli di garanzia, è stata perseguita a proposito dell’illustrazione normativa delle varie ipotesi di esercizio dei diritti (art. 7), per i tempi per l’espressione di pareri (art. 154, comma 5), per la possibilità di esprimerli anche su schemi-tipo di provvedimento (es., art. 20, comma 2: in modo da facilitarne l’utilizzo da parte di più soggetti), sui modelli-tipo per la presentazione di reclami (art. 143, comma 3), ecc.

Da ultimo, sono stati apportati alcuni interventi sul “linguaggio” del codice, laddove necessario e possibile in rapporto anche alla normativa comunitaria, tenuto conto, al contempo, dell’opposta esigenza di non innovare rispetto a nozioni ed espressioni da tempo entrate nell’applicazione quotidiana e nel linguaggio comune degli operatori.

Il “codice” si compone di tre Parti, che contengono, rispettivamente:

- a) le disposizioni generali, riguardanti le regole “sostanziali” della disciplina del trattamento dei dati personali, applicabili a tutti i trattamenti, salvo eventuali (cfr. art. 6) regole specifiche per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici o privati;
- b) disposizioni particolari per specifici trattamenti, ad integrazione o eccezione alle disposizioni generali di cui alla lettera a) ;
- c) le disposizioni relative alle azioni di tutela dell’interessato e al sistema sanzionatorio.

Consultando l’apposita tavola di corrispondenza delle disposizioni del codice alla normativa previgente è possibile consultare, agevolmente, il quadro completo dei nuovi riferimenti normativi. In alcuni casi la formulazione delle disposizioni del codice è stata chiarita, semplificata o adeguata, nella terminologia, a nuovi contesti normativi intervenuti in questi anni o al progresso tecnologico.

Il commento che segue si limita a illustrare particolari interventi di integrazione e modifica delle disposizioni vigenti, risultati necessari per assicurare il coordinamento e la razionalizzazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e la sua migliore attuazione, nel rispetto dei principi contenuti nella legge-delega n. 127 del 2001 (art. 1,

comma 4, l. n. 127 del 2001), nonché le disposizioni adottate a completamento della direttiva 95/46/CE e in attuazione della direttiva 2002/58/CE. Viene al contrario evitato un articolato commento delle disposizioni vigenti non modificate.

COMMENTO ALL'ARTICOLATO

PARTE I – Disposizioni generali

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)

L'art. 1 introduce nell'ordinamento il "diritto alla protezione dei dati personali", diritto fondamentale della persona, autonomo rispetto al più generale diritto alla riservatezza già richiamato dall'articolo 1 della legge n. 675/1996, come chiarisce anche il successivo art. 2. Un diritto che tiene conto delle molteplici prerogative legate al trattamento dei dati personali, anche oltre quelle attinenti al riserbo e alla tutela della vita privata. In tal modo il legislatore italiano si adegua al quadro normativo comunitario che, nella Carta dei diritti del cittadino europeo, garantisce già tale diritto fondamentale (art. 8) che si accinge ad assumere una connotazione ancora più solenne nel quadro dei lavori della Convenzione europea.

Art. 2 (Finalità)

L'art. 2 individua le finalità dell'intervento normativo, precisando che il codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, e in particolare del diritto alla riservatezza e del "nuovo" diritto alla protezione dei dati personali. La norma, che riproduce, per questa parte, l'art. 1, comma 1, della legge n. 675/1996, rispetto alla definizione previgente si riferisce indistintamente all'interessato e non a persone fisiche o giuridiche, collegandosi, così, anche a diritti fondamentali eventualmente riconosciuti in altra sede dall'ordinamento anche a soggetti diversi da persone fisiche.

L'art. 2, inoltre, codifica l'importante "principio di semplificazione nell'elevata tutela" secondo il quale il grado alto di tutela dei diritti è assicurato nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità con le quali sono esercitati i medesimi diritti o devono essere adempiuti gli obblighi previsti a carico dei titolari del trattamento.

Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati)

L'art. 3 introduce il "principio di necessità" nel trattamento dei dati personali, in base al quale, sin dalla loro configurazione, i sistemi informativi ed i software devono essere predisposti in modo da assicurare che i dati personali o identificativi siano utilizzati solo se indispensabili per il raggiungimento delle finalità consentite, e non anche quando i medesimi obiettivi possano essere raggiunti mediante l'uso di dati anonimi o che comunque consentano una più circoscritta identificazione degli interessati. Il principio introdotto integra e completa, con riferimento alla configurazione stessa dell'ambiente in cui i dati sono trattati, il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati già operante in relazione al trattamento dei medesimi dati (art. 11, già art. 9, l. n. 675/1996).

Si tratta di una regola di ordine generale, prevista anche nella legislazione tedesca, e operante, benché non specificamente sanzionata, in specie per i sistemi e i programmi che verranno d'ora in poi predisposti.

Art. 4 (Definizioni)

L'art. 4 contiene le definizioni, raggruppate in un'unica disposizione, anche se riguardanti materie e trattamenti ben diversi fra loro, per consentirne un'agevole consultazione.

Il comma 1 riguarda le definizioni "generali" già contenute nell'art. 1, comma 2, della legge n. 675/1996, alle quali sono state apportate alcune integrazioni:

- a) alla lett. a), la definizione di trattamento include anche la "consultazione", in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, par. 1, lett. b) della direttiva 95/46/CE;
- b) la lett. c), contiene la definizione di "dati identificativi" già applicabile in base alla normativa previgente in materia di trattamenti per scopi statistici e di ricerca scientifica (art. 10, comma 5, d. lg. n. 281/1999);
- c) le lett. d) ed e), recepiscono in forma di definizioni le nozioni di dati sensibili e di dati "giudiziari", indicate, rispettivamente, agli articoli 22, comma 1, e 24 della legge n. 675/1996. La definizione di dati "giudiziari" è stata aggiornata tecnicamente a seguito all'adozione del testo unico in materia di casellario giudiziale e, inoltre, integrata in misura ragionevole con il riferimento alla qualità di imputato o di indagato, senza prendere in considerazione le violazioni amministrative, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 95/46/CE (art. 8, comma 5, il quale si riferisce ai trattamenti riguardanti "infrazioni"). Analoga operazione è stata effettuata per la definizione di "incaricati" (ricavata, in particolare, dall'art. 19 della legge n. 675/1996), con la quale si chiarisce, fra l'altro, che gli incaricati del trattamento possono essere solo persone fisiche (art. 4, comma 1, lett. h);
- d) alla lett. l), la definizione di "comunicazione" precisa che tale non può considerarsi la comunicazione effettuata nei confronti dell'interessato, del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, del responsabile o dell'incaricato, in linea con la citata direttiva europea 95/46/CE in base alla quale tali soggetti sono considerati "destinatari" dei dati e non rientrano nella nozione di "terzo" (art. 2, par. 1, lett. f), dir. 95/46/CE).

Il comma 2 contiene le definizioni necessarie per i trattamenti effettuati nell'ambito delle comunicazioni elettroniche (cfr. in particolare, Parte II, Titolo X), le quali riproducono pressoché pedissequamente le definizioni riportate nella direttiva n. 2002/58/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché quelle, espressamente richiamate, della direttiva "quadro" n. 2002/21/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. Al riguardo va rilevato che la definizione di "comunicazione" di cui alla citata direttiva 2002/58 è riferita, nel testo, alla "comunicazione elettronica" per distinguerla dalla "comunicazione" tout court di cui al comma 1 dell'articolo in commento.

Il comma 3 reca le definizioni relative alle misure minime di sicurezza di cui al Titolo V della Parte I e al disciplinare tecnico allegato al codice. Si tratta in gran parte di definizioni "nuove" indicative degli specifici adempimenti cui sono tenuti i titolari del trattamento a tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi.

Il comma 4 riproduce le definizioni contenute nel d. lg. n. 281/1999 in materia di trattamenti per scopi storici, statistici e scientifici, con la sola sostituzione, meramente formale, della locuzione "scopi di ricerca scientifica" con la locuzione "scopi scientifici".

Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)

L'art. 5 accorpa le disposizioni previgenti contenute in tre diversi articoli (artt. 2, 5 e 6, l. n. 675/1996).

Per quanto riguarda il diritto nazionale applicabile (artt. 2 e 6, comma 1, l. n. 675/1996), l'art. 5 completa il recepimento del principio comunitario di "stabilimento" del titolare del trattamento, indicato dalla direttiva quale criterio di applicazione della normativa nazionale, recepimento avviato con il d. lg. n. 467/2001 (art. 4 dir. n. 95/46/CE). A tal fine, esso chiarisce che il codice disciplina il trattamento di dati personali, effettuato da chiunque "è stabilito" nel territorio dello Stato (oppure effettuato in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato), anche se riguarda dati detenuti all'estero (art. 5, comma 1).

Il comma 3 riproduce la disposizione relativa al trattamento effettuato per fini esclusivamente personali (art. 5, l. n. 675/1996).

Art. 6 (Disciplina del trattamento)

L'art. 6 individua l'ambito di applicabilità delle disposizioni del codice. Esso fornisce una guida utile per il lettore, chiarendo che le disposizioni della Parte I, che recano le regole "sostanziali" per il trattamento dei dati personali, si applicano a tutti i trattamenti, salvo quanto previsto da eventuali disposizioni della Parte II in relazione ai particolari trattamenti ivi indicati. Nella Parte II, infatti, alcuni trattamenti, in ragione della loro specificità, sono disciplinati con disposizioni che in alcuni casi integrano, in altri derogano alle norme contenute nella Parte I.

TITOLO II – Diritti dell'interessato

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

Art. 8 (Esercizio dei diritti)

Art. 9 (Modalità di esercizio)

Art. 10 (Riscontro all'interessato)

Le disposizioni del titolo II individuano i diritti dell'interessato e ne disciplinano l'esercizio (art. 13, l. n. 675/1996).

Per quanto riguarda l'individuazione dei diritti dell'interessato, rispetto alla normativa previgente l'art. 7, comma 1, lett. e) attribuisce, in più, all'interessato il diritto di conoscere i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che ne possono comunque venire a conoscenza. La norma dà attuazione all'art. 12, par. 1, lett. a), primo punto, della direttiva 95/46/CE e completa il quadro dei diritti dell'interessato in ordine al diritto di conoscere in sede di accesso i soggetti cui i dati possono essere comunicati, mentre la legge n. 675/1996 prevedeva soltanto il diritto di essere previamente informati sui soggetti "destinatari" dei dati medesimi (art. 10, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996 e analoga disposizione dell'art. 13 del codice).

L'art. 7, inoltre, adegua alla predetta direttiva europea la disposizione che prevede il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei propri dati personali effettuato per finalità di marketing o di ricerche di mercato, eliminando in questa sede l'ulteriore riferimento ad essere informato del medesimo trattamento, ridondante rispetto alla direttiva comunitaria e all'obbligo di informativa già previsto a carico del titolare. Inoltre, dal testo è stato espunto il riferimento alle "informazioni commerciali" inconferente rispetto allo specifico profilo in esame (art. 7, comma 4, lett. b), del codice, già art. 13, lett. e), l. n. 675/1996).

Per quanto riguarda l'esercizio dei diritti, l'art. 8, con una formulazione più chiara rispetto a quella previgente e più aderente alla realtà normativa, chiarisce che se, di regola, i diritti sono esercitati con richiesta rivolta al titolare o al responsabile (art. 8, comma 1), in relazione ad alcuni trattamenti possono essere esercitati solo attraverso una segnalazione al Garante (trattamenti effettuati in applicazione della normativa in materia di riciclaggio, di sostegno alle vittime di estorsioni, di politica monetaria, effettuati per finalità di investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto, da fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione a telefonate in entrata, o, infine, effettuati per ragioni di giustizia, da forze di polizia o da altri soggetti pubblici per finalità di prevenzione o repressione di reati, o da commissioni parlamentari d'inchiesta) (art. 8, comma 2).

In tali casi, pertanto, in relazione alla specificità dei trattamenti, non è esperibile dall'interessato un ricorso al Garante (che può essere presentato, invece, per altri trattamenti, quando la richiesta rivolta al titolare non sia stata soddisfatta, in tutto o in parte), ma è importante sottolineare che le diverse modalità di esercizio dei diritti non incidono sul livello di tutela garantito all'interessato, essendo già consentita dalla legge vigente un'eventuale verifica della liceità e correttezza dei trattamenti di dati, con opportune modalità connesse alla specificità dei contesti in esame (con le modalità di cui agli artt. 157, 158 e 159 ovvero, in relazione a trattamenti particolarmente "delicati", con le particolari modalità previste dall'art. 160: v. infra).

In relazione ai trattamenti appena descritti è stato peraltro chiarito dal punto di vista tecnico che tali specifiche modalità sono relative al trattamento nel suo complesso, anziché, come prima imprecisamente previsto, per i soli dati "raccolti".

Un'importante chiarimento riguarda la nozione di "pregiudizio" richiamata dall'art. 14 della legge n. 675/1996 in relazione ai limiti all'esercizio dei diritti dell'interessato. In base a tale disposizione, infatti, il pregiudizio è rilevante al duplice fine: a) di "differire" l'accesso ai dati personali in caso di pregiudizio per lo svolgimento di investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto; b) di consentire, viceversa, il medesimo accesso ai dati relativi a chiamate in entrata (altrimenti non accessibili), in presenza di un pregiudizio riguardante lo svolgimento delle medesime indagini. L'art. 8, nel confermare tale disciplina, ha precisato che il pregiudizio deve essere "effettivo e concreto". Il chiarimento è il frutto dell'esperienza applicativa di questi primi anni, che ha visto verificarsi tentativi di applicazione della norma in disarmonia con quanto previsto da alcune disposizioni del d.lg. n. 171/1998 che tutelano l'utente chiamante e quello chiamato, e risponde ad una prassi interpretativa già sperimentata e applicata anche dal Garante nell'ambito di vari procedimenti instaurati con ricorso.

Al comma 4 la norma reca un espresso riferimento alla disciplina dei dati personali di tipo valutativo; la disposizione è stata meglio esplicitata in relazione alle osservazioni svolte dalla Commissione giustizia del Senato, al fine di chiarirne meglio l'ambito applicativo.

Per quanto riguarda le modalità di esercizio dei diritti, la richiesta di accesso ai dati personali che riguardano l'interessato è esercitata "liberamente e senza costrizioni" (art. 9, comma 5). Con tale nuova disposizione il codice dà pedissequa attuazione ad un importante principio contenuto nella direttiva 95/46/CE (art. 12, par. 1, lett. a). Un altro intervento di mera precisazione tecnica da segnalare riguarda (anche in questo caso in sintonia con l'esperienza applicativa) l'ambito operativo dell'esercizio dei diritti riferiti a persone decedute, che, in base alla più chiara formulazione della norma, viene più espressamente riconosciuto a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Quanto, infine, alle modalità di riscontro all'interessato, nell'art. 10 sono state inserite alcune previsioni "suggerite" anch'esse dall'esperienza applicativa della legge n. 675/1996, volte a incrementare il livello di intelligibilità e di chiarezza espositiva del riscontro assicurato dal titolare (art. 10, commi 4, 5 e 6). Le norme stabiliscono, infatti, che quando l'estrazione dei dati è particolarmente difficoltosa, il titolare può anche esibire o consegnare copia del documento contenente i dati personali richiesti. Inoltre, un buon livello di intelligibilità dei dati richiede una grafia comprensibile e la possibilità di decifrare eventuali codici o sigle adoperati, nonché la possibilità di conoscere anche dati di terzi quando la scomposizione dei dati personali da parte del titolare renderebbe incomprensibili i dati relativi all'interessato.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 10 chiarisce che si applica anche in caso di esercizio del diritto d'accesso la particolare garanzia prevista per l'interessato in caso di riscontro di una richiesta effettuata in ambito sanitario e riguardante dati idonei a rivelare la salute (art. 84, in base al quale tali dati possono essere resi noti solo tramite un medico designato dall'interessato o dal titolare). La norma chiarisce implicitamente che tale cautela non si applica quando la richiesta non è rivolta ad un organismo sanitario, ma ad un altro soggetto pubblico o privato.

TITOLO III – Regole generali per il trattamento dei dati

CAPO I - Regole per tutti i trattamenti

Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)

Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)

Art. 13 (Informativa)

Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell'interessato)

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)

Art. 16 (Cessazione del trattamento)

Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)

Il capo I in esame contiene regole valide per tutti i trattamenti, effettuati da soggetti pubblici o privati, e relativi a dati "comuni", sensibili o giudiziari. Resta ferma, come si è accennato, la possibilità di norme integrative o di eccezione per i trattamenti disciplinati nella Parte II (art. 6).

Le disposizioni riproducono sostanzialmente le corrispondenti norme previgenti, salvo alcuni chiarimenti e piccole integrazioni.

Nell'art. 12, che attribuisce al Garante il potere di promuovere l'adozione di codici di deontologia e di buona condotta, la disposizione già contenuta nell'art. 31, comma 1, lett. h) della legge n. 675/1996 è stata integrata con la previsione che i codici deontologici sono allegati al presente codice e che il rispetto delle norme in essi contenute costituisce condizione essenziale per la liceità dei trattamenti, come già del resto previsto per un ampio arco di codici da varie esistenti previsioni che sono state ora ripartite, *ratione materiae*, nell'ambito dei pertinenti titoli della Parte II (art. 6, d. lg. n. 281/1999 e art. 20, d. lg. n. 467/ 2001).

Nell'art. 13, comma 1, che riguarda l'informativa all'interessato, il diritto di quest'ultimo di venire a conoscenza dell'ambito di comunicazione dei dati che lo riguardano è conformato alla "nuova" definizione di comunicazione di cui si è detto sopra (art. 13, comma 1, lett. d)) e sono chiarite, per dirimere ogni eventuale altro dubbio interpretativo, le modalità con le quali deve essere indicato il responsabile del trattamento, ove designato (art. 13, comma 1, lett. f)). Inoltre, si prevede che il Garante possa individuare modalità semplificate per l'informativa all'interessato, in particolare quando essa è resa da call-center. Tale previsione tiene conto dell'avvertita esigenza di assicurare, in maniera agevole, il rispetto dell'obbligo di fornire l'informativa anche per trattamenti in cui il contatto diretto con l'interessato non vede quest'ultimo fisicamente presente.

Al comma 4, in attuazione di una specifica previsione della direttiva europea n. 95/46, si è previsto che, quando l'informativa riguarda dati non raccolti presso l'interessato, essa deve contenere anche le "categorie di dati trattati" (art. 11, par. 1, lett. c), dir. 95/46/CE).

Al comma 5, si è precisato che il Garante può prescrivere misure appropriate a garanzia dell'interessato quando l'informativa non è dovuta perché comporta un impiego di mezzi che il Garante stesso giudichi manifestamente sproporzionati o risulti impossibile (come è avvenuto ad esempio in caso di cartolarizzazione).

Nell'art. 14, comma 2, si è opportunamente aggiunto, per motivi di agevole conoscibilità e, al tempo stesso, di flessibilità della disciplina, che le adeguate garanzie devono essere previste all'interno del codice stesso oppure da una decisione dell'Autorità in applicazione dell'istituto del c.d. "prior checking".

All'art. 16, è stato opportunamente precisato che in caso di cessazione dei trattamenti i dati possono essere ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento "in termini compatibili" agli scopi originariamente perseguiti, e non più "per finalità analoghe", così omologando la disposizione a quanto previsto per il trattamento effettuato da un unico titolare in base al principio di compatibilità del trattamento dei dati (art. 11, comma 1, lett. b), già 9, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996).

CAPO II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici

Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)

Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)

Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

Il capo II contiene la disciplina specifica del trattamento effettuato da soggetti pubblici, prevedendo, per questi ultimi, regole ulteriori rispetto a quelle appena descritte nel capo I e valide per i trattamenti effettuati da qualunque soggetto.

L'art. 18 fissa alcuni importanti principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici, riguardanti, cioè, sia dati comuni, sia dati sensibili o giudiziari:

- a) tali trattamenti sono consentiti soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- b) i soggetti pubblici devono altresì rispettare i presupposti ed i limiti stabiliti, oltre che dal codice, anche da altre disposizioni di legge o di regolamento;
- c) i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato, salvo per i trattamenti effettuati da esercenti professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici, nei limiti stabiliti dal relativo capo della Parte II;
- d) ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici si applicano i medesimi divieti di comunicazione e diffusione dei dati previsti per i trattamenti effettuati da soggetti privati (art. 25).

L'art. 19 riproduce senza sostanziali modifiche la disciplina dei trattamenti di dati "comuni" (art. 27, l. n. 675/1996), con la sola precisazione delle modalità con le quali deve essere effettuata la comunicazione al Garante nel caso di comunicazione di dati ad un altro soggetto pubblico per la quale non sussista una specifica disposizione normativa "di copertura" (art. 19, comma 2). La disposizione va coordinata con quanto previsto dall'art. 39 (Obblighi di comunicazione) e, in base alla nuova disciplina, il soggetto pubblico può avviare la comunicazione dei dati ad un altro soggetto pubblico decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante, ferma restando la possibilità di una diversa determinazione dell'Autorità adottata anche successivamente al decorso del termine.

Gli articoli 20, 21 e 22 contengono la disciplina del trattamento di dati sensibili e giudiziari, che, com'è noto, presentava allo stato della normativa previgente al presente codice notevoli affinità soprattutto sotto il profilo delle modalità del trattamento (art. 22, commi 3 e 3-bis, l. n. 675/1996 e d. lg. 11 maggio 1999, n. 135). Tale omogeneità - pur nel rispetto di alcune specificità della disciplina delle due diverse tipologie di dati - è messa chiaramente in luce dal codice attraverso un più puntuale raccordo delle relative norme.

Pochi, ma significativi gli interventi di razionalizzazione del sistema.

All'art. 20 si chiarisce che l'atto con il quale i soggetti individuano i tipi di dati e di operazioni ha natura regolamentare, considerata la particolare delicatezza dei dati trattati, e si precisa, inoltre, che i regolamenti sono adottati in conformità al parere reso dal Garante sui relativi schemi (art. 20, comma 2). Il parere può essere reso anche su schemi-tipo in modo da agevolare il più possibile l'omogeneità degli atti regolamentari adottati dalle pubbliche amministrazioni e la speditezza della relativa adozione. Un' apposita disposizione transitoria prevede che le pubbliche amministrazioni che non abbiano ancora adottato il regolamento di competenza vi provvedano entro il 30 settembre 2004 (art. 181, comma 1, lett. a)). Tale adempimento assume particolare importanza per una piena attuazione delle elevate garanzie previste dalla direttiva europea per il trattamento di dati sensibili o giudiziari (art. 8, dir. 95/46/CE).

Infine nell'art. 22 (nel quale sono confluite, in maniera coordinata, le varie disposizioni del d. lg. n. 135/1999 sulle modalità dei trattamenti in questione) si segnalano alcuni altri interventi per la migliore attuazione dei principi in tale delicata materia:

- a) si continua a prevedere che i soggetti pubblici debbano prestare particolare attenzione alla prevenzione di possibili danni per l'interessato, conformando il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in modo da prevenire il rischio di violazioni dei diritti fondamentali della persona (art. 22, comma 1);
- b) viene sviluppato il principio di proporzionalità nel trattamento dei dati sensibili o giudiziari con il riferimento all'"indispensabilità" (e non più soltanto alla "necessità" o "essenzialità") dell'uso di essi rispetto ad attività che non potrebbero essere adempiute mediante il ricorso a dati anonimi o a dati personali di diversa natura (art. 22, comma 3). Ciò al fine di armonizzare le varie disposizioni sparse in materia e di unificare le espressioni utilizzate, anche in riferimento alle autorizzazioni generali rilasciate dal garante a soggetti privati in tema di dati sensibili.

CAPO III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici

Art. 23 (Consenso)

Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso)

Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)

Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)

Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)

Il capo III contiene, in maniera pressoché speculare a quello che precede (riguardante i soggetti pubblici), la disciplina specifica del trattamento effettuato da soggetti privati, riguardante sia i dati “comuni”, sia i dati sensibili o giudiziari.

Per quanto riguarda i dati comuni, l’art. 23 (già 11 della legge n. 675/1996) chiarisce meglio, anche in accoglimento di quanto espressamente richiesto in sede di parere dalla Commissione giustizia del Senato, che il consenso al trattamento dei dati personali deve essere “espresso liberamente e specificamente in riferimento al trattamento chiaramente individuato,” e non solo reso “in forma specifica”, in linea con quanto richiesto dalla direttiva europea (art. 2, par. 1, lett. h, dir. n. 95/46/CE).

Coerentemente con l'esigenza di razionalizzare e coordinare meglio dal punto di vista sistematico la materia, le pertinenti disposizioni di questo capo, ove possibile, sono state accorpate.

In tal senso, nel medesimo art. 23 è stato aggiunto un comma il quale precisa che il consenso al trattamento dei dati sensibili e giudiziari è manifestato in forma scritta, come già previsto nella norma generale sul trattamento dei dati sensibili (art. 26, comma 1).

Nell'art. 24 sono state riunite, in ragione della sostanziale omogeneità della disciplina, le disposizioni che autorizzano il trattamento di dati personali anche in assenza del consenso, unificando, in sostanza, i previgenti articoli 12 e 20 della legge n. 675/1996. L'art. 24 fa salve le specificità riconosciute, in alcuni casi, per la comunicazione e, soprattutto, per la diffusione dei dati (lett. c), f) e g)). La disciplina risulta ora più chiara, essendo state eliminate alcune duplicazioni ed apportate talune opportune precisazioni.

In particolare, fra l’altro:

a) in relazione alle lettere a) e b), è stato meglio specificato, in conformità a quanto previsto dalla direttiva europea (art. 7, par. 1, lett. c), dir. 95/46/CE), il presupposto di liceità del trattamento relativo alla sussistenza di un obbligo legale, riferita ora correttamente alla necessità di adempiere comunque ad un obbligo previsto dalla legge, e non più solo al caso di "dati raccolti e detenuti" in base al medesimo obbligo. Inoltre, in sintonia con il diritto vivente, si è chiarito che il trattamento è consentito quando è comunque necessario per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato e non solo per eseguire “misure” precontrattuali su richiesta del medesimo interessato. Quest'ultimo intervento, ripetuto in maniera speculare nell'articolo 43 (già 28 della legge n. 675/1996), in relazione al trasferimento di dati all'estero, completa l'allineamento alla direttiva europea delle disposizioni concernenti trattamenti effettuati in relazione a rapporti precontrattuali, già avviato con il decreto legislativo n. 467/2001 (art. 7, par. 1, lett. b), dir. 95/46/CE);

b) alla lettera e), si è chiarito che il presupposto di liceità del trattamento riferito all'esigenza di salvaguardare la vita o l'incolumità di un terzo è comunque applicabile anche fuori dei precedenti casi in cui veniva specificato che l'interessato non può, per incapacità o altri motivi, prestare il proprio consenso. Inoltre, in relazione al caso in cui la medesima finalità riguardi la vita o l'incolumità dell'interessato, la disciplina è stata allineata a quella vigente in ambito sanitario in relazione al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute per finalità di cura della persona, che in base alle disposizioni previgenti risultava più rigorosa rispetto a quella del trattamento di dati comuni o sensibili effettuato da soggetti diversi da quelli sanitari. La disciplina prevede, ora, che anche in questi ultimi casi, se manca il consenso della persona incapace o altrimenti impossibilitata a prestarlo è necessario acquisire il consenso dei prossimi congiunti o familiari, e si può procedere al trattamento dei dati personali dell'interessato solo se sia impossibile acquisire anche il consenso di tali soggetti o vi è rischio grave ed imminente per la salute della persona, purché il consenso sia acquisito successivamente (art. 82, comma 2);

c) è stato soppresso l’ormai inutile riferimento specifico alla comunicazione effettuata nell’ambito di gruppi bancari o fra società controllate o collegate, in quanto la disposizione era legata al generalizzato sistema delle notificazioni di trattamenti correlati che il codice ha sostanzialmente eliminato (cfr. art. 37 – Notificazione del trattamento). La

medesima esigenza, peraltro, può essere comunque efficacemente soddisfatta in applicazione dell'istituto del bilanciamento degli interessi del titolare con i diritti dell'interessato (art. 24, comma 1, lett. g);

d) si è esteso l'esonero dall'obbligo di acquisire il consenso ai trattamenti in ambito "interno" effettuati da organismi "no-profit" anche in relazione a dati comuni, in conformità a quanto già previsto per i dati sensibili, a condizione che le modalità di utilizzo dei dati siano esplicitate in un'apposita determinazione resa nota agli associati con l'informativa (analoga condizione è stata inserita per i trattamenti di dati sensibili all'art. 26, comma 4, lett. a));

e) la lettera i) reca un miglior coordinamento con la disciplina in materia di trattamenti per scopi storici, statistici o scientifici.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, si segnalano alcuni interventi di razionalizzazione del sistema e per il pieno adeguamento della normativa alla direttiva 95/46/CE (art. 26)

Anzitutto, conformemente a quanto previsto per i soggetti pubblici, si è nuovamente ricordato che anche i soggetti privati nel trattare dati sensibili devono altresì rispettare i presupposti ed i limiti stabiliti dal codice, da disposizioni di legge o di regolamento.

Un importante intervento di razionalizzazione della disciplina, riguarda il trattamento di dati sensibili effettuati da confessioni religiose.

L'art. 8, par. 2, lett. d), della dir. 95/46/CE prevede che i trattamenti effettuati da associazioni o altri organismi senza scopo di lucro operanti in ambito religioso, filosofico, politico o sindacale sono consentiti anche senza il consenso degli interessati, se effettuati in base a "garanzie adeguate" e purché siano utilizzati - all'"interno" degli organismi - i soli dati degli aderenti o delle persone che hanno contatti abituali con gli organismi stessi nell'ambito delle loro finalità lecite. Il particolare regime si giustifica in ragione del fine perseguito dagli organismi (in ogni caso non di lucro) e del "limite" rappresentato dalla circolazione dei dati solo all'interno degli organismi.

Per quanto riguarda l'ambito religioso, il decreto legislativo n. 135/1999, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, ha dato una prima attuazione a tale disciplina in riferimento alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati da accordi o intese (art. 22, comma 1-bis, l. n. 675/1996, introdotto dal d. lg. n. 135/1999), "autorizzando" le stesse a trattare i dati in questione anche senza il consenso degli interessati e senza l'obbligo di rispettare l'autorizzazione del Garante, nel rispetto, tuttavia, di idonee garanzie da adottare in relazione ai trattamenti effettuati. Successivamente il decreto legislativo n. 467/2001 ha integrato il medesimo articolo 22 della legge n. 675/1996 prevedendo che tutti gli organismi senza scopo di lucro, anche a carattere religioso, possono trattare i dati sensibili senza il consenso dell'interessato, ma nel rispetto dell'autorizzazione del Garante. L'art. 26, comma 3, lett. a) del codice completa, ora, l'intervento normativo, armonizzando meglio la disciplina normativa delle confessioni religiose, anche in riferimento alla giurisprudenza costituzionale e alle garanzie di cui le medesime confessioni si dotano nel rispetto dei principi contenuti in un'autorizzazione del Garante. Un'apposita disposizione transitoria (art. 181, comma 6) consente, in ogni caso, alle confessioni religiose che, prima dell'entrata in vigore del codice, abbiano già determinato e adottato le garanzie richieste nell'ambito del rispettivo ordinamento, di proseguire le attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

Per quanto riguarda i casi in cui il trattamento è consentito anche senza il consenso dell'interessato, previa autorizzazione del Garante, si evidenzia:

a) la disciplina dei trattamenti effettuati da organismi senza scopo di lucro - analogamente a quanto sopra descritto in relazione al trattamento di dati comuni - è stata adeguata ad un criterio di maggiore garanzia e trasparenza prevedendo che tali organismi individuino con espressa determinazione le modalità di utilizzo dei dati, rendendola nota agli interessati all'atto dell'informativa (art. 26, comma 4, lett. a));

b) è stato apportato un intervento analogo a quello già descritto per il trattamento di dati comuni necessario per salvaguardare la vita o l'incolumità di un terzo o dell'interessato (art. 26, comma 4, lett. b));

c) in relazione al diritto di "rango pari" a quello dell'interessato - presupposto di liceità del trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute per finalità di esercizio di un diritto – è stato precisato, in conformità alla giurisprudenza e al diritto vivente, che tale diritto è relativo ad un diritto della personalità o ad un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; tale precisazione normativa ricorre, ovviamente, in ogni altro caso in cui nel codice si fa riferimento ad un diritto di rango pari (artt. 60, 71 e 92) (art. 26, comma 4, lett. c));

d) in attuazione di una specifica disposizione della direttiva europea (art. 8, par. 2, lett. b), dir. 95/46/CE), è stato introdotto un ulteriore presupposto di liceità del trattamento in relazione a ciò che è necessario per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa, anche comunitaria, in materia di gestione del rapporto di lavoro, nei limiti previsti dall'autorizzazione del Garante e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta (art. 26, comma 4, lett. d).

TITOLO IV - I soggetti che effettuano il trattamento

Art. 28 (Titolare del trattamento)

Per quanto riguarda i soggetti che effettuano il trattamento, rispetto alla normativa previgente, l'art. 28 chiarisce (sebbene ciò sia pacifico sul piano giuridico e dell'applicazione pratica) che nel caso in cui il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da altro ente, "titolare" è l'entità nel suo complesso, oppure l'unità periferica che esercita un potere decisionale autonomo sulle finalità del trattamento, anziché la persona fisica incardinata nell'organo o preposta all'ufficio.

Art. 29 (Responsabile del trattamento)

L'art. 29, per fugare ogni possibile dubbio interpretativo emerso in qualche caso, chiarisce ancor più che la nomina del responsabile è meramente facoltativa e compete al solo titolare. Nella disposizione è espunto il riferimento agli incaricati, ora opportunamente inserito nella disposizione che riguarda questi ultimi (art. 30).

Art. 30 (Incaricati del trattamento)

L'art. 30 chiarisce, confermando una sperimentata prassi applicativa considerata corretta anche dal Garante, che alla designazione espressa e specifica degli incaricati - da effettuarsi in ogni caso per iscritto e con riguardo a specifiche mansioni - è "parificata" la preposizione della persona fisica ad una unità organizzativa per la quale sia individuato per iscritto l'ambito del trattamento consentito agli addetti ivi preposti. Tale previsione rappresenta un'indubbia forma di semplificazione dell'adempimento per i titolari o responsabili, che tuttavia non va a detrimento della sua efficacia.

TITOLO V - Sicurezza dei dati e dei sistemi

Capo I - Misure di sicurezza

Art. 31 (Obblighi di sicurezza)

L'art. 31 riproduce pedissequamente l'art. 15 della legge n. 675/1996.

Art. 32 (Particolari titolari)

L'art. 32 riguarda le particolari modalità di applicazione delle misure di sicurezza da parte di fornitori di servizi di comunicazione elettronica e ripropone pressoché integralmente, salvo per la terminologia che è adeguata alla direttiva 2002/58/CE, l'art. 2 del d.lg. n. 171/1998. Per quanto riguarda il rapporto fra l'adozione delle misure di sicurezza e i relativi costi, è confermata la scelta effettuata con il d. lg. n. 171/1998. La norma, infine, in attuazione di una specifica

previsione della predetta direttiva 2002/58, prevede che le misure debbano essere adottate anche per salvaguardare l'integrità dei dati trattati e delle comunicazioni elettroniche contro il rischio di intercettazione o altra abusiva cognizione ed utilizzazione (art. 5, dir. cit).

Capo II - Misure minime di sicurezza

Art. 33 (Misure minime)

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)

Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

Art. 36 (Adeguamento)

Il capo II individua le note misure "minime" di sicurezza demandando la determinazione delle modalità di applicazione alle disposizioni contenute nel Disciplinare tecnico allegato al codice (allegato B).

Rispetto alle disposizioni contenute nel d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, emanato in attuazione dell'art. 15 della legge n. 675/1996, il sistema delle misure minime di sicurezza viene semplificato e aggiornato sulla base dell'esperienza applicativa degli ultimi tre anni e dell'evoluzione tecnologica.

Si segnalano, in particolare, alcuni aspetti caratterizzanti il nuovo sistema.

Ai fini dell'applicazione delle misure minime richieste, si conferma la distinzione fra trattamenti effettuati con strumenti elettronici e trattamenti "cartacei", mentre, per quanto riguarda i primi, si evidenzia la diversa configurazione della distinzione, presente a determinati effetti nel d.P.R. 318/1999, tra trattamenti effettuati con elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali e trattamenti con elaboratori "accessibili" in rete, e, tra questi ultimi, dell'ulteriore distinzione tra l'accessibilità attraverso reti disponibili o non disponibili al pubblico.

Non ha più una sua espressa rilevanza formale la figura dell'amministratore di sistema, mentre viene confermato l'obbligo di provvedere alla custodia di copie delle parole chiave per l'autenticazione, qualora sia tecnicamente indispensabile per garantire l'accesso ai dati in caso di impedimento di un incaricato.

Per il trattamento con strumenti elettronici si prevede l'obbligo di adottare l'autenticazione informatica dell'utente, anche mediante l'utilizzo di eventuali sistemi biometrici, e adeguate procedure di gestione delle relative credenziali di autenticazione.

Il titolare deve curare l'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e l'adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Per i casi residuali in cui la limitatezza tecnologica degli strumenti in uso o la loro obsolescenza non consentano di attuare completamente il dettato normativo, si prevede l'obbligo da parte del titolare di descrivere in un documento a data certa, da custodire presso la propria struttura, gli impedimenti tecnici che hanno reso impossibile o parziale l'immediata applicazione delle misure minime di sicurezza. Viene inoltre introdotto, in relazione alla possibile inadeguatezza di alcuni elaboratori a consentire l'applicazione delle misure minime, un termine di un anno per dare tempo ai titolari di adeguare la propria dotazione tecnologica in modo da consentire l'applicazione delle misure minime di sicurezza (art. 180).

Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle misure minime di sicurezza da adottare, sono state apportati gli adeguamenti richiesti dalla Commissione giustizia della Camera. In particolare, nel Disciplinare tecnico che reca tali modalità, sono state stabilite due scadenze periodiche (semestrale e annuale) per gli adempimenti a carico del titolare del trattamento e uniformate le scadenze rispondenti a finalità omogenee (punti 14 e 15 del Disciplinare). E' stato infine determinato il termine di aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito agli incaricati (punto 27 del Disciplinare).

TITOLO VI - Adempimenti

Art. 37 (Notificazione del trattamento)

Art. 38 (Modalità di notificazione)

Gli articoli 37 e 38 completano l'intervento di semplificazione e razionalizzazione del sistema delle notificazioni già avviato dal decreto legislativo n. 467/2001, rivelatosi, sulla base dell'esperienza, per alcuni aspetti non indispensabile rispetto alle reali finalità di trasparenza perseguite dalla direttiva comunitaria. Con le modifiche apportate, si snelliscono gli adempimenti in favore sia di soggetti privati, sia della pubblica amministrazione. Si prevede, infatti, l'individuazione di un elenco "in positivo" di un numero più ristretto di categorie di trattamenti soggetti a notificazione, modificando il precedente impianto della normativa che, com'è noto, prevedeva un obbligo più ampio di effettuare la notificazione e individuava, poi, alcuni casi di esonero dall'obbligo o forme semplificate di notificazione. Il codice, completando, come si è detto, l'intervento normativo avviato dal d.lg. n. 467/2001, che aveva individuato le linee generali del nuovo sistema e demandato ad un regolamento governativo la determinazione dei casi e della modalità della notificazione, individua in positivo le tipologie dei trattamenti oggetto di notificazione al Garante in quanto suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato.

Si tratta, in sintesi, dei seguenti trattamenti, tutti relativi ad ambiti di particolare delicatezza:

- a) dati genetici, biometrici o dati sull'ubicazione di persone od oggetti, da chiunque effettuati;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati per particolari finalità sanitarie (a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, ecc.);
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da organismi senza scopo di lucro;
- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica, con esclusione, però, dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i medesimi servizi agli utenti;
- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale, ma solo nei casi in cui ciò avvenga per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione e simili;
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica e simili (c.d. "centrali rischi").

A completamento del sistema si prevede che il Garante possa prevedere con proprio provvedimento adottato in sede di controllo preliminare (art. 17), che siano soggetti a notificazione anche altri trattamenti in ragione del rischio derivante per i diritti dell'interessato.

Vari sono, inoltre, gli interventi di ulteriore semplificazione del sistema.

L'art. 37 prevede, anzitutto, che l'Autorità possa individuare, nell'ambito dei trattamenti individuati dalla norma e appena descritti, eventuali trattamenti non suscettibili, in concreto, di recare pregiudizio agli interessati e quindi sottratti all'obbligo di notificazione.

La notificazione potrà essere, poi, effettuata su un modello più snello di quello attuale, mentre un altro significativo elemento di semplificazione è riscontrabile nella soppressione dell'obbligo di effettuare una specifica notifica dei dati destinati all'estero (cfr. art. 43, rispetto al previgente art. 28, l. n. 675/1996). Il titolare del trattamento, pertanto, deve provvedere alla notifica nei soli casi previsti dall'articolo 37, con un adempimento richiesto una tantum (salvo, ovviamente, l'obbligo di notificare le eventuali modifiche del trattamento o la sua cessazione) e sempre con un unico atto anche quando il trattamento comporta un trasferimento di dati all'estero (art. 37, comma 3).

Le notificazioni sono inserite nel registro dei trattamenti tenuto dal Garante, ove sono consultabili da chiunque con modalità agevoli. Infine, una norma di chiusura conferma la piena attuazione del principio di massima trasparenza dei

trattamenti previsto, oltre che dalla normativa comunitaria, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 del 1981, prevedendo che, in ogni caso, il titolare del trattamento il quale non è tenuto all'obbligo di notificazione ai sensi dell'art. 37, deve fornire all'interessato, ad eventuale richiesta, le notizie contenute nel modello predisposto per le notificazioni, salvo che il trattamento riguardi registri o elenchi pubblici.

Art. 39 (Obblighi di comunicazione)

Come già anticipato nella parte relativa ai soggetti pubblici, l'art. 39 specifica le modalità e gli effetti della comunicazione al Garante dei flussi di dati in ambito pubblico. La disposizione prevede la possibilità di effettuare la comunicazione dei dati decorsi 45 giorni dalla comunicazione al Garante, ferma restando la possibilità di una determinazione dell'Autorità anche successiva all'avvio del flusso dei dati ,e si applica anche al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica e sanitaria di cui all'art. 110.

Art. 40 (Autorizzazioni generali)

Art. 41 (Richieste di autorizzazione)

Nessuna modifica riguarda il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni del Garante, salva la previsione di un termine ritenuto più congruo per un'efficace valutazione dei trattamenti sottoposti all'esame dell'Autorità (45 giorni).

TITOLO VII - Trasferimenti dei dati all'estero)

Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)

Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)

Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)

Art. 45 (Trasferimenti vietati)

Il titolo VII reca la disciplina del trasferimento dei dati all'estero (già contenuta nell'art. 28 della legge n. 675/1996), riportata, ora, nel codice in maniera più chiara ed organica con la formulazione di tre distinte disposizioni.

In sintesi, gli interventi di razionalizzazione tendono nuovamente, in linea con la direttiva 95/46/CE:

- a) a semplificare il sistema del trasferimento dei dati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, con l'esclusione dell'obbligo di notificare specificamente al Garante il trasferimento dei dati (l'obbligo è adempiuto, una tantum, con l'unica notifica eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 37) e con la conseguente soppressione dell'obbligo di attendere il decorso del termine originariamente prima di poter procedere al trasferimento dei dati (art. 28, comma 2, l. n. 675/1996);
- b) ad assicurare la piena simmetria della disciplina del trattamento dei dati personali effettuato a fini di trasferimento dei dati all'estero con quella relativa al trattamento sul territorio nazionale (art. 43, comma 1, lett. b) e d)).

PARTE II - Disposizioni relative a specifici settori

Nei Titoli I, II e III della Parte II (Trattamenti in ambito giudiziario - Trattamenti da parte di forze di polizia – Difesa e sicurezza dello Stato) sono contenute disposizioni relative a particolari trattamenti effettuati da soggetti pubblici (rispettivamente, in ambito giudiziario per ragioni di giustizia, da forze di polizia nell'ambito del C.e.d. del Dipartimento della pubblica sicurezza o per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati, ovvero dagli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale o in materia di difesa).

Il codice recepisce i principi in materia di protezione dei dati personali in relazione a tali trattamenti (già assoggettati in parte alla disciplina contenuta nella legge n. 675/1996, in base all'art. 4 della medesima legge), pur con gli adattamenti indispensabili in ragione della specificità degli interessi perseguiti in tali settori.

TITOLO I – Trattamenti in ambito giudiziario

Capo I – Profili generali

Art. 46 (Titolari dei trattamenti)

L'art. 46 individua i titolari dei trattamenti effettuati in tale ambito negli uffici giudiziari, nel CSM e negli altri organi di autogoverno e nel Ministero della giustizia, in relazione alle rispettive attribuzioni e prevede l'individuazione dei trattamenti, limitatamente a quelli effettuati con strumenti elettronici, in banche dati centrali o interconnesse.

Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)

Il successivo art. 47 individua le disposizioni del codice applicabili a tali trattamenti, dalle quali rimangono escluse quelle non agevolmente compatibili con un efficace perseguimento dell'interesse pubblico perseguito, e individua l'ambito di applicabilità della particolare disciplina in commento in relazione alle "ragioni di giustizia" di cui è fornita una specificazione sulla base dell'esperienza applicativa. L'art. 47 chiarisce che si devono intendere effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale.

Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono, ad esempio, per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale e mezzi. Rispetto a questi ultimi trattamenti, pertanto, trova applicazione in toto la pertinente disciplina del codice.

Della tutela dell'interessato nei confronti dei trattamenti effettuati per "ragioni di giustizia", si è già detto nel commento agli articoli 7 e 8 del codice. Si rammenta in questa sede che in relazione a tali trattamenti il Garante effettua, ove necessario, i necessari accertamenti, anche su segnalazione dell'interessato, con le particolari modalità di cui all'art. 160, secondo opportuni moduli più proficuamente sperimentati, che tengono conto della particolare collocazione istituzionale degli organi interessati (v. infra).

Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)

L'art. 48 favorisce le modalità di collegamento dell'autorità giudiziaria con altre banche di dati della pubblica amministrazione. In tal senso si prevede che ferma restando la necessità del rispetto delle eventuali previsioni normative sull'acquisizione dei dati, questa può avvenire anche per via telematica sulla base di convenzioni che agevolino la consultazione degli archivi, nel rispetto delle regole di correttezza nel trattamento di dati personali (art. 11) e del principio, già descritto, di necessità del trattamento (art. 3).

Art. 49 (Disposizioni di attuazione)

L'art. 49 prevede l'adozione di norme regolamentari per l'attuazione dei principi del codice sia nella materia penale sia in quella civile.

Capo II – Minori

Art. 50 (Notizie o immagini relative a minori)

L'art. 50 estende ai procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore (art. 13 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448).

Capo III – Informatica giuridica

Art. 51 (Principi generali)

Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)

Gli articoli 51 e 52 contengono norme tendenti ad agevolare lo sviluppo dell'informatica giuridica nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

Con il primo articolo, in termini analoghi a quelli previsti dal recente d.d.l. relativo alla legge di semplificazione, si favorisce la conoscibilità dei dati identificativi dei giudizi pendenti e delle decisioni giudiziarie adottate mediante reti di comunicazione elettronica anche attraverso il sito internet dell'autorità giudiziaria, senza innovare sulle esistenti disposizioni processuali sulla conoscibilità di atti giudiziari. Per favorire un'efficace applicazione di tale disposizione, una norma di attuazione consente di adeguare i sistemi informativi entro un anno dall'entrata in vigore del codice (art. 181, comma 5).

Con l'art. 52 si definiscono le modalità con cui garantire le parti in giudizio nel caso di riproduzione di una decisione giudiziaria (ivi compreso il lodo arbitrale rituale) in qualunque forma (su riviste giuridiche, mediante compact disk, o mediante la rete internet), ferma restando, ovviamente, la pubblicazione della sentenza nelle forme previste dai codici di rito. L'ambito applicativo della disposizione è stato precisato in accoglimento di una specifica osservazione della Commissione giustizia del Senato, chiarendo che essa riguarda la "riproduzione" di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali e per "finalità d'informazione giuridica". Il sistema si articola in una semplice procedura che sfocia nell'apposizione, sull'originale della decisione, di un timbro che attesti la volontà dell'interessato di precludere l'indicazione delle proprie generalità o altri dati identificativi in caso di diffusione dell'atto o della relativa massima giuridica, con il conseguente divieto di diffusione di tali dati da parte di qualunque soggetto. Tale annotazione può anche essere apposta d'ufficio dal giudice, a tutela della dignità dell'interessato.

Un divieto specifico è previsto in caso di decisioni giudiziarie concernenti minori in ordine ai quali non è consentito, anche in assenza della predetta annotazione, la diffusione delle generalità, di altri dati identificativi o di altri dati anche relativi a terze persone dai quali possa ricavarsi l'identità del minore (art. 52, comma 5).

Un'apposita disposizione transitoria prevede precisi limiti di applicabilità del divieto di diffusione dei dati relativi a persone non minori, contenuti in decisioni adottate prima dell'entrata in vigore del codice, in relazione a riviste già pubblicate (art. 181, comma 5).

TITOLO II – Trattamenti da parte di Forze di polizia

Capo I – Profili generali

Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)

Il titolo II disciplina i trattamenti effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero dalle forze di polizia, organi di pubblica sicurezza e altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica e di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, individuando le disposizioni del codice applicabili a tali trattamenti.

L'art. 53, inoltre, prevede l'individuazione, con decreto ministeriale, dei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici e dei relativi titolari.

Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)

Analogamente a quanto previsto per l'autorità giudiziaria (art. 48) l'art. 54 favorisce le modalità di collegamento dell'autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia con altre banche di dati di altri soggetti. In tal senso si prevede che, nei casi in cui una previsione normativa autorizza l'acquisizione dei dati, questa può avvenire anche per via telematica sulla base di convenzioni che agevolino la consultazione degli archivi, nel rispetto delle regole di correttezza nel trattamento di dati personali (art. 11) e del principio, già descritto, di necessità del trattamento (art. 3).

L'art. 54, inoltre, prevede per il Centro elaborazione dati l'obbligo di assicurare l'aggiornamento dei dati ivi registrati anche mediante opportuni collegamenti con il casellario giudiziale e dei carichi pendenti del Ministero della giustizia. Analoga previsione è stabilita per gli organi e uffici di polizia.

Art. 55 (Particolari tecnologie)

L'art. 55 stabilisce che i trattamenti che implicano maggiori rischi di danno per l'interessato (in relazione, ad esempio, a banche di dati contenenti dati genetici o biometrici) devono essere comunicati previamente al Garante (art. 39) e devono essere effettuati nel rispetto delle misure stabilite dal Garante per tutti i trattamenti che presentano rischi per i diritti dell'interessato (art. 17).

Art. 56 (Tutela dell'interessato)

L'art. 56 estende le disposizioni sull'accesso ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazioni di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, anche agli altri trattamenti effettuati dagli organi e uffici di polizia con strumenti elettronici, assicurando, così, piena tutela ai diritti dell'interessato.

Art. 57 (Disposizioni di attuazione)

L'art. 57 prevede l'attuazione dei principi del codice in relazione al trattamento di dati effettuato da forze di polizia o dagli altri soggetti cui si applica il presente titolo, anche mediante l'integrazione e la modifica della normativa vigente in materia (d.P.R. n. 378/1982, di attuazione della predetta legge n. 121/1981). La norma prevede specifici "criteri" per l'individuazione delle modalità del trattamento, anche in attuazione della Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(87)15 del 17 settembre 1987 sui trattamenti di dati personali effettuati per finalità di polizia e di prevenzione e repressione di reati.

TITOLO III – Difesa e sicurezza dello Stato

Capo I – Profili generali

Art. 58 (Disposizioni applicabili)

L'art. 58, riguarda i trattamenti effettuati dai servizi di informazione e di sicurezza previsti dalla legge n. 801/1977 e da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, ovvero su dati coperti dal segreto di Stato. Esso specifica quali sono le sole disposizioni del codice applicabili a tali trattamenti.

In ragione della specificità di tali trattamenti e della loro particolare delicatezza, l'articolo stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio si provveda, non solo all'individuazione delle misure minime di sicurezza (come già previsto dalla legge n. 675/1996), ma anche alla determinazione delle modalità di applicazione a tali trattamenti della normativa del codice. La disposizione assume particolare importanza al fine di assicurare, anche in sintonia con orientamenti giurisprudenziali internazionali in materia di diritti dell'uomo, la necessaria trasparenza alle tipologie di trattamenti

effettuati per tali finalità, in relazione ai tipi di operazioni e di dati oggetto di trattamento e alle esigenze di aggiornamento e conservazione dei dati medesimi.

TITOLO IV – Trattamenti in ambito pubblico

Capo I - Accesso a documenti amministrativi.

Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)

Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)

L'art. 59 ribadisce la compatibilità delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi con quelle che regolano il diritto di accesso ai dati personali. La norma deve essere letta anche in combinato con la modifica apportata all'articolo 24, comma 3, della legge n. 241/1990, che fa salva l'applicabilità della disciplina prevista dal presente codice nei casi in cui la richiesta di accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici riguarda dati personali del richiedente (v. amplius il commento all'art. 176, comma 1).

La norma riproduce inoltre la previsione già contenuta nell'art. 16 del d.lg. n. 135/1999, in materia di trattamenti di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, prevedendo che le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi sono di rilevante interesse pubblico. Al riguardo il successivo art. 60 prevede che il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. La disposizione chiarisce in modo inequivoco i presupposti per il trattamento di tali dati sensibili oggetto di una richiesta di accesso ai documenti, in linea con l'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza amministrativa sul predetto art. 16 del d. lg. n. 135/1999.

Capo II - Registri pubblici e albi professionali.

Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)

L'art. 61 disciplina, fra l'altro, il trattamento dei dati personali contenuti in albi professionali, in applicazione dei principi in materia di comunicazione e diffusione di dati da parte di soggetti pubblici (art. 19, commi 2 e 3), consentendone il trattamento anche mediante reti di comunicazione elettronica. La disposizione, inoltre, ad integrazione di tali principi (specifica "copertura" normativa o perseguimento di finalità istituzionali), fa salva la possibilità che, a richiesta dell'interessato, siano inseriti nell'albo anche altri dati, purché pertinenti rispetto all'attività professionale, o siano comunicate a terzi altre informazioni.

Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali.

Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari)

Art. 63 (Consultazione di atti)

Il capo si limita sostanzialmente a riprodurre la disposizione che individua quali finalità di rilevante interesse pubblico, la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi e delle liste elettorali (già art. 7, d. lg. n. 135/1999), con la precisazione che vi sono ricomprese anche le finalità relative al rilascio di documenti di riconoscimento e al cambiamento delle generalità.

In relazione a tali materie, inoltre, si segnalano nelle disposizioni transitorie alcuni interventi che adeguano la normativa vigente ai principi in materia di protezione dei dati personali (art. 177).

Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico.

Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)

Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)

- Art. 66 (Materia tributaria e doganale)
- Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)
- Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni)
- Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
- Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)
- Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)
- Art. 72 (Rapporti con enti di culto)
- Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)

Nel capo IV sono riportate pressoché pedissequamente le disposizioni che individuano le finalità di rilevante interesse pubblico, già contenute agli articoli 8 e seguenti del citato d. lg. n. 135/1999. L'art. 73 riporta le altre finalità di rilevante interesse pubblico individuate, in materia amministrativa e sociale, dal Garante, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, con il provvedimento n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000, pubblicato nella G.U. n. 26 del 2 febbraio 2000.

Per quanto riguarda le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di attività sanzionatorie e di tutela, allo scopo di chiarire alcuni dubbi applicativi, in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, nell'articolo 71, comma 1, lett. b), è stata inserita la previsione che, nell'ambito di tali finalità volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, rientrano anche le attività effettuate per consentire l'acquisizione da parte del difensore di documenti in possesso della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 391- quater del codice di procedura penale.

Non sono riprodotte nel presente capo, perché riportate nei capi del codice ove sono trattate le rispettive materie, oltre a quelle appena descritte in materia di accesso ai documenti amministrativi (già art. 16, d. lg. n. 135/1999) e di tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi e delle liste elettorali (già art. 7, d. lg. n. 135/1999), le disposizioni concernenti le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di:

- a) rapporto di lavoro (art. 112, già art. 9, d. lg. n. 135/1999);
- b) istruzione (art. 95, già art. 12, d. lg. n. 135/1999);
- c) tutela della salute, interruzione della gravidanza, tossicodipendenze e portatori di handicap (artt. 85 e 86, già artt. 17-20, d. lg. n. 135/1999);
- d) statistica, ricerca storica ed archivi (art. 98, già artt. 22 e 23, d. lg. n. 135/1999).

La disposizione che prevede quale finalità di rilevante interesse pubblico l'applicazione della normativa in materia di immigrazione (art. 64) deve essere applicata in coordinamento con le recenti disposizioni introdotte dalla legge n. 189/2002, in relazione alle quali resta consentita la raccolta dei dati biometrici ivi previsti nel rispetto, ovviamente, dei principi in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda le finalità di rilevante interesse pubblico inserite in questo capo si segnalano alcuni interventi integrativi volti a meglio precisare l'ambito di applicabilità delle disposizioni. In particolare, si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità:

- a) relative alla tenuta degli elenchi dei giudici popolari (art. 65, comma 1, lett. a));
- b) connesse alla disciplina in materia di violazione del termine ragionevole del processo (art. 71, comma 1, lett. b));
- c) di polizia amministrativa, opportunamente non limitata al livello locale (art. 73, comma 2, lett. f));
- d) di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo (art. 73, comma 2, lett. f)).

Capo V – Particolari contrassegni.

Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

L'articolo 74 individua alcune cautele a garanzia della riservatezza delle persone in relazione al trattamento di dati personali contenuti in contrassegni di circolazione, destinati all'esposizione all'interno di veicoli, anche relativi a

persone handicappate. La disposizione prende in esame i principi a suo tempo richiamati dal Garante con un provvedimento generale (adottato il 19 gennaio 1999), già in larga parte applicati in ambito locale.

TITOLO V – Trattamento di dati personali in ambito sanitario

Capo I - Profili generali

Art. 75 (Ambito applicativo)

Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)

Gli art. 75 e 76 definiscono l'ambito di applicazione del capo e i presupposti di liceità del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte degli esercenti le professioni sanitarie e degli organismi sanitari pubblici. L'articolo riproduce pedissequamente il previgente art. 23 della legge n. 675/1996 chiarendo che tale trattamento è effettuato con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, ovvero anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità riguarda un terzo o la collettività.

L'art. 76 inoltre, anticipa, che nei casi in cui è richiesto, il consenso può essere prestato con forme semplificate e secondo le modalità contenute nel capo II.

Capo II – Modalità semplificate per informativa e consenso

Il capo II introduce modalità semplificate per il rilascio dell'informativa e per la prestazione del consenso dell'interessato in relazione al trattamento di dati in ambito sanitario, recependo integralmente e ulteriormente semplificando (con particolare riguardo a quello a fini amministrativi), le proposte formulate da una apposita commissione istituita presso il Ministero della salute per la redazione dello schema di regolamento ministeriale già previsto dalla normativa previgente (art. 23, comma 1-bis, l. n. 675/1996).

Art. 77 (Casi di semplificazione)

L'art. 77 individua l'ambito oggettivo e soggettivo di tali forme di semplificazione chiarendo che esse riguardano sia il rilascio dell'informativa, sia la prestazione del consenso dell'interessato (e, più in generale, le modalità del trattamento dei dati) e si applicano a tutti i soggetti operanti in ambito sanitario, pubblici o privati.

Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)

L'art. 78 individua le modalità di semplificazione per l'informativa all'interessato da parte del medico "di famiglia" (o del pediatra), sotto tre profili:

- a) per quanto riguarda l'ambito "oggettivo" di applicazione, l'informativa può essere fornita, con un unico atto, per il complessivo trattamento di dati relativo al paziente (diagnosi, cura, riabilitazione, ecc.) e può riguardare anche dati raccolti presso terzi;
- b) sotto il profilo "soggettivo", essa può riguardare anche il trattamento di dati "correlato" a quello del medico "di famiglia", effettuato da altro professionista che con quello venga, in vario modo, in contatto professionale nell'interesse del paziente;
- c) infine, circa le modalità, l'informativa è resa preferibilmente per iscritto, ma anche con modalità alternative come le più recenti carte tascabili o altri simili strumenti, integrandola oralmente, se necessario.

Il comma 5 contiene un'importante previsione sul contenuto dell'informativa, in base alla quale essa deve evidenziare analiticamente eventuali trattamenti potenzialmente rischiosi per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, come quelli effettuati a fini di ricerca scientifica o di sperimentazione clinica, oppure effettuati mediante il ricorso alle più moderne tecnologie, in particolare in forma di teleassistenza o telemedicina.

Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)

L'art. 79 estende le predette modalità semplificate in ambiti più ampi rispetto a quello dei singoli professionisti con cui il paziente può venire in contatto più direttamente, in relazione, cioè, agli organismi sanitari pubblici e privati nel loro complesso, anche in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate da distinti reparti dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o aziende sanitarie. E' evidente l'intento della norma di semplificare il più possibile il rilascio dell'informativa assicurando al contempo l'effettività dell'adempimento. Infatti si precisa che i vari organismi o strutture devono annotare l'avvenuta informativa con modalità uniformi, tali da consentire ogni verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità o di altre strutture.

Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)

L'art. 80 prevede la possibilità di un'unica informativa anche a fini amministrativi e per una pluralità di trattamenti di dati, quando i trattamenti siano effettuati dai competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro. In tal caso la norma precisa che, a ulteriore garanzia dell'interessato, l'informativa è integrata con appositi avvisi, agevolmente visibili al pubblico o diffusi anche con strumenti telematici.

Art. 81 (Prestazione del consenso)

L'art. 81 disciplina le modalità semplificate per la prestazione del consenso, applicabili, ove necessario, in tutti i casi descritti in relazione agli articoli 78 e 79.

Il consenso al trattamento dei dati, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione. Non si richiede che sia necessariamente prestato in forma scritta dall'interessato, ma è sufficiente che il medico o l'organismo annoti il consenso medesimo. L'art. 81, poi, "racconta" il rilascio dell'informativa con la prestazione del consenso nel caso di informativa resa dal medico "di famiglia" per conto di più professionisti, prevedendo che, in tal caso, gli altri professionisti siano messi in condizione di conoscere l'avvenuta prestazione del consenso mediante l'apposizione di un bollino o altro segno sulla tessera sanitaria, anche con riferimento a eventuali "specificità" dell'informativa resa.

Art. 82 (Emergenza e tutela della salute e dell'incolumità fisica)

L'art. 82 disciplina i casi in cui, in relazione a situazioni di emergenza, anche connesse allo stato di salute del paziente, l'informativa e il consenso possono intervenire in un momento successivo alla prestazione medica resa dal sanitario.

A parte i casi in cui sussistono emergenze di carattere pubblico, sanitarie o di igiene, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del paziente è consentito anche in assenza del suo consenso – purchè questo e la relativa informativa intervengano successivamente - quando:

- a) l'interessato non è in grado di prestare il proprio consenso per incapacità o impossibilità e non può acquisirsi neanche il consenso delle persone che, già in base alla normativa previgente, possono esprimere il consenso per conto dell'interessato (chi esercita legalmente la potestà, un prossimo congiunto, ecc.);
- b) nel caso di rischio grave per la salute o l'incolumità dell'interessato;
- c) quando la prestazione medica potrebbe essere altrimenti pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso.

Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti dell'interessato)

L'art. 83 prevede la possibilità per i soggetti cui si riferisce il presente capo di adottare, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi, altre misure a garanzia dei diritti dell'interessato (distanze di cortesia, riservatezza nei colloqui, regole di condotta analoghe al segreto professionale per gli incaricati che non vi sono già sottoposti, ecc.).

Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato)

L'art. 84 riproduce l'art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996 in base al quale i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato. Poiché la norma ha il chiaro intento di evitare al paziente di venire a conoscenza di notizie sul suo stato di salute da soggetti professionalmente non preposti a tale compito, che spesso è alquanto delicato, la norma è stata integrata prevedendo la sua inapplicabilità in riferimento ai dati personali già conosciuti dal medesimo interessato in quanto da lui forniti in precedenza. In ogni caso si prevede ulteriormente che possa essere espressamente incaricato a tale scopo anche altro personale sanitario che abbia rapporti diretti con il paziente.

Capo III – Finalità di rilevante interesse pubblico

Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)

Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)

Gli articoli 85 e 86 riproducono le disposizioni del d. lg. n. 135/1999 che individuavano le finalità di rilevante interesse pubblico. Le disposizioni chiariscono che si tratta, in ogni caso, di finalità relative ad attività a carattere amministrativo. Pertanto, i soggetti che operano nell'ambito del SSN o gli altri organismi sanitari pubblici, se ricorrono tali finalità, possono trattare dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato anche in assenza del suo consenso, previa identificazione delle operazioni eseguibili e dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi dell'articolo 20, alla quale deve essere assicurata ampia pubblicità. Particolari cautele sono previste, in ogni caso, per il trattamento dei dati identificativi dell'interessato.

Capo IV – Prescrizioni mediche

Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)

Art. 89 (Casi particolari)

Il capo IV reca la disciplina delle modalità di rilascio delle prescrizione mediche, riproducendo la normativa vigente opportunamente razionalizzata al fine di garantire la riservatezza dell'interessato e tenendo conto, anche in questo caso, delle indicazioni formulate dalla commissione menzionata all'inizio del presente capo..

Si distinguono diverse modalità di rilascio delle prescrizioni a secondo che le "ricette" siano a carico o meno del SSN.

Per le prime, l'esigenza, già contenuta nel d. lg. n. 282/1999, è di permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca. In tal senso il modello di "ricetta" già in uso è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi della prescrizione, posizionato in modo da "coprire" le generalità dell'interessato, e separabile temporaneamente, ove necessario.

Sulle prescrizioni non a carico del SSN, invece, non sono riportate le generalità dell'interessato, salvo che il medico lo ritenga necessario per consentirne l'individuazione quando particolari situazioni lo richiedano.

Sono fatte salve disposizioni particolari, come per le prescrizioni relative al c.d. decreto "Di Bella" o in materia di tossicodipendenze.

Capo V – Dati genetici

Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)

L'art. 90, ai commi 1 e 2, riproduce la disposizione previgente in materia di dati genetici chiarendo più in dettaglio il contenuto della necessaria autorizzazione del Garante al trattamento di tali dati, con riferimento, in particolare, all'informativa all'interessato.

Al comma 3, l'art. 90 inserisce nel codice per omogeneità di materia una disposizione in materia di riservatezza nel caso di trapianto di midollo osseo (art. 4, comma 3, l. 6 marzo 2001, n. 52), abrogando l'originaria disposizione (art. 183, comma 3, lett. c)).

Capo VI – Disposizioni varie

Art. 91 (Dati trattati mediante carte)

L'art. 91 riguarda i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale dell'interessato eventualmente registrati su carte anche non elettroniche o trattati mediante le medesime carte, come, ad esempio, la carta nazionale dei servizi.

Ferma restando l'esigenza di una "copertura" normativa di tali trattamenti, la delicatezza di essi, per la natura dei dati e le particolari tecnologie adoperate, richiede che siano effettuati solo se necessari, nel rispetto del principio di necessità più volte richiamato (art. 3), e nell'osservanza delle misure eventualmente prescritte dal Garante nei modi di cui all'articolo 17, trattandosi di trattamenti che possono presentare specifici rischi per i diritti e le libertà fondamentali.

Art. 92 (Cartelle cliniche)

L'art. 92 introduce alcune importanti disposizioni in materia di trattamento di dati contenuti nelle cartelle cliniche e nelle accluse schede di dimissione ospedaliera.

Da un lato, si favorisce l'intelligibilità dei dati ivi contenuti da parte del medesimo interessato (art. 10), tutelando al contempo dati di terzi eventualmente presenti, come nel caso in cui, ad esempio, dal particolare stato di salute della madre possano ricavarsi dati relativi al nascituro.

Dall'altro, si assicura l'accesso alle informazioni ivi contenute anche a terzi, nei limiti dei principi del presente codice. In tal senso, si prevede, infatti, che a tali dati si possa avere accesso far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), o per tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante, purché in entrambi i casi la situazione soggettiva da far valere sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)

L'art. 93 fa parte di un più complessivo intervento tendente a inserire nel codice alcune disposizioni che riguardano la riservatezza dei dati contenuti nel certificato di assistenza al parto, già previste dall'art. 16 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico in materia di documentazione amministrativa, che viene, pertanto, abrogato in parte qua (art. 183, comma 3, lett. d)). La disciplina è completata dall'art. 109 che riguarda gli aspetti della rilevazione di tali dati a fini statistici (v. infra).

L'art. 93, inoltre, raccorda tale disciplina con il diritto all'anonimato della madre, di cui all'art. 30 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in materia di stato civile, prevedendo che il certificato di assistenza al parto (ed anche la cartella clinica), ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse solo decorsi cento anni dalla formazione del documento. Prima di tale termine, la richiesta di accesso al certificato o alla cartella non è, ovviamente, preclusa, ma devono essere adottate le opportune cautele per scongiurare l'identificabilità della madre che voglia rimanere anonima.

Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

L'art. 94 prevede la specifica applicazione del principio di necessità nel trattamento dei dati al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati o altri archivi o registri tenuti in ambito sanitario.

TITOLO VI – Istruzione

Capo I - Profili generali

Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)

L'art. 95 riproduce la disposizione che individua quali finalità di rilevante interesse pubblico quelle in materia di istruzione e di formazione (già art. 12, d. lg. n. 135/1999).

Art. 96 (Trattamento di dati relativo a studenti)

L'art. 96, riproduce l'art. 330-bis del d. lg. 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal d. lg. n. 281/1999, concernente il trattamento di dati relativi a studenti e la pubblicazione dell'esito degli esami, e conferma la vigenza di altre disposizioni in materia di tutela del diritto dello studente alla riservatezza.

TITOLO VII – Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici

Capo I - Profili generali

Art. 97 (Ambito applicativo)

Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico)

Art. 99 (Compatibilità fra scopi e durata del trattamento)

Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca)

Il Capo I contiene disposizioni comuni al trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici, già disciplinato, oltre che da specifiche disposizioni della legge n. 675/1996, dal d. lg. 30 luglio 1999, n. 281.

All'art. 98, per evidente esigenza di armonizzazione normativa, sono ora considerate finalità di rilevante interesse pubblico anche quelle concernenti i trattamenti effettuati per scopi scientifici, che così si aggiungono agli scopi storici e alle finalità di statistica (già artt. 22 e 23, d. lg. n. 135/1999).

L'art. 100 riproduce il disposto dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico, riportato nell'ambito del codice per omogeneità di materia.

Capo II - Trattamento per scopi storici.

Art. 101 (Modalità di trattamento)

Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)

Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)

Il Capo II contiene le disposizioni riguardanti il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, in ordine alle quali non si riscontrano specifici interventi di razionalizzazione.

L'art. 103 dispone che per la consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato o in quelli storici degli enti pubblici ovvero in archivi privati si applicano le pertinenti disposizioni del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, approvato con il d. lg. n. 490 del 1999, nel quale sono confluite le disposizioni del d. P.R. 30 settembre 1963, n. 1049, già modificato dal citato d. lg. n. 281/1999.

Capo III - Trattamento per scopi statistici o scientifici

Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi)

Art. 105 (Modalità di trattamento)

Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)

Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)

Art. 108 (Sistema statistico nazionale)

Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)

Il Capo III contiene le disposizioni riguardanti il trattamento di dati personali effettuato per scopi statistici o scientifici.

In ordine a tali trattamenti nell'art. 105 si riscontra un importante intervento di semplificazione in relazione all'obbligo di fornire all'interessato l'informativa di cui all'art. 13.

L'art. 105, infatti, stabilisce che quando specifiche circostanze individuate dai rispettivi codici di deontologia sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato di cui all'art. 13 è validamente prestata anche per il tramite del soggetto legittimato alla risposta (art. 105, comma 4). La semplificazione può trovare applicazione nell'ambito delle procedure di rilevamento di dati statistici in occasione del censimento della popolazione.

Inoltre l'informativa non è dovuta in relazione al trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati originariamente raccolti per altri scopi, quando richiederebbe uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, purché siano, però, adottate idonee forme di pubblicità alternative, individuate dai medesimi codici deontologici (art. 105, comma 4).

L'art. 108 chiarisce che il trattamento dei dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistan è disciplinato altresì dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, già modificato dal decreto legislativo n. 281/1999.

L'art. 109 riproduce, in parte, il disposto dell'art. 16, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico in materia di documentazione amministrativa, concernente i dati statistici relativi all'evento della nascita, aggiornato in base al d.m. n. 349/2001. Come anticipato in altra parte della relazione, la norma completa, sotto il profilo degli adempimenti a fini statistici (il che giustifica la sua collocazione in questo capo) la disposizione dell'articolo 93 (Certificato di assistenza al parto).

L'art. 110 riguarda il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico (già art. 5, d. lg. n. 282/1999), che può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato quando il medesimo trattamento è previsto da una disposizione di legge o rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria. La disposizione è stata integrata, come già anticipato nel commento all'art. 39, prevedendo la previa comunicazione del trattamento al Garante e l'avvio del medesimo solo dopo il decorso dei 45 giorni ivi previsti. Inoltre la possibilità di trattare i dati dell'interessato senza il suo consenso è stata estesa all'ipotesi in cui non sia possibile, a causa di particolari ragioni, informarlo e il programma di ricerca sia oggetto di parere favorevole del competente comitato etico e sia, altresì, autorizzato dal Garante.

TITOLO VIII – Lavoro e previdenza sociale

Capo I – Profili generali

Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)

L'art. 111 riproduce l'art. 20, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 467/2001 in tema di codice di deontologia e di buona condotta relativo al trattamento di dati in materia di gestione del rapporto di lavoro, in osservanza dei pareri espressi dalle Commissioni giustizia della Camera e del Senato .

Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)

L'art. 112 riproduce l'articolo 9, del d. lgs. n. 135/1999 che individua le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di lavoro, in osservanza dei pareri espressi dalle Commissioni giustizia della Camera e del Senato.

Capo II – Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro

Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)

L'art. 113 precisa che restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 25 maggio 1970 n. 300, ("statuto dei lavoratori") sul divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori, che riguarda il trattamento di dati sensibili.

Capo III – Divieto di controllo a distanza e telelavoro

Art. 114 (Controllo a distanza)

L'art. 114, analogamente a quanto già descritto in relazione all'art. 113, precisa che restano ferme le disposizioni dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970 n. 300, sul divieto di controllo a distanza dei lavoratori.

Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)

L'art. 115, riproduce alcune disposizioni extravaganti in materia di riservatezza nell'ambito del lavoro domestico (art. 6, l. 2 aprile 1958, n. 339), che sono, conseguentemente, abrogate (art. 179, comma 1).

Capo IV – Istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)

L'art. 116, in osservanza dei pareri espressi dalle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, riproduce l'art. 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152, che viene conseguentemente abrogato (art. 183, comma 3, lett. b).

TITOLO IX – Sistema bancario, finanziario ed assicurativo

Capo I – Sistemi informativi

Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)

L'art. 117 riproduce l'art. 20, comma 2, lett. e) del d. lg. n. 467/2001 recante il codice di deontologia e di buona condotta relativo al trattamento di dati in materia di affidabilità e puntualità nei pagamenti. In osservanza del parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato, la parola "favorire" è stata sostituita dalla parola "garantire".

Art. 118 (Informazioni commerciali)

L'art. 118 riproduce l'art. 20, comma 2, lett. d) del d. lg. n. 467/2001 recante il codice di deontologia e di buona condotta relativo al trattamento di dati in materia di informazioni commerciali. In osservanza del parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato, la parola "favorire" è stata sostituita dalla parola "garantire".

Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)

L'art. 119, contiene una norma di "chiusura" relativa ai trattamenti effettuati nell'ambito di banche di dati per finalità connesse ai comportamenti debitori (es. registro dei protesti), al fine di assicurare modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati omogenei. A tale scopo l'art. 119 chiarisce che con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 (relativo al trattamento di dati in materia di informazioni commerciali) sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti, appunto, al comportamento debitorio dell'interessato, in casi diversi da quelli già disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, che riguarda i trattamenti effettuati nell'ambito delle c.d. "centrali rischi" private. Al riguardo una specifica disposizione transitoria stabilisce che dalla data di efficacia delle

disposizioni del codice deontologico di cui all'art. 118, i termini di conservazione dei dati indicati dal presente articolo, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osserveranno nella misura indicata nel medesimo codice (art. 183, comma 5).

Art. 120 (Sinistri)

L'art. 120 si riferisce alla banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli presso L'ISVAP, prevedendo che il medesimo organismo stabilisca le modalità per l'accesso alle informazioni ivi raccolte da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti, nonché delle imprese di assicurazione. La norma era contenuta nell'art. 2, comma 5 quater 1, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2000, che viene conseguentemente abrogato in parte qua (art. 183, comma 3, lett. f)).

TITOLO X – Comunicazioni elettroniche

Capo I – Servizi di comunicazione elettronica

Le disposizioni del presente titolo danno attuazione alla direttiva 2002/58 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002) che ha prorogato il termine per l'adozione del presente codice anche al fine del previo recepimento della predetta direttiva.

Com'è noto, la direttiva 2002/58 ha sostituito la precedente direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e con alcuni mirati interventi di completamento apportati al medesimo d. lg. n. 171/1998 dal decreto legislativo n. 467/2001 (artt. 21, 22 e 23, in materia di modalità di pagamento alternative alla fatturazione, di informazione al pubblico sull'identificazione della linea chiamante e collegata, nonché in materia di chiamate di emergenza).

Il titolo in commento, pertanto, nel "riportare" nel codice le disposizioni previgenti contenute nel d. lg. n. 171/1998, le modifica ed integra al fine di attuare le disposizioni della direttiva n. 2002/58 innovative o specificative della precedente direttiva.

La corrispondenza degli articoli del codice con gli articoli del d. lg. n. 171/1998, può agevolmente essere confrontata ricorrendo alla tavola sinottica allegata al codice, dove, per ulteriore chiarezza, sono state riportate anche le pertinenti disposizioni della direttiva 2002/58.

Di seguito, pertanto, come del resto in tutta la presente relazione, si riportano solo alcuni chiarimenti in relazione alle "novità" introdotte in attuazione della direttiva in esame.

Art. 121 (Servizi interessati)

Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, per le cui definizioni, in parte innovative rispetto a quanto previsto dalla direttiva 97/66, in ragione del progresso tecnologico registrato in questi anni, si rimanda all'art. 4.

Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)

L'art. 122 recepisce una nuova previsione della direttiva 58/2002 (art. 5, par. 3). La disposizione introdotta vieta l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un

abbonato o di un utente, a fini di archiviazione di informazioni o di monitoraggio delle operazioni effettuate dall'utente medesimo. Si prevede, tuttavia, che il codice di deontologia da adottare in materia (cfr. art. 133) possa individuare i presupposti in presenza dei quali l'uso della rete nei modi predetti può essere consentito, purché si tratti di scopi legittimi relativi a specifici servizi richiesti dall'abbonato o dall'utente, e quest'ultimo abbia espresso il proprio consenso informato.

Art. 123 (Dati relativi al traffico)

Nell'art. 123, che riguarda il trattamento dei dati relativi al traffico, si individua il periodo di tempo entro il quale il fornitore può trattare i dati strettamente necessari per la fatturazione, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento (non superiore a sei mesi, salvo in caso di contestazione). In aderenza al parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato, la disposizione chiarisce meglio l'ambito temporale di conservazione dei dati in caso di contestazione.

Rispetto alla previgente disposizione (art. 4, comma 3, d. lg. 171/1998), il comma 3 è integrato con la previsione che il consenso espresso dall'abbonato o dall'utente al trattamento dei dati personali a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, può essere revocato in ogni momento.

Il comma 4, interamente innovativo, introduce una specifica garanzia di trasparenza per l'abbonato o per l'utente, precisando che nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13, il fornitore del servizio, in relazione ai trattamenti appena descritti, deve informare espressamente l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata dei medesimi trattamenti (art. 6, par. 4, dir. 2002/58).

Art. 124 (Fatturazione dettagliata)

L'art. 124 riguarda le modalità di documentazione dei dati di traffico ai fini della fatturazione. Com'è noto, già in base alla normativa previgente (art. 5, d. lg. n. 171/1998), l'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura (data e ora di inizio della conversazione, numero selezionato, scatti, ecc.).

Il citato art. 21 del d. lg. n. 467/2001 aveva già integrato tale normativa apportandovi, in linea con quanto previsto dalla precedente direttiva 97/66, alcuni correttivi per assicurare il contemperamento dell'esigenza degli abbonati di visionare il dettaglio del proprio traffico telefonico ai fini del pagamento della fattura con la riservatezza di altri utenti, in relazione, in particolare, alla disponibilità di modalità di pagamento alternative alla fatturazione. Il codice completa l'intervento di attuazione della corrispondente ed analoga previsione della nuova direttiva 2002/58, stabilendo che il fornitore del servizio è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente e in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate. L'art. 124, peraltro, conferma la previsione del "mascheramento" sulle fatture delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, ma in linea con il progressivo adeguamento dei fornitori alla previsione comunitaria, a seguito dell'ampia diffusione nel nostro Paese dei mezzi di pagamento alternativi, prevede che il Garante, accertata l'effettiva disponibilità di tali mezzi, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

Per i casi in cui si adotti il "mascheramento", l'art. 124 contiene, inoltre, un'importante integrazione precisando che l'abbonato può richiedere la comunicazione "in chiaro" dei numeri chiamati per esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di determinati addebiti o di periodi limitati.

Art. 125 (Identificazione della linea)

L'art. 125 riproduce pressoché pedissequamente l'art. 6 del d. lg. n. 171/1998, come integrato dall'art. 22 del d. lg. n. 467/2001.

Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)

Del tutto innovativo è l'art. 126, che dà attuazione alla disposizione della direttiva 2002/58 che ha previsto il trattamento di dati relativi all'ubicazione dell'abbonato o dell'utente. Per "dati relativi all'ubicazione", si intende ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (art. 4).

L'art. 126 prevede che se tali dati sono diversi da quelli relativi al traffico e sono effettivamente oggetto di trattamento, nei limiti in cui l'attuale tecnologia lo consenta, essi possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, anche in questo caso revocabile in ogni momento. Gli stessi soggetti conservano, inoltre, il diritto di richiedere l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati.

Anche tale norma prevede, a fini di trasparenza, uno specifico onere informativo per il fornitore del servizio in relazione alla natura dei dati, agli scopi e alla durata del trattamento, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione di un servizio a valore aggiunto.

Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)

L'art. 127 riguarda le chiamate di disturbo o di emergenza e ricalca pressoché pedissequamente quella previgente (art. 7, d. lg. n. 171/1998, come modificato dall'art. 23, d. lg. n. 467/2001), salvo due precisazioni relative alle chiamate di disturbo che consentono una più agevole applicazione della norma:

a) la richiesta di rendere temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di conservare i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica deve essere inoltrata comunque in forma scritta entro quarantotto ore e non più entro ventiquattro ore, termine apparsa, in sede applicativa, troppo stringente per l'abbonato;

b) i dati conservati possono essere comunicati all'abbonato che dichiara di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo.

Per quanto riguarda le chiamate di emergenza, la norma precisa che i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)

L'art. 128 riproduce pressoché pedissequamente l'art. 8 del d. lg. n. 171/1998.

Art. 129 (Elenchi di abbonati)

L'art. 129 riguarda gli elenchi degli abbonati. La norma conferma l'assetto secondo cui le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, sono individuate dal Garante con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche in riferimento ai dati già raccolti prima dell'entrata in vigore del presente codice.

Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)

L'art. 130 riguarda le comunicazioni indesiderate (c.d. spamming), già oggetto di previsione normativa nell'art. 10 del d. lg. n. 171/1998, e dà piena attuazione al principio codificato nell'art. 13 della direttiva 2002/58 in base al quale l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del fax e della posta elettronica "a fini di commercializzazione diretta" è consentito solo "nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso" (c.d. opt-in).

L'art. 130 chiarisce che la disposizione riguarda l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e si applica anche alle comunicazioni elettroniche effettuate, per le finalità appena indicate, mediante messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

Sempre in attuazione del medesimo art. 13 della direttiva, l'art. 130 stabilisce che se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica già fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato sempre che l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, inoltre, deve essere informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento.

Si prevede, inoltre, il divieto di inviare comunicazioni per le finalità in esame o, comunque, a scopo promozionale, camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i propri diritti.

Infine, in caso di reiterata violazione di tali disposizioni è previsto che il Garante possa prescrivere ai fornitori dei servizi di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti)

L'art. 131 riproduce pedissequamente l'art. 3 del d. lg. n. 171/1998.

Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)

L'art. 132 dà attuazione all'art. 15 della direttiva 2002/58 che attribuisce allo Stato membro la facoltà di adottare disposizioni volte a limitare alcuni diritti ed obblighi previsti dalla medesima direttiva quando ciò sia necessario per eccezionali esigenze di tutela di particolari interessi pubblici delimitati, dopo ampio dibattito, dalla stessa direttiva prevedendo, fra l'altro, che i dati siano conservati dai fornitori per un tempo limitato.

In tal senso, l'art. 132 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 123 per la conservazione dei dati a fini civilistici, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per un periodo non superiore a trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati. Le modalità di tale conservazione sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri dell'interno e delle comunicazioni, su conforme parere del Garante.

Il termine, tenendo conto delle osservazioni svolte da entrambe le Commissioni e degli orientamenti e delle evoluzioni in ambito comunitario e internazionale, viene fissato in un periodo non superiore a 30 mesi, che appare congruo rispetto alle esigenze prospettate in sede parlamentare e comunque ampiamente inferiore a quello attuale di cinque anni.

Sul piano formale, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia, in particolare sulla natura dei dati in questione e sulle modalità di acquisizione da parte della sola autorità giudiziaria, la finalità della conservazione di tali dati viene più direttamente collegata all'accertamento e alla repressione dei reati, specificando meglio il contesto per il quale l'esigenza cui fa riferimento l'articolo in commento è stata prefigurata, vale a dire in relazione ai dati di traffico telefonico.

Capo II – Internet e reti telematiche.

Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)

L'art. 133 riproduce l'art. 20, comma 2, lett. a) del d. lg. n. 467/2001.

Capo III– Videosorveglianza.

Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta)

L'art. 134 riproduce l'art. 20, comma 2, lett. g) del d. lgs. n. 467/2001.

TITOLO XI – Libere professioni ed investigazione privata

Capo I – Profili generali

Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta)

L'art. 135 riproduce, con gli opportuni adeguamenti, l'art. 20, comma 4, lett. c), della l. n. 675/1996.

TITOLO XII – Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica

Capo I – Profili generali

Art. 136 (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

Art. 137 (Disposizioni applicabili)

Art. 138 (Segreto professionale)

Le disposizioni del presente titolo riguardano il trattamento effettuato nell'esercizio della professione di giornalista o da pubblicisti o per finalità, anche temporanee, di pubblicazione o diffusione occasionale di articoli e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Il capo si limita, sostanzialmente, a riordinare la materia disciplinata dalla l. n. 675/1996, ove non risultava di agevole leggibilità anche perché le pertinenti disposizioni erano collocate in più parti della medesima legge, a secondo che riguardassero il trattamento di dati comuni o di dati sensibili, o altri aspetti.

L'art. 136 contiene anche un importante intervento di attuazione della direttiva 95/46, prevedendo che nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità di manifestazione del pensiero rientrano anche quelli nel campo dell'espressione artistica, nel caso in cui, ovviamente, abbiano ad oggetto dati personali (art. 9, dir. 95/46).

Capo II – Codice di deontologia

Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)

L'art. 139 riproduce, con gli opportuni adeguamenti formali, l'art. 25 della l. n. 675/1996, nella parte relativa all'adozione del codice di deontologia.

Un'importante intervento di razionalizzazione consiste nell'aver esteso, per ragioni di omogeneità, anche al codice di deontologia in materia di giornalismo la particolare "efficacia" delle disposizioni in esso contenute, il cui rispetto costituisce condizione di liceità del trattamento, nonché la previsione dell'allegazione al presente codice (art. 12, comma 4).

TITOLO XIII – Marketing diretto

Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta)

L'art. 140 riproduce l'art. 20, comma 2, lett. g) del d. lg. n. 467/2001.

PARTE III – TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

TITOLO I – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Capo I – Tutela dinanzi al Garante

Sezione I – Principi generali

Art. 141 (Forme di tutela)

Nell'art. 141 sono indicate le forme di tutela dell'interessato dinanzi al Garante, che trovano poi la propria specifica disciplina nelle sezioni successive. L'articolo consente di avere, da subito, il quadro d'insieme delle diverse possibilità di tutela per l'interessato, agevolando, così, la lettura delle norme successive.

L'art. 141 conferma che l'interessato può rivolgersi al Garante in tre forme diverse a seconda dei diritti che intende far valere o, comunque, della tutela richiesta:

- a) mediante “reclamo” circostanziato (art. 142), quando intende rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
- b) mediante “segnalazione” se, pur non essendo possibile presentare un reclamo circostanziato, intende sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima (144);
- c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7.

Da segnalare il riferimento alla “disciplina rilevante” in materia di protezione dei dati, con il quale il codice, da un lato, reca un ulteriore riconoscimento delle nuove fonti normative rappresentate dai codici di deontologia, che si aggiungono, quale ulteriore parametro di liceità del trattamento, alle disposizioni di legge o di regolamento, e, dall'altro, opportunamente rinvia a disposizioni anche di altri settori dell'ordinamento che comunque rilevino ai fini dell'applicazione dei principi in materia di protezione dei dati personali.

Sezione II – Tutela amministrativa

Art. 142 (Proposizione dei reclami)

La sezione concerne le forme di tutela amministrativa innanzi al Garante diverse dal ricorso.

L'art. 142 chiarisce, in linea con quanto l'esperienza di questi primi anni di applicazione della legge n. 675/1996 ha “suggerito”, che il reclamo deve contenere un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, oltre che delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste. Tale aspetto “qualifica” il reclamo rispetto alla segnalazione, alla quale, invece, l'interessato può ricorrere per sottoporre al Garante una violazione meno dettagliata e circoscritta della disciplina in materia di protezione dei dati personali, sollecitando un intervento di controllo del Garante nei modi previsti dai successivi articoli.

Il medesimo art. 142 reca anche indicazioni circa le modalità di presentazione del reclamo, specificando che esso è inoltrato al Garante senza particolari formalità, al fine di rendere più agevole possibile il ricorso a questa forma di tutela. A tale scopo, il Garante può anche predisporre un modello per la proposizione del reclamo.

Art. 143 (Procedimento per i reclami)

L'art. 143, sempre nel quadro di un sistema semplificato e snello, “procedimentalizza” le fasi di proposizione del reclamo e del suo esame da parte del Garante.

Si prevede, infatti, una fase di istruttoria preliminare, all'esito della quale se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per un intervento dell'Autorità, il Garante, anche prima della definizione del procedimento, adotta le prescrizioni e i divieti necessari.

Non si tratta di specifiche decisioni adottabili esclusivamente nell'ambito di tali procedimenti, ma dei provvedimenti che il Garante può adottare anche d'ufficio nell'ambito dei poteri di controllo attribuitigli (art. 154, già 31 della legge n. 675/1996).

Si prevede, inoltre, che prima di prescrivere le misure o adottare i divieti il Garante può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco dei dati spontaneamente.

L'art. 143 precisa, altresì, che i provvedimenti adottati dal Garante sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

Art. 144 (Segnalazioni)

L'art. 144 chiarisce che i provvedimenti descritti possono essere adottati dal Garante anche a seguito della proposizione di una segnalazione, nel caso in cui sia stata avviata un'istruttoria.

Sezione III – Tutela alternativa a quella giurisdizionale

Art. 145 (Ricorsi)

Art. 146 (Interpello preventivo)

La sezione disciplina la proposizione dei ricorsi al Garante, il relativo procedimento, i provvedimenti adottabili dall'Autorità e i rimedi esperibili dal titolare o dall'interessato.

Il sistema normativo è stato razionalizzato mediante una più ordinata collocazione delle norme - che nel quadro previgente erano "sparse" in più parti della legge n. 675/1996 e nel regolamento di attuazione (d.P.R. n. 501 del 1999) - e con alcuni mirati interventi volti a rendere più snello il procedimento, ferma restando l'effettività della tutela dell'interessato.

Aderendo allo spirito di tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali, improntata più ad orientare l'applicazione delle disposizioni da parte degli stessi titolari piuttosto che a sanzionare, nelle diverse forme, i trattamenti illeciti, il codice ha proseguito lungo la linea già avviata dalla legge n. 675/1996 di favorire la "composizione" delle controversie direttamente fra l'interessato e il titolare del trattamento, assicurando, da un lato, che i diritti di cui all'art. 7 siano esercitati con richieste il più possibile mirate e chiare e, dall'altro, che il riscontro del titolare sia tempestivo e pertinente (cfr. anche il commento all'art. 7).

In tal senso, l'art. 146 aggiorna il termine entro il quale è dovuto il riscontro, anche ai fini della proponibilità del ricorso al Garante, a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, termine ritenuto oggettivamente più congruo rispetto a quello di cinque giorni previsto dalla normativa previgente. Inoltre se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile, purché ne diano comunicazione all'interessato, possono esaudire la richiesta entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 147 (Presentazione del ricorso)

Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)

Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)

Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)

Art. 151 (Opposizione)

Gli articoli 147, 148 e 149 regolano le formalità di presentazione del ricorso, i casi di inammissibilità dello stesso e il relativo procedimento, in maniera pressoché pedissequa alla previgente normativa, salvo alcune precisazioni apparse necessarie al fine di assicurare una maggiore snellezza ed efficacia alla procedura.

In tal senso, fra l'altro, a seguito di qualche incertezza applicativa verificatasi, si è chiarito che il ricorso è proposto nei confronti del titolare ed è rivolto al Garante (art. 147, commi 1 e 4). In relazione all'evoluzione tecnologica, è previsto

che il ricorso è validamente proposto anche se è trasmesso per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento dell'istanza.

Qualche intervento di razionalizzazione si registra nell'ambito del procedimento dove alcuni termini sono stati adeguati all'esperienza applicativa di questi anni, ivi compreso quello entro il quale il Garante deve adottare la propria decisione sul ricorso (sessanta giorni) (art. 149).

Da ultimo, si segnala un importante intervento in materia di spese del procedimento, in base al quale in caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile (art. 150, comma 6).

Capo II – Tutela giurisdizionale

Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)

L'art. 152 disciplina il procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, sostituendo l'attuale previsione del procedimento in camera di consiglio con un nuovo procedimento instaurabile con ricorso innanzi al tribunale in composizione monocratica. L'art. 152 introduce un procedimento molto snello, che tuttavia assicura pienamente alle parti le dovute garanzie, strutturato in modo da assicurare in tempi brevi la decisione. La sentenza non è appellabile.

TITOLO II – L'Autorità

Capo I – Garante per la protezione dei dati personali

Art. 153 (Il Garante)

Art. 154 (I compiti)

Gli articoli riproducono senza variazioni di particolare rilievo le disposizioni previgenti.

Per quanto riguarda i compiti del Garante (art. 154) si registrano i seguenti interventi, alcuni di natura meramente formale:

a) a completamento del compito già previsto dalla normativa previgente, in linea con la direttiva europea (art. 28, par. 3, secondo trattino) e con la disciplina normativa di altre autorità indipendenti, è, ora, previsto che il Garante possa segnalare anche al Parlamento e non solo al Governo l'opportunità di interventi normativi, con l'ulteriore precisazione che tale segnalazione è effettuata dall'Autorità per la necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona, anche a seguito dell'evoluzione del settore (art. 154, comma 1, lett. f);

b) l'articolo è stato coerentemente aggiornato nella parte relativa ai compiti di controllo o assistenza attribuiti al Garante in materia di trattamento dei dati personali, in relazione alle altre leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o ai regolamenti comunitari che prevedono tale competenza dell'Autorità (l. 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica dell'accordo di Schengen; l. 23 marzo 1998, n. 93, di ratifica della convenzione istitutiva di Europol; regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 e l. 30 luglio 1998, n. 291, di ratifica della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale; regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 che istituisce l'"Eurodac").

Inoltre si segnala un'importante intervento con il quale si prevede che nei casi in cui il Garante debba esprimere un parere ai sensi di legge, tale parere deve essere adottato, salvi i termini più brevi eventualmente previsti, nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. È previsto, peraltro, che per esigenze istruttorie il termine può essere interrotto per una sola volta e il parere reso entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori (art. 154, comma 5). La scelta del termine di quarantacinque giorni è omogenea a quella relativa al rilascio delle autorizzazioni da parte

del Garante (art. 40) ed è in linea con quanto previsto per i pareri del Consiglio di Stato (art. 17, comma 27, l. 15 maggio 1997, n. 127).

Capo II – L’Ufficio del Garante

Art. 155 (Principi applicabili)

Art. 156 (Ruolo organico e personale)

Gli articoli si limitano a riprodurre – in maniera organica e più facilmente leggibile – le corrispondenti disposizioni della legge n. 675/1996, che erano il frutto, peraltro, di una stratificazione di interventi successivi (art. 33, l. n. 675/1996). Non sono state riportate nel codice alcune disposizioni a carattere transitorio che hanno già esaurito i propri effetti.

Si segnala, inoltre, quale intervento di razionalizzazione, l’allineamento della disposizione sul segreto d’ufficio cui è tenuto il personale alla pertinente disposizione del codice penale (il personale è tenuto al segreto in ordine a notizie che “devono rimanere segrete”) (art. 326, c.p.).

Capo III – Accertamenti e controlli

Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)

Art. 158 (Accertamenti)

Art. 159 (Modalità)

Art. 160 (Particolari accertamenti)

Gli articoli riproducono, senza sostanziali modifiche o integrazioni le corrispondenti disposizioni della legge n. 675/1996, con alcuni adeguamenti sul piano sistematico (ad es., è qui riprodotta la previsione che il provvedimento del Garante relativo alle spese eventualmente accertate nell’ambito del procedimento di controllo costituisce titolo esecutivo ai sensi del codice di procedura civile).

Come già in base alla precedente normativa:

- a) gli accertamenti sono effettuati dal Garante d’ufficio o anche nell’ambito dei procedimenti avviati dall’interessato con reclamo o segnalazione (v. il commento relativo all’esercizio dei diritti dell’interessato e al procedimento in materia di reclami di cui agli artt. 7 e ss. e 142, 143 e 144);
- b) in relazione a taluni trattamenti (disciplinati ai titoli I, II e III della Parte II del codice, e indicati all’articolo 8, comma 3) gli accertamenti sono effettuati dal Garante con le particolarità modalità dell’art. 160 (cfr. anche il commento all’art 8).

In relazione a questi ultimi si registra un intervento integrativo della normativa, necessario per regolare le modalità e gli effetti degli accertamenti del Garante riguardo ai trattamenti effettuato nei riguardi di uffici giudiziari, al fine di consentire, in ogni caso, il pieno esercizio della funzione giurisdizionale.

L’art. 160 chiarisce, infatti, che nell’effettuare tali accertamenti il Garante adotta idonee modalità che tengano conto anche della particolare collocazione istituzionale dell’organo che procede. Inoltre nel caso di indagini coperte dal segreto, gli accertamenti, quando vi sia richiesta dell’organo procedente, sono differiti (art. 160, comma 5). In ogni caso, la validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale (art. 160, comma 6).

TITOLO III – Sanzioni

Capo I – Violazioni amministrative

Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all’interessato)

Art. 162 (Altre fattispecie)

Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)

Art. 164 (Omessa informazione o inidonea informativa all'interessato)

Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)

Art. 166 (Procedimento di applicazione)

Il capo I riguarda le fattispecie per la cui violazione è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.

In tutti i casi l'importo delle sanzioni è stato adeguato alla nuova moneta dell'euro e opportunamente calibrato, come già analogamente effettuato in occasione di precedenti decreti, rispetto alla gravità delle violazioni e all'effettività della sanzione. Nell'applicazione della legge n. 675/1996, si è registrata, infatti, in vari casi, la particolare esiguità delle sanzioni, anche in rapporto al livello di altre sanzioni amministrative pecuniarie introdotte in altri settori dell'ordinamento, tale da non costituire un efficace deterrente anche in ragione delle particolari condizioni economiche dei titolari cui, spesso, sono irrogate le sanzioni medesime.

Si registra un unico intervento integrativo della normativa, in base al quale può essere applicata, in ogni caso, a titolo di sanzione accessoria, la pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione del Garante. La previsione non riguarda, ovviamente, la fattispecie dell'omessa o incompleta notificazione ove la sanzione accessoria è già prevista come obbligatoria (art. 165).

Capo II– Illeciti penali

Art. 167 (Trattamento illecito di dati):

L'art. 167 riproduce pressoché pedissequamente l'art. 35 della legge 675/1996, con un unico intervento di razionalizzazione in base al quale si rendono punibili le condotte ivi richiamate solo se dal fatto derivi nocumento, mentre in precedenza il nocumento costituiva solo un'aggravante.

Le condotte punibili riproducono, oltre a quelle già contenute nel citato art. 35 della legge 675/1996, anche quelle punite ai sensi del medesimo articolo 35 dall'art. 11 del d. lg. 171/1998.

Ai sensi del comma 1, quindi, è punibile il trattamento in violazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 (trattamenti effettuati da soggetti pubblici in relazione a dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) 23 (che disciplina la prestazione del consenso), 123 (trattamento di dati relativi al traffico), 126 (trattamento di dati relativi all'ubicazione), 130 (comunicazioni indesiderate), ovvero in applicazione dell'art. 129 (elenchi di abbonati).

Ai sensi del comma 2, è punibile il trattamento in violazione delle disposizioni contenute negli articoli 17 (trattamento che presenta rischi specifici), 20, 21 e 22, commi 8 e 11 (trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato da soggetti pubblici, 25 (divieto di comunicazione e diffusione di dati), 26 e 27 (trattamento di dati sensibili o giudiziari da parte di privati) e 45 (divieto di trasferimento di dati all'estero).

Le pene edittali sono stati pienamente adeguati a quanto richiesto dalla Commissione giustizia del Senato.

Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni)

Tale fattispecie, introdotta dal decreto legislativo n. 467/2001, è stata tecnicamente integrata, per omogeneità di materia, sanzionando anche il mendacio commesso nelle comunicazioni dovute al Garante ai sensi dell'art. 39. Si rammenta, al riguardo, che la legge 675/1996 già sanzionava la mancata comunicazione, per la quale si veda ora l'art. 167, comma 1.

Art. 169 (Misure di sicurezza)

Non si registra alcun intervento.

Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)

L'art. 170 amplia, coerentemente, le ipotesi di inosservanza di provvedimenti del Garante penalmente sanzionate, punendo anche l'inosservanza dell'autorizzazione adottata dall'Autorità in relazione al trattamento dei dati genetici. L'intervento si giustifica in ragione della particolare delicatezza della materia disciplinata.

Art. 171 (Altre fattispecie)

L'art. 171 punisce il trattamento effettuato in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 del codice, che, come descritto nella relazione, riproducono, sostanzialmente, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 dello "statuto dei lavoratori". Coerentemente resta applicabile la sanzione penale prevista dall'articolo 38 della legge n. 300/1970.

Art. 172 (Pene accessorie)

Non si registra alcun intervento.

Titolo IV - Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali

Capo I Disposizioni di modifica

Il titolo IV contiene le disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali. Il capo I di tale titolo detta le "disposizioni di modifica" di altri testi normativi conseguenti o connesse all'adozione del codice.

Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)

L'art. 173 apporta alcune modifiche alla disciplina in materia di accesso ai dati registrati nel Sistema d'informazione Schengen di cui agli articoli 10 e ss. della legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica dell'Accordo di Schengen e della relativa convenzione di applicazione.

L'art. 173, comma 1, lett. a), modificando l'articolo 9, comma 2, della legge 388/1993, stabilisce che le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica dei dati personali inserite nel S.I.S. sono rivolte direttamente al Ministero dell'Interno. Il Garante per la protezione dei dati personali esercita, in ogni caso, il controllo sul trattamento di tali dati, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta già formulata ai competenti organi del citato ministero e in relazione alla risposta eventualmente fornita dai medesimi organi (art. 11, l. 388/1993, come modificato dall'art. 173, lett. c)).

Sono, inoltre, abrogate le disposizioni della legge n. 388/1993 che operavano un rinvio "temporaneo" alla legge 1 aprile 1981, n. 121, sull'ordinamento della pubblica sicurezza, fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del Garante, nonché quelle relative alla responsabilità per i danni derivanti dalla violazione delle norme che regolano la raccolta, la conservazione e l'utilizzazione dei dati in relazione alla disciplina prevista al codice (artt. 10, comma 2, e 12, l. 388/1993).

Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)

L'art. 174 contiene alcuni mirati interventi su norme, anche processuali, al fine di tutelare la riservatezza delle persone alle quali sono notificati atti giudiziari, verbali di contravvenzione, avvisi o altri atti amministrativi.

L'intervento normativo riproduce sostanzialmente una proposta parlamentare di modifica di alcune norme dei codici di rito e della legge sulle notificazioni a mezzo posta, approvata da un ramo del Parlamento nella XIII legislatura e attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato.

L'intervento sul codice di procedura civile è articolato. La principale modifica prevede, intervenendo sull'articolo 137 del medesimo codice, che, nel caso in cui la notificazione non possa essere eseguita nelle mani del destinatario – ipotesi

che viene comunque riaffermata come prioritaria, ai sensi del successivo articolo 138, come novellato – la copia dell'atto sia consegnata in busta sigillata sulla quale non sono apposte indicazioni dalle quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Un rinvio a tale disciplina viene poi inserito anche nella legge n. 689/1981, relativamente alle notificazioni di sanzioni amministrative.

Si aggiunge, poi, una disposizione al d.P.R. n. 445 del 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa (art. 15-bis), volta ad estendere l'applicazione di tale disciplina anche alle notificazioni di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni, ove effettuate a soggetti diversi dagli interessati.

Sono inoltre modificate alcune norme del codice di procedura penale (articoli 148 e 157), e delle relative disposizioni di attuazione, sempre al fine di stabilire che la notifica nelle mani di soggetti diversi dal destinatario e dal suo difensore deve essere effettuata in busta sigillata e precisando che nelle altre comunicazioni sono contenute le sole indicazioni strettamente necessarie.

Infine, sempre con lo stesso obiettivo, si apportano alcune modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante notificazioni di atti a mezzo posta.

Da ultimo l'articolo modifica due disposizioni del codice di procedura civile concernenti la pubblicazione degli avvisi relativi alle vendite giudiziarie (artt. 490 e 570, c.p.c.).

Art. 175 (Forze di polizia)

L'art. 175 contiene alcune disposizioni di raccordo con la normativa in materia di trattamenti effettuati nell'ambito del Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in relazione alle disposizioni di cui al Titolo II della Parte II.

Art. 176 (Soggetti pubblici)

L'art. 176 apporta alcune modifiche a testi normativi che disciplinano l'attività e l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Al comma 1, come anticipato in occasione del commento all'art. 59, l'art. 176 interviene sulla regolamentazione del diritto di accesso agli atti amministrativi contenuta, in particolare, nell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, al fine di chiarire che le eventuali limitazioni al diritto di accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici – che possono essere stabilite con decreto a tutela degli interessi ivi descritti – non si applicano all'accesso ai dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, che è disciplinato dal presente testo unico.

Al comma 2, per assicurare l'omogeneità del relativo testo unico di settore, l'articolo "sposta" nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la disposizione già contenuta nella legge n. 675/1996 (art. 27, comma 4) in base alla quale i criteri di organizzazione dei pubblici uffici sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Ai commi 3 e seguenti, l'art. 176 reca una disciplina di raccordo con problematiche relative all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, raccordo che deriva dalla presenza di tali tematiche nell'abrogando art. 42 della legge n. 675/1996.

Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)

L'art. 177 reca alcune disposizioni in materia di anagrafe, stato civile e liste elettorali, necessarie per una piena applicazione dei principi in materia di protezione dei dati personali e per assicurare il rispetto delle disposizioni del codice.

Un primo intervento riguarda le adozioni e si ricollega a quanto disciplinato dal codice in relazione al diritto all'anonimato della madre in occasione del parto (art. 93). Al riguardo l'art. 177, comma 2, novellando l'art. 28, comma

7, della legge n. 184 del 1983, precisa, con una formulazione della norma più chiara rispetto a quella originaria, che l'adottato non può accedere alle informazioni relative alla madre che abbia dichiarato, alla nascita, di non volere essere nominata nella dichiarazione di nascita.

Altre disposizioni riguardano l'uso di elenchi o liste elettorali o il rilascio di atti in base alla normativa in materia di anagrafe, elettorato attivo e passivo e stato civile (rispettivamente d.P.R. n. 223/1989, d.P.R. n. 223/1967 e d.P.R. n. 396/2000) (art. 177, commi 1, 4 e 5).

In particolare, per effetto del comma 4, che sopprime le lettere d) ed e) dell'articolo 25 del d.P.R. n. 223/1967, le liste elettorali non indicheranno il titolo di studio, né la professione o il mestiere dell'elettore. Inoltre in base ad una modifica apportata all'art. 51 del medesimo d.P.R. 223/1967, ai sensi del quale era consentito a chiunque di copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune, si prevede, in relazione al principio di finalità, che copia delle liste elettorali può essere rilasciata solo in applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo o passivo o per finalità di studio, ricerca scientifica o storico o socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

L'art. 177, comma 1, contiene un "raccordo" con la disciplina del rilascio degli elenchi anagrafici per uso di pubblica utilità (art. 34, comma 1, d.P.R. n. 223/1989), in relazione all'uso di tali elenchi in applicazione della disciplina sulla comunicazione istituzionale.

L'art. 177, comma 3, infine, contiene alcune importanti precisazioni in relazione al rilascio degli estratti degli atti dello stato civile, chiarendo il novero dei soggetti cui tali estratti possono essere rilasciati e prevedendo, in ogni caso, il libero accesso ad essi decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)

L'art. 178 contiene alcune modifiche che riguardano la disciplina vigente in materia sanitaria.

In particolare, l'art. 5 della legge n. 135/1990, in materia di prevenzione dell'AIDS, è modificato al fine di precisare che nell'assistenza ai malati di AIDS gli operatori sanitari devono adottare ogni accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.

L'art. 5 del d. lg. 539/1992, riguardante la classificazione per la fornitura dei medicinali per uso umano, è modificato al fine di chiarire che, decorsi sei mesi, il farmacista è tenuto a distruggere le ricette mediche ed a farlo con modalità idonee ad escludere l'accesso di soggetti terzi ai dati in esse contenute.

All'art. 2 del decreto del ministro della sanità 11 febbraio 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono abrogate le lettere f) ed h) che contenevano disposizioni tali da comportare la violazione della riservatezza del paziente, in quanto prevedevano l'indicazione delle sue generalità e la menzione del consenso informato prestato.

L'articolo 5-bis del decreto legge 23/1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 1998, (c.d. Di Bella) recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico, è modificato al fine di chiarire la distinzione fra il consenso medico reso dal paziente e il consenso al trattamento dei dati personali, che tuttavia possono comunque essere prestati in un unico atto.

Art. 179 (Altre modifiche)

L'art. 179 reca alcune modifiche normative di raccordo con disposizioni del codice in materia di lavoro (artt. 114, 115 e 171).

Il comma 2, in particolare, sopprime i riferimenti agli articoli 4 (sugli impianti audiovisivi) e 8 (divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori) della legge n. 300 del 1970, sullo "statuto dei lavoratori", presenti nell'articolo 38 della medesima legge, che riconnetteva alla loro violazione l'applicazione della sanzione penale, ora contenuta nell'art. 171 del codice.

Il comma 3, invece, riguarda un'integrazione alla disciplina delle informazioni dovute a tutela del consumatore, in relazione all'obbligo di rilascio dell'informativa di cui all'art. 13 del codice (art. 12, d. lg. 22 maggio 1999, n. 185)

Capo II - Disposizioni transitorie

Art. 180 (Misure di sicurezza)

Come già anticipato nel corso della relazione, il comma 1 prevede che le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 e 35 e all'allegato B del codice, e già non previste dal d.P.R. n. 318/1999, devono essere adottate entro il 30 giugno 2004, assicurando così ai titolari del trattamento un congruo periodo di tempo per l'adeguamento.

I commi 2 e 3 consentono ai titolari che non possiedono strumenti elettronici idonei all'applicazione delle misure minime di disporre di un ulteriore anno dall'entrata in vigore del codice per adeguarvisi. Essi devono comunque descrivere in un documento a data certa, da conservare presso la propria struttura, le obiettive ragioni tecniche che non consentono le dovute applicazioni e devono, in ogni caso, adottare ogni possibile misura compatibile con gli strumenti elettronici posseduti in modo da evitare un incremento dei rischi.

Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)

Tale articolo prevede specifici e dettagliati termini di applicazione di alcune disposizioni in relazione ai trattamenti iniziati prima dell'entrata in vigore del codice, al fine di consentire un efficace adeguamento alle nuove norme introdotte in taluni settori che richiedono specifici adempimenti per i titolari del trattamento.

Art. 182 (Ufficio del Garante)

L'art. 182 si riferisce ad eventuali atti interni del Garante di adeguamento alle norme relative al funzionamento dell'Ufficio.

Capo III - Abrogazioni

Art. 183 (Norme abrogate)

L'art. 183, nel quale si esaurisce il capo III sulle abrogazioni, contiene l'elenco delle disposizioni abrogate.

Capo IV - Norme finali

Articolo 184 (Attuazione di direttive europee)

L'art. 184, al comma 1, specifica che le disposizioni del codice danno attuazione alle più volte ripetute direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Il comma 3 riproduce la previgente disposizione della legge n. 675/1996 in base alla quale restano ferme le disposizioni di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

Articolo 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)

L'art. 185, prevede che i codici deontologici siano allegati al codice. Come si è chiarito in apertura della relazione, l'allegazione ha finalità documentali.

Articolo 186 (Entrata in vigore)

L'art. 186 stabilisce l'entrata in vigore del codice al 1° gennaio 2004, calibrandola in funzione dei congrui tempi necessari, ferme restando alcune disposizioni transitorie.

In merito al presente decreto legislativo sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. In particolare, per la Camera dei deputati, la V Commissione e la XIV Commissione hanno espresso, alla II Commissione, parere favorevole; la II Commissione ha espresso anch'essa parere favorevole in merito al provvedimento, formulando alcune osservazioni, che sono state parzialmente recepite nel presente testo, come specificamente illustrato con

riferimento ai singoli articoli conseguentemente modificati. In particolare, non si è ritenuto opportuno accogliere le osservazioni che riguardavano alcuni aspetti concernenti l'organico ed il trattamento economico del personale dell'ufficio del Garante e la proposta di riferire le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 4, lettera b), 130, comma 1, e 140, comma 1, alle comunicazioni commerciali "interattive".

Al riguardo si rileva, in primo luogo, che il quadro normativo vigente disciplina l'intero spettro delle comunicazioni, riferendosi, in senso lato, alle comunicazioni commerciali, pubblicitarie e promozionali, senza ulteriori distinzioni, peraltro spesso non di facile individuazione. Inoltre, il testo unico recepisce, all'articolo 130 la disposizione di cui all'articolo 13 della direttiva n. 2002/58/CE, che si riferisce a "fini di commercializzazione diretta", senza introdurre ulteriori distinzioni fra comunicazioni interattive e non.

Sono stati altresì acquisiti, per il Senato, il parere favorevole, con osservazioni, della 1^a Commissione e il parere favorevole della 5^a Commissione, resi alla 2^a Commissione. Quest'ultima ha a sua volta espresso parere favorevole formulando alcune osservazioni, che sono state accolte e specificamente illustrate con riferimento agli articoli del testo conseguentemente modificati. In merito al suggerimento della Commissione, "di verificare all'articolo 176 del testo unico, con riferimento ai commi 4, 5 e 6, la sussistenza ed effettività della delega", si osserva quanto segue.

Preliminarmente occorre rilevare che l'articolo 176, commi 4, 5 e 6 del T.U., interviene modificando gli articolo 4, comma 1 e 5 comma 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 che ha istituito l'AIPA, in virtù del fatto che tale articolo è stato modificato dall'articolo 42 della legge 675/1996, assimilando l'AIPA, da organismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Autorità indipendenti.

Peraltro, l'articolo 41, comma 6, della citata legge n. 675/1996 ha previsto che "in sede di prima applicazione, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29".

Sulla base di quanto considerato, appare del tutto legittimo che nell'ambito del presente testo unico, volto ad operare il coordinamento delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, anche al fine di assicurarne la migliore attuazione delle medesime, si intervenga anche sulle disposizioni riguardanti l'AIPA.

Il presente schema di decreto legislativo non comporta oneri aggiuntivi né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, conseguentemente il provvedimento non è corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Autorizzazioni generali al trattamento di dati sensibili e giudiziari

Deliberazione del Garante del 24 giugno 2003 - Differimento dell'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (Pubblicata sulla G.U. n. 191 del 19 Agosto 2003)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Viste le autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari numeri 1/2002, 2/2002, 3/2002, 4/2002, 5/2002, 6/2002 e 7/2002 rilasciate il 31 gennaio 2002 ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 41, comma 7, della legge n. 675/1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002, e in scadenza al 30 giugno 2003; viste, altresì, le autorizzazioni in scadenza alla medesima data rilasciate su richiesta di singoli titolari del trattamento in casi particolari;

Delibera

di differire sino al 30 giugno 2004 l'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari numeri 1/2002, 2/2002, 3/2002, 4/2002, 5/2002, 6/2002 e 7/2002 rilasciate il 31 gennaio 2002 ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 41, comma 7, della legge n. 675/1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002, nonché delle altre specifiche autorizzazioni indicate in premessa.

Autorizzazione generale n. 1/2002 del 31 gennaio 2002 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali

autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, alle condizioni di seguito indicate.

1) Ambito di applicazione.

La presente autorizzazione è rilasciata:

- a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lett. b) e c);
- b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali.

L'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

- a) a lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione e lavoro, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;
- b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;
- c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione con i soggetti di cui al punto 1);

- d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;
- e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);
- f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

3) Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati sensibili deve essere necessario:

- a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini del rispetto della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;
- c) per il perseguimento delle finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;
- d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché, qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato;
- e) per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;
- f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;
- g) per garantire le pari opportunità.

4) Categorie di dati.

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e in particolare:

- a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;
- b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici (sempreché il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle attività o agli incarichi sindacali, ovvero alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;

- c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti in riferimento a malattie anche professionali, invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni o all'appartenenza a categorie protette.

5) Modalità di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17 della legge n. 675/1996 e dal d.P.R. n. 318/1999 , il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3).

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.

Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato e di acquisirne il consenso scritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n. 675/1996.

6) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996 , i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

7) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, agenzie di intermediazione, associazioni di datori di lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996 , i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi, solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi.

8) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

9) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:

- a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
- b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività;
- c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni.

10) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003.

Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 1/2000, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Autorizzazione generale n. 2/2002 del 31 gennaio 2002 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Il Garante per la protezione dei dati personali

autorizza

- a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;
- b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 135/1999 o dal provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000, o da altro provvedimento di questa Autorità parimenti adottato ai sensi dell'art. 22, comma 3 bis, della legge n. 675/1996, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - 1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;
 - 2) manchi il consenso (articolo 23, comma 1, ultimo periodo, legge n. 675/1996), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;

- 3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;
- d) anche soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere.

Il consenso, ove previsto, è acquisito in conformità anche a quanto previsto dall'art. 23, commi 1-bis e 1-quater, della legge n. 675/1996 e dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni.

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

1.1. L'autorizzazione è rilasciata:

- a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;
- b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita l'attività in regime di libera professione;
- c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.

In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata al fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffuse, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini suindicati.

Qualora il perseguimento di tali fini richieda l'espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999.

1.2. L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:

- a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996 e dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282), e il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima. Resta fermo quanto

previsto dai decreti legislativi 30 luglio 1999, nn. 281 e 282 in materia di ricerca scientifica e di ricerca medica ed epidemiologica;

- b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;
- c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;
- d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, ove esistenti, nelle rispettive norme statutarie, salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 1-bis, della legge n. 675/1996 ;
- e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati, ove necessario attinenti anche alla vita sessuale, e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi. Se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione;
- f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche;
- g) alle persone fisiche e giuridiche e ad altri organismi, limitatamente ai dati dei beneficiari e dei donatori e alle operazioni indispensabili all'effettuazione di trapianti di organi e tessuti, nonché di donazioni di sangue.

1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quando il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento.

2) Categorie di dati oggetto di trattamento.

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 1) che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e può comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi.

Devono essere considerati sottoposti all'ambito di applicazione della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:

- a) le informazioni relative ai nati, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione N.R (97) 5 del Consiglio d'Europa;
- b) i dati genetici, limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della collettività, sulla base del consenso ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 675/1996. In mancanza del consenso, se il trattamento è volto a tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, il trattamento può essere iniziato o proseguito solo previa apposita autorizzazione del Garante. I dati genetici non possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c), d), e) ed f). Le informative all'interessato previste dall'art. 10 della legge n. 675/1996 devono porre in particolare evidenza il diritto dell'interessato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati genetici che lo riguardano. Fino alla

data in cui sarà efficace l'apposita autorizzazione per il trattamento dei dati genetici prevista dall'art. 17, comma 5, del decreto n. 135/1999 , e successive modificazioni ed integrazioni, i dati genetici trattati per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato, ovvero per finalità di ricerca scientifica, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o per consentire all'interessato di prendere una decisione libera e informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in conformità alla legge.

3) Modalità di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17 della legge n. 675/1996 e dal d.P.R. n. 318/1999 , il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra elencati.

Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso dell'interessato e di informarlo in conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 22 e 23 della legge n. 675/1996. Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla gestante.

4) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996 , i dati possono essere conservati, per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

5) Comunicazione e diffusione dei dati.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge n. 675/1996 , i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.

6) Richieste di autorizzazione

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.

7) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

- a) dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n.135 , il quale prevede che la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;
- b) dall'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;
- c) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.

8) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003.

Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 2/2000 , il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Autorizzazione generale n. 3/2002 del 31 gennaio 2002 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni

Il Garante per la protezione dei dati personali

autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 675/1996 da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, alle condizioni di seguito indicate.

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

La presente autorizzazione è rilasciata:

- a) alle associazioni anche non riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 bis, come introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.135/1999 , i partiti e i movimenti politici, le associazioni e le organizzazioni sindacali, i patronati, le associazioni di categoria, le organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché le federazioni e confederazioni

nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;

- b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
- c) alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818.

L'autorizzazione è rilasciata altresì agli istituti scolastici anche di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per l'applicazione dell'articolo 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.

La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento.

La presente autorizzazione è rilasciata inoltre per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.

Qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro per perseguire le predette finalità, ovvero richiedano ad essi la fornitura di beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione è rilasciata anche ai medesimi organismi e persone giuridiche.

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c), possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro, titolari di un autonomo trattamento, i soli dati sensibili strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare riferimento alle generalità degli interessati e ad indirizzari, sulla base di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate. La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale circostanza in particolare evidenza, e deve recare la precisa menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre a quanto previsto nei punti 3) e 5) in tema di pertinenza e di non eccedenza dei dati, possono trattare i dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle finalità predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

- a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1), ai relativi familiari e conviventi;

- b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il diverso organismo;
- c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
- d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione o dal diverso organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti;
- e) agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione agli istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potestà;
- f) ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali.

3) Categorie di dati oggetto di trattamento.

L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2002.

Il trattamento può avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Il trattamento può riguardare i dati e le operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 1) o, comunque, per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, che non possano essere perseguite o adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità, in particolare per quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

4) Modalità di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli artt. 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal d.P.R. n. 318/1999, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1).

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

Restano fermi gli obblighi di informare l'interessato e di acquisirne il consenso scritto nei casi previsti dagli articoli 10 e 22 della legge n. 675/1996, come modificati dal decreto legislativo n. 467/2001.

5) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità e gli scopi di cui al punto 1), ovvero per adempiere agli obblighi ivi menzionati.

Le verifiche di cui al punto 3) devono riguardare anche la pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto all'attività svolta dall'interessato o al rapporto che intercorre tra l'interessato e l'associazione, la fondazione, il comitato o il diverso organismo, tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio offerto all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto all'associazione, alla fondazione, al comitato o al diverso organismo.

6) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1) e tenendo presenti le altre prescrizioni sopraindicate.

7) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

8) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali.

Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e in particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio.

9) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003.

Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 3/2000, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Autorizzazione generale n. 4/2002 del 31 gennaio 2002 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti

Il Garante per la protezione dei dati personali

autorizza

i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali a trattare i dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

1) Ambito di applicazione.

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata, anche in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, o alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e consulenza.

Sono equiparati ai liberi professionisti i soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato.

L'autorizzazione è rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero professionista, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

Il presente provvedimento non si applica al trattamento dei dati sensibili effettuato:

- a) dagli esercenti la professione sanitaria e dagli psicologi, dal personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2002 ;
- b) per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione di cui si avvale il libero professionista o taluno dei soggetti sopraindicati, alla quale si riferisce l'autorizzazione generale n. 1/2002 ;
- c) da soggetti privati che svolgono attività investigative, dai giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili relativi ai clienti.

I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

In ogni caso, i dati devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto ad incarichi conferiti che non possano essere svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata autorizzazione generale n. 2/2002 .

3) Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell'espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero professionista può eseguire in base al proprio ordinamento professionale, e in particolare:

- a) per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell'interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro;
- b) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi;
- c) ai fini dello svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici;
- d) per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.

4) Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate all'incarico conferito dal cliente.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal d.P.R. n. 318/1999 .

Restano inoltre fermi gli obblighi:

- a) di informare l'interessato ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della legge n. 675/1996 , anche quando i dati sono raccolti presso terzi;

b) di acquisire il consenso scritto.

Se i dati sono raccolti per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria o per le indagini difensive (punto 3), lettere b) e c)), l'informativa relativa ai dati raccolti presso terzi, e il consenso scritto, sono necessari solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalità, oppure per altre finalità con esse non incompatibili.

Le informative devono permettere all'interessato di comprendere agevolmente se il titolare del trattamento è un singolo professionista o un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre un'ipotesi di contitolarità tra più liberi professionisti o di esercizio della professione in forma societaria ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

Resta ferma la facoltà del libero professionista di designare quali responsabili o incaricati del trattamento i sostituti, gli ausiliari, i tirocinanti e i praticanti presso il libero professionista, i quali, in tal caso, possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.

Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati del trattamento preposti all'espletamento di compiti amministrativi.

5) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli incarichi conferiti.

A tal fine deve essere verificata la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

I dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi possono essere mantenuti se pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi incarichi.

6) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati e ove necessario diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dell'incarico conferito e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996).

I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.

7) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

8) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme di legge, o da regolamenti che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle leggi 20 maggio 1970, n. 300 e 5 giugno 1990, n. 135, nonché dalle norme volte a prevenire discriminazioni.

Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.

9) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003.

Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 4/2000, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Autorizzazione generale n. 5/2002 del 31 gennaio 2002 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari

Il Garante per la protezione dei dati personali

autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

CAPO I. Attività bancarie, creditizie, assicurative, di gestione di fondi, del settore turistico, del trasporto

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione:

- a) imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia o assicurativa ed organismi che le riuniscono, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa;
- b) società ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di assistenza, ovvero fondi o casse di previdenza;
- c) società ed altri organismi di intermediazione finanziaria, in particolare per la gestione o l'intermediazione di fondi comuni di investimento o di valori mobiliari;
- d) società ed altri organismi che emettono carte di credito o altri mezzi di pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni;
- e) imprese che svolgono autonome attività strettamente connesse e strumentali a quelle indicate nelle precedenti lettere, e relative alla rilevazione dei rischi, al recupero dei crediti, a lavorazioni massive di documenti, alla trasmissione dati, all'imbustamento o allo smistamento della corrispondenza, nonché alla gestione di esattorie o tesorerie;
- f) imprese che operano nel settore turistico o alberghiero o del trasporto, agenzie di viaggio e operatori turistici.

2) Finalità del trattamento.

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1) assumono, nel proprio settore di attività, al fine di fornire specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall'interessato.

L'autorizzazione è rilasciata anche per adempiere o per esigere l'adempimento ad obblighi previsti, anche in materia fiscale, dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti, o dai contratti collettivi, o prescritti da autorità od organi di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti.

Il trattamento avente tali finalità può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzi e di altri documenti necessari per espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa di imprese, società, cooperative o consorzi.

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti ai soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, in misura strettamente pertinente a quanto specificamente richiesto dall'interessato che abbia manifestato il proprio consenso scritto ed informato. Nei medesimi limiti, è possibile trattare dati relativi a terzi, allorché non sia altrimenti possibile procedere alla fornitura al beneficiario dei beni, delle prestazioni o dei servizi.

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

4) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui al punto 2), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza ed assistenza o società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché, ove necessario, ai familiari dell'interessato.

I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 13, comma 1, lettera c), n. 4) legge n. 675/1996), devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.

I dati sensibili non possono essere diffusi.

CAPO II. Sondaggi e ricerche

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento.

Imprese, società, istituti ed altri organismi o soggetti privati, ai soli fini del compimento di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.

Il sondaggio o la ricerca devono essere effettuati per scopi puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.

Il trattamento può riguardare i dati attinenti ai soggetti che abbiano manifestato il proprio consenso informato e che abbiano risposto a questionari o ad interviste effettuate nell'ambito di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.

Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per iscritto.

I dati personali di natura sensibile possono essere trattati solo se il trattamento di dati anonimi non permette al sondaggio o alla ricerca di raggiungere i suoi scopi.

3) Conservazione dei dati.

Il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati, neanche indirettamente, mediante un riferimento ad una qualsiasi altra informazione.

I dati personali, individuali o aggregati, devono essere distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase contestuale alla registrazione dei campioni raccolti. La registrazione deve essere effettuata senza ritardo anche nel caso in cui i campioni siano stati raccolti in numero elevato.

Entro tale ambito temporale, resta ferma la possibilità per il titolare della raccolta, nonché per i suoi responsabili o incaricati, di utilizzare i dati personali al fine di verificare presso gli interessati la veridicità o l'esattezza dei campioni.

4) Comunicazione dei dati.

I dati sensibili non possono essere né comunicati né diffusi.

I campioni del sondaggio o della ricerca possono essere comunicati o diffusi in forma individuale o aggregata, sempreché non possano essere associati, anche a seguito di trattamento, ad interessati identificati o identificabili.

CAPO III. Attività di elaborazione di dati

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.

Imprese, società, istituti ed altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attività svolta nell'interesse di altri soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni di trattamento eseguite in materia di lavoro ovvero a fini contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.

2) Prescrizioni applicabili.

Il trattamento è regolato dalle autorizzazioni:

- a) n. 1/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002, concernente il trattamento dei dati sensibili a cura, in particolare, delle parti di un rapporto di lavoro qualora le finalità perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione;
- b) n. 4/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002, riguardante il trattamento dei dati sensibili ad opera dei liberi professionisti e di altri soggetti equiparati, qualora le finalità perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione.

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

CAPO IV. Attività di selezione del personale

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento.

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attività svolta anche di propria iniziativa nell'interesse di terzi, ai soli fini della ricerca o della selezione di personale.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.

Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta è giustificata da scopi determinati e legittimi ed è strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari o dei conviventi dei candidati è consentito con il consenso scritto degli interessati e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni di servizio.

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

Il trattamento deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti a tale finalità, sia in caso di risposta a questionari inviati anche per via telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l'invio di curricula.

Non è consentito il trattamento dei dati:

- a) idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, l'origine razziale ed etnica, e la vita sessuale;
- b) inerenti a fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
- c) in violazione delle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni.

3) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui ai punti 1) e 2), a soggetti pubblici o privati che siano specificamente menzionati nella dichiarazione di consenso dell'interessato.

I dati sensibili non possono essere diffusi.

CAPO V. Mediazione a fini matrimoniali

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati che esercitano, anche attraverso agenzie autorizzate, un'attività di mediazione a fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto di convivenza.

2) Finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai soli fini dell'esecuzione dei singoli incarichi conferiti in conformità alle leggi e ai regolamenti.

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti alle persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza.

Non è consentito il trattamento di dati relativo a persone minori di età in base all'ordinamento del Paese di appartenenza o, comunque, in base alla legge italiana.

4) Categorie di dati oggetto di trattamento.

Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili in relazione allo specifico profilo o alla personalità descritto o richiesto dalle persone interessate al matrimonio o alla convivenza.

I dati devono essere forniti personalmente dai medesimi interessati.

L'informativa preliminare al consenso scritto deve porre in particolare evidenza le categorie di dati trattati e le modalità della loro comunicazione a terzi.

5) Comunicazione dei dati.

I dati possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti.

I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 13, comma 1, lettera c), n. 4), della legge n. 675/1996), devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.

L'eventuale diffusione anche per via telematica di taluni dati sensibili deve essere oggetto di apposita autorizzazione di questa Autorità.

6) Norme finali.

Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti, in particolare nell'ambito della legge penale e della disciplina di pubblica sicurezza, nonché in materia di tutela dei minori.

CAPO VI. Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:

1) Dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve essere effettuato anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002.

Il trattamento dei dati genetici non è consentito nei casi previsti dalla presente autorizzazione.

2) Modalità di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal d.P.R. n. 318/1999 , il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità indicate nei capi che precedono.

La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.

Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della legge n. 675/1996 , anche quando i dati sono raccolti presso terzi.

3) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. e) della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità ovvero per adempiere agli obblighi o agli incarichi menzionati nei precedenti capi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

Restano fermi i diversi termini di conservazione previsti dalle leggi o dai regolamenti.

Resta altresì fermo quanto previsto nel capo II in materia di sondaggi e di ricerche.

4) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

5) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

- a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
- b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135.

Restano altresì fermi gli obblighi deontologici, previsti anche dai codici deontologici e di buona condotta adottati in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 467/2001, nonché gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati.

6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003.

Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 5/2000, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Autorizzazione generale n. 6/2002 del 31 gennaio 2002 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati

Il Garante per la protezione dei dati personali

autorizza

gli investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).

Il trattamento può essere effettuato unicamente:

- a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato, deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un diritto della personalità o un altro diritto fondamentale ed inviolabile;

- b) su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).

Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle investigazioni in relazione ad un procedimento penale o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:

- a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002);
b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione generale n. 2/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002);
c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione generale n. 3/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002);
d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione generale n. 4/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002);
e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione generale n. 7/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002).

2) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 , qualora ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1), che non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.

3) Modalità di trattamento.

Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 1).

L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

I dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e forme di organizzazione strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1).

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo in particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.

Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli 10, commi 3 e 4 e 22, comma 4 , legge n. 675/1996), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite.

Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno

settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.

Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione generale n. 2/2002 , in particolare per ciò che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.

Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito codice di deontologia e di buona condotta, in via di definizione ai sensi degli articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996.

4) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996 , i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico.

La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

5) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l'incarico.

I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se è necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996), con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.

6) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

7) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, ovvero da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

- a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300;

- b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di infezione da HIV;
- c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;
- d) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal d. P.R. n. 318/1999 .

Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.

Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati per l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si applica anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità giudiziaria o a terzi, purché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 legge n. 675/1996).

8) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003.

Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 6/2000 , il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Autorizzazione generale n. 7/2002 del 31 gennaio 2002 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici

Il Garante per la protezione dei dati personali

autorizza

i trattamenti di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, per le rilevanti finalità di interesse pubblico di seguito specificate ai sensi dell'art. 24 della legge n. 675/1996 e secondo le seguenti prescrizioni:

CAPO I. RAPPORTI DI LAVORO

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta di parte, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:

- a) sono parte di un rapporto di lavoro;
- b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee;
- c) conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

Il trattamento deve essere strettamente necessario per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario.

L'autorizzazione è altresì rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in conformità alla legge svolgono un trattamento strettamente necessario al medesimo fine.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto o intendono assumere la qualità di:

- a) lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione lavoro, ovvero di associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti analoghi;
- b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
- c) consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

CAPO II. ORGANISMI DI TIPO ASSOCIATIVO E FONDAZIONI

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta:

- a) ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e movimenti politici, associazioni ed organizzazioni sindacali, patronati, associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a fondazioni, comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, nonché a cooperative sociali e società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818;
- b) ad enti ed associazioni anche non riconosciute che curano il patrocinio, il recupero, l'istruzione, la formazione professionale, l'assistenza socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in favore dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e conviventi.

Il trattamento deve essere strettamente necessario per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare dati attinenti:

- a) ad associati, soci e aderenti, nonché, nei casi in cui l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, a soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione;
- b) a beneficiari, assistiti e fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo.

CAPO III. LIBERI PROFESSIONISTI

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta ai:

- a) liberi professionisti, anche associati, tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata, anche in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 o alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e consulenza;
- b) soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali, istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato;
- c) sostituti e ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti e tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti.

I dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

CAPO IV. IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE ED ALTRI TRATTAMENTI

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:

- a) ad imprese autorizzate o che intendono essere autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, assicurativa o dei fondi pensione, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai fini:
 - 1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive;
 - 2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi;
 - 3) dell'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana;
 - 4) dell'accertamento di situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, in relazione ad illeciti direttamente connessi con la medesima attività.

Per questi ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una specifica banca di dati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 675/1996, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione sulle modalità del trattamento.

- b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito di un'attività di richiesta, acquisizione e consegna di atti e documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli interessati;
- c) alle società di intermediazione mobiliare, alle società di investimento a capitale variabile, e alle società di gestione del risparmio e dei fondi pensione, ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilità in applicazione dei decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 21 aprile 1993, n. 124, dei decreti ministeriali 11 novembre 1998, n. 468 e 14 gennaio 1997, n. 211 e di eventuali altre norme di legge o di regolamento.

2) Ulteriori trattamenti.

L'autorizzazione è rilasciata altresì:

- a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento;
- b) a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia;
- c) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).

Il trattamento deve essere necessario:

- 1) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di un diritto della personalità o di un altro diritto fondamentale ed inviolabile;
 - 2) su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397);
- d) a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, contenute anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;
- e) ai soggetti pubblici, ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici.

CAPO V. DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata per il trattamento, ivi compresa la diffusione, di dati per finalità di documentazione, di studio e di ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di dati relativi a pronunce giurisprudenziali.

CAPO VI. PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:

1) Dati trattati.

Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalità per le quali è ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

2) Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità precedentemente indicati.

Fuori dei casi previsti dai Capi IV, punto 2 e V, o nei quali la notizia è acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono essere forniti dagli interessati, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 689 del codice di procedura penale in tema di richiesta di certificati, salvo quanto previsto dall'art. 688 del medesimo codice per ciò che riguarda l'acquisizione di certificati del casellario giudiziale da parte di amministrazioni pubbliche e di enti incaricati di pubblici servizi.

3) Conservazione dei dati.

Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle

finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le prestazioni.

4) Comunicazione e diffusione.

I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente necessari per le finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.

5) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.

Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente provvedimento, il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle relative prescrizioni, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003.

Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 7/2000, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Provvedimenti generali del Garante

Utilizzazione di dati personali ai fini della circolazione di veicoli in zone a traffico limitato o per la sosta in spazi riservati (Pronuncia del 19 gennaio 1999)

1. PREMESSA

Sono pervenute a questa Autorità numerose segnalazioni che lamentano la violazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in relazione alle prescrizioni impartite dalle autorità comunali per ciò che riguarda i permessi di accesso alle zone urbane a traffico limitato (e i permessi rilasciati per fruire, a vario titolo, di parcheggi riservati), relativamente all'obbligo di esporre all'interno dei veicoli contrassegni recanti l'indicazione delle generalità o dell'indirizzo del loro titolare, oppure la fotocopia del libretto di circolazione o di un documento d'identità.

In proposito il Garante osserva quanto segue.

E' necessario distinguere preliminarmente, fra le varie ipotesi segnalate, due categorie di permessi e di relativi contrassegni:

- a) quelli rilasciati a soggetti portatori di handicap motorio;
- b) quelli riguardanti cittadini che, per il fatto di risiedere in zone a traffico limitato ovvero per altre particolari esigenze, necessitano di permessi in deroga alle limitazioni imposte dall'autorità comunale alla circolazione o alla sosta dei veicoli.

2. PORTATORI DI HANDICAP MOTORIO.

Per quanto riguarda i portatori di handicap motorio, la disciplina di riferimento è costituita dagli articoli 7, comma 4, e 188 del nuovo codice della strada (d.lg. 30 aprile 1992, n. 285), dall'articolo 381 del relativo regolamento di attuazione (d.P.R., 16 dicembre 1992, n. 495) e dagli articoli 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (in materia di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici, spazi e servizi pubblici).

L'articolo 7, comma 4 prevede che, nel caso di imposizione di "obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente" alla circolazione, "possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni o cautele"; per quanto riguarda invece i divieti o le limitazioni alla sosta, possono essere concessi permessi ai veicoli utilizzati "da persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale".

Il successivo articolo 188 assicura alle "persone invalide" alcune agevolazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al loro servizio. A tal fine, ai sensi del citato articolo 381, comma 2, del regolamento di attuazione, il sindaco, previo specifico accertamento sanitario, rilascia alle "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" apposita autorizzazione in deroga che "è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi".

Tale contrassegno, strettamente personale e non vincolato ad uno specifico veicolo, deve recare gli elementi espressamente riprodotti in allegato al regolamento stesso, ovvero la dicitura "parcheggio invalidi" l'indicazione del comune e del sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione, il numero della concessione (rectius: dell'autorizzazione), le generalità e l'indirizzo del titolare.

Infine, gli articoli 11 e 12 del citato d.P.R. n 503/1996, prevedono ulteriori facilitazioni per le "persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", in deroga a limitazioni generali e nelle zone a traffico limitato, purché, sulla "parte anteriore del veicolo", sia esposto lo "speciale contrassegno" descritto.

3. CITTADINI CHE SI TROVANO IN SPECIALI SITUAZIONI.

Per quanto riguarda invece i cittadini che si trovano in speciali situazioni per ragioni di dimora, professione, ecc., la normativa di riferimento è costituita dall'art. 7, commi 9 e 11, del codice della strada.

Tali disposizioni prevedono che i comuni possano subordinare al pagamento di una somma l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore, nelle "zone a traffico limitato", con facoltà (esercitabile anche in riferimento ad altre zone, ad esempio di particolare rilevanza urbanistica) di riservare superfici o spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

Anche in tali casi, risulta che numerose amministrazioni comunali hanno previsto l'obbligo di esporre all'interno del veicolo contrassegni aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra descritte per le persone portatrici di handicap, nei quali sono riportate le generalità o l'indirizzo del titolare, oppure la fotocopia del libretto di circolazione o di un documento d'identità da cui si evinca la residenza dell'interessato.

4. LA LEGGE N. 675/1996.

L'individuazione delle citate tipologie di permessi risponde all'esigenza di mettere in luce una loro significativa differenza, derivante dalla diversa categoria di soggetti che ne fruiscono.

Infatti, nel caso dei portatori di handicap motorio, il contrassegno, oltre ad alcuni dati "comuni" (generalità ed indirizzo dei titolari), reca in evidenza, attraverso la dicitura "parcheggio invalidi" associata alle generalità, un dato "sensibile" attinente alla salute dell'interessato, che è tutelato in modo particolare dalla legge n. 675/1996.

Ciò premesso, per valutare l'incidenza della disciplina in materia di protezione dei dati personali sulla problematica in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni della legge n. 675/96 relative ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

Infatti, il trattamento da parte dei soggetti pubblici dei dati "sensibili" indicati nell'art. 22, comma 1, della legge n. 675/96 è consentito solo se previsto da espressa e dettagliata disposizione di legge (art. 22, comma 3)

In via transitoria (in attesa che sia data attuazione alla delega prevista dalla legge n. 676 del 1996 e, da ultimo, dalla legge n. 344/1998), le pubbliche amministrazioni possono peraltro proseguire i trattamenti di dati già raccolti o comunque iniziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 675/96 (8 maggio 1997), previa comunicazione al Garante. Ciò sino all'8 maggio 1999, data entro la quale dovrebbero essere emanate disposizioni integrative al riguardo (art. 41, comma 5, come modificato, da ultimo, dal d.lg. n. 389 del 1998).

Per quanto riguarda i portatori di handicap motorio, tale disciplina transitoria consente quindi alle autorità comunali di proseguire la raccolta e il conseguente trattamento dei dati sanitari necessari per il rilascio della speciale autorizzazione nei termini descritti dal citato articolo 381 del regolamento di attuazione del codice della strada (il richiedente deve dichiarare i propri "dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta" e fornire idonea certificazione medica dalla quale si ricavi la riduzione della capacità di deambulazione).

Va peraltro segnalata la necessità che la prevista legislazione delegata completi la normativa in materia, in quanto il citato art. 381 del regolamento rappresenta una fonte inadeguata per individuare le garanzie richieste dal citato art. 22, comma 3, sebbene la necessità dell'autorizzazione sia prevista dall'articolo 188 del codice della strada, il quale demanda al regolamento stesso l'individuazione dei casi e dei limiti in cui essa può essere rilasciata.

Ai trattamenti di dati "comuni" si applica invece l'articolo 27 della legge n. 675/96, in base al quale i trattamenti stessi possono essere effettuati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti. Particolare cautela è riservata alla diffusione dei dati a soggetti privati, consentita solo se prevista da una norma primaria o secondaria (art. 27, comma 3). Pertanto, anche per questa seconda categoria di dati la raccolta oggi effettuata secondo le modalità previste dal citato art. 381 del regolamento appare legittima, in quanto tale fonte secondaria risulta adeguata alle garanzie richieste.

Peraltro, rispetto a tutti i dati così legittimamente acquisiti, le autorità comunali:

- a) devono osservare gli obblighi previsti dalla legge n. 675/96 per quanto riguarda le informazioni raccolte dall'interessato (art. 10, commi 1 e 2);
- b) devono inoltre rispettare il principio di "pertinenza", in base al quale possono essere trattati solo i dati pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità per la quale sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. a) e d));
- c) devono infine predisporre idonee misure di sicurezza per la conservazione delle informazioni trattate (art. 15).

5. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Se la raccolta dei dati e le successive operazioni di trattamento possono ritenersi conformi alla legge n. 675/96, nei termini descritti, non altrettanto può dirsi per la diffusione dei dati stessi, ove essa sia effettuata con le modalità previste dallo stesso articolo 381 del regolamento, a norma del quale l'autorizzazione è "resa nota" mediante il modello di contrassegno per invalidi cui si riferiscono le segnalazioni.

Infatti, l'inclusione nel contrassegno di alcuni dati pure previsti nel modello approvato con il medesimo regolamento, contrasta con l'appena ricordato principio di "pertinenza", specie se rapportata alla funzione amministrativa in concreto esercitabile dall'organo comunale, in sede di controllo sulla liceità e sul corretto utilizzo dei permessi speciali di circolazione e di sosta.

Ad assicurare il corretto esercizio di tale funzione, è sufficiente infatti che il contrassegno rechi in evidenza l'indicazione del Comune competente e del numero di autorizzazione dal quale ogni soggetto preposto al controllo può comunque risalire agevolmente al titolare del permesso e alla relativa pratica, ed accertare la genuinità del documento, la validità del permesso e il suo uso conforme alle prescrizioni eventualmente impartite dall'autorità comunale.

Peraltro, la stessa dicitura "parcheggio invalidi" può essere ritenuta superflua, in quanto la stampigliatura del disegno che figura sul contrassegno è di per se sufficiente ad assicurare l'immediata leggibilità del titolo che dà diritto alle facilitazioni.

Semmai, le generalità del titolare potrebbero essere riportate sul lato posteriore del contrassegno o, comunque opportunamente celate all'immediata visibilità dall'esterno del veicolo, rendendole comunque immediatamente conoscibili in caso di eventuale richiesta di un pubblico ufficiale,

6. ALTRI CASI.

Con riferimento invece ai permessi rilasciati per motivi diversi dalla difficoltà di deambulazione, nei cui contrassegni non appaiono quindi dati "sensibili", si è accennato già che numerosi regolamenti comunali prevedono il rilascio di permessi accompagnati dall'obbligo di esporre un contrassegno simile a quello previsto per i portatori di handicap motorio.

Per questi contrassegni, vale quanto già osservato in relazione ai trattamenti di dati personali "comuni",

Se il regolamento comunale appare infatti una fonte idonea per disciplinare la materia alla stregua del citato art. 27, tuttavia l'applicazione dei nuovi principi introdotti dalla legge n. 675/96 e, in particolare, di quello di "pertinenza", comporta che anche per questi permessi debba ritenersi non conforme alla nuova normativa sui dati personali l'esposizione di contrassegni del tipo di quelli segnalati.

Ai fini del corretto esercizio dei controlli di polizia amministrativa, infatti, appare sufficiente indicare sul contrassegno il numero di targa e il numero progressivo del permesso e non anche le generalità o l'indirizzo del relativo titolare: i primi dati sono infatti sufficienti per consentire un primo ed immediato riscontro circa l'esistenza di un'autorizzazione all'ingresso nelle zone limitate ed al parcheggio riservato, ai fini dell'applicazione del divieto d'accesso e delle sanzioni amministrative previste.

Resta salva, come per i permessi dei portatori di handicap, la possibilità che le generalità siano riportate sulla parte posteriore del contrassegno o siano rese non visibili, comunque, dall'esterno dell'abitacolo.

L'indicazione del completo indirizzo del titolare del permesso (o della sola via di residenza, come avviene in alcune città), può risultare semmai giustificata qualora il permesso stesso sia limitato a determinate strade o addirittura solo in quella di dimora o residenza.

Analoghe osservazioni a quelle sin qui formulate vanno espresse rispetto all'uso invalso in alcuni comuni di obbligare le persone interessate ad esporre all'interno del veicolo una fotocopia del libretto di circolazione o di un documento d'identità. In tali casi, ferma restando la preferibilità del ricorso ai contrassegni, l'esposizione della fotocopia del libretto di circolazione può risultare giustificata qualora sia resa nota agli interessati la possibilità di poter depennare, sulle fotocopie, le proprie generalità ed indirizzo. Ciò anche alla luce di alcuni disagi che sono stati rappresentati al Garante da cittadini preoccupati di dover rivelare la propria residenza ed identità a qualunque passante.

Videosorveglianza. Il decalogo delle regole per non violare la privacy (Provvedimento generale del 29 novembre 2000)

Le regole di base della disciplina sul trattamento dei dati personali, infatti, sono già applicabili alle immagini ed ai suoni, qualora le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, i soggetti interessati.

Chi intende svolgere attività di videosorveglianza deve quindi osservare almeno le seguenti cautele, rispettando comunque il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti:

1. Tutti gli interessati devono determinare esattamente le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e verificarne la liceità in base alle norme vigenti. Se l'attività è svolta in presenza di un pericolo concreto o per la prevenzione di specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo che alle informazioni raccolte possano accedere solo queste amministrazioni.
2. Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 9, comma 1, lett. a) e b), legge 675/1996).
3. Nei casi in cui la legge impone la notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali effettuati da determinati soggetti (art. 7 legge 675/1996), questi devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza. Non è prevista alcuna altra forma di specifica comunicazione o richiesta di autorizzazione al Garante.
4. Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto più necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente visibili.
5. Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 legge 300/1970).
6. Occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.
7. Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
8. Occorre designare per iscritto i soggetti - responsabili e incaricati del trattamento dei dati (artt. 8 e 19 della legge 675/1996) - che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai

soli dati personali strettamente necessari e vietando rigorosamente l'accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

9. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

10. I particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nel d.P.R. 250/1999. E' altresì necessario che la relativa documentazione sia conservata per il solo periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e che ad essa si possa inoltre accedere solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia.

Per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio, il controllo dell'accesso alla propria abitazione) si ricorda che questi non rientrano nell'ambito dell'applicazione della legge 675/1996, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3. Occorre, però, che le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza forme di videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà altrui. Occorre inoltre che le informazioni raccolte non siano in alcun modo comunicate o diffuse. Altrimenti si rientra nell'ambito di applicazione generale della legge 675/1996 e devono, quindi, essere rispettate tutte le indicazioni di cui ai punti precedenti.

Annunci pubblicati su quotidiani e periodici, concernenti offerte di lavoro curate da società di ricerca e selezione di personale (Provvedimento del 10 gennaio 2002)

1. Annunci di lavoro curati da società di selezione e ricerca di personale

Già in passato questa Autorità ha indicato alcuni criteri per la corretta applicazione della legge n. 675/1996 in relazione al trattamento di dati personali raccolti tramite coupon o mediante la diversa tipologia di richiesta dei dati rappresentata da annunci ed offerte di lavoro pubblicati su quotidiani e periodici con i quali viene sollecitato l'invio di curricula (v. il provvedimento del 13 gennaio 2000, in Bollettino n. 11-12/2000, pag. 39 e ss).

In tale circostanza il Garante ha riscontrato la mancanza delle necessarie idonee informative ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 e ha conseguentemente accertato l'invalidità del consenso al trattamento dei dati che si chiede di esprimere unitamente all'invio dei curricula (consenso che, secondo quanto precisato nel ricordato provvedimento, è peraltro superfluo ove i dati da inserire nel curriculum non abbiano natura sensibile o non siano comunicati a terzi).

Nel corso di un successivo monitoraggio effettuato su annunci più recenti pubblicati su quotidiani e periodici, concernenti offerte di lavoro curate da società di ricerca e selezione del personale, si è però nuovamente constatato che, in vari casi, è presente solo una sintetica richiesta ai candidati interessati di inviare i curricula e, contestualmente, di "autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996", peraltro priva delle informazioni prescritte dal citato art. 10.

Oltre a quanto emerso dal menzionato monitoraggio, sono pervenute a questa Autorità segnalazioni, anche telefoniche, con le quali è stata lamentata l'assenza negli annunci di idonee indicazioni sulle modalità di trattamento dei dati contenuti nei curricula e circa i tempi della loro conservazione; sono state espresse preoccupazioni anche in ordine alla possibile divulgazione a terzi dei dati e al loro eventuale utilizzo per scopi ulteriori rispetto alla sola selezione del personale (ad esempio, per promuovere corsi di formazione a pagamento).

L'Ufficio del Garante ha pertanto effettuato nel novembre del 2001 un'ulteriore verifica su un campione significativo di annunci pubblicati in alcuni quotidiani su iniziativa di società di selezione o di ricerca del personale, di società di lavoro temporaneo e di altri soggetti intermediari che offrono analoghi servizi.

2. Esiti della verifica in relazione all'informativa

Sulla base della verifica sopra menzionata sono stati individuati circa trenta casi per i quali, contestualmente al presente provvedimento, vengono avviati i procedimenti per applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione degli obblighi in tema di informativa (art. 39, comma 2, legge n. 675).

Gli annunci per i quali è in corso la contestazione della violazione non recano un'idonea informativa e contengono solo un invito nei confronti dei candidati interessati a rilasciare, nel curriculum o nei documenti che intendono inviare, un consenso al trattamento dei dati personali, peraltro impropriamente definito "autorizzazione ai sensi della legge n. 675/1996".

Dai medesimi annunci, o dal contesto in cui essi sono inseriti, l'interessato non può quindi ricavare, neanche indirettamente, le informazioni relative alle caratteristiche del trattamento dei dati che le società si accingono ad effettuare.

Le uniche, dettagliate informazioni contenute in alcuni annunci esaminati riguardano il recapito delle aziende che ne curano la pubblicazione, all'evidente fine di assicurare la ricezione dei curricula.

Se, in base a tali recapiti, può ritenersi talvolta desumibile l'identità del titolare del trattamento, mancano spesso, invece, idonee indicazioni su:

- modalità del trattamento ed eventuali finalità ulteriori;
- natura facoltativa del conferimento dei dati o di alcune informazioni, e conseguenze della loro mancata indicazione anche parziale;
- ambito di comunicazione o diffusione dei dati conferiti, con la specificazione almeno delle categorie dei destinatari (solo in alcuni avvisi figura una generica descrizione del tipo di società per conto delle quali viene svolta la selezione o la ricerca di personale);
- diritti di accesso ai dati, di aggiornamento, rettifica, cancellazione e di opposizione al loro successivo utilizzo per altri scopi;
- eventuale responsabile del trattamento e relativi dati identificativi.

In taluni casi, poi, manca finanche l'identità del titolare del trattamento: si tratta delle ipotesi in cui viene fatto uso di modalità volte a preservare l'anonimato dell'autore dell'annuncio il quale, di regola, si avvale di caselle postali cui inviare i curricula (anche in questo caso, sollecitando — e senza la prescritta informativa — l'invio di una "autorizzazione" che, come si è detto, va qualificata come "consenso") ed in relazione alle quali si rendono necessari ulteriori accertamenti, specie di carattere ispettivo, per individuare i diversi soggetti che utilizzano i dati, ai quali dovrà essere contestata anzitutto la violazione di cui agli artt. 10 e 39, comma 2, della legge n. 675 e, ove ne ricorrano i presupposti, di altre disposizioni rilevanti anche sul piano penale.

3. Vizi dell'informativa

Le prassi sopra evidenziate, con specifico riferimento ai profili dell'informativa da rendere agli interessati, non sono conformi alla legge n. 675/1996.

Come già affermato nel citato provvedimento in materia di coupon, la ricezione di un curriculum sollecitato tramite il ricorso ai menzionati annunci comporta una successiva raccolta di dati personali rispetto alla quale l'interessato deve essere previamente informato delle caratteristiche del trattamento di dati che lo riguarda (art. 10, l. n. 675/1996), a prescindere dalla circostanza che sia necessario raccogliere il suo consenso o che la selezione abbia un esito positivo.

L'art. 10 della legge n. 675/1996 mira, infatti, a rendere edotto l'interessato, prima che conferisca i dati, delle ragioni per le quali li fornisce, delle conseguenze del loro conferimento e della sorte, sotto vario profilo, delle informazioni personali comunicate, esprimendo ove necessario un consenso libero e informato (art. 11, comma 3, legge n. 675).

Pertanto, se il titolare del trattamento non fornisce la prescritta informativa al momento in cui richiede l'invio dei curricula, proprio in ragione della peculiare modalità utilizzata (annuncio di lavoro pubblicato sui giornali), si trova nella condizione di non poter adempiere correttamente all'obbligo di informare gli interessati.

Ai fini dell'osservanza del citato art. 10, si rivelerebbe inutile, perché ormai tardiva, un'informativa successiva al conferimento dei dati già effettuato, su invito del titolare, con l'invio dei curricula.

Nel rispetto dei principi di lealtà e di correttezza del trattamento, occorre quindi assicurare che i candidati siano informati già al momento della pubblicazione degli annunci in ordine alle principali caratteristiche del trattamento dei dati richiesti.

4. Informative inesatte o incomplete

Per pochi casi, tra quelli esaminati, non si rende invece necessario applicare sanzioni, in quanto negli annunci sono comunque presenti alcune notizie la cui incompletezza o imprecisione denota una difformità dalla legge n. 675/1996 cui va posto pronto rimedio, ma non tale da implicare l'applicazione di una sanzione.

Per queste ipotesi, appare tuttavia necessario segnalare alle singole società, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675, la necessità di adottare le modifiche necessarie per conformare il trattamento dei dati alle disposizioni della legge e per assicurare il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nel rapporto con gli interessati.

5. Informativa ai candidati interessati

Gli annunci di lavoro richiedono dunque una chiara informativa, che evidenzii l'insieme degli elementi necessari per un conferimento consapevole dei dati e, ove necessario, per l'acquisizione di un consenso informato e specifico.

L'informativa può essere fornita anche attraverso messaggi brevi e in stile colloquiale (omettendo superflue "assicurazioni" circa il rispetto della normativa sulla privacy), che permettano ai candidati interessati di comprendere i seguenti aspetti:

- l'identità del/i titolare/i del trattamento dei dati riportati nei curricula e le finalità e modalità del medesimo trattamento, specificando se vi siano ulteriori finalità oltre quelle connesse alla specifica ricerca di personale, o particolari modalità di organizzazione, di raffronto o di elaborazione dei dati. Devono essere indicati altresì i tempi della conservazione (anche per permettere agli interessati di poter eventualmente aggiornare ed integrare i dati), i quali devono risultare brevi e proporzionati rispetto alle finalità e modalità del trattamento;
- l'eventualità che i dati siano divulgati a terzi, individuati almeno per categorie;
- la circostanza che il conferimento dei dati è facoltativo e che la mancata indicazione di alcuni di essi può avere determinate conseguenze, invitando ad omettere dati non pertinenti in relazione all'offerta di lavoro e a manifestare per scritto il consenso al trattamento di dati sensibili (ad esempio, per quanto riguarda l'appartenenza a particolari categorie protette);
- una descrizione dei diritti riconosciuti al candidato interessato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675;
- i dati identificativi di almeno un responsabile del trattamento, ove questi sia designato (preferibilmente indicato nel soggetto preposto ai rapporti con gli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675).

6. Curricula inviati spontaneamente

Riguardo alla corretta esecuzione degli obblighi dell'informativa agli interessati, va inoltre osservato che risulta in parte diversa l'ipotesi dei curricula che i soggetti in cerca di occupazione inviano spontaneamente ad aziende senza rispondere ad annunci o ad avvisi.

In questa ipotesi, la raccolta dei dati conseguente alla ricezione del curriculum non avviene su iniziativa del titolare del trattamento, che, in questo caso, si trova nell'impossibilità di fornire una previa informativa (anche se si limita ad effettuare unicamente alcune operazioni di trattamento come la sola consultazione delle informazioni riportate nel documento ricevuto e la loro semplice conservazione anche temporanea), né può acquisire in anticipo il consenso eventualmente necessario alla luce dell'inclusione nel curriculum di alcuni dati sensibili (come, ad esempio, l'appartenenza a particolari categorie protette).

Questa ed altre difficoltà nella corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge sono state già prese in considerazione dal Garante nell'ambito di un parere rilasciato ad una società di lavoro temporaneo in cui sono state fornite alcune prime indicazioni in materia (v. il provvedimento del 28 dicembre 1998, pubblicato sul Bollettino n. 6/1998, pag. 119 e ss.).

Per i casi in cui l'interessato provvede all'invio del curriculum di propria iniziativa, il problema potrà essere risolto anche attraverso le specifiche disposizioni del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, il quale dovrà definire "anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per finalità di occupazione e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili" (art. 20, comma 2, lett. b), del decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni alla legge n. 675/1996, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre scorso ed in fase di pubblicazione nella G.U.).

In questa prospettiva, sempre in riferimento al caso dell'invio spontaneo di curricula e in vista di una sollecita predisposizione delle citate disposizioni deontologiche, il Garante invita gli operatori interessati ad adempiere comunque, senza ritardo, agli obblighi dell'informativa — e di richiesta dell'eventuale consenso — in caso di successivo trattamento dei dati contenuti nei curricula ricevuti.

7. Raccolta dei consensi

In relazione alle richieste ai candidati interessati di trasmettere, con il curriculum, anche l'"autorizzazione" per il trattamento dei dati personali, si è già potuto rilevare che tale forma di acquisizione preventiva del consenso, peraltro generico, è spesso slegata da una idonea informativa.

Le "autorizzazioni" rilasciate con le descritte modalità non risultano quindi valide in quanto difettano dei requisiti stabiliti dalla legge n. 675/1996 (art. 11, comma 3), rendendo così illecito il trattamento dei dati, quando sia richiesto il consenso.

Va peraltro ribadito che non è necessario sollecitare una manifestazione di consenso riguardo al trattamento di dati personali non sensibili. Le società che curano la selezione del personale possono infatti applicare il presupposto equipollente al consenso previsto per il trattamento "necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali attivate adottate su richiesta di quest'ultimo" (art. 12, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 5, comma 1, del menzionato d.lg. in fase di pubblicazione).

Anche per la comunicazione dei dati a talune altre aziende interessate ad instaurare un rapporto di lavoro — menzionate nell'informativa almeno per categorie — non è necessario richiedere il consenso degli interessati, potendosi applicare l'ipotesi poc'anzi citata (introdotta dall'art. 7, comma 1, del d.lg. cit., che entrerà in vigore dal 1° febbraio 2002).

In caso di una ricerca di personale suscettibile di interessare altre aziende per successive selezioni, va peraltro tenuto conto dell'eventuale volontà contraria dell'interessato, cui andrebbe dato spazio con un'apposita avvertenza nello schema di informativa utilizzato.

In sostanza, il consenso è necessario solo per il trattamento delle informazioni di natura sensibile eventualmente contenute nei curricula o nei documenti inviati dagli interessati (v. l'art. 22 della legge n. 675/1996, nonché le

autorizzazioni generali nn. 1 e 5, capo IV, del 2000, di cui è stato disposto con provvedimento del 31 dicembre 2001 un breve differimento dell'efficacia in vista del rilascio delle nuove autorizzazioni per il 2002).

Va al tempo stesso ricordato che le susesposte modalità di sollecitazione del consenso legittimano il trattamento dei dati e la loro comunicazione ad aziende clienti sempre e comunque per le sole finalità riguardanti la possibile instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione professionale.

8. Formule-tipo per l'informativa e la richiesta di consenso

La necessità di rendere preventivamente un'ideale informativa già nell'annuncio di lavoro appare compatibile con le esigenze di funzionalità e di speditezza delle selezioni o delle ricerche di personale, anche per ciò che attiene ai costi derivanti da attività informative e contatti intrapresi caso per caso per corrispondenza o per telefono.

E' peraltro possibile evitare l'inserimento dell'intera informativa direttamente nell'annuncio, per motivi di spazio, rendendo però agevolmente disponibili agli interessati, prima del conferimento dei dati, informazioni più dettagliate su un indirizzo web indicato nell'annuncio o mediante altre idonee modalità alternative (quale ad esempio un messaggio telefonico preregistrato).

Questa Autorità ritiene comunque utile suggerire un possibile schema di informativa - riproducibile anche in parte nell'annuncio, a seconda dello spazio disponibile e della complessa utilizzazione dei dati -, di seguito indicato a titolo meramente esemplificativo:

"Nel curriculum vanno indicati i dati necessari a valutare il profilo del candidato. Saranno utilizzati con modalità strettamente riferite a questa selezione di personale. Potranno essere comunicati all'azienda ns. cliente (o ad altre società nel/i settore/i ... e/o che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione ...). In caso di esito negativo saranno cancellati dopo E' possibile rivolgersi al servizio ... per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 13 della legge 675/1996."

Si potrebbero poi inserire altre formule-tipo eventualmente necessarie del tipo:

"Si prega di non indicare dati sensibili (relativi, in particolare, a salute, convinzioni religiose e opinioni politiche)".

"Eventuali dati sensibili indicati (relativi, in particolare, a salute, convinzioni religiose e opinioni politiche) saranno immediatamente cancellati in mancanza di una dichiarazione scritta di consenso dell'interessato al loro trattamento da parte della nostra società (e dell'azienda nostra cliente)".

Oltre alle indicazioni fornite con il presente provvedimento, il Garante ritiene infine opportuno avviare forme di collaborazione con i vari enti, organismi ed associazioni del settore, per individuare soluzioni operative che favoriscano un più ampio rispetto della legge n. 675/1996 e una omogeneità dei comportamenti degli operatori coinvolti, anche in vista del citato codice di deontologia.

Regolamenti sul trattamento dei dati sensibili da parte della Pubblica Amministrazione (Provvedimento del 17 gennaio 2002)

I DATI "SENSIBILI"

La legge n. 675/1996 prevede garanzie particolari per la categoria dei dati c.d. sensibili che riguardano profili particolarmente delicati della sfera privata delle persone (salute, vita sessuale, sfera religiosa, politica, sindacale e filosofica, origine razziale ed etnica) e che sono specificamente enumerati (art. 22, comma 1, legge cit.).

L'utilizzazione di questi dati determina effetti rilevanti nei confronti degli interessati. La direttiva comunitaria in materia (n. 95/46/CE) ne disciplina in maniera particolarmente rigorosa il trattamento. E' previsto, sempre a livello comunitario, solo un numero limitato di eccezioni tra cui figura, in particolare, l'ipotesi in cui sulla base della legge o di una

decisione dell'Autorità garante sia riconosciuta l'esistenza di un interesse pubblico rilevante e siano previste opportune garanzie (art. 8, par. 4, dir. cit).

IL TRATTAMENTO DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI

Per la pubblica amministrazione italiana è stato previsto un lungo periodo transitorio in base al quale la stessa ha potuto proseguire i trattamenti di dati sensibili per oltre un biennio a partire dal maggio del 1997, senza porre in essere significative procedure per incrementare il grado di rispetto dei diritti degli interessati (art. 41, comma 5, legge cit.).

Nel 1999, sulla base di talune modifiche ed integrazioni apportate alla legge n. 675, sono state previste soluzioni che avrebbero dovuto facilitare l'introduzione di specifiche garanzie su iniziativa delle singole amministrazioni pubbliche che trattano i dati (d.lg. 11 maggio 1999 n. 135 e d.lg. 30 luglio 1999, n. 282).

Per i soggetti pubblici è rimasta operante la possibilità di trattare i dati sensibili quando ciò sia previsto da una norma di legge che specifichi espressamente talune condizioni (rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite; dati personali che possono essere utilizzati; operazioni di trattamento eseguibili).

Per i casi in cui manchi tale specifica base normativa, si è prevista la possibilità per i soggetti pubblici di chiedere al Garante di individuare transitoriamente le rilevanti finalità di interesse pubblico non previste espressamente da una legge, da un decreto legislativo o da un decreto -legge e che possono giustificare l'utilizzazione dei dati sensibili.

Varie finalità di interesse pubblico sono state individuate da un apposito decreto legislativo (n. 135/1999) e da un provvedimento del Garante (n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000, in G.U. 2 febbraio 2000, n. 26).

Tale decreto ha previsto, altresì, alcuni principi per quanto riguarda le informazioni utilizzabili e le modalità di trattamento (artt. 2-4 d.lg. n. 135 cit.).

Per la loro attuazione i soggetti pubblici avrebbero dovuto avviare l'adeguamento dei propri ordinamenti entro il 31 dicembre 1999.

In particolare, entro tale data avrebbero dovuto essere instaurate le procedure per individuare i tipi di dati sensibili e le operazioni di trattamento strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità individuate dapprima dal predetto decreto e, poi, dal provvedimento del Garante. Tale identificazione avrebbe dovuto essere poi aggiornata periodicamente (art. 5, comma 4, d.lg. cit.; art. 22, comma 3-bis, cit.).

Analoga soluzione, in riferimento alle finalità individuate dal citato decreto, avrebbe dovuto essere seguita per trattare i dati che attengono a determinati provvedimenti di carattere giudiziario (art. 5, comma 5-bis, d.lg. cit.; art. 24 legge cit.).

EVENTI SUCCESSIVI AL 1999

Il decreto n. 135/1999 non ha previsto un termine perentorio entro il quale i soggetti pubblici avrebbero dovuto ultimare le procedure in esame, essendo stato individuato solo il termine iniziale del 31 dicembre 1999.

Dall'esame di alcuni ricorsi e segnalazioni il Garante ha potuto però rilevare che diverse amministrazioni pubbliche non hanno attivato alcuna iniziativa anche dopo tale data, evidenziando una totale inerzia al riguardo.

Ciò sebbene la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia fornito indicazioni con due circolari (n. DAGL/643-Pres. 98 e n. DAGL/643-Pres. 2000, in G.U. 3 maggio 2000, n. 101), ricordando alle amministrazioni anche l'obbligo di assicurare la massima diffusione della rilevazione effettuata, attraverso un'opportuna pubblicazione degli atti adottati.

Non è stato nemmeno emanato il decreto, previsto sempre nel 1999, per provvedere ai predetti adempimenti in modo uniforme per tutti gli organismi pubblici operanti all'interno del Servizio sanitario nazionale (art. 2 d.lg. n. 282/1999; art. 23 legge cit.).

Sono state intraprese solo rare iniziative da parte o nell'interesse di soggetti pubblici, peraltro adottate in difformità dalla legge (v., ad esempio, il d.m. 30 maggio 2000 sui dati sensibili trattati dal Ministero del commercio con l'estero, emanato senza la prevista consultazione del Garante), oppure inadeguate rispetto al quadro delle garanzie necessarie (v. ad es., alcuni schemi di regolamento predisposti dall'ANCI, "destinati ad offrire soluzioni organizzative", ritenuti dal

Garante non conformi alla cornice delle norme in vigore: cfr. nota del 23 maggio 2000, riportata nel Bollettino del Garante n. 13, p.p. 21-26).

Da più fonti conoscitive (ricorsi, schemi di provvedimento, richieste di parere, ecc.) è emersa inoltre la tendenza di vari soggetti pubblici a privilegiare aspetti meramente formali nella tutela delle persone interessate, legati ad adempimenti talvolta superflui o inadatti ai singoli casi di specie, trascurando invece la cura dei profili sostanziali di garanzia.

IL CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

L'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni di trattamento, che diversi soggetti pubblici non hanno definito nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, non rappresenta un mero adempimento formale di ricognizione di prassi esistenti.

Si tratta, piuttosto, di un provvedimento che deve attuare con effetti innovativi i principi vincolanti affermati in proposito dal d.lg. n. 135/1999 (artt. 2-4), al fine di ridefinire su basi più rispettose dei diritti della personalità una serie di trattamenti legati alle finalità di rilevante interesse pubblico enumerate dal decreto legislativo o dalla decisione del Garante.

Il provvedimento che i soggetti pubblici devono adottare esige anzitutto, una scrupolosa ricognizione di tutte le attività materiali che il soggetto pubblico intende proseguire in relazione a dette finalità, con strumenti automatizzati e non automatizzati.

Occorre poi una previa valutazione della stretta pertinenza e necessità dei dati e delle operazioni rispetto alle finalità, valutazione da operarsi da parte degli organi in grado di manifestare in proposito la volontà del soggetto pubblico (art. 22, comma 3-bis, cit.).

Trattandosi di provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo (art. 5, comma 5, d.lg. n. 135 cit.), è inoltre fuor di luogo la mera riproduzione del contenuto di disposizioni riportate in leggi, decreti legislativi o decreti-legge, unita ad un'indicazione solo di macro-tipologie di dati e di descrizioni del tutto generiche del loro impiego.

La pubblicità che per legge deve essere data a tali provvedimenti, secondo i vari ordinamenti (art. 22, comma 3-bis, cit.), deve porre poi il cittadino in condizione di conoscere, con un apprezzabile grado di chiarezza, con quali modalità sono utilizzate delicate informazioni che secondo la direttiva comunitaria non potrebbero altrimenti essere trattate, come si è detto.

A tal fine possono essere utilizzati anche prospetti schematici (del tipo di quello che il Garante ritiene di suggerire, in allegato al presente provvedimento), che possono facilitare il collegamento tra le tipologie di informazioni e di operazioni e le finalità di rilevante interesse pubblico specificamente individuate dal d.lg. n. 135/1999, dal Garante o da un altro atto normativo avente le caratteristiche suddette.

I dati personali trattati vanno indicati per categorie (senza entrare in ulteriori specifici dettagli: es. dati sulla salute; vita sessuale; ecc.) tenendo conto che le tipologie di dati non individuate e rese pubbliche non possono essere poi utilizzate.

La parte del provvedimento che attiene alle operazioni di trattamento potrebbe essere così suddivisa: a) indicando un primo gruppo di operazioni standard, che può essere comune a più tipologie di dati, ma che deve comunque rispondere al principio di stretta necessità (raccolta, conservazione, cancellazione, ecc.); b) ponendo altresì in maggiore evidenza le operazioni che possono spiegare effetti più significativi per l'interessato (es., elaborazione, selezione, raffronto); c) aggiungendo una descrizione sintetica dei flussi di dati (specificando ad es. dove sono raccolti di regola i dati, le eventuali interconnessioni o consultazioni da parte di altre amministrazioni, i trattamenti di cui all'art. 17 della legge n. 675/1996 ecc.).

FORMA DEI PROVVEDIMENTI

Per quanto riguarda la forma il d.lg. n. 135/1999 rinvia agli ordinamenti dei soggetti pubblici interessati, i quali operano in diversi settori dello Stato, degli enti pubblici e dell'amministrazione locale.

Questa Autorità ha evidenziato in altre circostanze che gli atti amministrativi diversi da quelli di rango regolamentare non si prestano ad essere utilizzati nel caso di specie (v. ad es. la nota indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 15.11.1999, nonché il comunicato stampa in pari data pubblicato nel Bollettino del Garante n. 10, p. 112).

Non a caso il decreto legislativo n. 282/1999 ha previsto la fonte di rango regolamentare per i trattamenti di dati in ambito sanitario.

Lungi dall'aver un carattere meramente ricognitivo di prassi preesistenti, i provvedimenti qui considerati producono effetti innovativi e significativi sui diritti fondamentali di numerose persone interessate.

Vengono infatti rese lecite alcune operazioni di trattamento come la comunicazione e la diffusione che, se effettuate su dati "comuni", richiedono una norma di legge o di regolamento (art. 27, commi 2 e 3, legge cit.).

In considerazione anche dei riferimenti contenuti nella normativa comunitaria che presuppone fonti primarie o decisioni dell'autorità garante nazionale (art. 8., par. 4, dir. cit.), è necessario che i soggetti pubblici prescelgano per gli atti in questione una fonte di rango quantomeno regolamentare.

Si richiamano, in proposito, le considerazioni più volte già sviluppate dal Garante a proposito dell'art. 27 della legge circa la differenza tra le fonti normative secondarie e gli atti, pur denominati regolamenti, che ne hanno l'apparenza, ma non la sostanza e sono quindi insuscettibili di determinare effetti giuridici all'esterno nella materia in esame (v., fra le altre, la nota del 23.1.1998 pubblicata sul Bollettino del Garante n. 3, p. 28).

Occorre comunque tener conto anche del particolare, e più adeguato, procedimento di formazione -interno ed esterno ai soggetti pubblici- degli atti di rango regolamentare, che assicura all'atto in questione una maggiore stabilità.

CONCLUSIONI

La ricognizione dei trattamenti e la loro disciplina nei regolamenti non riguardano aspetti meramente formali, ma incidono su aspetti sostanziali e sono necessari per poter ritenere leciti i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari.

In loro mancanza i soggetti pubblici operano sprovvisti di un indefettibile presupposto di liceità, trattando dati sensibili e giudiziari relativi ad innumerevoli cittadini senza alcune necessarie garanzie, privando gli interessati della possibilità di conoscere le utilizzazioni effettive dei dati che li riguardano.

La diffusività del fenomeno è tale da esporre il nostro Paese ai rischi di gravi violazioni della disciplina comunitaria.

Il Garante, in presenza di accertate violazioni di quanto previsto dalle discipline ricordate, adatterà specifici provvedimenti di blocco o divieto del trattamento. Resta comunque impregiudicato il diritto dei cittadini di far valere i propri diritti nelle competenti sedi, anche in relazione agli eventuali danni subiti.

Il Garante ritiene altresì di dover nuovamente segnalare la problematica alle competenti autorità di Governo, per quanto ritenuto necessario in relazione al buon andamento degli uffici pubblici e alla coerente e tempestiva attivazione delle politiche comunitarie, nonché all'eventuale previsione di un termine per la conclusione dei procedimenti in questione.

L'Autorità ritiene anche opportuno rappresentare a tutte le amministrazioni interessate le suesposte indicazioni per le attività che dovranno prontamente intraprendere o riassumere, riservandosi di collaborare con gli organismi rappresentativi delle autonomie locali, anche in base ai protocolli con essi già sottoscritti, ai fini della predisposizione di un più dettagliato schema di regolamento per gli enti locali.

ALLEGATO – SCHEMA SUGGERITO DAL GARANTE

Denominazione del trattamento

Indicare sinteticamente la denominazione o il tipo di trattamento (es.: gestione del rapporto di lavoro del personale):

Fonte normativa

Indicare le fonti normative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento (nel caso dell'esempio precedente: Codice Civile, l. n. 300/1970; d.lg. n. 165/2001; ecc.):

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Indicare le rilevanti finalità esplicitate dalla legge, dal d.lg. n. 135/1999 o da altri decreti legislativi attuativi della l. n. 675/1996 o dal provvedimento del Garante ed il relativo specifico riferimento (nel caso dell'esempio del rapporto di lavoro: (art. 9, d.lg. n. 135/1999: Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato):

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

- origine razziale etnica
- convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere
- convinzioni politiche, sindacali
- stato di salute: patologie attuali patologie pregresse terapie in corso anamnesi familiare
- vita sessuale
- dati genetici
- dati di carattere giudiziario (art. 24, l. n. 675/1996)

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: presso gli interessati presso terzi
- Elaborazione: in forma cartacea con modalità informatizzate
- Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la consultazione interna, la rettifica, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare):

Particolari forme di elaborazione

- Interconnessione, raffronti, incroci di dati:
 - con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente (specificare quali ed indicarne i motivi):
 - con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicarne i motivi):
- Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario (specificare ed indicarne i motivi):
- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa):
- Diffusione (specificare ed indicare l'eventuale base normativa)
- Altre operazioni: (indicare altre eventuali operazioni effettuate sui dati in questione diverse da quelle enunciate precedentemente):.....

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Descrivere sinteticamente il trattamento ed il relativo flusso:.....

Nuove disposizioni in materia di elenchi telefonici (Deliberazione del 23 maggio 2002)

Il d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77 ha introdotto nell'ordinamento alcune disposizioni in materia di elenchi telefonici in attuazione delle direttive comunitarie nn. 97/51/CE e 98/10/CE, da applicarsi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

Il Garante ha constatato con precedenti atti che tale regolamento è stato adottato senza la necessaria consultazione di questa Autorità ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e non è adeguatamente coordinato con la disciplina vigente in materia anche per la mancanza di disposizioni transitorie.

Il Garante ha interessato varie amministrazioni e, in particolare, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla quale l'art. 20 del citato d.P.R. attribuisce compiti in materia di formazione degli elenchi telefonici, rappresentando la necessità di prevedere comunque idonee garanzie per gli interessati.

Si è così avviata una procedura di cooperazione con tale Autorità anche ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6, della citata legge, dalla quale è emersa una piena convergenza di vedute sui profili esaminati.

In questo quadro il Garante deve segnalare agli operatori le garanzie necessarie per raccogliere e trattare i dati personali necessari ai fini della prevista formazione di uno o più elenchi telefonici generali e per la prestazione dei servizi di informazione all'utenza.

La presente segnalazione riguarda anche la disciplina transitoria per la prima formazione di tali elenchi, nonché le modalità per fornire agli utenti informazioni sulla base di particolari ricerche (ad esempio sul nominativo di un abbonato di cui l'utente che chiede informazioni conosca il solo numero telefonico).

Al termine della prima fase di consultazioni che si è svolta tra gli uffici del Garante e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la presente segnalazione viene inoltrata anche a quest'ultima in relazione agli ulteriori atti che essa deve adottare circa le regole e le modalità organizzative in tema di realizzazione e di offerta del servizio di elenco telefonico generale (art. 5 della citata deliberazione n. 36/02/Cons. dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 6 febbraio 2002, pubblicata in G.U. 26 marzo 2002, n. 72).

Le garanzie e i presupposti del trattamento dei dati, che verranno riassunti nell'Allegato alla presente deliberazione, sono richiamati, in particolare, in attuazione della legge n. 675/1996, del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, nonché della direttiva n. 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale sarà a breve sostituita da una nuova direttiva comunitaria (v. la posizione comune n. 26/2002 definita il 28 gennaio 2002, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 113 del 14 maggio 2002).

Novità in materia di elenchi telefonici

In relazione ai tempi tecnici previsti per la formazione dell'elenco telefonico generale va segnalata l'opportunità di tener conto di alcune novità che verranno introdotte a breve dalla nuova direttiva.

Se si procedesse diversamente, ovvero applicando per un breve periodo solo le disposizioni del d.lg. n. 171/1998, si alimenterebbero successivamente disagi e incertezze per gli interessati, nonché aggravii e costi per gli operatori telefonici, qualora, in tempi assai ravvicinati dalla pubblicazione del primo elenco telefonico generale ipotizzata per il prossimo anno, dovessero mutare a fondo le procedure e le modalità che devono essere oggi previste riguardo ai diritti degli interessati in materia di elenchi telefonici.

Le tematiche oggetto della presente segnalazione

Il presente provvedimento riguarda unicamente la formazione e la tenuta degli elenchi.

I dati in essi contenuti dovranno essere successivamente raccolti ed utilizzati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, anche in tema di chiamate e di corrispondenza indesiderate, tenendo conto del tipo di

utilizzazione, delle finalità perseguite e del mezzo prescelto (chiamate ordinarie; uso di fac-simile; chiamate automatizzate senza intervento di operatore; utilizzo della base di dati per invio di corrispondenza a domicilio; ecc.).

Va inoltre riservata ad altro contesto l'analisi dei profili connessi all'accesso alle basi di dati relative all'elenco generale per finalità di polizia e di giustizia.

Pertanto la presente segnalazione riguarda, in particolare:

- i soggetti ai quali si riferiscono i dati personali inclusi negli elenchi ("interessati");
- i dati necessari per identificare i soggetti medesimi;
- le modalità per includere, aggiornare, rettificare e cancellare i dati riportati negli elenchi o relativi ad interessati che non figurino al loro interno;
- il contenuto della specifica informativa da fornire agli interessati;
- le modalità per esprimere e revocare le manifestazioni di volontà;
- i principi cui deve ispirarsi la disciplina transitoria per formare per la prima volta un elenco telefonico generale.

I punti oggetto della presente segnalazione riguardano poi il previsto elenco telefonico generale (che potrebbe essere misto per la telefonia vocale e per quella mobile e personale, come pure suddiviso), ma vanno tenuti presenti anche per eventuali altri elenchi riguardanti i soli abbonati ai servizi di un singolo operatore.

Preliminarmente all'indicazione di tali punti nell'Allegato alla presente segnalazione, è peraltro necessario formulare alcune ulteriori osservazioni di carattere generale.

Un unico elenco di tipo "fisico"

Per quanto riguarda l'elenco telefonico generale che conterrà i dati degli abbonati ai servizi di più operatori, il Garante ha esaminato le diverse opzioni disponibili rispetto alla creazione di un elenco unico di tipo "fisico" (derivante dalla riunione, mediante duplicazione delle informazioni, delle basi di dati relative agli elenchi dei singoli operatori), oppure "logico" (basato sulla sola interconnessione telematica delle medesime basi di dati).

Questa Autorità ritiene essenziale che gli accordi da stipulare in materia prevedano idonee misure per prevenire incertezze applicative sull'individuazione dei titolari del trattamento e per evitare gravi effetti in termini di possibile duplicazione dei dati, oppure disomogeneità delle basi di dati, ritardi nel loro aggiornamento o dubbi sulle responsabilità connesse.

Se, come parrebbe ipotizzabile allo stato della procedura, si realizzerà un collegamento telematico che permetterà di far interagire tra loro gli elenchi di abbonati ai singoli operatori, le soluzioni hardware e software prescelte devono assicurare che ciascun operatore possa essere considerato esclusivo titolare del trattamento dei dati personali conferiti dalla clientela, e risponda della loro qualità e conformità alle manifestazioni di volontà -anche di revoca- degli interessati.

L'interessato dovrebbe potersi quindi rivolgere esclusivamente al proprio operatore, al quale dovrebbero essere riservati gli interventi sui dati (in particolare, di modifica e di aggiornamento), da operare con contestuale effetto, sulla base di idonee soluzioni telematiche, sia sul singolo elenco dell'operatore, sia sull'elenco generale.

L'organismo o il soggetto che curerà la tenuta dell'elenco generale in cui saranno riportati i dati provenienti dai singoli elenchi non dovrebbe avere la possibilità di intervenire autonomamente sui dati, e risulterebbe pertanto titolare di un trattamento autonomo e correlato dei dati, solo per quanto riguarda profili tecnici di interoperabilità degli elenchi e di rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza dei dati personali e dei sistemi (in conformità all'art. 15, comma 1, della legge n. 675/1996, nonché, per quanto riguarda le c.d. "misure minime" di sicurezza, al d.P.R. n. 318/1999).

Tutto ciò permetterebbe di eliminare incertezze nelle eventuali controversie e di rendere più semplice l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, il quale dovrebbe potersi a tal fine rivolgere ad un solo soggetto, ovvero al proprio operatore.

Per questo aspetto, e per altri profili di seguito indicati, il Garante ritiene necessario che gli schemi di accordo-quadro tra gli operatori previsti dalla citata deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni siano sottoposti preventivamente al proprio esame, per una valutazione che questa Autorità concluderà nei venti giorni dalla data della loro ricezione.

In tale sede si potranno anche esaminare alcuni dettagli che conseguiranno alla scelta di istituire un solo elenco generale della telefonia vocale da un lato e mobile e personale dall'altro, oppure due elenchi per ciascuno dei due settori.

Inclusione dei numeri di telefonia fissa e mobile e di dati supplementari

L'elenco telefonico generale potrebbe essere predisposto formando un unico elenco comprensivo sia della numerazione del servizio di telefonia vocale (già oggetto di disciplina), sia di quella concernente la telefonia mobile e personale (che diverrà invece solo ora oggetto dell'inclusione in elenchi consultabili da chiunque, a seguito delle recenti novità introdotte dalle direttive comunitarie nn. 97/51/CE e 98/10/CE richiamate in premessa). Verrebbero quindi in considerazione anche i numeri di fac-simile e i numeri telefonici personali.

In tale elenco generale potrebbero essere inseriti anche ulteriori dati personali a richiesta degli abbonati, supplementari rispetto a quelli necessari per identificare questi ultimi.

Dati relativi a schede pre-pagate

Il citato art. 20 del d.P.R. n. 77/2001, nel considerare il diritto di essere inseriti negli elenchi telefonici, si riferisce agli "abbonati", ponendo il dubbio se gli elenchi possano comprendere anche gli acquirenti del traffico pre-pagato della telefonia mobile (che in base all'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 318/1997 devono essere identificati da parte degli organismi di telecomunicazione).

Anche alla luce delle previsioni della nuova direttiva in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (che nel disciplinare le relazioni contrattuali tra abbonati ed operatori impone di considerare, alla stregua di un contratto, anche i rapporti relativi alle schede prepagate: cfr. il relativo considerando n. 13), non si ravvisano profili ostativi alla soluzione prefigurata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, volta a riconoscere il diritto di essere inseriti negli elenchi (e di esercitare quindi gli altri diritti in materia di protezione dei dati personali), anche ai titolari di carte pre-pagate della telefonia mobile.

Ulteriori aspetti

Gli ulteriori profili sopraindicati e le specifiche garanzie e modalità da osservare anche in tema di pertinenza e non eccedenza dei dati personali, sono illustrati nel richiamato Allegato che forma parte integrante della presente segnalazione.

Per le ragioni suesposte va in conclusione disposta la trasmissione di copia della presente deliberazione, che è diretta a tutti gli operatori in materia di servizi di telecomunicazione interessati, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ulteriore trasmissione verrà effettuata nei riguardi delle associazioni di consumatori ed utenti interessate.

ALLEGATO I

Garanzie e limiti da osservare nella formazione e tenuta di elenchi telefonici (oltre a quanto indicato nella parte motiva della segnalazione cui è unito il presente Allegato)

Soggetti interessati

I diritti richiamati nella presente segnalazione devono essere riconosciuti a tutti gli abbonati ed acquirenti del traffico pre-pagato della telefonia mobile e personale (di seguito: "interessati"), siano essi persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni.

Per il traffico pre-pagato, negli elenchi è indicato il sottoscrittore. Nel caso in cui l'utenza sia utilizzata stabilmente da altro soggetto, quest'ultimo può, con atto sottoscritto sotto la propria responsabilità, dichiarare di essere l'utilizzatore effettivo e stabile dell'utenza che, previa informativa al sottoscrittore, può quindi essere indicato negli elenchi e al quale devono essere riconosciuti i diritti in materia.

Informativa agli interessati

Oltre a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 675/1996 (che implica anche informazioni sui titolari dei trattamenti e sulle modalità di esercizio dei diritti), l'operatore deve informare preventivamente gli interessati, in modo agevolmente comprensibile e sulla base di un'eventuale informativa-tipo prevista dagli accordi sottorichiamati,:

- a) sulle finalità degli elenchi realizzati in qualunque forma (elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici, consultabili off-line o on-line; ottenibili attraverso servizi che forniscono informazioni sugli elenchi);
- b) in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi e sui risultati conseguibili;
- c) sulla facoltà di esprimere un consenso libero, differenziato e revocabile, nonché di formulare alcune richieste, nei termini di seguito indicati;
- d) sulla possibilità che gli elenchi consultabili da chiunque possano essere oggetto di cessione a terzi, in conformità alla legge e per usi non incompatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Diritto di essere inseriti negli elenchi

Gli interessati hanno il diritto di decidere se i dati personali che li riguardano debbano essere riportati negli elenchi conoscibili da chiunque.

Il consenso all'inserimento di tali dati deve essere espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, sulla base di un'adeguata informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e delle prescrizioni di seguito indicate.

Il predetto diritto va riconosciuto sia in riferimento ad elenchi formati da singoli operatori, sia in relazione ad elenchi unici messi a disposizione di chiunque ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 77/2001, a prescindere dalla forma con cui sono realizzati.

Dati da inserire negli elenchi

I dati personali riportati negli elenchi conoscibili da chiunque sono limitati agli elementi necessari per identificare un determinato interessato (nome, cognome, indirizzo postale e numeri di telefono fisso e -nel caso di elenco misto per la telefonia vocale/mobile e personale- mobile).

Nel caso di eventuali elenchi riferiti alla sola telefonia mobile è omesso, salvo che l'interessato vi acconsenta, l'indirizzo postale. L'interessato può però chiedere che sia indicato il comune di residenza o di domicilio.

L'interessato può chiedere che l'indirizzo postale sia omesso in parte. Ove sia possibile dal punto di vista linguistico, può altresì richiedere di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso, mediante abbreviazione del nome.

L'interessato può esprimere, nei modi suindicati, un ulteriore consenso:

- a) all'inserimento di altri dati personali che lo riguardano, ove pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità dell'elenco dichiarate dall'operatore o, per un elenco generale, unitariamente dagli operatori. Deve essere possibile esprimere tale consenso in modo differenziato in relazione a singoli dati (titolo di studio o di specializzazione; professione; ulteriori indirizzi o recapiti, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica; numero di telefonia mobile nel caso di elenco riservato alla sola telefonia fissa);

- b) all'utilizzazione dell'elenco consultabile da chiunque per finalità diverse dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome (e, ove necessario, di un numero minimo di altri elementi di identificazione), in particolare per quanto riguarda:
1. l'inclusione dei dati personali che riguardano il medesimo interessato nell'ambito di quelli ottenibili attraverso servizi di c.d. ricerca derivata o a criteri multipli che permettano a chiunque di risalire, nei casi in cui è stato espresso il consenso, alle generalità di uno o più interessati disponendo del solo numero telefonico o di un altro dato non identificativo;
 2. l'utilizzazione dei dati personali che riguardano il medesimo interessato (sia attraverso chiamate, sia per inoltri a domicilio), a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. A tal fine gli accordi di cui all'art. 2, par. 2 e 3, della deliberazione n. 36/02/Cons. del 6 febbraio 2002 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni devono prevedere una procedura uniforme che tutti gli operatori sono tenuti ad utilizzare per esplicitare la manifestazione di consenso attraverso un simbolo unico da apporre a fianco dei singoli nominativi negli elenchi consultabili da chiunque, in qualunque forma realizzati.

L'interessato può modificare in ogni tempo le manifestazioni del consenso e le proprie richieste, che devono essere documentate per iscritto e non devono comportare oneri per l'abbonato.

L'operatore deve indicare a disposizione del pubblico almeno un indirizzo postale, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica e un ufficio cui gli interessati possono rivolgersi agevolmente. Va altresì indicato un recapito telefonico presso il quale ottenere informazioni con chiamata gratuita.

Diritti rispetto a dati non inseriti in elenchi consultabili da chiunque

I diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 e di cui alla presente segnalazione sono esercitabili gratuitamente, ricorrendone i presupposti, anche nei riguardi dei dati non riportati in elenchi consultabili da parte di chiunque.

Conformazione tecnica dell'elenco generale e degli elenchi dei singoli operatori

I menzionati accordi devono prevedere idonee misure affinché l'elenco generale e gli elenchi dei singoli operatori:

- a) siano progettati per consentire la visualizzazione di un numero limitato di risultati per pagina in caso di utilizzazione dei c.d. servizi di ricerca derivata o a criteri multipli;
- b) prevedano idonee procedure per l'aggiornamento immediato degli elenchi disponibili on-line o ottenibili attraverso servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nonché per l'aggiornamento periodico, entro un congruo termine non superiore all'anno, di quelli cartacei o su supporti magnetici od ottici consultabili off-line, i quali devono indicare la data di ultimo aggiornamento.

Disciplina transitoria

Gli accordi devono prevedere una procedura per immettere nella prima versione degli elenchi consultabili da chiunque, istituiti in applicazione della citata deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,:

- a) i nominativi degli interessati compresi negli elenchi di telefonia vocale già pubblicati, decorso un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione di un'informativa scritta avente le caratteristiche suindicate, inviata da ciascun operatore anche unitamente alla corrispondenza commerciale, rispettando le manifestazioni di volontà espresse in passato in applicazione dell'art. 9 del d.lg. n. 171/1998;
- b) i nominativi degli interessati, in relazione a servizi di telefonia personale e mobile, i quali abbiano espresso il proprio consenso nei termini suindicati, sulla base di un'informativa scritta inviata al domicilio del sottoscrittore;

- c) i nominativi di eventuali acquirenti del traffico pre-pagato della telefonia personale e mobile che, sulla base del modulo scritto di informativa e di consenso avente le caratteristiche suindicate, posto a disposizione dagli operatori anche per via telematica, abbiano spontaneamente manifestato il proprio consenso all'inclusione negli elenchi, alle condizioni sopra precisate.

Prescrizioni di carattere generale per le "centrali rischi" private (Provvedimento del 31 luglio 2002)

1. "CENTRALI RISCHI" PRIVATE

A più riprese questa Autorità si è occupata del trattamento di dati personali svolto dalle c.d. "centrali rischi" private, nonché da istituti bancari e finanziari che accedono ai relativi sistemi informativi contenenti dati su rapporti contrattuali e pre-contrattuali concernenti finanziamenti, prestiti o mutui alla clientela, in particolare nel settore del credito al consumo.

Le finanziarie e le banche cui vengono rivolte richieste di finanziamento si obbligano, reciprocamente e con i soggetti che gestiscono le "centrali rischi" private, anche sulla base di regolamenti consortili ed accordi associativi, a comunicare con carattere di sistematicità i dati relativi agli interessati (di regola conservati nelle "centrali rischi" per periodi ulteriori rispetto all'esito delle richieste o dei rapporti di finanziamento, oscillanti da uno a cinque anni).

Alcuni sistemi informativi di rilevazione dei rischi creditizi possono essere connotati come banche dati negative o "liste nere", in quanto registrano soltanto dati personali relativi a morosità o altre situazioni ritenute meritevoli di annotazione, unitamente alla segnalazione di sofferenze o dell'esistenza di azioni legali, procedure concorsuali o cessioni del credito a terzi.

Altri sistemi, che rappresentano la maggior parte delle "centrali rischi" private operanti in Italia, gestiscono invece sistemi di tipo positivo/negativo, raccogliendo informazioni sul rapporto di finanziamento, a partire dalla richiesta dell'interessato, indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti, per incentivare gli operatori finanziari ad una valutazione più ampia del rischio creditizio sulla base dell'osservazione di diversi comportamenti e situazioni personali del richiedente. In presenza di adeguate garanzie, tale tipologia di trattamento di dati potrebbe non comportare un effetto pregiudizievole nei confronti del cliente, potendolo invece agevolare nell'accesso al credito, tutelandolo in pari tempo dal rischio di sovraindebitamento.

2. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

Nel nostro ordinamento manca una regolamentazione dell'attività svolta dalle "centrali rischi" private; esiste, invece, una specifica normativa del servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia (la c.d. "centrale rischi" pubblica, per i finanziamenti di importo superiore ai 75.000 euro o comunque crediti in "sofferenza": artt. 13, 53, comma 1, lett. b), 60, comma 1, 64, 67, comma 1, lett. b), 106, 107, 144 e 145 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia -, delibera Cicer del 29 marzo 1994, provvedimento Banca d'Italia 10 agosto 1995, circolare della stessa Banca 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti).

Nel 1999 è stata altresì introdotta una disciplina per la rilevazione dei rischi di importo contenuto (affidamenti di importo inferiore a quello censito nella centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia - 75.000 euro - e superiore a quello previsto per le operazioni di credito al consumo - 30.000 euro -: v. la deliberazione Cicer del 3 maggio 1999), con la quale è stato previsto un sistema centralizzato gestito da una società, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia e disciplinato, nel dettaglio, da istruzioni della medesima Banca (pubblicate in G.U. - serie generale n. 272 del 21

novembre 2000), che prevedono in capo alle banche, società ed intermediari finanziari (individuati in base agli artt. 106 e 107, d.lg. n. 385/1993) l'obbligo di comunicare dati relativi alle esposizioni creditizie dei clienti.

Per le attività delle "centrali rischi" private, come detto non oggetto di disciplina normativa, la modulistica contrattuale predisposta dagli operatori del settore prevede, nei confronti degli interessati, clausole di informativa e di richiesta del consenso al trattamento dei dati personali; ciò al fine di individuare una base di liceità del trattamento sia per la comunicazione dei dati relativi al finanziamento da parte dell'istituto bancario o finanziario alle "centrali rischi" private ("soggetti terzi" rispetto al rapporto instaurato con la clientela), sia per il successivo trattamento dei dati da parte di queste ultime e la loro conseguente messa a disposizione di una cerchia assai ampia di operatori.

Le prassi contrattuali finora seguite, anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 467/2001, dovranno essere ulteriormente valutate da questa Autorità alla luce del quadro normativo così modificato, con particolare riguardo al contenuto delle clausole contrattuali relative al trattamento dei dati e alle modalità del loro inserimento nei contratti. Taluni altri aspetti, nei termini che seguono, possono sin d'ora formare oggetto di esame.

3. INFORMATIVA

Dalle numerose segnalazioni ricevute e dai moduli di finanziamento acquisiti è emerso che le informative rese da alcuni operatori risultano spesso generiche ed indicano in un unico contesto finalità eterogenee di trattamento dei dati, nonché categorie diverse di destinatari (es.: enti di tutela del credito, rivenditori convenzionati, agenti, società di factoring, soggetti che forniscono informazioni commerciali). La varietà e la vaghezza degli elementi indicati, pertanto, non permette agli interessati di comprendere le caratteristiche del trattamento dei dati che gli stessi si accingono ad "autorizzare".

In relazione al principio di correttezza del trattamento (art. 9, comma 1, lett. a), legge n. 675), gli operatori devono assicurare che gli interessati siano edotti, all'atto della richiesta di un finanziamento (anteriamente al momento in cui i dati vengono conferiti o viene avviata una richiesta preliminare di notizie a terzi), delle conseguenze che derivano dall'instaurazione di un rapporto di finanziamento e delle modalità di raccolta, registrazione e circolazione delle loro informazioni personali.

La parte dell'informativa riguardante la comunicazione di dati alle "centrali rischi" private deve essere formulata con indicazione precisa degli estremi identificativi delle "centrali rischi" alle quali i dati verranno trasmessi, con una sintesi delle principali caratteristiche del trattamento svolto da queste ultime. Ciò anche per agevolare l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall'art. 13 della stessa legge.

Non è altresì rispondente ai principi stabiliti dalla legge n. 675/1996 l'impostazione seguita in alcuni moduli recanti in un medesimo riquadro indicazioni relative a distinte finalità di trattamento di dati (ad esempio, per finalità di tutela del credito e per scopi di marketing, e solo, in quest'ultimo caso, con l'indicazione di una doppia opzione positiva/negativa), generando confusione nell'interessato; pertanto nell'informativa tali finalità devono essere menzionate separatamente, con autonoma collocazione.

4. UTENTI DELLE "CENTRALI RISCHI" PRIVATE

Tutti gli operatori devono rispettare il principio di finalità, consistente nella tutela del credito e nel contenimento del relativo rischio, in virtù del quale la consultazione dei dati personali riguardanti gli interessati può avvenire soltanto se strettamente connessa all'istruttoria di una richiesta di finanziamento (principio affermato, sotto altro profilo, anche al punto 3 della delibera Cicr del 3 maggio 1999 e al paragrafo 2 delle istruzioni della Banca d'Italia relative al sistema di rilevazione dei rischi di importo contenuto).

Sono quindi illeciti i trattamenti dei dati presenti nelle "centrali rischi" private per scopi ulteriori o comunque estranei alle attività di rilascio o gestione dei finanziamenti (collegati, ad esempio, ad attività di marketing).

5. QUALITÀ DEI DATI

Deve essere attentamente verificata la pertinenza e non eccedenza dei dati analitici (anagrafici, contrattuali, contabili, economici e finanziari) registrati nei sistemi informativi, nonché dei codici utilizzati per eventuali inadempimenti anche meno gravi (come, ad esempio, le rate non pagate e poi "regolarizzate"), frutto di scelte operate di comune accordo tra gli istituti di credito o finanziari che offrono servizi di credito al consumo.

In molti casi sottoposti all'esame di questa Autorità la comunicazione di un'ampia mole di dati, non sempre o non più significativi rispetto alle finalità perseguite (lievi morosità poi sanate, richieste di finanziamento non concesso, ecc.), determina conseguenze per gli interessati di sostanziale estromissione dal credito anche per effetto di automatismi (ad esempio, nei frequenti casi relativi ad operatori che rifiutano, al pari di altri, l'instaurazione di rapporti a seguito della mera presenza in "centrale rischi" di generiche indicazioni concernenti il semplice, mancato rilascio di un finanziamento oppure brevi ritardi nel rimborso dei ratei).

In tal modo il sistema, soprattutto con riguardo al credito al consumo, non distingue adeguatamente gli eventi da ritenere invece fisiologici in un rapporto destinato a svolgersi nel tempo, e che non incidono sull'affidabilità e solvibilità della clientela, da situazioni più critiche relative a inadempimenti gravi e reiterati o, addirittura, a veri e propri artifici e raggiri nel ricorso al credito.

In relazione al principio di proporzionalità (art. 9 legge n. 675/1996), i criteri seguiti nei vari circuiti informativi per la segnalazione delle morosità, ossia dei ritardi di pagamento delle rate scadute, devono essere tendenzialmente uniformati in chiave di maggiore tutela degli interessati, tenendo conto della reale intensità e gravità degli inadempimenti, dal punto di vista economico e temporale, in modo da non recare pregiudizi ingiustificati ai diritti dei consumatori.

Specie nei casi di finanziamenti di minore importo, con rate di modesta entità, le segnalazioni delle morosità devono anzitutto essere effettuate alla "centrale rischi" solo in caso di mancato pagamento di consistenti somme, di più rate o di gravi ritardi, anche al fine di evitare la registrazione di dati relativi a situazioni verificatesi a causa di disguidi bancari o postali non sempre imputabili all'interessato. Appare ragionevole e corrispondente ai requisiti richiesti dal richiamato art. 9 della legge n. 675/1996 la previsione di soglie temporali minime o di più rate cumulate tra di loro (ad es., per ritardi di almeno quattro mesi o di quattro rate, secondo prassi già seguite da alcuni operatori).

Le banche o le finanziarie devono comunque, anche in virtù del principio di lealtà o correttezza nel trattamento (art. 9, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996), dare preavviso agli interessati affinché questi possano eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla "centrale rischi" privata.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

In alcune "centrali rischi" private sono conservati dati personali relativi a richieste di finanziamento anche quando gli interessati vi abbiano rinunciato o gli istituti di credito o finanziari le abbiano rifiutate. In genere è previsto che, anche se il finanziamento non viene accolto, i dati rimangano in banca dati per dodici mesi o per periodi inferiori a seconda dell'esito della richiesta di finanziamento, che viene a sua volta indicato con particolari termini o codifiche (ad esempio, 3 o 6 mesi se non vi sono successivi aggiornamenti, oppure 9 mesi, qualora il richiedente rinunci al finanziamento o quest'ultimo non sia concesso perché non rientrante nella tipologia di operazioni e servizi offerti dalla società cui si è rivolto l'interessato).

Alcune "centrali rischi" private giustificano la scelta di conservare i dati personali relativi a tali richieste di finanziamento con motivazioni non sempre fondate, soprattutto per quanto riguarda la diversa durata dei periodi di conservazione rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti e successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. e), legge n. 675).

La conservazione dei dati relativi alla richiesta di finanziamento può essere giustificata nell'intervallo di tempo richiesto dalla relativa istruttoria - che può avere a volte una durata anche di sei mesi -, poiché, in tale periodo, può venire in considerazione l'esigenza di verificare, anche presso altri soggetti, l'eventuale esposizione complessiva del richiedente

(il quale potrebbe ricorrere a meccanismi di c.d. credit shopping o di frazionamento del credito, chiedendo un finanziamento contemporaneamente a diverse banche e finanziarie).

Le codifiche e i diversi periodi temporali indicati negli altri casi, invece, si prestano ad ampi rilievi per quanto concerne la loro rispondenza ai richiamati principi sulle modalità di raccolta e sui requisiti dei dati (art. 9, l. n. 675/1996). Si tratta infatti di informazioni raccolte in fase pre-contrattuale per valutare l'instaurazione di un rapporto di finanziamento; qualora tale rapporto non abbia concreto inizio tali informazioni devono essere cancellate senza ritardo, venendo meno la legittima finalità sopra evidenziata.

I periodi di conservazione devono essere resi omogenei tra di loro e correlati alle descritte esigenze di cautela concernenti i tempi dell'istruttoria delle richieste di finanziamento, con una durata massima di sei mesi dalla registrazione dei dati e comunque di un mese dalla rinuncia dell'interessato o dalla mancata concessione del finanziamento (termine, quest'ultimo, funzionale all'inserimento degli aggiornamenti periodici nelle "centrali rischi").

Quanto alla correttezza della raccolta e del trattamento di segnalazioni concernenti il c.d. "rifiuto" della richiesta di finanziamento, va altresì rilevato che con la relativa codifica vengono identificate, in via residuale, diverse situazioni nelle quali il prestito non è concesso, anche in conseguenza di valutazioni discrezionali di istituti di credito o di società finanziarie conseguenti a stime statistiche, a disponibilità finanziarie oppure a scelte di mercato, più che a determinazioni concernenti i singoli richiedenti.

Tuttavia questo tipo di indicazioni ingenerano comunque in altre società che consultano la "centrale rischi" una valutazione negativa sull'interessato, esponendolo al sospetto che il rifiuto di finanziamento derivi non tanto da politiche contrattuali dell'operatore, quanto da comportamenti dell'interessato documentati solo agli atti della banca, anziché anche nella centrale rischi.

In generale, quindi, la comunicazione di informazioni negative di questo tipo risulta ingiustificata in base al richiamato principio di proporzionalità, in considerazione del fatto che il rapporto di finanziamento non si è instaurato o si è comunque interrotto ad uno stadio che non legittima una divulgazione dei dati. Vanno inoltre verificate con attenzione, anche sotto questo profilo, le formule di informativa e consenso sottoposte agli interessati, risultate anche in tal caso spesso generiche ed insufficienti a legittimare il predetto trattamento di dati.

7. CONSERVAZIONE DEI DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO

È necessario poi valutare la congruità del periodo di conservazione delle informazioni relative ai rapporti di finanziamento - oggetto di innumerevoli segnalazioni di clienti i cui dati sono stati registrati per disguidi od errori, oppure che hanno pagato regolarmente l'importo finanziato o comunque sanato il debito maturato -, che sono attualmente conservati e consultabili nelle "centrali rischi" private per una durata che può arrivare sino a cinque anni.

Risulta sproporzionata la scelta (che risale talvolta ad epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 675/1996) di conservare in "centrale rischi" per cinque anni tutti i dati, anche quando questi ultimi siano integrati dalla menzione che la sofferenza è venuta meno o che il finanziamento è stato estinto.

Nella prevalenza dei casi tale termine è eccedente rispetto alla finalità perseguita, che non è in questo caso quella di conservare all'interno della società che concede il finanziamento la documentazione contabile inerente al rapporto in corso od estinto, ma di far conoscere a terzi che operano nel settore del credito informazioni relative ad un intero spettro di comportamenti contrattuali del consumatore, spesso ininfluenti ai fini di successivi rapporti (es.: lievi ritardi o contenute morosità sanate senza debiti residui, anche per effetto di un'estinzione anticipata).

La permanenza di tali informazioni, nei contesti appena descritti (specie in quelli dove sono state da tempo definite tutte le pendenze con piena soddisfazione dei diritti del creditore), non è giustificabile in base a mere esigenze di conoscenza prospettate da altri operatori. Ciò in riferimento alla latitudine dell'indicato tempo di conservazione dei dati, agli oneri eventualmente assunti dagli interessati per regolarizzare la propria posizione e alla frequente estinzione del rapporto medesimo.

Va garantita una piena tutela del c.d. diritto all'oblio degli interessati, in considerazione anche delle esperienze applicative della "centrale rischi" gestita dalla Banca d'Italia (che, attualmente, conserva per dodici mesi anche i dati relativi alle c.d. "sofferenze"), nonché di quanto previsto in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari. In questa prospettiva va segnalata la necessità che i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze, siano cancellati dalle "centrali rischi" private, entro un anno dalla data della loro regolarizzazione, se avvenuta nel corso del finanziamento, o comunque dalla data di estinzione, anche anticipata, del rapporto (avvenuta comunque senza perdite, debiti residui o pendenze).

In applicazione del principio di proporzionalità rispetto alle finalità della raccolta e dell'ulteriore trattamento di informazioni di carattere c.d. negativo, e in relazione alle conseguenze pregiudizievoli per gli interessati, va segnalata la necessità di ridurre in ogni caso i tempi di conservazione di dati relativi ad inadempimenti o "sofferenze" ancora pendenti, oppure a debiti solo parzialmente estinti. A tale proposito si ritiene congrua la loro conservazione per la durata del rapporto di finanziamento e comunque non oltre un triennio a decorrere dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento in "centrale rischi".

Ciò tenendo conto delle precipe finalità delle "centrali rischi" private, rispetto al più ridotto termine stabilito dalla Banca d'Italia per la conservazione dei dati relativi alle c.d. "sofferenze" (dodici mesi: v. cap. I, sez. 2, par. 8, Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991) e, comunque, in misura inferiore rispetto al termine di cinque anni previsto, dalle normative in materia di protesti cambiari, per dati relativi a fattispecie destinate a svolgere un ruolo più rilevante nei rapporti commerciali (art. 3-bis, d.l. 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 15 novembre 1995, n. 480 e art. 11, d.m. 9 agosto 2000, n. 316).

Ulteriori valutazioni in materia potranno essere svolte in sede di redazione del codice di deontologia o di buona condotta previsti in materia dall'art. 20, comma 2, lett. e), d. lg. n. 467/2001.

8. ACCESSO, RETTIFICA E CANCELLAZIONE DEI DATI

Per quanto riguarda le modalità di raccolta e registrazione dei dati nei sistemi informativi, occorre segnalare infine alle società che gestiscono le "centrali rischi" private e a quelle che vi accedono la necessità di un'attenta verifica dei criteri utilizzati e dei controlli volti ad assicurare l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni. Ciò in ragione della circostanza che le "centrali rischi" sono gestite da autonomi titolari del trattamento tenuti all'osservanza dei principi in materia di protezione dei dati personali, a prescindere dall'inerzia o dal ritardo delle banche e delle società finanziarie nell'aggiornare i dati o nel compiere le verifiche chieste dagli interessati.

È necessario garantire un maggior rispetto dei diritti degli interessati anche riguardo alla tempestività ed alla completezza dei riscontri forniti alle richieste presentate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675. Alcuni comportamenti "scorretti" espongono peraltro sia le "centrali rischi", sia le banche e società finanziarie a responsabilità civile derivante dalla violazione dell'art. 9 della legge, anche sul piano dei danni non patrimoniali (art. 29, ultimo comma, legge citata), nonché al rischio di incorrere nel pagamento delle spese dei successivi procedimenti di ricorso al Garante.

Anche sotto questo profilo, appare condivisibile la prassi seguita da alcuni operatori di sospendere la visualizzazione dei dati per il periodo necessario a porre in essere le necessarie verifiche con l'istituto segnalante per fornire compiuto riscontro alle richieste avanzate dall'interessato ai sensi del citato art. 13.

In particolare va segnalata agli operatori la necessità di fornire riscontro alle richieste degli interessati per quanto riguarda i dati espressi anche in forma di punteggi sul grado di affidabilità o solvibilità degli interessati, ottenuti mediante elaborazioni automatiche ed analisi statistiche (ad esempio, mediante l'utilizzo di programmi informatici di credit scoring, i quali comportano peraltro l'applicazione di metodi di valutazione del rischio più invasivi basati su dati relativi al complessivo profilo del richiedente, alla richiesta presentata e ai pregressi comportamenti in ambito finanziario).

Su tali particolari trattamenti, l'Autorità si riserva di svolgere una successiva verifica, così come per le richieste di integrazione dei dati volte a far precisare che il debito consegua ad un grave inadempimento di una controparte (ad esempio legato ai difetti del bene acquistato).

Fermo restando il pieno rispetto da parte degli operatori dei richiamati principi in tema di esattezza, aggiornamento e completezza dei dati personali, taluni profili derivanti dall'intreccio delle informazioni relative a richieste o a rapporti di finanziamento con dati di altro tipo (estratti, in particolare, da registri delle conservatorie immobiliari, registri delle imprese o dei protesti, elenchi telefonici) saranno oggetto di valutazione più specifica nei lavori relativi ai codici deontologici previsti dal d.lg. n. 467/2001 (v., in particolare, il relativo art. 20, comma 2, lettere e) ed f)).

SMS di pubblica utilità: le regole per il corretto uso (Provvedimento del 12 marzo 2003)

Questa Autorità è venuta a conoscenza di iniziative concordate tra soggetti pubblici e fornitori di servizi di telefonia mobile o di servizi di telecomunicazione a valore aggiunto per inviare ad abbonati -come pure a detentori di carte telefoniche ricaricabili- brevi messaggi di testo tipo Short Message Service contenenti notizie o informazioni attinenti a compiti istituzionali dei medesimi soggetti pubblici.

Sono stati quindi conclusi gli accertamenti preliminari curati presso alcuni organismi per verificare la rispondenza dei trattamenti di dati personali alle vigenti norme in materia, all'esito dei quali è emerso quanto segue.

Alcune prime iniziative sono state poste in essere per agevolare, da parte degli utenti dei servizi di telefonia mobile o di quelli che in un dato momento si trovano in una determinata area geografica, la conoscenza più tempestiva -pur in assenza di una loro previa richiesta- dell'esistenza di provvedimenti adottati d'urgenza da autorità locali, specie per la disciplina o il blocco del traffico urbano. Ciò grazie anche all'eventuale localizzazione dei telefoni mobili degli utenti effettuata da parte degli operatori telefonici.

Secondo i promotori di una particolare iniziativa, l'invio già sperimentato di messaggi Sms in presenza di determinate condizioni di inquinamento dell'aria potrebbe essere ripetuto in occasioni analoghe.

Altre iniziative ipotizzate, oppure in fase di progettazione o sperimentazione, riguardavano invece campagne informative di amministrazioni centrali o locali per la sensibilizzazione dei cittadini su determinate scadenze o tematiche (es.: giornata mondiale per l'AIDS), oppure per la diffusione -sempre attraverso Sms e in collaborazione con gli operatori telefonici- di altre informazioni ritenute di pubblica utilità (viabilità; avvenimenti culturali; termini di pagamento di tasse o imposte o di validità di documenti).

1. Considerazioni generali

Le attività sinteticamente descritte comportano certamente un trattamento di dati personali relativi ad abbonati e titolari di carte ricaricabili, effettuato talvolta in relazione al solo numero telefonico e al punto geografico di dislocazione dell'utente, in altri casi nominativamente in riferimento a determinati interessati.

Tale trattamento può essere effettuato a seconda dei casi da parte del solo fornitore, oppure anche da parte del soggetto pubblico che assume l'iniziativa, e rientra comunque, in entrambi i casi, nell'ambito applicativo della normativa sul trattamento dei dati personali (in particolare della legge n. 675/1996 e del d.lg. n. 171/1998).

E' quindi necessario verificare in quale modo, in presenza di un interesse pubblico all'inoltro di Sms per ragioni di pubblica utilità (o addirittura legati a speciali situazioni di emergenza constatate da provvedimenti contingibili ed urgenti adottati da autorità locali o centrali), debbano essere rispettati i diritti degli abbonati e degli utenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni.

Tale chiarimento occorre anche in considerazione della particolare invasività che può caratterizzare la ricezione su un apparecchio di un numero rilevante di messaggi. La ricezione presuppone infatti l'utilizzo di un dato (il numero di telefono cellulare) generalmente considerato, ancora oggi, come strettamente personale e tendenzialmente riservato, nonché di uno strumento (il telefono portatile) che permette di raggiungere l'abbonato o l'utente in qualsiasi luogo e circostanza esso si trovi.

Si è quindi ad un delicato punto di possibile evoluzione nel rapporto tra uno strumento -il telefono mobile- utilizzato da singole persone fisiche prevalentemente per ragioni di comunicazione interpersonale e l'indubbia tendenza più recente a fare del telefono stesso un utile terminale per nuove e più efficaci forme anche interattive di comunicazione istituzionale.

La questione si inquadra anche nel periodo di prima applicazione della nuova disciplina sulle attività di informazione e comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni (legge 7 giugno 2000, n. 150), che è volta a valorizzare "ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso...le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali" (art. 2 legge n. 150/2000).

A tale proposito il Garante ha già avuto modo di rilevare, riguardo ad altre situazioni concernenti amministrazioni locali, che la legge n. 150 non reca, però, speciali disposizioni sull'utilizzazione delle informazioni personali da parte o per conto dei soggetti pubblici e prevede anzi che le attività di informazione e comunicazione istituzionale debbano avvenire nel rispetto della vigente normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (art. 1, comma 4, legge n. 150).

La tematica deve essere quindi esaminata in un quadro complessivo, non ignorando aspetti di dettaglio riguardanti anch'essi i diritti di utenti i quali, dalla proliferazione eccessiva e indesiderata di Sms "istituzionali", potrebbero sopportare disagi di vario tipo derivanti dalla contestuale attività di più soggetti pubblici centrali o locali, oppure dai tempi tecnici per l'effettiva ricezione di messaggi (pervenuti ad esempio a distanza di tempo in ore notturne) o, infine, dall'eventuale addebito di una parte dei costi (ad esempio, a seconda del tariffario applicato, in caso di ricezione all'estero di messaggi).

Alla luce dei primi elementi acquisiti da questa Autorità si possono formulare distinte osservazioni a seconda delle diverse modalità di invio dei messaggi, in particolare in caso di:

- a) Sms "istituzionali" inviati da operatori telefonici per conto di soggetti pubblici in situazioni di più frequente "emergenza", utilizzando i dati degli abbonati senza trasmetterli all'amministrazione che dispone l'invio dei messaggi; situazioni da distinguere da casi eccezionali (legati specie a disastri, a calamità naturali o ad altre situazioni di pericolo grave ed imminente per la popolazione) nei quali un'autorità pubblica adotta un provvedimento contingibile ed urgente che reca disposizioni in deroga a determinate norme vigenti;
- b) Sms "istituzionali" inviati da fornitori di servizi di telecomunicazione, su richiesta dell'amministrazione, per altre finalità di informazione del pubblico su eventi culturali, ricorrenze, ecc.;
- c) Sms "istituzionali" inviati direttamente dal soggetto pubblico senza la collaborazione dell'operatore telefonico, utilizzando dati in possesso del primo.

2. Sms inviati dagli operatori telefonici: consenso e deroghe

A) Invio di Sms e consenso

Nelle ipotesi descritte nel presente paragrafo, l'operatore telefonico titolare del trattamento dei dati personali soddisfa la richiesta di un soggetto pubblico e, senza trasmettere a questo i dati, inoltra Sms utilizzando i numeri di tutti o di parte degli abbonati e dei titolari di carte telefoniche ed eventualmente i dati relativi alla dislocazione degli apparecchi in un dato momento.

Altri dati possono essere trattati automaticamente per effetto di differenti selezioni basate sull'oggetto del messaggio (es., data di nascita, in relazione a Sms riguardanti soggetti compresi in una determinata fascia di età; sesso, in relazione a Sms che invitano a sottoporsi a screening mammario).

Anche se il soggetto pubblico non viene a conoscenza dei dati identificativi degli interessati non per questo il trattamento è per ciò stesso liberamente consentito.

Allo stato i numeri di telefonia mobile non rientrano infatti nel novero dei dati personali cui è applicabile il regime previsto dalla legge n. 675/1996 per i "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque". La loro utilizzazione da parte dei fornitori non può quindi, allo stato, prescindere dal consenso espresso degli abbonati, prestato in forma specifica e documentato per iscritto (art. 11 legge n. 675).

Non si è poi ancora completato, per la telefonia mobile, l'iter per la prestazione del servizio di elenco telefonico generale che comporterà la presenza negli elenchi anche dei numeri della telefonia mobile (unitamente a quelli della telefonia fissa, oppure con elenchi distinti per la sola telefonia mobile).

In ogni caso, salva l'introduzione di modifiche normative in riferimento alla menzionata legge sulla comunicazione istituzionale, il principio del consenso opererà anche dopo l'introduzione degli elenchi di telefonia mobile.

B) Emergenze e calamità naturali

Gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell'interessato solo in presenza della necessità di rispettare un obbligo normativo.

Tale evenienza potrebbe ricorrere in caso di disastri e calamità naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina di protezione dei dati sia specificamente disposto da un soggetto pubblico centrale o locale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d'urgenza, con ordinanza o altro provvedimento contingibile ed urgente emanato da autorità centrale o locale, per ragioni di ordine pubblico, igiene e sanità pubblica, ad esempio ai sensi dell'art. 2 del t.u.l.p.s. (per ragioni di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica), dell'art. 32 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) o dell'art. 50, comma 5, del d.lg. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Nei primi casi esaminati si è potuto constatare che il provvedimento dell'ente locale su cui si basava la successiva richiesta rivolta all'operatore telefonico si limitava in realtà ad intervenire per una situazione di "emergenza", ad esempio accertando una determinata condizione di inquinamento atmosferico o disponendo una limitazione del traffico urbano, senza però disporre nulla in chiave di contingibilità ed urgenza a norma di legge.

Anche nei casi in cui, per particolari disastri, emergenze, calamità naturali o altri pericoli gravi per la popolazione si è adottata un'ordinanza contingibile ed urgente nell'esercizio di speciali poteri conferiti dalla legge, non risulta, dal contenuto dei provvedimenti, essere stato disposto alcunché, anche indirettamente, in ordine a forme di eccezionale informazione dei cittadini e, quindi, all'eventuale esercizio del potere di derogare non solo alle norme che riguardano più da vicino l'evento eccezionale, ma anche alla descritta disciplina in tema di utilizzazione dei dati da parte degli operatori telefonici.

Per i provvedimenti contingibili ed urgenti una simile ed espressa statuizione è invece indispensabile per derogare al principio del consenso. In questi ultimi casi è quindi necessario che il soggetto pubblico valuti previamente se: a) la norma di legge che prevede l'adozione di tali provvedimenti conferisca effettivamente anche il potere di derogare alla disciplina legislativa in materia di trattamento dei dati personali; b) in presenza degli accertati presupposti di pericolosità ed urgenza, la situazione di pericolo grave ed imminente per la popolazione non possa essere fronteggiata con strumenti ordinari, evitando così generici collegamenti con le esigenze tutelate (cfr. Cons. Stato Sez. 5a n. 5423 del 9 ottobre 2002; Sez. II n. 1904 del 2 aprile 2001; Sez. 5a n. 377 del 30 marzo 1998).

C) Altre comunicazioni di pubblica utilità

Allo stato dell'attuale normativa il principio del consenso non è, infine, al momento derogabile per altre comunicazioni istituzionali per ulteriori fini pure di pubblica utilità legati ad eventi culturali, ricorrenze, ecc.

D) Modalità operative

Quale che sia la finalità per la quale gli operatori telefonici intervengono, va segnalato ad essi che, in applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 9 della legge n. 675/1996, devono essere di regola seguite forme di comunicazione che non richiedano l'identificazione nominativa degli abbonati (ad esempio, inviando messaggi agli apparecchi di persone che risultano residenti o al momento dislocate in una determinata area, senza documentare altri dati relativi ai possessori degli apparecchi e comunicando al soggetto pubblico richiedente, anche in caso di eventuale fatturazione, solo dati statistici o aggregati, senza numeri di telefono o dati identificativi degli abbonati).

L'operatore deve inoltre utilizzare i dati personali trattati per la comunicazione -ivi comprese quelle relative alla cella in cui è localizzato il cliente- ai soli fini, nei limiti e per il tempo strettamente necessario a trasmettere l'Sms e, se necessario, per eventuali e reali esigenze di fatturazione.

Per raggiungere meglio i suoi scopi l'Sms potrebbe essere infine preceduto da un'opportuna indicazione sintetica della sua finalità (es. "informazione istituzionale: ..." o "Sms di pubblica utilità:..").

E) Informativa e diritti degli interessati

L'operatore deve altresì informare preventivamente e adeguatamente gli abbonati e i titolari di carte ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 circa la possibilità di ricevere Sms "istituzionali", anche nel caso di emergenze e (ove non lecitamente disposto altrimenti) di adempimento ad un provvedimento contingibile ed urgente che abbia le caratteristiche descritte. Gli interessati devono altresì essere resi consapevoli di poter manifestare liberamente un consenso in forma specifica, fuori dei casi di cui alla precedente lettera B), anche soltanto in relazione ad alcune categorie di notizie (attività culturali; esposizioni; servizi sociali e comunali; istruzione; attività tributarie).

L'atto con cui è stipulato il contratto di abbonamento o di prestazione di servizi relativi alla carta ricaricabile è un momento utile per formulare tale informativa.

Già in tale sede l'operatore deve rendere tempestivamente note all'interessato tutte le finalità e le modalità del trattamento dei dati, inclusa la possibilità che lo stesso riceva Sms del genere qui esaminato e l'indicazione delle modalità agevolate con cui tutelare i propri diritti ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675.

La contestuale presenza nei moduli per la formazione dei nuovi elenchi telefonici di più formule di consenso (che pure il Garante si è riservato di valutare preventivamente) può comportare il rischio che l'abbonato non riesca a comprendere agevolmente le conseguenze delle proprie scelte.

In aggiunta a quanto già segnalato ad alcuni operatori va quindi rappresentata a questi ultimi la necessità che in sede separata dalla sottoscrizione del contratto sia formulata una distinta informativa e richiesta del consenso, manifestato oralmente ad un servizio di assistenza o per scritto (in ogni caso documentato per scritto da parte dell'operatore o conservando la richiesta scritta), prima dell'eventuale invio dei messaggi.

L'interessato deve inoltre disporre della possibilità di esercitare i propri diritti agevolmente e gratuitamente anche in caso di precedente manifestazione del consenso.

Deve essere concretamente assicurato anche il diritto, eventualmente esercitato al momento del contratto o successivamente, di non ricevere o di non ricevere più i messaggi inviati senza consenso in attuazione di speciali provvedimenti contingibili ed urgenti (anche attraverso un'opzione indicata nello stesso messaggio inviato), salvo il caso in cui il soggetto pubblico, per la speciale finalità perseguita -ad esempio, di polizia- abbia esercitato legittimamente il potere di impartire un vero e proprio ordine di trasmissione di Sms da parte degli operatori.

Quanto all'eventualità, prospettata da alcuni operatori, di formare liste di numeri telefonici di interessati che hanno manifestato un consenso a ricevere Sms "istituzionali", essa presuppone che il singolo operatore abbia posto in condizione l'interessato di esprimere una manifestazione di volontà consapevole e distinta su ciascun possibile trattamento dei suoi dati e sulle relative finalità (art. 11, comma 3, legge n. 675).

Dette liste potranno essere differenziate e necessariamente aggiornate a seconda del tipo di messaggi di cui gli abbonati hanno consentito la ricezione.

L'eventuale redazione di elenchi di numeri telefonici e di nominativi di coloro che non hanno conferito il consenso potrebbe costituire una lecita modalità organizzativa interna, ma non potrà essere utilizzata in alcun caso per porre a carico degli interessati l'onere di iscriversi nelle liste stesse o di manifestare un dissenso.

3. Sms inviati direttamente dal soggetto pubblico

Questo caso riguarda la possibilità -richiamata da operatori da cui il Garante ha acquisito informazioni- che sia invece l'ente pubblico ad inviare Sms "istituzionali" utilizzando dati in proprio possesso.

Fermo restando quanto sottolineato nel precedente punto 2, lett. B), possono determinarsi casi in cui, nel quadro di ordinarie relazioni amministrative con gli interessati che abbiano lasciato propri recapiti, il soggetto pubblico raccolga tali dati direttamente dall'interessato che intende essere informato in uno specifico contesto (ad esempio ai fini dell'accesso a documenti amministrativi), o intende anche ricevere sistematicamente determinati messaggi inviati da uffici per le relazioni con il pubblico, nell'ambito dei servizi usufruibili anche tramite reti civiche o richiesti tramite siti web istituzionali.

In tali casi il soggetto pubblico può procedere a comunicazioni istituzionali anche tramite Sms nell'ambito dei propri compiti, senza sollecitare la manifestazione del consenso, e per le sole finalità connesse ad una specifica richiesta o indicazione dell'interessato (art. 27 legge n. 675).

Il soggetto pubblico dovrà comunque fornire all'interessato un'informativa adeguata e dettagliata ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675, in relazione a ciascuna finalità perseguita attraverso gli Sms.

La necessità che l'informativa sia analitica e specifica emerge anche dalla circostanza che i soggetti pubblici centrali e locali interessati alla comunicazione istituzionale possono essere molteplici.

Appare quindi stringente la necessità che ciascun trattamento dei dati da essi effettuato -proprio perché svolto in assenza del consenso dell'interessato- sia vincolato ad un compito specifico tra quelli di pertinenza dell'amministrazione (es. attività di riscossione dei tributi, promozione delle attività culturali della città, agevolazione della viabilità, ecc.), indicato chiaramente al soggetto interessato, separando opportunamente i diversi contesti (distinguendo, ad es., le operazioni di raccolta dei dati per l'invio di informazioni sul servizio di riscossione da quelle effettuate per l'inoltro di informazioni su eventi culturali).

Il soggetto pubblico titolare del trattamento, qualora non invii direttamente Sms istituzionali e si avvalga quindi di soggetti esterni (ad es., una società specializzata nell'invio di Sms per conto terzi), deve curare la designazione del responsabile e degli incaricati esterni del trattamento.

Spamming. Provvedimento generale (Parere del 29 maggio 2003)

1. I DISAGI DI NUMEROSI UTENTI

Continuano a pervenire a questa Autorità diverse centinaia di reclami e segnalazioni da parte di utenti di reti telematiche e di associazioni per la tutela dei diritti di utenti e consumatori, che contestano la ricezione di messaggi di posta elettronica per scopi promozionali, pubblicitari, di informazione commerciale o di vendita diretta, inviati senza che gli interessati abbiano manifestato in precedenza il proprio consenso informato.

Numerosi interessati espongono anche ulteriori disagi derivanti dalla costante ripetizione di analoghi messaggi da parte di uno stesso mittente titolare del trattamento, dai vani tentativi esperiti per ottenere sia la cancellazione del proprio indirizzo di posta elettronica presso i mittenti, sia l'interruzione di altri messaggi. Altre segnalazioni riguardano gli inconvenienti che derivano dalla ricezione di e-mail anonime o prive dell'indicazione di un indirizzo, oppure delle coordinate veritiere di un reale mittente.

Nella prevalenza dei casi, agli interessati non è stato previamente richiesto, come dovuto, uno specifico consenso preceduto da un'adeguata informativa che illustri adeguatamente le modalità e le caratteristiche dei messaggi.

In altri casi i messaggi sono inviati da imprese -anche in questo caso senza consenso- per promuovere, presso clienti, prodotti o servizi analoghi a quelli forniti in un rapporto contrattuale, oppure per offrire altri tipi di prodotti o servizi distribuiti anche da terzi.

Il Garante ha fornito assistenza a numerosi cittadini, indicando le opportune modalità di tutela; ha poi attivamente cooperato in sede comunitaria per l'adozione di decisioni comuni alle autorità di garanzia dei Paesi dell'Unione europea, pubblicate nel sito Internet di quest'ultima e in quello del Garante (www.garanteprivacy.it).

L'Autorità ha anche accolto numerosi ricorsi (art. 29 legge n. 675/1996), a seguito dei quali sono stati impartiti specifici divieti di trattamento dei dati. Sono stati altresì avviati i procedimenti per applicare le pertinenti sanzioni amministrative e sono stati trasmessi gli atti all'autorità giudiziaria penale nei casi in cui erano configurabili reati.

Con la collaborazione di forze di polizia, incaricate da questa Autorità di svolgere i necessari controlli e di dare esecuzione ai provvedimenti, sono stati eseguiti in loco, presso fornitori di servizi ed altri titolari di trattamento, vari provvedimenti di sospensione temporanea di ogni operazione illecita del trattamento dei dati personali da parte di società risultate responsabili di attività svolte in modo sistematico. Infine, sono stati eseguiti accertamenti presso altri fornitori di servizi di accesso ad Internet o ulteriori soggetti, per verificare la rispondenza dei trattamenti di dati alla normativa vigente.

A conclusione di queste attività, il Garante ravvisa la necessità di adottare un provvedimento di carattere generale per indicare le misure che gli operatori del settore devono adottare al fine di conformarsi alla disciplina generale sull'uso dei dati personali, specie nel settore delle comunicazioni (in particolare, alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185). L'Autorità ritiene inoltre necessario inibire il trattamento illecito di dati risultante da altre segnalazioni il cui esame è stato riunito in un unico procedimento, in particolare di quelle relative a titolari di trattamento identificabili.

2. INVIO LECITO DI POSTA ELETTRONICA PUBBLICITARIA

Gli indirizzi di posta elettronica recano dati di carattere personale da trattare nel rispetto della normativa in materia (art. 1, comma 1 lett. c), legge n. 675).

La loro utilizzazione per scopi promozionali e pubblicitari è possibile solo se il soggetto cui riferiscono i dati ha manifestato in precedenza un consenso libero, specifico e informato.

Il consenso è necessario anche quando gli indirizzi sono formati ed utilizzati automaticamente con un software senza l'intervento di un operatore, o in mancanza di una previa verifica della loro attuale attivazione o dell'identità del destinatario del messaggio, e anche quando gli indirizzi non sono registrati dopo l'invio dei messaggi.

Questo assetto, basato su una scelta dell'interessato c.d. di opt-in, è stato ribadito nel 1998 (con il d.lg. n. 171) prima ancora che una recente direttiva comunitaria lo estendesse a tutti i Paesi dell'Unione europea (n. 2002/58/CE in fase di recepimento in Italia, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 201 del 31 luglio 2002).

Questa Autorità si è pronunciata più volte in materia ribadendo che la circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possano essere reperiti con una certa facilità in Internet non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi pubblicitari (cfr., tra l'altro, la decisione dell'11 gennaio 2001 - in Bollettino del Garante n. 16).

In particolare, i dati dei singoli utenti che prendono parte a gruppi di discussione in Internet sono resi conoscibili in rete per le sole finalità di partecipazione ad una determinata discussione e non possono essere utilizzati per fini diversi qualora manchi un consenso specifico (art. 9, comma 1, lettere a) e b), legge n. 675).

Ad analoga conclusione deve pervenirsi per gli indirizzi di posta elettronica compresi nella lista "anagrafica" degli abbonati ad un Internet provider (qualora manchi, anche in questo caso, un consenso libero e specifico), oppure pubblicati su siti web di soggetti pubblici per fini istituzionali.

Tali considerazioni valgono anche con riferimento ai messaggi pubblicitari inviati a gestori di siti web -anche di soggetti privati- utilizzando gli indirizzi pubblicati sugli stessi siti, o che sono reperibili consultando gli elenchi dei soggetti che hanno registrato i nomi a dominio. In quest'ultimo caso, infatti, la conoscibilità in rete degli indirizzi è volta a identificare il soggetto che è o appare responsabile, sul piano tecnico o amministrativo, di un nome a dominio o di altre funzioni rispetto a servizi Internet (per la tutela di vari diritti sul piano civile e penale, anche ai sensi della legge n. 675) e non anche a rendere l'interessato disponibile all'invio di messaggi pubblicitari).

In tutti questi casi, l'utilizzo spesso massivo della posta elettronica comporta una lesione ingiustificata dei diritti dei destinatari, costretti ad impiegare diverso tempo per mantenere un collegamento e per ricevere, come pure per esaminare e selezionare, tra i diversi messaggi ricevuti, quelli attesi o ricevibili, nonché a sostenere i correlativi costi per il collegamento telefonico (incrementati anche da messaggi di dimensioni rilevanti che rallentano tali operazioni), oppure ad adottare "filtri", a verificare più attentamente la presenza di virus, o a cancellare rapidamente materiali inadatti a minori specie in ambito domestico.

Il fenomeno interessa anche piccole e grandi imprese destinatarie di un elevato numero di messaggi, le quali devono farsi carico di misure interne e di costi anche organizzativi per contrastarlo.

Questo ingiustificato riversamento sugli utenti dei costi pubblicitari si verifica anche relativamente a messaggi inviati da singole persone fisiche che, in vari casi esaminati, non si limitano ad una comunicazione episodica, ma intraprendono una comunicazione sistematica per fini personali o, addirittura, una diffusione di dati cui è applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 3 legge n. 675).

3. IL QUADRO GIURIDICO SU INFORMATIVA E CONSENSO

La legge individua il contenuto dell'informativa agli interessati, nonché i casi in cui è necessario il consenso espresso dell'interessato o è possibile prescindere (artt. 10, 11, 12 e 20 legge n. 675).

Al riguardo va nuovamente rilevato che non può farsi a meno del consenso ritenendo che i dati personali relativi all'indirizzo di posta elettronica —e all'indirizzo in particolare- siano "pubblici" in quanto conoscibili da chiunque.

Le disposizioni normative che si riferiscono a questo aspetto (artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b) legge cit.) sono infatti applicabili solo quando vi è un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque perché vi è una specifica disciplina che ne impone la conoscibilità indifferenziata da parte del pubblico, e non anche quando i dati personali sono conoscibili da chiunque per mere circostanze di fatto (si pensi, oltre ai casi già richiamati di raccolta su siti web o di messaggi trasmessi su newsgroup o su mailing list, agli indirizzi di posta elettronica raccolti in rete tramite appositi software o mediante comuni motori di ricerca).

Il principio del consenso è quindi già operante nel nostro ordinamento prima ancora di essere affermato senza eccezioni su scala europea, dalla menzionata direttiva n. 2002/58 in fase di recepimento, a tutta la posta elettronica comunque inviata per fini di commercializzazione diretta (si vedano in particolare l'art. 13 e il considerando n. 40).

Il quadro evidenziato trova conferma nella disciplina sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza che, in riferimento al rapporto sottostante ai fini del quale si procede al trattamento di dati personali, vieta ai fornitori l'impiego della posta elettronica in mancanza del consenso preventivo del consumatore, in relazione a determinati scopi tra i quali rientrano anche quelli pubblicitari (art. 10, comma 1, d.lg. 22 maggio 1999, n. 185).

Per gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali non devono essere peraltro considerate le disposizioni del recente decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sul commercio elettronico, dichiarate in proposito espressamente inapplicabili (art. 1, comma 2, lett. b) d.lg. n. 70 cit.).

Il consenso, da documentare per iscritto, deve essere manifestato liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata rispetto alle diverse finalità e alle categorie di servizi e prodotti offerti, prima dell'inoltro dei messaggi (art. 11 legge n. 675).

Tale disciplina non può essere elusa inviando una prima e-mail che, nel chiedere un consenso abbia comunque un contenuto promozionale oppure pubblicitario, oppure riconoscendo solo un diritto di tipo c.d. "opt-out" al fine di non ricevere più messaggi dello stesso tenore.

Al contrario, è opportuna e va incoraggiata la prassi di alcuni fornitori i quali, dopo aver ottenuto realmente un valido consenso dei destinatari, danno semplice conferma della sua manifestazione, attraverso un messaggio volto unicamente ad annunciare il successivo invio di materiale pubblicitario. Tale prassi, se utilizzata correttamente, consente tra l'altro di verificare l'effettiva corrispondenza dell'indirizzo di posta elettronica ai soggetti che avevano espresso il consenso, nonché di accertare il permanere di tale volontà.

L'insieme dei diritti riconosciuti dalla legge agli utenti determina, in caso di loro violazione, un trattamento illecito dei dati che:

- è già vietato direttamente dalla legge, senza che sia necessario adottare uno specifico provvedimento interdittivo del Garante dell'autorità giudiziaria;- determina, a seconda dei casi, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare per omessa informativa od omessa notificazione (artt. 10, 34 e 39 legge n. 675; art. 12 d.lg. n. 185/1999);
- comporta il rimborso delle spese e dei diritti relativi al procedimento attivato da un fondato ricorso al Garante, oppure da un'azione dinanzi al giudice civile, come pure il risarcimento dei danni, specie di tipo patrimoniale, che derivino dai fatti illeciti e siano comprovati dall'interessato in relazione ai disagi sopra illustrati;
- rende applicabile anche una sanzione penale qualora il trattamento illecito dei dati sia effettuato al fine di trarne per sé o per altri un profitto o per arrecare ad altri un danno, con la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna (artt. 35 e 38 legge n. 675).

4. MESSAGGI PUBBLICITARI A PROPRI CLIENTI

Per effetto del recepimento della direttiva 2002/58/CE sarà peraltro possibile integrare, nel prossimo futuro, la disciplina sopra illustrata, permettendo a talune società di far conoscere a propri clienti prodotti o servizi analoghi a quelli per i quali si è già stabilito un rapporto, con i medesimi clienti, di vendita di prodotti o servizi.

In tali casi, la società titolare del trattamento (dopo aver informato preventivamente e adeguatamente il cliente) potrà procedere all'invio del messaggio pubblicitario, offrendo però al cliente, in modo chiaro e distinto (sia al momento della raccolta dei suoi dati, sia in occasione di ciascun messaggio) il diritto di rifiutare sin dall'inizio tale uso dei dati o di obiettare, gratuitamente e in maniera agevole, anche successivamente (art. 13, par. 2, direttiva n. 2002/58/CE cit.)

5. MESSAGGI PER CONTO TERZI E ACQUISTO DI BANCHE DATI

In alcuni casi portati all'attenzione del Garante, l'invio di messaggi pubblicitari era stato effettuato, per conto di terzi committenti, da società specializzate che utilizzano indirizzi di posta elettronica contenuti in proprie banche dati.

Tali società, da considerarsi "titolari" o contitolari del trattamento dei dati a seconda del rapporto che si instaura con il committente e delle modalità di concreta utilizzazione dei dati, sono tenute a rispettare le disposizioni in tema di informativa e specifico consenso, anche per quanto riguarda l'eventuale comunicazione di dati personali ai committenti medesimi e le relative finalità.

Ciò comporta un quadro di obblighi e possibili responsabilità anche penali che gli operatori devono verificare con attenzione, anche quando la società specializzata incaricata sia stabilita fuori dell'Unione europea.

Dall'esame dei reclami e delle segnalazioni pervenuti al Garante è risultato, altresì, che alcuni dei soggetti che hanno utilizzato la posta elettronica per l'invio di messaggi pubblicitari avevano acquisito da terzi le banche dati contenenti gli indirizzi dei destinatari. In questi casi, chi acquisisce la banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario; al momento in cui registra i dati deve poi inviare in ogni caso, a tutti gli

interessati, un messaggio di informativa che precisi gli elementi indicati nell'art. 10 della legge n. 675, comprensivi di un riferimento di luogo -e non solo di posta elettronica- presso cui l'interessato possa esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Indipendentemente dal rapporto esistente tra i mittenti ed i destinatari dei messaggi, chi detiene i dati deve assicurare in ogni caso agli interessati la possibilità di far valere in ogni momento i diritti riconosciuti dalla legge, i quali sono spesso esercitati per conoscere da quale fonte sono stati tratti i dati, o per far interrompere gratuitamente la loro ulteriore utilizzazione ai fini commerciali-pubblicitari, oppure per far cancellare i dati trattati in violazione di legge (art. 13, comma 1, lett. e), della legge).

Nel sito Internet del Garante è riportato un modello-tipo per esercitare tali diritti in maniera agevole, gratuitamente e senza particolari formalità, anche verbalmente o mediante posta elettronica, dimostrando la propria identità (art. 17, comma 1, d.P.R. n. 501 del 31 marzo 1998). Tale modello è utilizzabile in luogo di altri reperibili in reti telematiche che non sono pienamente validi in quanto si riferiscono anche ad aspetti non riconosciuti dall'art. 13 della legge n. 675 (ad esempio, chiedono il rilascio di attestazioni o la copia di autorizzazioni non previste).

I diritti vanno esercitati sulla base di tale modello direttamente presso l'indirizzo conoscibile del titolare o del responsabile del trattamento, riservando solo ad un'eventuale momento successivo l'instaurazione di una procedura contenziosa dinanzi al Garante o all'autorità giudiziaria.

Anche ai fini dell'esercizio di tali diritti, deve ritenersi che l'invio anonimo di messaggi pubblicitari senza l'indicazione di un mittente identificabile concreti già oggi un trattamento illecito di dati personali, a prescindere da quanto dispone il citato d.lg. n. 70/2003 sul commercio elettronico (come si è visto, fuori della materia della protezione dei dati personali) e da quanto, in riferimento ai dati personali, sarà previsto con il recepimento della direttiva n. 2002/58/CE (la quale non consente l'invio di messaggi pubblicitari quando l'identità del mittente viene camuffata o addirittura celata e quando non viene fornito un indirizzo valido che consenta al destinatario di richiedere la cessazione delle comunicazioni: art. 13, par. 4, dir. cit.).

I mittenti dei messaggi devono quindi indicare già oggi, in modo chiaro, la fonte di provenienza del messaggio, nonché il soggetto e l'indirizzo —non solo di posta elettronica- presso cui i destinatari possono esercitare i propri diritti (si veda, in proposito, l'art. 10, comma 1, lett. f) della legge n. 675). Appare altresì conforme al principio di correttezza indicare nell'oggetto del messaggio la sua tipologia pubblicitaria-commerciale (art. 9, comma 1, lett. a), legge n. 675).

7. ELENCHI DI POSSIBILI DESTINATARI

L'eventuale elenco predisposto da operatori, contenente i nominativi dei soggetti che non hanno manifestato il consenso o che lo hanno revocato (c.d. black list) non può essere utilizzato per porre a carico degli interessati, anche indirettamente, un onere di iscrizione nell'elenco medesimo.

Come si è illustrato, il consenso ha un connotato autorizzatorio "positivo" in base al quale l'eventuale silenzio dell'interessato comporta il diniego del consenso eventualmente richiesto e non rileva come assenso tacito all'invio dei messaggi.

Consta peraltro che alcuni operatori intendono adottare la diversa prassi di redigere anche tramite siti web appositi elenchi di persone che hanno manifestato il consenso, distinti in base alle diverse categorie di messaggi commerciali-pubblicitari che gli interessati hanno acconsentito a ricevere. Tale prassi, se correttamente seguita, può rappresentare una misura utile, sul piano organizzativo, per garantire un più effettivo rispetto della volontà espressa dai singoli. A tale riguardo, costituirà una pratica utile quella di garantire agli interessati la possibilità di inserire direttamente il proprio nome nelle diverse liste o di cancellarlo dalle stesse, magari attraverso un'apposita pagina web, ferma restando l'esigenza di identificarli.

8. E-MAIL PROVENIENTI DALL'ESTERO

Ad alcuni messaggi, in quanto provenienti dall'estero, non è applicabile la legge italiana sulla protezione dei dati personali.

Ciò non comporta l'assoluta mancanza di rimedi o tutela, potendo l'utente chiedere una verifica da parte della competente autorità nazionale di protezione dei dati personali, ove istituita nel Paese eventualmente individuabile dal messaggio.

In altri casi, come quelli relativi alle leggi degli stati federali, l'invio di messaggi pubblicitari di posta elettronica può essere illecito in base alla legge di alcuni stati, per cui è parimenti possibile, per gli utenti, chiedere alle competenti autorità pubbliche degli stati di valutare la perseguibilità degli illeciti.

Va infine tenuto presente che alcune e-mail indesiderate possono essere lo strumento per commettere reati comuni (ad esempio di truffa) che devono considerarsi commessi nel territorio italiano quando, sebbene l'azione è avvenuta all'estero, l'evento-reato che ne deriva si è verificato in Italia.

Sms promozionali o di vendita diretta: le regole per il corretto uso (Parere del 10 giugno 2003)

1. SEGNALAZIONI E RECLAMI PERVENUTI

Questa Autorità ha ricevuto reclami e segnalazioni da abbonati a servizi di telefonia mobile e detentori di carte telefoniche (compresi enti, associazioni e persone giuridiche), relativi all'invio illecito, su propri apparecchi mobili, di brevi messaggi di testo del tipo Short message service (Sms) per scopi promozionali, pubblicitari, di informazione commerciale o di vendita diretta.

I casi rappresentati riguardano anche messaggi inviati da chi fornisce il servizio di telefonia mobile, su abbonamento o tramite carta telefonica prepagata, ed invia messaggi di vario tipo ai propri clienti, sia di servizio, sia di promozione di prodotti e servizi della stessa o di altre società.

Altri messaggi sono inviati da ulteriori soggetti che raccolgono in modo diverso i numeri telefonici dei destinatari dei messaggi, ad esempio da utenti e consumatori che richiedono un servizio o una newsletter tramite un sito web o che, al di fuori del settore delle comunicazioni, vengono inseriti in apposite banche dati. I numeri telefonici vengono utilizzati per pubblicizzare prodotti e servizi, propri o di terzi, spesso di tipo promozionale, ma in taluni casi anche per propaganda a favore di associazioni, candidati e forze politiche.

A seguito delle segnalazioni e dei reclami ricevuti, il Garante ritiene necessario adottare un provvedimento di carattere generale, indicando le modificazioni necessarie per conformare il trattamento di dati alla disciplina vigente.

L'utilizzo degli Sms per le predette finalità è un fenomeno che ha subito di recente notevole espansione anche in ragione della particolare rapidità ed efficacia con cui tale mezzo permette di comunicare in tempo reale con un numero elevato di interessati, ovunque essi si trovino, con una modalità che può essere invasiva e che impiega una serie di dati personali, tra cui il numero del telefono cellulare strettamente privato e la cui sfera di circolazione resterà rimessa all'interessato anche dopo la prevista formazione del nuovo elenco telefonico generale.

La capacità intrusiva dello strumento Sms emerge anche da altre circostanze legate ad esempio agli orari -a volte notturni - in cui tali messaggi sono inviati o ricevuti, nonché da altri disagi derivanti da afflussi consecutivi o da eventuali costi che, attualmente o in futuro, potrebbero derivare dalla loro ricezione, in ipotesi all'estero.

Ulteriori fattori di illiceità possono peraltro conseguire dall'alterazione, o dal camuffamento nel messaggio, dell'identità del mittente.

Questa Autorità ha fornito recentemente indicazioni con riferimento agli Sms inviati da enti ed uffici pubblici per finalità legate alla propria attività istituzionale ("Sms istituzionali"), evidenziando le cautele necessarie al fine di adeguarsi alla normativa sull'uso dei dati personali. Indicazioni, queste, alle quali si rinvia per quanto attiene a tale tipologia di messaggi.

2. SMS INVIATI DA FORNITORI DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE

Il nostro ordinamento assicura una chiara tutela a favore di abbonati e utenti di servizi di telefonia nei confronti delle predette forme di pubblicità e comunicazione, subordinandole al consenso preventivo, libero e informato dell'interessato.

Se gli Sms pubblicitari sono inviati direttamente da chi fornisce il servizio di telefonia mobile, il fornitore stesso - salva la commissione di un illecito che può avere rilevanza anche penale - può utilizzare il numero dell'utenza mobile a scopo commerciale solo se l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso.

Il consenso occorre sia se il fornitore pubblicizza mediante Sms un "servizio" altrui, sia se lo stesso fornitore promuove un "servizio" della propria società (art. 4, comma 3, d.lg. n. 171/1998).

Il principio opera poi in relazione agli Sms inviati automaticamente dal fornitore ad un ampio numero di abbonati interessati, senza lo specifico intervento diretto di un proprio operatore, come pure per gli Sms inviati caso per caso a singoli abbonati o gruppi di essi.

Alla medesima conclusione deve giungersi rispetto agli Sms pubblicitari che il medesimo fornitore invii per promuovere un oggetto diverso da un "servizio" (in particolare, qualora pubblicizzi un "prodotto" proprio o altrui), oppure quando si rivolga, con Sms commerciali o pubblicitari, ad utenze collegate a carte telefoniche prepagate: ciò, sia in ragione di quanto disposto dalla legge n. 675/1996 a proposito della raccolta e del successivo trattamento di dati personali (artt. 11 e 12), sia dell'ampia definizione di "abbonato" utilizzata dal legislatore (art. 1 d.lg. n. 171/1998).

In base all'indicata legislazione attualmente vigente, e in virtù del presupposto del consenso che va espresso liberamente (art. 11 cit.), il fornitore del servizio di telefonia mobile non può poi subordinare la stipula del relativo contratto, o l'attivazione della carta prepagata, alla necessaria prestazione di un consenso alla ricezione di messaggi pubblicitari.

Tale ricezione può derivare solo da una scelta dell'abbonato o dell'intestatario della carta, espressa liberamente. La scelta, anteriore all'invio dei messaggi, può intervenire anche telefonicamente, purché sia manifestata al fornitore in modo inequivoco e sia comunque da questi documentata per iscritto (conservando una dichiarazione dell'abbonato o dell'intestatario della carta, oppure trascrivendo la dichiarazione di questi ultimi).

È da ritenersi quindi illecito l'espedito basato sull'inserimento tra gli obblighi contrattuali di una dichiarazione standard di "impegno" al necessario invio di Sms pubblicitari, e alla loro corrispondente ricezione, in violazione di quanto appena richiamato.

È da ritenere parimenti illecito l'espedito volto ad eludere i predetti presupposti, basato sulla prospettazione di alcuni Sms pubblicitari da parte del fornitore come asseriti "messaggi di servizio" alla propria utenza.

È infatti ben diversa la situazione in cui il fornitore del servizio di telefonia mobile invii un Sms per rendere doverosamente o legittimamente noti alcuni eventi o novità legati strettamente e necessariamente al servizio prestato (ad esempio, funzionalità del servizio di assistenza o della segreteria telefonica, stato della ricezione dei messaggi o dei pagamenti, blocco della carta), dal caso in cui il messaggio Sms riguardi la vendita di apparecchi telefonici, oppure nuove offerte commerciali, servizi aggiuntivi legati alle modalità di gestione dei messaggi, all'offerta di loghi e suonerie, a talune convenzioni con altre società, a raccolte di punti o a concorsi a premio.

Tutto ciò assume ulteriore delicatezza se si pensa al fatto che alcuni Sms pubblicitari possono essere inviati - lecitamente o meno - sulla base di una previa verifica della localizzazione dell'apparecchio mobile, oppure della circostanza che l'utente abbia appena digitato determinati numeri o abbia richiesto per telefono un servizio.

È evidente la necessità di una verifica complessiva e immediata da parte dei fornitori su eventuali inosservanze di legge. In questo quadro, particolari cautele dovranno essere adottate, anche sul piano della correttezza del trattamento dei dati personali, per garantire che gli Sms pubblicitari non siano inviati arrecando disturbo agli interessati in ore notturne (art. 9, comma 1, lett. a), legge n. 675/1996).

3. SMS INVIATI DA ALTRI SOGGETTI

Il principio del "consenso informato" opera anche nel diverso caso in cui gli Sms pubblicitari siano inviati da altri soggetti. Può trattarsi in particolare di ulteriori fornitori di servizi di comunicazione elettronica (es.: gestori di siti web che offrano la possibilità di disporre "gratuitamente" di una casella di posta elettronica o del servizio di invio "gratuito" di Sms tramite p.c.), come pure di soggetti che svolgono attività in altri campi, basate sulla formazione di banche dati di utenti e consumatori, raccolti ad esempio tramite coupon.

Tutti questi titolari del trattamento, sia nel caso di utilizzazione dei dati nel proprio esclusivo interesse, sia nel caso — in crescente sviluppo - di invio di Sms per conto terzi, possono inviare anch'essi Sms pubblicitari solo sulla base di una chiara, specifica e preventiva manifestazione di volontà degli interessati. Ciò anche nel caso in cui (come ribadito dal Garante anche nel citato provvedimento in materia di Sms per fini istituzionali), l'Sms venga inviato su richiesta di una pubblica amministrazione che, per divulgare messaggi ritenuti di pubblico interesse, si rivolga a una banca dati gestita da privati.

Sempre in riferimento a questi casi in cui coloro che inviano Sms pubblicitari non prestano direttamente il servizio di telefonia mobile legato all'apparecchio cellulare, è necessario rilevare la necessità che il consenso degli interessati sia "specifico" (art. 11 legge cit.).

La manifestazione di volontà deve evidenziare con chiarezza la tipologia degli Sms pubblicitari che possono essere inviati da chi ha raccolto il consenso, considerata la tipologia ampia di messaggi i quali possono essere talvolta riferiti ad eventi politici senza che l'interessato ne sia stato consapevole, essendo stato informato in modo generico e avendo sottoscritto una vaga dichiarazione di consenso.

In caso di prevista cessione di elenchi di numeri telefonici a terzi, finalizzata all'invio degli Sms pubblicitari da parte di questi ultimi, tale circostanza va esplicitata in origine agli interessati, e con precisione, evitando poi di adottare artifici illeciti ed elusivi come quello della formale (ma sostanzialmente inesistente) designazione dei medesimi terzi quali asseriti "responsabili del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 8 della citata legge, specie nei casi in cui i terzi perseguano ben altre finalità.

La necessità di estendere la tutela degli interessati contro le descritte interferenze nella sfera privata va considerata, con riferimento al rapporto sottostante al trattamento dei dati personali, anche in base alla normativa sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza. Quest'ultima vieta infatti ai fornitori l'impiego di tecniche di comunicazione quale il telefono, la posta elettronica, il fax e altri sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, in mancanza del consenso preventivo del consumatore. Ciò nel contesto del rapporto finalizzato alla conclusione del contratto tra fornitore e consumatore ed in relazione a determinati scopi tra i quali vi rientrano anche quelli pubblicitari (art. 10 d.lg. 2 maggio 1999, n. 185).

Un discorso a parte va formulato per il caso in cui gli Sms siano inviati da organismi politici o da terzi, a destinatari selezionati in ragione della loro adesione a determinate idee o formazioni politiche: in tal caso, infatti, oltre al consenso necessariamente scritto degli interessati, occorre verificare se il trattamento sia lecito in base alle autorizzazioni "generali" al trattamento dei dati sensibili rilasciate dal Garante (e pubblicate, oltre che nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel sito web dell'Autorità: www.garanteprivacy.it).

4. GENERAZIONE CASUALE DI NUMERI TELEFONICI

Va altresì rilevato che i principi richiamati nel presente provvedimento trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che inviano Sms pubblicitari senza estrarre le utenze telefoniche da un'apposita banca dati, bensì sulla base di una composizione casuale o automatizzata di numeri che prescinde da una verifica della loro esistenza o attivazione.

5. TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati possono esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 13 della legge n. 675/1996 tra cui spicca il diritto di accedere ai dati trattati dal titolare, di conoscere l'origine dei dati, di chiederne la cancellazione in caso di illecito trattamento, ecc., anche rispetto agli Sms commerciali e pubblicitari, se del caso revocando il consenso già prestato od opponendosi gratuitamente, anche in parte, al trattamento dei dati personali per fini di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. L'esercizio di tali diritti, a seconda del genere di rapporto contrattuale, è consentito anche quando gli Sms siano inviati nel quadro della fornitura "gratuita" di servizi.

Alcune richieste come quelle di accesso ai dati personali o di conoscere come questi sono stati raccolti, possono essere rivolte senza particolari formalità, anche verbalmente, ad un servizio di call center documentando la propria identità (art. 17, commi 1 e 2, d.P.R. n. 501/1998). Per queste e per altre richieste si può consultare il fac-simile riportati sul predetto sito web .

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sono in fase di definizione i singoli procedimenti per la contestazione di specifiche violazioni amministrative anche in materia di informativa, ove ne ricorrano i presupposti, e per trasmettere, se del caso, gli atti all'autorità giudiziaria penale, per la violazione dei richiamati obblighi in materia di informativa e consenso, in relazione a trattamenti illeciti di cui va altresì disposto, in questa sede, un generale divieto ai sensi della disposizione citata nel dispositivo che segue.

Il Garante si riserva di segnalare altri profili una volta completata, a breve termine, l'attuazione della disciplina in itinere sulla formazione degli elenchi della telefonia mobile e per l'esercizio dei diritti degli interessati, nonché quando sarà recepita la direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale si occupa specificamente degli Sms pubblicitari e interviene su altri aspetti relativi alle chiamate e alle comunicazioni, permettendo peraltro ad alcuni fornitori di adottare un sistema parzialmente diverso limitatamente all'offerta a propri clienti di prodotti o servizi analoghi a quelli già prestati.

Nel frattempo, tutti i titolari del trattamento interessati devono continuare ad attenersi ai principi richiamati nel presente provvedimento, il cui rispetto è doveroso anche alla luce delle sanzioni amministrative e penali in materia.

Autorizzazioni al trasferimento dei dati verso Paesi extra - Ue

Trasferimento dei dati personali all'estero - Autorizzazione al trasferimento verso Paesi senza adeguato livello di protezione – 10 ottobre 2001

Il Garante per la protezione dei dati personali:

1) autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, effettuati sulla base e in conformità alle clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione della Commissione europea del 15 giugno 2001 n. 2001/497/CE, con effetto dal 3 settembre 2001 e sulla base dei seguenti presupposti:

- a) il soggetto esportatore e il soggetto importatore devono richiamare o incorporare le clausole nei contratti relativi al trasferimento dei dati in modo da renderle riconoscibili anche alle persone cui si riferiscono i dati e che chiedano di averne conoscenza, evitando altresì la previsione di clausole limitative o incompatibili (clausole nn. 4, lett. c) e 5, lett. e); considerando alla decisione n. 5);
- b) la copia del contratto relativo al trasferimento e le altre informazioni necessarie devono essere fornite al Garante solo a richiesta di questa Autorità (clausole nn. 4, 5 e 8; art. 32, comma 1, legge n. 675/1996);
- c) deve essere comunicata al Garante la scelta che è stata effettuata in caso di controversia non risolta in via amichevole e sottoposta all'esame di un soggetto diverso dal Garante o dall'autorità giudiziaria (clausola 7, par. 2 e par. 1, lett. a); art. 32, comma 1, legge n. 675/1996);

2) si riserva in ogni caso di svolgere i necessari controlli e di adottare eventuali provvedimenti anche di blocco o di divieto di trasferimento in conformità alla legge n. 675/1996 e alla normativa comunitaria (art. 4 e considerando n. 15 della decisione);

3) dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Decisione della Commissione CE del 15 giugno 2001 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso Paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE - (2001/497/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono assicurarsi che un trasferimento di dati a carattere personale verso un paese terzo possa avere luogo soltanto se il paese terzo in questione garantisce un livello adeguato di protezione dei dati e se la legislazione degli Stati membri attuativa delle altre disposizioni della direttiva viene rispettata prima del trasferimento.

(2) L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE prevede tuttavia che gli Stati membri possano autorizzare, nel rispetto di determinate garanzie, un trasferimento o una serie di trasferimenti di dati personali verso paesi terzi che non assicurino un livello adeguato di protezione dei dati. Dette garanzie possono in particolare essere fornite dalla previsione di appropriate clausole contrattuali.

- (3) A norma della direttiva 95/46/CE, il livello di protezione dei dati deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze relative all'operazione o serie di operazioni di trasferimento di dati. Il gruppo di lavoro sulla protezione degli individui per quanto riguarda il trattamento dei dati personali costituito ai sensi della direttiva ha elaborato una serie di linee direttrici per l'effettuazione di questa valutazione.
- (4) L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, che consente una certa flessibilità nei riguardi di organizzazioni che debbano trasferire dati personali in paesi terzi, nonché l'articolo 26, paragrafo 4, che prevede clausole contrattuali tipo, costituiscono elementi essenziali per il mantenimento del necessario flusso di dati personali fra la Comunità europea e i paesi terzi, senza creare inutili oneri per gli operatori economici. Tali disposizioni rivestono particolare importanza in quanto è probabile che la Commissione, a breve o anche a medio termine, constati l'adeguatezza del livello di protezione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, soltanto per un numero limitato di paesi.
- (5) Le clausole contrattuali tipo costituiscono soltanto una delle possibilità previste dalla direttiva 95/46/CE per la liceità dei trasferimenti di dati personali in paesi terzi, oltre a quanto previsto agli articoli 25 e 26, paragrafi 1 e 2. Sarà più agevole per le organizzazioni trasferire i dati in paesi terzi incorporando tali clausole nei contratti. Le clausole contrattuali tipo riguardano soltanto la protezione dei dati. Gli esportatori e importatori dei dati sono liberi di inserire altre clausole a carattere commerciale ritenute pertinenti ai fini del contratto, ad esempio in materia di assistenza reciproca in caso di controversie con le persone interessate dai dati o con un'autorità di controllo, purché esse non siano incompatibili con le clausole tipo.
- (6) La presente decisione deve applicarsi fatte salve le eventuali autorizzazioni concesse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 26, paragrafo 2. La presente decisione ha esclusivamente l'effetto di vietare che gli Stati membri rifiutino di riconoscere come adeguate garanzie le clausole contrattuali in essa contenute, e non produce alcun effetto su clausole contrattuali diverse.
- (7) La presente decisione si limita a prevedere che le clausole di cui all'allegato possono essere utilizzate da un responsabile del trattamento con sede nella Comunità europea come garanzie sufficienti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE. Il trasferimento di dati personali in paesi terzi costituisce un'operazione di trattamento in uno Stato membro la cui legittimità è soggetta alla legislazione nazionale. Le autorità di controllo in materia di protezione dei dati degli Stati membri, nell'esercizio di funzioni e poteri loro attribuiti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, restano competenti per determinare se l'esportatore dei dati ha rispettato la legislazione nazionale che recepisce le disposizioni della direttiva 95/46/CE, ed in particolare eventuali norme specifiche per quanto riguarda l'obbligo di fornire informazioni a norma della direttiva.
- (8) L'ambito di applicazione della presente decisione non si estende al trasferimento di dati personali, operato da responsabili del trattamento aventi sede nella Comunità a destinatari aventi sede al di fuori della Comunità, che costituiscano meri incaricati di trattamenti tecnici. Detti trasferimenti non richiedono le stesse garanzie in quanto l'incaricato del trattamento agisce esclusivamente per conto del responsabile del trattamento. La Commissione intende provvedere in ordine a questo genere di trattamenti con una successiva decisione.
- (9) È opportuno stabilire le informazioni minime che le parti devono specificare nel contratto relativo al trasferimento. Gli Stati membri devono mantenere il potere di specificare le informazioni che le parti sono tenute a fornire. L'applicazione della presente decisione sarà rivista alla luce dell'esperienza acquisita.
- (10) La Commissione potrà inoltre considerare in futuro se altre clausole tipo presentate da organizzazioni commerciali o altre parti interessate offrano garanzie adeguate ai sensi della direttiva 95/46/CE.
- (11) Le parti devono essere libere di convenire le prescrizioni alle quali deve conformarsi l'importatore dei dati ai fini dell'effettiva protezione degli stessi, ma determinati principi di protezione devono essere applicati in qualunque circostanza.
- (12) I dati devono essere trattati e successivamente utilizzati o comunicati ulteriormente soltanto per scopi determinati e non devono essere trattenuti che per il tempo strettamente necessario.

(13) Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 95/46/CE le persone interessate dai dati devono avere accesso a tutti i dati che le riguardano e se del caso diritto di rettifica, di cancellazione o di congelamento di determinati dati.

(14) L'ulteriore trasferimento di dati personali ad altro responsabile del trattamento, avente sede in un paese terzo, deve essere consentito soltanto subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, tendenti in particolare a garantire che le persone interessate dai dati siano adeguatamente informate ed abbiano la possibilità di formulare osservazioni e, in casi determinati, di negare il proprio consenso al trasferimento.

(15) Oltre a verificare se i trasferimenti in paesi terzi sono conformi alla legislazione nazionale, le autorità di controllo devono inoltre svolgere un ruolo fondamentale nel meccanismo contrattuale, al fine di garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti dopo il trasferimento. In determinate fattispecie le autorità degli Stati membri devono avere la possibilità di proibire o sospendere un trasferimento o serie di trasferimenti di dati basati sulle clausole contrattuali tipo, in relazione a casi eccezionali in cui si accerti che un trasferimento su base contrattuale avrebbe la probabile conseguenza di recare sostanziale pregiudizio alle garanzie di adeguata tutela delle persone interessate dai dati.

(16) Deve potersi esigere l'esecuzione delle clausole contrattuali tipo non soltanto su istanza delle parti che stipulano il contratto, ma anche delle persone interessate dai dati, in particolare qualora le stesse subiscano pregiudizio in conseguenza di violazioni del contratto.

(17) Il contratto deve essere retto dalla legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore dei dati, che abiliti il terzo beneficiario di un contratto a ottenerne l'esecuzione. Le persone interessate dai dati devono poter essere rappresentate da associazioni o altre organizzazioni se lo desiderano e se ciò è autorizzato dalla legislazione nazionale.

(18) Per ridurre le difficoltà pratiche che le persone interessate dai dati potrebbero incontrare all'atto dell'esercizio dei loro diritti in base alle clausole contrattuali tipo, l'esportatore e l'importatore dei dati devono essere tenuti responsabili separatamente e in solido per danni derivanti da qualsiasi violazione di disposizioni soggette alla clausola del terzo beneficiario.

(19) Le persone interessate dai dati hanno diritto di azione nonché diritto al risarcimento del danno a carico dell'esportatore e dell'importatore dei dati stessi, o di entrambi, per i danni derivanti da qualsiasi atto incompatibile con gli obblighi di cui alle clausole contrattuali tipo. Entrambe le parti possono essere esonerate da tale responsabilità se dimostrano di non essere responsabili del danno.

(20) La responsabilità separatamente e in solido non si estende alle disposizioni escluse dalla clausola del terzo beneficiario, e non espone necessariamente una delle parti a responsabilità per illecito trattamento ad opera dell'altra. Benché tale reciproco indennizzo fra le parti non costituisca un requisito per l'adeguatezza della tutela delle persone interessate dai dati e le parti possano quindi eliminarlo dal contratto, esso deve essere incluso nelle clausole contrattuali tipo a fini di chiarezza e per evitare che le parti siano obbligate a concordare di volta in volta le clausole in materia di indennizzo.

(21) Qualora una disputa fra le parti e le persone interessate dai dati non possa essere risolta amichevolmente e le persone interessate invochino la clausola del terzo beneficiario, le parti convengono di riconoscere alle persone interessate dai dati la possibilità di scegliere fra la mediazione, l'arbitrato e l'azione in giudizio. La misura in cui le persone interessate dai dati potranno effettivamente esercitare tale scelta dipenderà dalla disponibilità di sistemi attendibili e riconosciuti di mediazione e di arbitrato. La mediazione ad opera delle autorità di controllo degli Stati membri deve costituire un'alternativa nel caso in cui esse la forniscano.

(22) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha emesso un parere sul livello di protezione raggiunto in base alle clausole contrattuali tipo allegate alla presente decisione che è stato preso in considerazione per la stesura della stessa.

(23) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le clausole contrattuali tipo di cui all'allegato della presente decisione costituiscono garanzie sufficienti ai fini della tutela della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

Articolo 2

La presente decisione concerne esclusivamente l'adeguatezza della tutela assicurata dalle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali di cui all'allegato. Essa si applica fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione di altre disposizioni della direttiva 95/46/CE relative al trattamento dei dati personali negli Stati membri. La presente decisione non si applica al trasferimento di dati personali operato da responsabili del trattamento, aventi sede nella Comunità, a destinatari aventi sede al di fuori della Comunità, che costituiscano meri incaricati di trattamenti tecnici.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione:

- a) si applicano le definizioni della direttiva 95/46/CE;
- b) per «categorie particolari di dati» si intendono i dati di cui all'articolo 8 di detta direttiva;
- c) per «autorità di controllo» si intende l'autorità di cui all'articolo 28 di detta direttiva;
- d) per «esportatore di dati» si intende il responsabile del trattamento che trasferisce dati personali;
- e) per «importatore di dati» si intende il responsabile del trattamento che conviene di ricevere dati personali dall'esportatore di dati, a fini di ulteriore trattamento ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

1. Fatta salva la possibilità delle competenti autorità degli Stati membri di adottare provvedimenti, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni nazionali di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III, V e VI, della direttiva 95/46/CE, dette autorità possono avvalersi dei poteri loro attribuiti per proibire o sospendere flussi di dati verso paesi terzi, a fini di tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei rispettivi dati personali, qualora:

- a) sia accertato che la legislazione cui è sottoposto l'importatore dei dati lo obbliga a deroghe dai pertinenti principi di protezione dei dati che eccedano quelle ritenute necessarie in una società democratica ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, e che tali deroghe siano probabilmente destinate a recare sostanziale pregiudizio alle garanzie di cui alle clausole contrattuali tipo; oppure
- b) un'autorità competente abbia accertato che l'importatore dei dati non ha rispettato le clausole contrattuali; oppure
- c) sia sostanzialmente probabile che le clausole contrattuali tipo di cui all'allegato non siano o non saranno rispettate, e che la prosecuzione del trasferimento comporterebbe un rischio imminente di grave pregiudizio alle persone interessate dai dati.

2. Il divieto o la sospensione cessano non appena vengono meno le ragioni che li hanno imposti.

3. Quando uno Stato membro prende provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

La Commissione valuta il funzionamento della presente decisione sulla base delle informazioni disponibili tre anni dopo la notifica della stessa agli Stati membri, e riferisce in merito alle eventuali risultanze al comitato istituito ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, ivi compreso qualsiasi elemento suscettibile di interessare la valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione nonché qualsiasi elemento tale da indicare che la presente decisione viene applicata in maniera discriminatoria.

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 3 settembre 2001.

Articolo 7

La presente decisione è indirizzata agli Stati membri.

ALLEGATO

Clausole contrattuali tipo

A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione

Nome dell'organizzazione che esporta dati:

Indirizzo:

Tel..... Fax..... E-mail:.....

Altre informazioni identificative:.....

(«l'esportatore dei dati»)

e

Nome dell'organizzazione che importa dati:

.....

Indirizzo:.....

Tel..... Fax..... E-mail:.....

Altre informazioni identificative:

(«l'importatore dei dati»)

HANNO CONVENUTO

le seguenti clausole contrattuali (le «clausole») al fine di addurre salvaguardie adeguate per quanto riguarda la protezione della riservatezza nonché delle libertà e dei diritti fondamentali degli individui per il trasferimento dall'esportatore all'importatore dei dati personali specificati nell'appendice 1.

Clausola 1 - Definizioni

Ai fini delle clausole:

a) «dati personali», «categorie particolari di dati», «trattamento», «responsabile del trattamento», «incaricato del trattamento», «persona interessata» e «autorità di controllo» hanno la stessa accezione di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati («la direttiva»);

b) «l'esportatore dei dati» è il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

c) «l'importatore dei dati» è il responsabile del trattamento che accetta di ricevere dati personali dall'esportatore per ulteriore trattamento in conformità alle presenti clausole, e che non è soggetto ad un sistema vigente in un paese terzo per assicurare un'adeguata protezione.

Clausola 2 - Particolari del trasferimento

I particolari del trasferimento, e in particolare le categorie di dati personali ed i fini a cui vengono trasferite, sono specificati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 3 - Clausola del terzo beneficiario

Le persone interessate dai dati possono chiedere l'esecuzione della presente clausola nonché della clausola 4, lettere b), c) e d), della clausola 5, lettere a), b), c), ed e), della clausola 6, paragrafi 1 e 2, nonché delle clausole 7, 9 e 11, in qualità di terzi beneficiari. Le parti non si oppongono a che le persone interessate dai dati siano rappresentate da un'associazione o da altre organizzazioni se lo desiderano, e se ciò è autorizzato dalla legislazione nazionale.

Clausola 4 - Obblighi dell'esportatore dei dati

L'esportatore dei dati s'impegna e garantisce quanto segue:

- a) il trattamento dei dati personali, compreso il loro trasferimento, viene effettuato, e continua ad essere effettuato fino al momento del trasferimento stesso, in conformità a tutte le pertinenti disposizioni (e viene notificato, se del caso, alle autorità competenti) dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in tale Stato;
- b) qualora il trasferimento riguardi speciali categorie di dati, le persone interessate vengono informate che i dati che li riguardano potrebbero essere trasmessi ad un paese terzo che non fornisce una protezione adeguata, al più tardi all'atto del trasferimento;
- c) mette a disposizione, a richiesta delle persone interessate, copia delle presenti clausole; e
- d) risponde entro un termine ragionevole e nella misura del possibile ad eventuali richieste delle autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati personali in questione da parte dell'importatore dei dati, nonché a qualsiasi richiesta delle persone interessate per quanto riguarda il trattamento dei relativi dati da parte dell'importatore degli stessi.

Clausola 5 - Obblighi dell'importatore dei dati

L'importatore dei dati s'impegna e garantisce quanto segue:

- a) di non aver ragione di ritenere che la legge applicabile nel suo caso gli impedisca di adempiere agli obblighi di cui al contratto (*si veda la Nota di Redazione 1*). Qualora la suddetta legge venisse modificata in termini tali da essere probabilmente destinata ad esercitare un sostanziale effetto avverso alle garanzie di cui alle clausole, l'importatore dei dati notifica la variazione all'esportatore dei dati e all'autorità di controllo del paese in cui ha sede l'esportatore. In tal caso l'esportatore dei dati ha diritto di sospendere il trasferimento e/o di rescindere il contratto;
- b) a trattare i dati personali conformemente ai principi obbligatori di tutela dei dati di cui all'appendice 2, (*si veda la Nota di Redazione 2*)
- c) a rispondere prontamente e adeguatamente a tutte le ragionevoli richieste dell'esportatore dei dati o delle persone interessate dai dati, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento, a collaborare con la competente autorità di controllo nel corso di tutte le indagini e a rispettare il parere di tale autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;
- d) a sottoporre a controllo, su richiesta dell'esportatore dei dati, i propri servizi di trattamento, il controllo viene effettuato dall'esportatore dei dati o da un ente ispettivo indipendente e in possesso delle necessarie qualifiche professionali, selezionato dall'esportatore dei dati e, ove necessario, di concerto con le autorità di controllo;
- e) fornire su richiesta copia delle clausole stipulate alle persone interessate dai dati, e ad indicare la sede competente per eventuali reclami.

Clausola 6 - Responsabilità

1. Le parti convengono che le persone interessate dai dati che abbiano subito pregiudizio per qualsiasi violazione delle disposizioni di cui alla clausola 3 hanno diritto di essere indennizzate dalle parti per il danno sofferto. Le parti convengono che non sussista responsabilità soltanto se dimostrino che nessuna di essi si è resa responsabile di violazioni delle dette disposizioni.

2. L'esportatore e l'importatore dei dati convengono di assumersi separatamente e in solido la responsabilità dei danni causati alle persone interessate dai dati a seguito di violazioni di cui al paragrafo 1. In caso di violazione di dette disposizioni le persone interessate dai dati possono citare in giudizio sia l'esportatore sia l'importatore dei dati, sia entrambi.

3. Le parti concordano che se una di esse viene riconosciuta responsabile di una violazione commessa dall'altra di qualsiasi disposizione di cui al paragrafo 1, la seconda delle parti indennizza la prima per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuta dalla prima, nei limiti che gli sono imputabili. (*si veda la Nota di Redazione 3*)

Clausola 7 - Mediazione e giurisdizione

1. In caso di controversie che non possano essere risolte in via amichevole fra le persone interessate dai dati e una delle parti, e qualora le persone interessate dai dati invochino la disposizione relativa al terzo beneficiario di cui alla clausola 3, le parti convengono di accettare la decisione delle persone interessate dai dati di:

- a) ricorrere alla mediazione ad opera di un terzo indipendente o, se del caso, dell’ autorità di controllo;
- b) deferire la controversia ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l’ esportatore dei dati.

2. Le parti convengono che, di comune accordo fra le persone interessate dai dati e la relativa controparte, la risoluzione di una specifica controversia possa essere deferita ad un organo arbitrale, purché tale parte abbia sede in un paese che ha ratificato la convenzione di New York sull’ applicazione dei lodi arbitrali.

3. Le parti convengono che i paragrafi 1 e 2 si applicano fatti salvi i diritti soggettivi o di azione di cui le persone interessate dai dati possono avvalersi al fine del risarcimento dei danni, in forza di altre disposizioni di diritto nazionale o internazionale.

Clausola 8 - Collaborazione con l’ autorità di controllo

Le parti convengono di depositare copia del presente contratto presso l’ autorità di controllo su richiesta di tale autorità o se tale deposito è previsto dalla legge nazionale.

Clausola 9 - Scadenza delle clausole

Le parti convengono che la scadenza delle presenti clausole, in qualsiasi circostanza e per qualsiasi motivo, non esonera le parti stesse dagli obblighi e/o condizioni di cui alle clausole stesse per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti.

Clausola 10 - Legislazione applicabile

Alle presenti clausole si applica la legge dello Stato membro in cui ha sede l’ esportatore dei dati.

Clausola 11 - Modifica del contratto

Le parti si impegnano a non alterare o modificare i termini qui convenuti delle presente clausole.

Per conto dell’ esportatore dei dati:

Cognome e nome

Qualifica:.....

Indirizzo:.....

Altre eventuali informazioni per convalidare il contratto:

(Firma) (Sigillo dell’ organizzazione)

Per conto dell’ importatore dei dati:

Nome (per esteso):.....

Qualifica:.....

Indirizzo:.....

Altre eventuali informazioni per convalidare il contratto:

(Firma) (Sigillo dell’ organizzazione)

NOTE DI REDAZIONE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Nota di Redazione 1 Per quanto concerne la quinta clausola, lettera a), si ha facoltà di precisare (in analogia a quanto esplicitamente previsto nelle Note alla clausola 5 delle Clausole tipo – Incaricati del trattamento) che “Disposizioni vincolanti della legislazione nazionale applicabile all’ importatore, che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica sulla base di uno degli interessi di cui all’ articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, ossia, i provvedimenti necessari per la sicurezza nazionale, la difesa, l’ ordine pubblico, la prevenzione, l’ investigazione, l’ individuazione ed il perseguimento dei reati o delle violazioni delle norme disciplinanti le professioni regolamentate, la salvaguardia di rilevanti interessi economici o finanziari dello Stato, la tutela delle persone interessate dai dati o dei

diritti o delle libertà di altri, non sono in contraddizione con le clausole contrattuali tipo. Costituiscono esempi di disposizioni vincolanti che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica le sanzioni internazionalmente riconosciute, gli obblighi di informazioni in materia fiscale o contro il riciclaggio di capitali”.

Nota di Redazione 2 è facoltà di sostituire la Clausola 5, punto b), in caso di esplicito consenso delle parti, con una formulazione analoga alla seguente:

“fatto salvo il rispetto dei principi obbligatori di protezione dei dati di cui all’appendice 3, a trattare i dati sotto ogni punto di vista rispettando:

- le pertinenti disposizioni di diritto nazionale per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e in particolare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, applicabili a un responsabile del trattamento nel paese in cui ha sede l’esportatore dei dati, oppure,
- le pertinenti disposizioni di cui a decisioni della Commissione a norma dell’articolo 2 5, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, accertanti che un paese terzo fornisce adeguata protezione soltanto in taluni settori d’attività, purché l’importatore dei dati avente sede in tale paese terzo non sia assoggettabile a dette disposizioni, nella misura in cui le disposizioni stesse siano applicabili nel settore del trasferimento”;

Nel caso in cui si opti per la formula originaria, alle Clausole firmate dalle parti deve essere allegata la Appendice 2; nel caso in cui si opti per le formule alternative, sopra esposte, alla Clausole firmate dalle parti deve essere allegata la Appendice 3.

Nota di Redazione 3: l’inserimento del paragrafo 3 della Clausola 6, che deve essere eventualmente pattuito dalle parti, è facoltativo.

Appendice 1 - Alle clausole contrattuali tipo (si veda la Nota di Redazione 1)

Esportatore dei dati

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

.....

Importatori dei dati

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

.....

Persone interessate dai dati

I dati personali trasferiti interessano le seguenti categorie di persone (specificare):

.....

Fini del trasferimento

Il trasferimento è necessario ai fini seguenti (specificare):

.....

Categorie di dati oggetto di trasferimento

I dati trasferiti interessano le seguenti categorie di dati (specificare):

.....

Dati delicati (se del caso)

Il trasferimento interessa le seguenti categorie di dati a carattere delicato (specificare):

.....

Destinatari

I dati personali trasferiti possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti destinatari o categorie di destinatari (specificare):

.....

Limite di durata

I dati personali trasferiti possono essere conservati soltanto per (specificare): (mesi/anni)

L'esportatore dei dati

L'importatore dei dati

(Nome e Firma del rappresentante autorizzato)

(Nome e Firma del rappresentante autorizzato)

NOTE DI REDAZIONE ALLA APPENDICE 1

La Decisione CE precisa che l'Appendice 1 costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti.

Gli Stati membri hanno inoltre facoltà di integrare o specificare ulteriormente, in conformità alle rispettive procedure nazionali, qualsiasi altra informazione che debba fare parte della presente appendice (in Italia ciò non è per il momento avvenuto).

Appendice 2 - Alle clausole contrattuali tipo

Principi obbligatori di protezione di cui alla clausola 5, lettera b), primo capoverso

Questi principi di tutela dei dati devono essere letti ed interpretati alla luce delle disposizioni della direttiva 95/46/CE.

Essi si applicano fatte salve le norme imperative di diritto nazionale, cui sia soggetto l'importatore dei dati, che non eccedano quanto necessario, in una società democratica, per i motivi elencati all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, cioè se esse costituiscono misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate, di un rilevante interesse economico o finanziario dello Stato o della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui.

1. *Limitazione del fine*: i dati devono essere elaborati e successivamente utilizzati ovvero ulteriormente comunicati esclusivamente ai fini specificati nell'appendice allegata alle presenti clausole contrattuali tipo. I dati non possono essere detenuti più a lungo di quanto necessario ai fini per cui sono stati trasferiti.

2. *Qualità e proporzionalità dei dati*: i dati devono essere corretti e, ove necessario, aggiornati. I dati devono essere adeguati, pertinenti e non esuberanti in relazione ai fini per cui vengono trasferiti e ulteriormente trattati.

3. *Trasparenza*: gli individui interessati dai dati devono essere informati sui fini del trattamento e sull'identità del responsabile dello stesso paese terzo, e su qualsiasi altro aspetto necessario per garantire la correttezza del trattamento, salvo che queste informazioni siano già state fornite dall'esportatore dei dati.

4. *Sicurezza e riservatezza*: il responsabile del trattamento è tenuto a prendere provvedimenti tecnici ed organizzativi di sicurezza appropriati ai rischi presentati dal trattamento, come accesso non autorizzato. Qualsiasi persona che agisca in virtù dell'autorità del responsabile del trattamento non deve effettuare operazioni di trattamento dei dati se non per disposizione del responsabile del trattamento stesso.

5. *Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e congelamento dei dati*: come previsto dall'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, le persone interessate dai dati hanno diritto di accedere a tutti i dati oggetto di trattamento che a loro si riferiscono, nonché il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme ai presenti principi, in particolare per il carattere incompleto o inesatto dei dati stessi. Le persone interessate dai dati devono inoltre avere la possibilità di opporsi al trattamento dei dati che a loro si riferiscono per validi e legittimi motivi inerenti alla loro situazione particolare.

6. *Restrizioni sui trasferimenti successivi*: ulteriori trasferimenti di dati personali dall'importatore dei dati ad altri responsabili del trattamento con sede in un paese terzo che non fornisca protezione adeguata o non sia assoggettato a una decisione della Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (trasferimenti successivi) possono essere effettuati soltanto:

a) se le persone interessate dai dati abbiano dato il loro esplicito consenso al successivo trasferimento in caso si tratti di speciali categorie di dati, o abbiano avuto la possibilità di negare tale consenso negli altri casi.

Le informazioni minime che devono essere fornite alle persone interessate devono comprendere, in una lingua che gli stessi possano capire:

- gli scopi del successivo trasferimento,
- l'identità dell'esportatore di dati con sede nella Comunità,
- le categorie degli ulteriori destinatari dei dati con indicazione dei paesi di destinazione, e
- l'indicazione che, qualora le persone interessate dai dati approvino il successivo trasferimento, i dati possono essere trattati da un responsabile del trattamento con sede in un paese ove non vi è un livello adeguato di protezione della riservatezza degli individui, oppure

b) se l'esportatore e l'importatore dei dati convengano il rispetto delle clausole contrattuali tipo con un altro responsabile del trattamento, che diviene nuova parte contraente delle clausole stesse e assume gli stessi obblighi dell'importatore dei dati.

7. *Speciali categorie di dati*: nel caso che il trattamento riguardi dati che possano rivelare l'origine razziale o etnica, ovvero le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale, nonché dati relativi a reati, condanne penali o provvedimenti di sicurezza, devono essere previste ulteriori salvaguardie ai sensi della direttiva 95/46/CE, ed in particolare idonee misure di sicurezza come trasmissione cifrata o registrazione di ogni accesso ai dati.

8. *Marketing diretto*: quando i dati vengono trattati a fini di marketing diretto, devono essere previste procedure tali da consentire ai soggetti dei dati di negare in qualsiasi momento il proprio consenso all'utilizzazione a tali fini dei dati che li riguardano.

9. *Decisioni individuali automatizzate*: le persone interessate dai dati hanno il diritto di non essere assoggettate a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato di dati, a meno che non vengano presi altri provvedimenti per salvaguardare i loro legittimi interessi ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 95/46/CE. Qualora l'obiettivo del trasferimento sia una decisione automatizzata ai sensi del citato articolo 15 la persona interessata deve avere il diritto di conoscere le motivazioni su cui si basa detta decisione.

Appendice 3 - Alle clausole contrattuali tipo

Principi obbligatori di protezione di cui alla clausola 5, lettera b), secondo capoverso (da utilizzare solo se si opta per le alternative formulazioni della clausola 5, lettera b), NDR)

1. *Limitazione del fine*: i dati devono essere elaborati e successivamente utilizzati ovvero ulteriormente comunicati esclusivamente ai fini specificati nell'appendice allegata alle presenti clausole contrattuali tipo. I dati non possono essere detenuti più a lungo di quanto necessario ai fini per cui sono stati trasferiti.

2. *Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e congelamento dei dati*: come previsto dall'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, le persone interessate dai dati hanno diritto di accedere a tutti i dati oggetto di trattamento che a loro si riferiscono, nonché il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme ai presenti principi, in particolare per il carattere incompleto o inesatto dei dati stessi. Le persone interessate dai dati devono inoltre avere la possibilità di opporsi al trattamento dei dati che a loro si riferiscono per validi e legittimi motivi inerenti alla loro situazione particolare.

3. *Restrizioni sui trasferimenti successivi*: ulteriori trasferimenti di dati personali dall'importatore dei dati ad altri responsabili del trattamento con sede in un paese terzo che non fornisca protezione adeguata o non sia assoggettato a una decisione della Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (trasferimenti successivi) possono essere effettuati soltanto:

a) se le persone interessate dai dati abbiano dato il loro esplicito consenso al successivo trasferimento in caso si tratti di speciali categorie di dati, o abbiano avuto la possibilità di negare tale consenso negli altri casi.

Le informazioni minime che devono essere fornite alle persone interessate devono comprendere, in una lingua che gli stessi possano capire:

— gli scopi del successivo trasferimento,

— l'identità dell'esportatore di dati con sede nella Comunità,

— le categorie degli ulteriori destinatari dei dati con indicazione dei paesi di destinazione, e

— l'indicazione che, qualora le persone interessate dai dati approvino il successivo trasferimento, i dati possono essere trattati da un responsabile del trattamento con sede in un paese ove non vi è un livello adeguato di protezione della riservatezza degli individui, oppure

b) se l'esportatore e l'importatore dei dati convengano il rispetto delle clausole contrattuali tipo con un altro responsabile del trattamento, che diviene nuova parte contraente delle clausole stesse e assume gli stessi obblighi dell'importatore dei dati.

Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso responsabili del trattamento residenti in Paesi terzi, in conformità alla decisione della Commissione europea del 27/12/2001, n. 2002/16/CE - 10 aprile 2002

Il Garante per la protezione dei dati personali:

1) autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, effettuati sulla base e in conformità alle clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2001 n. 2002/16/CE, con effetto dal 3 aprile 2002 e sulla base dei seguenti presupposti:

- a) il soggetto esportatore e il soggetto importatore devono richiamare o incorporare le clausole nei contratti relativi al trasferimento dei dati in modo da renderle riconoscibili anche alle persone cui si riferiscono i dati e che chiedano di averne conoscenza, provvedendo a rendere conoscibile su richiesta di queste ultime anche una descrizione generale delle misure di sicurezza adottate, ed evitando altresì la previsione di clausole limitative o incompatibili (clausole nn. 4, lett. h) e 5, lett. g); considerando alla decisione n. 4);
- b) la copia del contratto relativo al trasferimento e le altre informazioni necessarie devono essere fornite al Garante solo a richiesta di questa Autorità (clausola n. 8 e art. 32, comma 1, legge n. 675/1996);
- c) deve essere comunicata al Garante la scelta che è stata effettuata in caso di controversia non risolta in via amichevole e sottoposta all'esame di un soggetto diverso dal Garante o dall'autorità giudiziaria (clausola 7, par. 2 e par. 1, lett. a));

2) si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, alla legge n. 675/1996 e all'art. 4 della Decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di trattamento, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;

3) dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Decisione della Commissione CE del 27 dicembre relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/CE - (2002/16/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) In base alla direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono provvedere affinché il trasferimento di dati personali verso un determinato paese terzo possa avere luogo soltanto se tale paese garantisce un livello adeguato di protezione dei dati, e se vengono osservate, previamente al trasferimento, le disposizioni adottate dagli Stati membri in attuazione di altre norme della direttiva.

(2) L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE prevede che gli Stati membri possano autorizzare, subordinatamente a talune garanzie, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati. Tali garanzie possono essere costituite in particolare da apposite clausole contrattuali.

- (3) A norma della direttiva 95/46/CE, il livello di protezione dei dati deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze relative all'operazione di trasferimento. Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali costituito in forza della direttiva ha elaborato una serie di orientamenti per tale valutazione.
- (4) Le clausole contrattuali tipo riguardano soltanto la protezione dei dati. Ma gli esportatori e gli importatori dei dati sono liberi di inserire qualsiasi altra clausola commerciale ritenuta pertinente ai fini del contratto, purché non incompatibile con le clausole tipo.
- (5) La presente decisione non incide sulle autorizzazioni nazionali che gli Stati membri possono concedere in base alle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE. Essa prevede semplicemente che gli Stati membri riconoscano come garanzie sufficienti le clausole contrattuali in essa contenute e non produce alcun effetto sulle clausole contrattuali di altra natura.
- (6) La presente decisione si limita a stabilire che le clausole da essa previste possano essere utilizzate dal responsabile del trattamento con sede nella Comunità come garanzie sufficienti per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.
- (7) Essa attua pertanto l'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva e non pregiudica il contenuto dei contratti o degli atti giuridici adottati in materia. Appare tuttavia opportuno prevedere determinate clausole tipo, riguardanti in particolare gli obblighi dell'esportatore, affinché vi sia maggiore chiarezza sulle disposizioni che possono essere inserite nei contratti fra i responsabili e gli incaricati del trattamento.
- (8) Le autorità di controllo degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale in tale ambito garantendo che i dati personali siano adeguatamente tutelati in seguito al trasferimento. Nei casi eccezionali in cui gli esportatori si rifiutino o non siano in grado di impartire le istruzioni necessarie agli importatori, e le persone cui si riferiscono i dati siano esposte ad un imminente rischio di gravi danni, le clausole tipo devono consentire alle autorità di controllo di vigilare sugli importatori dei dati ed adottare, se del caso, decisioni vincolanti nei loro confronti. Le autorità di controllo devono avere la facoltà di vietare o sospendere i trasferimenti di dati effettuati in base alle clausole contrattuali tipo nei casi eccezionali in cui il trasferimento su base contrattuale possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi destinati a fornire adeguata protezione alle persone interessate dai dati.
- (9) La Commissione potrà valutare in futuro se le garanzie sufficienti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE possano altresì essere costituite da altre clausole contrattuali tipo, proposte da organizzazioni di categoria o a altri soggetti interessati per il trasferimento di dati personali ad incaricati del trattamento residenti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione.
- (10) La comunicazione di dati personali ad incaricati del trattamento residenti al di fuori della Comunità costituisce un trasferimento internazionale protetto ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE. La presente decisione non riguarda il trasferimento di dati personali da responsabili del trattamento residenti nella Comunità a responsabili del trattamento residenti al di fuori della Comunità. Tale trasferimento rientra nel campo di applicazione della decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a caratteri personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE.
- (11) Le clausole contrattuali tipo devono prevedere le misure tecniche e organizzative di sicurezza che devono essere applicate dall'incaricato del trattamento, residente in un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato, affinché il livello di sicurezza sia commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati da tutelare. Nel contratto le parti devono prevedere le misure tecniche e organizzative che, tenuto conto della normativa sulla protezione dei dati, della più recente tecnologia e dei costi di attuazione, sono necessarie allo scopo di proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione, l'accesso o la rivelazione non autorizzati, e qualsiasi altra forma di trattamento illecito.
- (12) Allo scopo di agevolare i flussi di dati in uscita dalla Comunità deve essere consentito agli incaricati del trattamento, che forniscano servizi di trattamento a più responsabili nella Comunità, d'applicare le stesse misure

tecniche e organizzative di sicurezza indipendentemente dallo Stato membro da cui si effettua il trasferimento, in particolare nel caso in cui l'importatore riceva i dati ai fini dell'ulteriore trattamento da diverse sedi dell'esportatore situate nella Comunità. In questa ipotesi deve applicarsi la legge dello Stato designato.

(13) Devono essere previste le informazioni minime che le parti devono includere nel contratto relativo al trasferimento. Gli Stati membri hanno comunque la facoltà di specificare in termini più particolareggiati le informazioni che le parti sono tenute a fornire. Il funzionamento del sistema istituito dalla presente decisione sarà valutato alla luce dell'esperienza futura.

(14) L'importatore è tenuto a trattare i dati personali trasferiti esclusivamente per conto dell'esportatore e in conformità alle istruzioni da questi impartite, nonché in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalle clausole stesse. L'importatore deve astenersi segnatamente dal rivelare i dati personali a terzi, salvo che sussistano determinate circostanze. L'esportatore è tenuto a trasmettere opportune istruzioni all'importatore durante l'intero periodo in cui vengano prestati i servizi di trattamento affinché i dati siano trattati conformemente alle istruzioni impartite, alla normativa sulla protezione dei dati e agli obblighi contenuti nelle clausole tipo. Il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti al di fuori della Comunità lascia impregiudicato il fatto che le attività di trattamento debbano comunque essere conformi alla normativa sulla protezione dei dati.

(15) È opportuno che le clausole contrattuali tipo possano essere fatte valere non solo dalle organizzazioni che stipulano il contratto ma anche dalle persone interessate dai dati, in particolare laddove l'eventuale violazione del contratto rechi ad esse pregiudizio.

(16) Le persone interessate dai dati devono poter agire in giudizio, anche ai fini del risarcimento dei danni, nei confronti dell'esportatore che è il responsabile del trattamento dei dati personali trasferiti. Eccezionalmente le persone interessate dai dati devono potere agire in giudizio nei confronti dell'importatore, anche ai fini del risarcimento dei danni, per la violazione degli obblighi stabiliti dalla clausola 3, qualora l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente.

(17) Nelle controversie sorte con persone interessate dai dati che si avvalgano della clausola del terzo beneficiario, l'importatore, ove non sia possibile la composizione in via amichevole, deve consentire all'interessato di scegliere fra la mediazione, l'arbitrato o l'azione legale. L'effettiva possibilità di scelta dipenderà dall'esistenza di sistemi di mediazione ed arbitrato affidabili e riconosciuti. La mediazione ad opera delle autorità di controllo dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore deve essere ammessa, sempre che dette autorità prestino tale servizio.

(18) Il contratto deve essere soggetto alla legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, di modo che il terzo beneficiario possa far valere le disposizioni contrattuali. È opportuno che le persone interessate dai dati possano essere rappresentate da associazioni o altre organizzazioni, qualora lo desiderino e qualora ciò sia ammesso dalla normativa nazionale.

(19) Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito in forza dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha emesso un parere sul livello di protezione garantito dalle clausole contrattuali tipo allegate alla presente decisione, che è stato preso in considerazione nella stesura della decisione stessa.

(20) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le clausole contrattuali tipo riportate in allegato costituiscono garanzie sufficienti ai fini della tutela della riservatezza, dei diritti fondamentali e della libertà delle persone nonché per l'esercizio dei relativi diritti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

Articolo 2

La presente decisione concerne esclusivamente l'adeguatezza della tutela conferita dalle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali riportate in allegato. Essa lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni nazionali sul trattamento dei dati personali negli Stati membri adottate in attuazione della direttiva 95/46/CE.

La presente decisione si applica al trasferimento dei dati personali effettuato da responsabili del trattamento residenti nella Comunità a destinatari residenti al di fuori della Comunità che agiscano esclusivamente in veste di incaricati del trattamento.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione:

- a) si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE; inoltre
- b) per «speciali categorie di dati» s'intendono i dati di cui all'articolo 8 di detta direttiva;
- c) per «autorità di controllo» s'intende l'autorità di cui all'articolo 28 di detta direttiva;
- d) per «esportatore» s'intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;
- e) per «importatore» s'intende l'incaricato del trattamento residente in un paese terzo, che s'impegna a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso nonché a norma della presente decisione e che non sia assoggettato dal paese terzo ad un sistema che garantisca una protezione adeguata;
- f) per «normativa sulla protezione dei dati» s'intende la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare il diritto alla riservatezza riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui ha sede l'esportatore;
- g) per «misure tecniche e organizzative di sicurezza» s'intendono le misure destinate a proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione e la rivelazione o l'accesso non autorizzati, in particolare ove il trattamento comporti la trasmissione di dati su rete, nonché contro qualsiasi altra forma di trattamento illecito.

Articolo 4

1. Fatto salvo il potere di provvedere all'osservanza delle disposizioni nazionali adottate in attuazione dei capi II, III, V e VI della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono avvalersi dei poteri loro attribuiti per vietare o sospendere i flussi di dati verso paesi terzi allo scopo di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei dati personali, qualora:

- a) sia accertato che, in base alla legge ad esso applicabile, l'importatore è tenuto ad applicare deroghe alla normativa sulla protezione dei dati che eccedano le restrizioni ritenute necessarie in una società democratica ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, e pregiudichino significativamente le garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati e dalle clausole contrattuali tipo, oppure
- b) un'autorità competente abbia accertato che l'importatore non ha rispettato le clausole contrattuali riportate in allegato, oppure
- c) sia probabile che le clausole contrattuali tipo in allegato non vengano rispettate, e che la prosecuzione del trasferimento determini un imminente rischio di gravi danni per le persone interessate dai dati.

2. Il divieto o la sospensione ai sensi del paragrafo 1 sono revocati non appena ne vengano meno le ragioni.

3. Quando prende i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro informa senza indugio la Commissione; questa trasmette l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 5

Decorsi tre anni dalla notificazione della presente decisione agli Stati membri, la Commissione valuta il funzionamento del sistema previsto dalla decisione stessa sulla base delle informazioni disponibili. Essa riferisce in merito alle risultanze della valutazione al comitato istituito in forza dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE. La relazione

comprende qualsiasi circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle clausole contrattuali tipo riportate in allegato nonché qualsiasi eventuale circostanza indicante che la presente decisione viene applicata in maniera discriminatoria.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 aprile 2002.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

Clausole contrattuali tipo («Incaricati del trattamento»)

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento residenti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.

Nome dell'organizzazione esportatrice:

Indirizzo

tel.....; fax.....; e-mail:.....

Altre informazioni identificative:

(«l'esportatore»)

e

Nome dell'organizzazione importatrice:

Indirizzo

tel.....; fax.....; e-mail:.....

Altre informazioni identificative:

(«l'importatore»)

HANNO CONVENUTO

le seguenti clausole contrattuali («nel prosieguo: le clausole») al fine di prestare garanzie sufficienti per la tutela della riservatezza, delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con riguardo al trasferimento dall'esportatore all'importatore dei dati personali indicati nell'appendice 1.

Clausola 1 - Definizioni

Ai fini delle presenti clausole:

a) I termini «dati personali», «speciali categorie di dati», «trattamento», «responsabile del trattamento», «incaricato del trattamento», «persona interessata» e «autorità di controllo» hanno la stessa accezione attribuita nella direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo: «la direttiva»); *(si veda la Nota di Redazione 1)*

b) per «esportatore» s'intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

c) per «importatore» s'intende il responsabile del trattamento residente in un paese terzo che s'impegna a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso nonché a norma della presente decisione, e che non sia soggetto nel paese terzo ad un sistema che garantisca una protezione adeguata;

d) «per normativa sulla protezione dei dati» s'intende la normativa, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, che protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto alla riservatezza riguardo al trattamento dei dati personali;

e) per «misure tecniche e organizzative di sicurezza» s'intendono le misure intese a proteggere i dati personali da distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale, da alterazione, o da rivelazione e accesso non autorizzati, in

particolare ove il trattamento comporti la trasmissione di dati su rete, nonché da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Clausola 2 - Particolari del trasferimento

I particolari del trasferimento, segnatamente le eventuali categorie di dati personali, sono indicati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 3 - Clausola del terzo beneficiario

Le persone interessate dai dati possono far valere, nei confronti dell'esportatore, la presente clausola nonché le clausole 4, lettere b), c), d), e) ed f), 5, lettere a), b), c), d), e) e g), 6, lettere a) e b), 7, 8, paragrafo 2, 9, 10 e 11 in qualità dei terzi beneficiari.

Le persone interessate dai dati possono far valere, nei confronti dell'importatore, la presente clausola nonché le clausole 5, lettere a), b), c), d), e) e g), 6, lettere a) e b), 7, 8, paragrafo 2, 9, 10 e 11 qualora l'esportatore sia scomparso di fatto o abbia giuridicamente cessato di esistere.

Le parti non si oppongono a che la persona interessata dai dati sia rappresentata da un'associazione o altra organizzazione, ove siffatta rappresentanza corrisponda alla esplicita volontà dell'interessato e sia ammessa dalla legge nazionale.

Clausola 4 - Obblighi dell'esportatore

L'esportatore dichiara e garantisce quanto segue:

- a) che il trattamento dei dati personali, compreso il loro trasferimento, viene effettuato, e continuerà ad essere effettuato in conformità a tutte le disposizioni pertinenti della normativa sulla protezione dei dati (e verrà comunicato, se del caso, alle competenti autorità dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore) nel pieno rispetto delle leggi vigenti in questo Stato;
- b) che egli ha prescritto all'importatore - e continuerà a farlo durante l'intero periodo in cui sono prestati i servizi di trattamento dei dati - di elaborare i dati personali trasferiti soltanto per suo conto e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati e alle presenti clausole;
- c) che l'importatore fornisce sufficienti garanzie per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2;
- d) che alla luce della normativa sulla protezione dei dati le misure di sicurezza sono idonee a proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, l'alterazione, e la trasmissione o l'accesso non autorizzati, in particolare qualora il trattamento comprenda la trasmissione di dati su rete, nonché contro ogni altra forma di trattamento illecito, e garantiscono un livello di sicurezza commisurato ai rischi connessi al trattamento ed alla natura dei dati che devono essere protetti, tenuto conto della più recente tecnologia e dei costi d'attuazione;
- e) che provvederà all'osservanza delle misure di sicurezza;
- f) che, qualora il trasferimento riguardi speciali categorie di dati, le persone interessate sono state o saranno informate, prima del trasferimento o immediatamente dopo lo stesso, che i dati che li riguardano potrebbero essere trasmessi ad un paese terzo che non fornisce una protezione adeguata;
- g) di trasmettere all'autorità di controllo la comunicazione presentata dall'importatore ai sensi della clausola 5 b) qualora decida di proseguire il trasferimento o revocare la sospensione;
- h) di mettere a disposizione delle persone interessate dai dati, su richiesta, una copia delle clausole del presente allegato recante, anziché l'appendice 2, una descrizione generale delle misure di sicurezza.

Clausola 5 - Obblighi dell'importatore (si veda la Nota di Redazione 2)

L'importatore dichiara e garantisce quanto segue:

- a) che tratterà i dati personali soltanto per conto dell'esportatore e in conformità alle sue istruzioni nonché alle presenti clausole; egli si impegna ad informare prontamente l'esportatore qualora non possa per qualsiasi ragione ottemperare a tale disposizione; in tal caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o risolvere il contratto;

- b) che non ha alcuna ragione di ritenere che la normativa ad esso applicabile impedisca di seguire le istruzioni dell'esportatore o di adempiere agli obblighi contrattuali che egli comunicherà all'esportatore, non appena ne abbia conoscenza, qualsiasi modificazione di tale normativa che possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi previsti dalle presenti clausole; in tal caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o di risolvere il contratto;
- c) che ha applicato le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2 prima di effettuare il trattamento dei dati personali trasferiti;
- d) che comunicherà prontamente all'esportatore:
- i) qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante presentata da autorità giudiziarie o di polizia ai fini della rivelazione di dati personali, salvo che la comunicazione sia vietata da norme specifiche, ad esempio da norme di diritto penale miranti a tutelare il segreto delle indagini;
 - ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato e
 - iii) qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dalle persone interessate dai dati cui egli non abbia risposto, salvo che sia stato autorizzato a non rispondere;
- e) che risponderà prontamente e adeguatamente a tutte le richieste dell'esportatore relative al trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento e che si conformerà al parere dell'autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;
- f) che sottoporrà i propri impianti di trattamento, su richiesta dell'esportatore, al controllo dell'esportatore o di un organismo ispettivo composto da soggetti indipendenti, in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, vincolati da obbligo di riservatezza e selezionati dall'esportatore, eventualmente di concerto con l'autorità di controllo;
- g) che fornirà, su richiesta, alle persone interessate dai dati, una copia delle clausole del presente allegato recante, anziché l'appendice 2, una descrizione generale delle misure di sicurezza, qualora le persone interessate non siano in grado di ottenerne copia direttamente dall'esportatore.

Clausola 6 - Responsabilità

1. Le parti convengono che le persone interessate dai dati che abbiano subito un pregiudizio per qualsiasi violazione delle disposizioni di cui alla clausola 3 hanno diritto di ottenere dall'esportatore il risarcimento del danno sofferto.
2. Qualora la persona interessata dai dati non sia in grado di agire in giudizio nei confronti dell'esportatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 in quanto l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'importatore riconosce alla persona stessa il diritto di agire nei suoi confronti così come se egli fosse l'esportatore.
3. Le parti convengono che se una di esse viene riconosciuta responsabile di una violazione delle clausole commessa dall'altra, quest'ultima, nei limiti della sua responsabilità, è tenuta a indennizzare la prima per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuti.

Tale indennizzo è subordinato al fatto che

- a) l'esportatore informi prontamente l'importatore in merito alle istanze presentate; e
- b) l'importatore abbia la possibilità di collaborare con l'esportatore nella difesa e nella risoluzione della controversia.

(si veda la Nota di Redazione 3).

Clausola 7 - Arbitrato e giurisdizione

1. L'importatore dichiara che qualora una persona interessata dai dati faccia valere il diritto del terzo beneficiario ai sensi della clausola 3 e/o chieda il risarcimento dei danni in base alle presenti clausole, egli accetterà la decisione della persona stessa:

 - a) di sottoporre la controversia alla mediazione di un terzo indipendente o eventualmente dell'autorità di controllo;
 - b) di deferire la controversia agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore.

2. L'importatore dichiara che, previo accordo con la persona interessata dai dati, una determinata controversia potrà essere deferita ad un organo arbitrale, sempre che l'importatore stesso risieda in un paese che abbia ratificato la convenzione di New York sull'esecuzione dei lodi arbitrali.

3. Le parti dichiarano che la scelta compiuta dalla persona interessata dai dati non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti alla stessa relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla normativa nazionale o internazionale.

Clausola 8 - Collaborazione con le autorità di controllo

1. L'esportatore si impegna a depositare una copia del presente contratto presso l'autorità di controllo, qualora questa ne faccia richiesta o qualora il deposito sia prescritto dalla legge nazionale.

2. Le parti dichiarano che l'autorità di controllo ha il diritto di sottoporre a controlli l'importatore nella stessa misura e secondo le stesse modalità previste per l'esportatore dalla normativa nazionale sulla protezione dei dati.

Clausola 9 - Legge applicabile

Le presenti clausole sono soggette alla legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, ossia(*si veda la Nota di Redazione 4*)

Clausola 10 - Modifica del contratto

Le parti si impegnano a non alterare o modificare il contenuto delle presenti clausole.

Clausola 11 - Obblighi al termine dell'attività di trattamento dei dati personali

1. Le parti convengono che al termine dell'attività di trattamento l'importatore provvede, a scelta dell'esportatore, a restituire a quest'ultimo tutti i dati personali trasferiti e le relative copie o a distruggere tali dati, certificando all'esportatore l'avvenuta distruzione, salvo che gli obblighi di legge impediscano di restituire o distruggere in tutto o in parte i dati personali trasferiti. In questo caso, l'importatore si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali trasferiti e ad astenersi dal trattare di propria iniziativa tali dati.

2. L'importatore si impegna a sottoporre a controllo i propri impianti di trattamento su richiesta dell'esportatore e/o dell'autorità di controllo, ai fini della verifica dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.

Per conto dell'esportatore:

Cognome e nome:.....

Qualifica:.....

Indirizzo:.....

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:

Firma:.....(timbro dell'organizzazione)

Per conto dell'importatore:

Cognome e nome:.....

Qualifica:.....

Indirizzo:.....

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:

Firma:.....(timbro dell'organizzazione)

NOTE DI REDAZIONE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Nota di Redazione 1 Per quanto riguarda la clausola 1, lettera a), la Decisione CE precisa che "le parti hanno facoltà di avvalersi delle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE, nell'ambito della presente clausola, se ritenuto preferibile ai fini del contratto".

Nota di Redazione 2 Per quanto concerne la quinta clausola, la Decisione CE precisa che "Disposizioni vincolanti della legislazione nazionale applicabile all'importatore, che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica sulla base di uno degli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, ossia, i provvedimenti necessari per la sicurezza nazionale, la difesa, l'ordine pubblico, la prevenzione, l'investigazione,

l'individuazione ed il perseguimento dei reati o delle violazioni delle norme disciplinanti le professioni regolamentate, la salvaguardia di rilevanti interessi economici o finanziari dello Stato, la tutela delle persone interessate dai dati o dei diritti o delle libertà di altri, non sono in contraddizione con le clausole contrattuali tipo. Costituiscono esempi di disposizioni vincolanti che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica le sanzioni internazionalmente riconosciute, gli obblighi di informazioni in materia fiscale o contro il riciclaggio di capitali”.

Nota di Redazione 3: l'inserimento del paragrafo 3 della Clausola 6, che deve essere eventualmente pattuito dalle parti, è facoltativo.

Nota di Redazione 4: scrivere lo Stato membro dell'esportatore.

Appendice 1 - Alle clausole contrattuali tipo (si veda la Nota di Redazione 1)

Esportatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

.....

Importatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

.....

Persone interessate dai dati

I dati personali trasferiti interessano le seguenti categorie di persone (specificare):

.....

Categorie di dati oggetto di trasferimento

I dati trasferiti interessano le seguenti categorie di dati (specificare):

.....

Speciali categorie di dati (se del caso)

Il trasferimento interessa le seguenti speciali categorie di dati (specificare):

.....

Operazioni di trattamento

I dati personali trasferiti saranno sottoposti alle seguenti attività principali di trattamento (specificare):

L'ESPORTATORE

L'IMPORTATORE

Nome e Firma del rappresentante autorizzato

Nome e Firma del rappresentante autorizzato

NOTA DI REDAZIONE ALLA APPENDICE 1

La Decisione CE precisa che l'Appendice 1 costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti.

Appendice 2 - Alle clausole contrattuali tipo (si veda la Nota di Redazione 1)

Descrizioni delle misure tecniche e organizzative attuate dall'importatore in conformità alle clausole 4, lettera c), e 5, lettera c) o al documento/legislazione allegata:

.....

L'ESPORTATORE

L'IMPORTATORE

Nome e Firma del rappresentante autorizzato

Nome e Firma del rappresentante autorizzato

NOTA DI REDAZIONE ALLA APPENDICE 2

La Decisione CE precisa che l'Appendice 2 costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti.

Trasferimento dei dati personali all'estero - Autorizzazione al trasferimento verso gli Stati Uniti d'America ("Safe Harbor") – 10 ottobre 2001

Il Garante per la protezione dei dati personali

- 1) autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti effettuati sulla base e in conformità ai "Principi di approdo sicuro in materia di riservatezza", applicati in conformità alle "Domande più frequenti" (FAQ) e all'ulteriore documentazione allegata alla Decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/520/CE;
- 2) si riserva di svolgere, in conformità alla normativa comunitaria, alla legge n. 675/1996, all'art. 3 della Decisione della Commissione e all'allegata FAQ. n. 5, i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, nonché sul rispetto dei predetti Principi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;
- 3) dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Direttiva n 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto della direttiva

1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente Direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Direttiva si intende per:

- a) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) "trattamento di dati personali" ("trattamento"): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;
- c) "archivio di dati personali" ("archivio"): qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- d) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per al sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario;
- e) "incaricato del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;
- f) "terzi": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia la persona interessata, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e le persone autorizzate all'elaborazione dei dati sotto la loro autorità diretta;
- g) "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di un terzo. Tuttavia, le autorità che possono ricevere comunicazione di dati nell'ambito di una missione d'inchiesta specifica non sono considerate destinatari;
- h) "consenso della persona interessata": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento.

Articolo 3 - Campo d'applicazione

1. Le disposizioni della presente Direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.

2. Le disposizioni della presente Direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali:

- effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;

- effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

Articolo 4 - Diritto nazionale applicabile

1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della presente Direttiva al trattamento di dati personali:

a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile;

b) il cui responsabile non è stabilito nel territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico;

c) il cui responsabile, non stabilito nel territorio della Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunità europea.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI LICEITÀ DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI

Articolo 5

1. Gli Stati membri precisano, nei limiti delle disposizioni del presente capo, le condizioni alle quali i trattamenti di dati personali sono leciti.

Sezione I - Principi relativi alla qualità dei dati

Articolo 6

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:

a) trattati lealmente e lecitamente;

b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità.

Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate;

c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;
e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati.

Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici.

2. Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

Sezione II - Principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati

Articolo 7

Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile,

oppure

b) è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona,

oppure

c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento,

oppure

d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata,

oppure

e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati,

oppure

f) è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.

Sezione III - Categorie particolari di trattamenti

Articolo 8 - Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora:

a) la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di cui al paragrafo 1,

oppure

b) il trattamento sia necessario, per assolvere gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato da norme nazionali che prevedono adeguate garanzie,

oppure

c) il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui la persona interessata è nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso;

o

d) il trattamento sia effettuato, con garanzie adeguate, da una fondazione, un'associazione o qualsiasi altro organismo che non persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell'ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i suoi membri o le persone che abbiano contatti regolari con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo del suo oggetto e che i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate;

o

e) il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sia necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria.

3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un'altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente.

4. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dal paragrafo 2 sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo.

5. I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche.

Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti di dati riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano ugualmente effettuati sotto controllo dell'autorità pubblica.

6. Le deroghe al paragrafo 1 di cui ai paragrafi 4 e 5 sono notificate alla Commissione.

7. Gli Stati membri determinano a quali condizioni un numero nazionale di identificazione o qualsiasi altro mezzo identificativo di portata generale può essere oggetto di trattamento.

Articolo 9 - Trattamento di dati personali e libertà d'espressione

1. Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

Sezione IV - Informazione della persona interessata

Articolo 10 - Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, o il suo rappresentante, debba fornire alla persona presso la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

- a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
- b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:

- i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
- se rispondere alle domande è obbligatorio o volontario, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta,
- se esistono diritti di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata.

Articolo 11 - Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona interessata

1. In caso di dati non raccolti presso la persona interessata, gli Stati membri dispongono che, al momento della registrazione dei dati o qualora sia prevista una comunicazione dei dati a un terzo, al più tardi all'atto della prima comunicazione dei medesimi, il responsabile del trattamento o il suo rappresentante debba fornire alla persona interessata almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante,

b) le finalità del trattamento,

c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:

- le categorie di dati interessate,
- i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
- se esiste un diritto di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano, nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando, in particolare nel trattamento di dati a scopi statistici, o di ricerca storica o scientifica, l'informazione della persona interessata si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati o la registrazione o la comunicazione è prescritta per legge. In questi casi gli Stati membri prevedono garanzie appropriate.

Sezione V - Diritto di accesso ai dati da parte della persona interessata

Articolo 12 - Diritto di accesso

Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

1. liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi:

- la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l'informazione almeno sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati;
- la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati;
- la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

2. a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente Direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;

3. la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato.

Sezione VI - Deroghe e restrizioni

Articolo 13 - Deroghe e restrizioni

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:

- a) della sicurezza dello Stato;
- b) della difesa;
- c) della pubblica sicurezza;
- d) della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
- e) di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell'Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria;
- f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e);
- g) della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui.

2. Fatte salve adeguate garanzie legali, che escludano in particolare che i dati possano essere utilizzati a fini di misure o di specifiche decisioni che si riferiscono a persone, gli Stati membri possono, nel caso in cui non sussista manifestamente alcun rischio di pregiudizio alla vita privata della persona interessata, limitare con un provvedimento legislativo i diritti di cui all'articolo 12, qualora i dati siano trattati esclusivamente ai fini della ricerca scientifica o siano memorizzati sotto forma di dati personali per un periodo che non superi quello necessario alla sola finalità di elaborazione delle statistiche.

Sezione VII - Diritto di opposizione della persona interessata

Articolo 14 - Diritto di opposizione della persona interessata

Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

- a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;
 - b) di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario;
- oppure:

la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla comunicazione o all'utilizzo di cui sopra.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le persone interessate siano consapevoli che esiste il diritto di cui al primo comma della lettera b).

Articolo 15 - Decisioni individuali automatizzate

1. Gli Stati membri riconoscono a qualsiasi persona il diritto di non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato di

dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito, l'affidabilità, il comportamento, ecc.

2. Gli Stati membri dispongono, salve le altre disposizioni della presente Direttiva, che una persona può essere sottoposta a una decisione di cui al paragrafo 1, qualora una tale decisione:

a) sia presa nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda relativa alla conclusione o all'esecuzione del contratto, presentata dalla persona interessata sia stata accolta, oppure che misure adeguate, fra le quali la possibilità di far valere il proprio punto di vista garantiscano la salvaguardia del suo interesse legittimo,

oppure

b) sia autorizzata da una legge che precisi i provvedimenti atti a salvaguardare un interesse legittimo della persona interessata.

Sezione VIII - Riservatezza e sicurezza dei trattamenti

Articolo 16 - Riservatezza dei trattamenti

L'incaricato del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento non deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso, se non dietro istruzione del responsabile del trattamento oppure in virtù di obblighi legali.

Articolo 17 - Sicurezza dei trattamenti

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere.

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, quando quest'ultimo sia eseguito per suo conto, deve scegliere un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti in merito alle misure di sicurezza tecnica e di organizzazione dei trattamenti da effettuare e deve assicurarsi del rispetto di tali misure.

3. L'esecuzione dei trattamenti su commissione deve essere disciplinata da un contratto o da un atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente:

- che l'incaricato del trattamento operi soltanto su istruzioni del responsabile del trattamento;
- che gli obblighi di cui al paragrafo 1, quali sono definiti dalla legislazione dello Stato membro nel quale è stabilito l'incaricato del trattamento, vincolino anche quest'ultimo.

4. A fini di conservazione delle prove, gli elementi del contratto o dell'atto giuridico relativi alla protezione dei dati e i requisiti concernenti le misure di cui al paragrafo 1 sono stipulati per iscritto o in altra forma equivalente.

Sezione IX - Notificazione

Articolo 18 - Obbligo di notificazione all'autorità di controllo

1. Gli Stati membri prevedono un obbligo di notificazione a carico del responsabile del trattamento, od eventualmente del suo rappresentante, presso l'autorità di controllo di cui all'articolo 28, prima di procedere alla realizzazione di un trattamento, o di un insieme di trattamenti, interamente o parzialmente automatizzato, destinato al conseguimento di una o più finalità correlate.

2. Gli Stati membri possono prevedere una semplificazione o l'esonero dall'obbligo di notificazione soltanto nei casi e alle condizioni seguenti:

- qualora si tratti di categorie di trattamento che, in considerazione dei dati oggetto di trattamento, non siano tali da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata, essi precisano le finalità dei trattamenti, i dati o le categorie dei dati trattati, la categoria o le categorie di persone interessate, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati i dati e il periodo di conservazione dei dati,

e/o

- qualora il responsabile del trattamento designi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, un incaricato della protezione dei dati, a cui è demandato in particolare:

- di assicurare in maniera indipendente l'applicazione interna delle disposizioni nazionali di attuazione della presente Direttiva;

- di tenere un registro dei trattamenti effettuati dal responsabile del trattamento in cui figurino le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, Garantendo in tal modo che il trattamento non sia tale da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino ai trattamenti la cui unica finalità è la compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo.

4. Gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo della notificazione o una semplificazione della notificazione per i trattamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d).

5. Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti non automatizzati di dati personali, o alcuni di essi, siano oggetto di una notificazione eventualmente semplificata.

Articolo 19 - Oggetto della notificazione

1. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere contenute nella notificazione.

Esse comprendono almeno:

a) il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante;

b) la o le finalità del trattamento;

c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso paesi terzi;

f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento in applicazione dell'articolo 17.

2. Gli Stati membri precisano le modalità di notificazione all'autorità di controllo dei mutamenti relativi alle informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 20 - Controllo preliminare

1. Gli Stati membri precisano i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone e provvedono a che tali trattamenti siano esaminati prima della loro messa in opera.

2. Tali esami preliminari sono effettuati dall'autorità di controllo una volta ricevuta la notificazione del responsabile del trattamento, oppure dalla persona incaricata della protezione dei dati che, nei casi dubbi, deve consultare l'autorità di controllo medesima.

3. Gli Stati membri possono effettuare tale esame anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento del Parlamento nazionale, o in base ad un provvedimento fondato su siffatto provvedimento legislativo, in cui si definisce il tipo di trattamento e si stabiliscono appropriate garanzie.

Articolo 21 - Pubblicità dei trattamenti

1. Gli Stati membri adottano misure intese ad assicurare la pubblicità dei trattamenti.
 2. Gli Stati membri devono prevedere che l'autorità di controllo tenga un registro dei trattamenti notificati in virtù dell'articolo 18. Il registro riprende almeno le informazioni enumerate all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) ad e). Il registro può essere consultato da chiunque.
 3. Gli Stati membri prevedono che i responsabili dei trattamenti o un altro organismo designato dagli Stati membri comunichino nelle opportune forme, a chiunque ne faccia richiesta, almeno le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a e), relative ai trattamenti esenti da notificazione.
- Gli Stati membri possono prevedere che questa disposizione non si applichi ai trattamenti la cui unica finalità è la compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo.

CAPO III - RICORSI GIURISDIZIONALI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Articolo 22 - Ricorsi

Fatti salvi ricorsi amministrativi che possono essere promossi, segnatamente dinanzi all'autorità di controllo di cui all'articolo 28, prima che sia adita l'autorità giudiziaria, gli Stati membri stabiliscono che chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali applicabili al trattamento in questione.

Articolo 23 - Responsabilità

1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente Direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento.
2. Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

Articolo 24 - Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente Direttiva e in particolare stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni di attuazione della presente Direttiva.

CAPO IV - TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI

Articolo 25 - Principi

1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente Direttiva.

2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalità del o dei trattamenti previsti, il paese d'origine e il paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.

3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.

4. Qualora la Commissione constati, secondo la procedura dell'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione.

5. La Commissione avvia, al momento opportuno, negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla constatazione di cui al paragrafo 4.

6. La Commissione può constatare, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

Articolo 26 - Deroghe

1. In deroga all'articolo 25 e fatte salve eventuali disposizioni contrarie della legislazione nazionale per casi specifici, gli Stati membri dispongono che un trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce una tutela adeguata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 può avvenire a condizione che:

a) la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile al trasferimento previsto, oppure

b) il trasferimento sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra la persona interessata ed il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di misure precontrattuali prese a richiesta di questa, oppure

c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto, concluso o da concludere nell'interesse della persona interessata, tra il responsabile del trattamento e un terzo, oppure

d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per costatare, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, oppure

e) il trasferimento sia necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure

f) il trasferimento avvenga a partire da un registro pubblico il quale, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sia predisposto per l'informazione del pubblico e sia aperto alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, nella misura in cui nel caso specifico siano rispettate le condizioni che la legge prevede per la consultazione.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, qualora il responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi; tali garanzie possono segnatamente risultare da clausole contrattuali appropriate.

3. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2.

In caso di opposizione notificata da un altro Stato membro o dalla Commissione, debitamente motivata sotto l'aspetto della tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

4. Qualora la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che alcune clausole contrattuali tipo offrono le garanzie sufficienti di cui al paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

CAPO V- CODICI DI CONDOTTA

Articolo 27

1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente Direttiva, adottate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri dispongono che le associazioni professionali e gli altri organismi rappresentanti altre categorie di responsabili del trattamento, che hanno elaborato i progetti di codice nazionali o intendono modificare o prorogare i codici nazionali esistenti, possano sottoporli all'esame dell'autorità nazionale.

Gli Stati membri prevedono che tale autorità accerti, in particolare, la conformità dei progetti che le sono sottoposti alle disposizioni nazionali di attuazione della presente Direttiva.

Qualora lo ritenga opportuno, l'autorità nazionale raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti.

3. I progetti di codici comunitari, nonché le modifiche o proroghe di codici comunitari esistenti, possono essere sottoposti al gruppo di cui all'articolo 29, il quale si pronuncia, in particolare, sulla conformità dei progetti che gli sono sottoposti alle disposizioni nazionali di attuazione della presente Direttiva.

Qualora lo ritenga opportuno, esso raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti.

La Commissione può provvedere ad un'appropriata divulgazione dei codici che sono stati approvati dal gruppo.

CAPO VI - AUTORITA' DI CONTROLLO E GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 28 - Autorità di controllo

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente Direttiva, adottate dagli Stati membri.

Tali autorità sono pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

2. Ciascuno Stato membro dispone che le autorità di controllo siano consultate al momento dell'elaborazione delle misure regolamentari o amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà della persona con riguardo al trattamento dei dati personali.

3. Ogni autorità di controllo dispone in particolare:

- di poteri investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo;

- di poteri effettivi d'intervento, come quello di formulare pareri prima dell'avvio di trattamenti, conformemente all'articolo 20, e di dar loro adeguata pubblicità o quello di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione

dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento o quello di adire i Parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali;

- del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente Direttiva ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie.

E' possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo recanti pregiudizio.

4. Qualsiasi persona, o associazione che la rappresenti, può presentare a un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali.

La persona interessata viene informata del seguito dato alla sua domanda.

Qualsiasi persona può, in particolare, chiedere a un'autorità di controllo di verificare la liceità di un trattamento quando si applicano le disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 13 della presente Direttiva.

La persona viene ad ogni modo informata che una verifica ha avuto luogo.

5. Ogni autorità di controllo elabora a intervalli regolari una relazione sulla sua attività.

La relazione viene pubblicata.

6. Ciascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è competente per esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuiti a norma del paragrafo 3.

Ciascuna autorità può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell'autorità di un altro Stato membro.

Le autorità di controllo collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi ogni informazione utile.

7. Gli Stati membri dispongono che i membri e gli agenti delle autorità di controllo sono soggetti, anche dopo la cessazione delle attività, all'obbligo del segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno accesso.

Articolo 29 - Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali

1. E' istituito un gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, in appresso denominato "il gruppo".

Il gruppo ha carattere consultivo e indipendente.

2. Il gruppo è composto da un rappresentante della o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro e da un rappresentante della o delle autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché da un rappresentante della Commissione.

Ogni membro del gruppo è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta.

Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune.

Lo stesso vale per le autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari.

3. Il gruppo adotta le sue decisioni alla maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.

4. Il gruppo elegge il proprio presidente. La durata del mandato del presidente è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

5. Al segretariato del gruppo provvede la Commissione.

6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

7. Il gruppo esamina le questioni iscritte all'ordine del giorno dal suo presidente, su iniziativa di questo o su richiesta di un rappresentante delle autorità di controllo oppure su richiesta della Commissione.

Articolo 30

1. Il gruppo ha i seguenti compiti:

a) esaminare ogni questione attinente all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della presente Direttiva per contribuire alla loro applicazione omogenea;

b) formulare, ad uso della Commissione, un parere sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi terzi;

c) consigliare la Commissione in merito a ogni progetto di modifica della presente Direttiva, ogni progetto di misure addizionali o specifiche da prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché in merito a qualsiasi altro progetto di misure comunitarie che incidano su tali diritti e libertà;

d) formulare un parere sui codici di condotta elaborati a livello comunitario.

2. Il gruppo, qualora constati che tra le legislazioni o prassi degli Stati membri si manifestano divergenze che possano pregiudicare l'equivalenza della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali nella Comunità, ne informa la Commissione.

3. Il gruppo può formulare di propria iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone nei confronti del trattamento di dati personali nella Comunità.

4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo vengono trasmessi alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 31.

5. La Commissione informa il gruppo del seguito da essa dato ai pareri e alle raccomandazioni.

A tal fine redige una relazione che viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

La relazione è oggetto di pubblicazione.

6. Il gruppo redige una relazione annuale sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Comunità e nei paesi terzi e la trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

La relazione è oggetto di pubblicazione.

CAPO VII - MISURE COMUNITARIE D'ESECUZIONE

Articolo 31 - Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare.

Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto.

Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato.

Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono applicabili immediatamente.

Tuttavia, se queste misure non sono conformi al parere del comitato saranno subito comunicate dalla Commissione al Consiglio.

In tal caso:

- la Commissione rinvia l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data della comunicazione;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente Direttiva al più tardi alla scadenza del terzo anno successivo alla sua adozione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente Direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i trattamenti avviati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente Direttiva si conformino a dette disposizioni entro i tre anni successivi alla data summenzionata.

In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono prevedere che, per quanto riguarda gli articoli 6, 7 ed 8, la messa in conformità dei trattamenti di dati già contenuti in archivi manuali alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente Direttiva sia effettuata man mano che si procede a successive operazioni di trattamento di tali dati, diverse dalla semplice memorizzazione.

Questa messa in conformità deve, tuttavia, essere terminata entro il dodicesimo anno a decorrere dalla data di adozione della presente Direttiva.

Gli Stati membri consentono comunque alla persona interessata di ottenere a sua richiesta e in particolare in sede di esercizio del diritto di accesso, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati incompleti, inesatti o conservati in modo incompatibile con i fini legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere, con riserva di garanzie adeguate, che i dati conservati esclusivamente per ricerche storiche non siano resi conformi alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 della presente Direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente Direttiva.

Articolo 33

La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo, per la prima volta entro tre anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione della presente Direttiva, accompagnata, se del caso, dalle opportune proposte di modifica. La relazione è oggetto di pubblicazione.

La Commissione esaminerà in particolare l'applicazione della presente Direttiva al trattamento dei dati sotto forma di suoni o immagini relativi a persone fisiche e presenterà le eventuali proposte necessarie, tenuto conto dell'evoluzione della tecnologia dell'informazione e alla luce dei progressi della società dell'informazione.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente Direttiva.

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - del 7 marzo 2002 - che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

CAPO I - CAMPO D'APPLICAZIONE, FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Campo d'applicazione e finalità

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.
2. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatti salvi gli obblighi imposti dal diritto comunitario o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica.
3. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva.
4. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano altresì fatte salve le disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- b) "mercati transnazionali", mercati individuati conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 che comprendono la Comunità o un'importante parte di essa;
- c) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
- d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) "risorse correlate", le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;

- f) "sistema di accesso condizionato", qualsiasi misura e/o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
- g) "autorità nazionale di regolamentazione", l'organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente direttiva e dalle direttive particolari;
- h) "utente", la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- i) "consumatore", la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
- j) "servizio universale", un insieme minimo di servizi di una qualità determinata definiti nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole;
- k) "abbonato", la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi;
- l) "direttive particolari", la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 97/66/CE;
- m) "fornitura di una rete di comunicazione elettronica", la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
- n) "utente finale", un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- o) "apparecchiature digitali televisive avanzate", i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
- p) "Application Programming Interface (API)", interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o da fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali.

CAPO II - AUTORITA' NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 3 - Autorità nazionali di regolamentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione dalla presente direttiva e dalle direttive particolari vengano esercitate da un organismo competente.
2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.
4. Gli Stati membri rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché le autorità nazionali incaricate di attuare la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune.

Quando tali questioni sono di competenza di più di un'autorità, gli Stati membri assicurano che le rispettive funzioni siano rese pubbliche in forma facilmente accessibile.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione cui sono state attribuite funzioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le loro competenze rispettive.

Articolo 4 - Diritto di ricorso

1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso non decida altrimenti.

2. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali sono comunque sempre motivate per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni sono impugnabili dinanzi a una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato.

Articolo 5 - Comunicazione di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. Su richiesta, le suddette imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito.

L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione forniscano alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il trattato le conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione, tali imprese ne sono informate.

Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di un'altra autorità analoga di un altro Stato membro.

Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, su richiesta motivata, le informazioni fornite ad un'autorità nazionale di regolamentazione possano essere messe a disposizione di un'altra analoga autorità dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso, ove ciò sia necessario per consentire a tali autorità di assolvere alle responsabilità che loro incombono in base al diritto comunitario.

3. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza degli affari, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione pubblichino le suddette informazioni nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza delle norme nazionali che disciplinano l'accesso del pubblico all'informazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza degli affari.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 4, comprese le procedure dettagliate per ottenere tale accesso.

Articolo 6 - Meccanismo di consultazione e di trasparenza

1. Salvo nei casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 6, o 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misure entro un termine ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza nel campo commerciale.

Articolo 7 - Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno cooperando in modo trasparente tra di loro e con la Commissione al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo cercano in particolare di pervenire ad un accordo sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Oltre alla consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

a) rientri nell'ambito di applicazioni degli articoli 15 o 16 della presente direttiva, degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (Direttiva Accesso) o dell'articolo 16 della direttiva 2002/22/CE; [Direttiva servizio universale] e

b) influenzi gli scambi tra Stati membri, essa rende nel contempo accessibile il progetto di misura alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione e le altre autorità nazionali di regolamentazione.

Le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese o entro il termine di cui all'articolo 6, se tale termine è più lungo. Il periodo di un mese non può essere prorogato. 4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; o

b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5, e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha indicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in

particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato.

Entro tale periodo la Commissione può, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, adottare una decisione con cui si richiama all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente con proposte specifiche volte a emendare il progetto di misura.

5. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, comunicarlo alla Commissione.

6. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione.

La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

CAPO III - FUNZIONI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 8 - Obiettivi generali e principi dell'attività di regolamentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, tengano nel massimo conto l'opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono contribuire nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l'altro:

- a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
- b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- c) incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione;
- d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, tra l'altro:

- a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo;
- b) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da utente a utente (end-to-end);
- c) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

d) collaborando tra loro e con la Commissione in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti e l'applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, tra l'altro:

a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale quale specificato nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di composizione delle controversie espletate da un organismo indipendente dalle parti in causa;

c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;

d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare imponendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili;

f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche.

Articolo 9 - Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi garantiscono che la allocazione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che le imprese trasferiscano i diritti di uso delle radiofrequenze ad altre imprese.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti di uso delle radiofrequenze venga notificata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'assegnazione delle frequenze e che ogni trasferimento di tali diritti abbia luogo in conformità delle procedure stabilite dall'autorità nazionale di regolamentazione e sia reso pubblico. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga falsata in conseguenza di tali operazioni. Qualora l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non devono dar luogo ad un cambiamento dell'utilizzazione di tali radiofrequenze.

Articolo 10 - Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino l'assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione vengano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stata assegnata una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione, e le loro successive modificazioni ed integrazioni, vengano pubblicati, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.
4. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione delle risorse di numerazione all'interno della Comunità ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può adottare le misure di attuazione tecnica appropriate in materia.
5. Laddove appropriato per assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, gli Stati membri coordinano le loro posizioni nelle organizzazioni e nelle sedi internazionali nelle quali vengono assunte decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 11 - Diritti di passaggio

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare: - una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un'impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione, - una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un'impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico; l'autorità competente:

- agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi; e
- rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti.

Le procedure summenzionate possono differire in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti di comunicazione pubbliche o meno.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.
3. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di efficaci meccanismi che consentano alle imprese di presentare ricorso ad un organo che sia indipendente dalle parti coinvolte contro decisioni sulla concessione di diritti di installare risorse.

Articolo 12 - Coubicazione e condivisione di strutture

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano la condivisione di tali strutture o proprietà.

2. In particolare quando le imprese non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, gli Stati membri possono imporre la condivisione di strutture o proprietà (compresa la coubicazione fisica) ad un'impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica o adottano misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori pubblici soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

Articolo 13 - Separazione contabile e rendiconti finanziari

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e che godono di diritti speciali od esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da società aventi personalità giuridica distinta, in modo da individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi alle loro attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali, oppure

b) di provvedere ad una separazione strutturale per le attività attinenti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

Ciascuno Stato membro ha facoltà di non applicare le prescrizioni di cui al primo comma alle imprese il cui fatturato annuo nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro sia inferiore a 50 milioni di euro.

2. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti nelle norme contabili del diritto comunitario, i loro rendimenti finanziari sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme comunitarie e nazionali.

Questo obbligo si applica anche alla separazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera a).

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14 - Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

1. Quando le direttive particolari prescrivono alle autorità nazionali di regolamentazione di accertare se gli operatori dispongano di un significativo potere di mercato, secondo la procedura di cui all'articolo 16, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, ottemperano alla normativa comunitaria e tengono nella massima considerazione gli orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del rilevante potere di mercato pubblicati dalla Commissione a norma dell'articolo dell'articolo 15. I criteri cui attenersi nel procedere a tale valutazione sono elencati nell'allegato II.

3. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata.

Articolo 15 - Procedura per la definizione dei mercati

1. Previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione adotta una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (in prosieguo "la raccomandazione"). La raccomandazione individua, conformemente all'allegato I, i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò pregiudichi la individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.

La Commissione riesamina periodicamente la raccomandazione.

2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato (in prosieguo "gli orientamenti") conformi ai principi del diritto della concorrenza entro la data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza.

Prima di definire mercati che differiscono da quelli contemplati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.

4. Previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali.

Articolo 16 - Procedura per l'analisi del mercato

1. Non appena possibile dopo l'adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

2. Quando l'autorità nazionale di regolamentazione è tenuta, ai sensi degli articoli 16, 17, 18 o 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.

3. Se conclude che tale mercato è effettivamente concorrenziale, l'autorità nazionale di regolamentazione non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al paragrafo 2. Qualora siano già in applicazione obblighi di regolamentazione settoriali, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

4. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 13 e impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 3 le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nel massimo conto gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 17 - Normalizzazione

1. La Commissione elabora, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di norme e/o specifiche come base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati. Se necessario, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, previa consultazione del Comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, può chiedere alle organizzazioni europee di normalizzazione di elaborare determinate norme

[Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)].

2. Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

Fintantoché tali norme o specifiche non siano adottate in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme e/o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.

In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).

Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri esortano le organizzazioni europee di normalizzazione ad usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, a meno che tali norme internazionali o le loro parti risultino inefficaci.

3. Se le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, e di conseguenza non può essere garantita l'interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l'applicazione di tali norme e/o specifiche può essere resa obbligatoria, in base alla procedura di cui al paragrafo 4, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.

4. Se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, rende obbligatoria l'applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell'elenco delle norme e/o specifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

6. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 4 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1.

7. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia né alle norme armonizzate soggette alle disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

Articolo 18 - Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale

1. Al fine di assicurare il libero flusso di informazioni, il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale, gli Stati membri incoraggiano, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2:

- a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva da rendere disponibile al pubblico nella Comunità su piattaforme di televisione digitale interattiva, a prescindere dalle modalità di trasmissione, a usare un'API aperta;
- b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale interattiva su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in conformità con: requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.

2. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2002/19/CE [direttiva Accesso] gli Stati membri incoraggiano i proprietari delle API a rendere disponibili in termini equi, ragionevoli e non discriminatori e dietro

adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.

3. Entro un anno a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione riesamina gli effetti del presente articolo. Se l'interoperabilità e la libertà di scelta degli utenti non sono state adeguatamente raggiunte in uno o più Stati membri, la Commissione può adottare un'azione ai sensi della procedura di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 4.

Articolo 19 - Procedure di armonizzazione

1. Se la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, rivolge agli Stati membri raccomandazioni concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L'autorità nazionale che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.

2. Qualora accerti che le divergenze tra le normative nazionali intese ad attuare l'articolo 10, paragrafo 4 creano ostacoli al mercato unico europeo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, prendere adeguate misure tecniche di attuazione.

Articolo 20 - Risoluzione delle controversie tra imprese

1. Qualora fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro sorga una controversia in merito agli obblighi derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, l'autorità nazionale di regolamentazione, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.

2. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia con decisione vincolante laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, e se la parte che chiede il risarcimento non ha adito un organo giurisdizionale, l'autorità nazionale di regolamentazione emette, a richiesta di una delle parti, una decisione vincolante volta a dirimere il più presto possibile la vertenza e in ogni caso entro quattro mesi.

3. Nella risoluzione delle controversie l'autorità nazionale di regolamentazione adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 8. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari.

4. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente.

5. La procedura di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 21 - Risoluzione delle controversie transnazionali

1. Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell'ambito di applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applica la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 8.

Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione nella soluzione di una controversia

è conforme alle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari.

3. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente alle disposizioni dell'articolo 8. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8.

4. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 22 - Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo "il comitato per le comunicazioni").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23 - Scambio di informazioni

1. La Commissione fornisce tutte le pertinenti informazioni, al comitato per le comunicazioni sull'esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati, oltre che con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

2. Il comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 24 - Pubblicazione di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano rese pubbliche informazioni aggiornate relative all'applicazione della presente direttiva e delle direttive particolari, secondo modalità che garantiscano a tutte le parti interessate di accedere agevolmente a tali informazioni. Essi provvedono alla pubblicazione, nelle rispettive Gazzette ufficiali, di un avviso che precisa come e dove tali informazioni sono pubblicate. Il primo di questi avvisi è pubblicato anteriormente alla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, successivamente un nuovo avviso è pubblicato ogniqualvolta le informazioni in questione siano modificate.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al momento della sua pubblicazione.

La Commissione trasmette a sua volta queste informazioni al comitato per le comunicazioni se del caso.

Articolo 25 - Procedure di revisione

1. La Commissione esamina periodicamente l'applicazione della presente direttiva e riferisce in proposito al Parlamento europeo ed al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione, di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma.

2. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono esserle trasmesse senza ritardi ingiustificati.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Abrogazione

1. Le direttive e decisioni in appresso sono abrogate con effetto dalla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma:

- direttiva 90/387/CEE,
- decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza,
- direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate,
- decisione 92/264/CEE del Consiglio, dell'11 maggio 1992, che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità,
- direttiva 95/47/CE,
- direttiva 97/13/CE,
- direttiva 97/33/CE,
- direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

Articolo 27 - Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri mantengono tutti gli obblighi ai sensi della legislazione nazionale di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all'articolo 16 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) fino a che le autorità nazionali di regolamentazione non decidano riguardo a tali obblighi, conformemente all'articolo 16 della presente direttiva.

2. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse designati dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione come operatori che detengono una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati "operatori notificati" ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui all'articolo 15. Successivamente cessano di essere considerati "operatori notificati" ai fini del suddetto regolamento.

Articolo 28 - Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e di ogni loro successiva modifica.

Articolo 29 - Entrata in vigore

1. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 30 - Destinatari

1. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

Articolo 1 - Finalità e campo d'applicazione

1. La presente direttiva armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche.

3. La presente direttiva non si applica alle attività che esulano dal campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, quali quelle disciplinate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea né, comunque, alle attività riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale.

Articolo 2 - Definizioni

Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) "utente": qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
- b) "dati relativi al traffico": qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- c) "dati relativi all'ubicazione": ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- d) "comunicazione": ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all'abbonato o utente che riceve le informazioni che può essere identificato;
- e) "chiamata": la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
- f) "consenso" dell'utente o dell'abbonato: corrisponde al consenso della persona interessata di cui alla direttiva 95/46/CE;
- g) "servizio a valore aggiunto": il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

h) "posta elettronica": messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

Articolo 3 - Servizi interessati

1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nella Comunità.
2. Gli articoli 8, 10 e 11 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un onere economico sproporzionato, alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11 risulti tecnicamente impossibile o richieda un onere economico sproporzionato.

Articolo 4 - Sicurezza

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei loro costi di realizzazione, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente.
2. Nel caso in cui esista un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi presumibili.

Articolo 5 - Riservatezza delle comunicazioni

1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei relativi dati sul traffico se effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale.
3. Gli Stati membri assicurano che l'uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente interessato sia stato informato in modo chiaro e completo, tra l'altro, sugli scopi del trattamento in conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non impedisce l'eventuale memorizzazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

Articolo 6 - Dati sul traffico

1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l'articolo 15, paragrafo 1.
2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.
3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.
4. Il fornitore dei servizi deve informare l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del trattamento ai fini enunciati al paragrafo 2 e, prima di ottenere il consenso, ai fini enunciati al paragrafo 3.
5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell'accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.
6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facoltà degli organismi competenti di ottenere i dati relativi al traffico in base alla normativa applicabile al fine della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti all'interconnessione e alla fatturazione.

Articolo 7 - Fatturazione dettagliata

1. Gli abbonati hanno diritto di ricevere fatture non dettagliate.
2. Gli Stati membri applicano norme nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre, per le comunicazioni e per i pagamenti, di sufficienti modalità alternative che tutelino maggiormente la vita privata.

Articolo 8 - Presentazione e restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata

1. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore dei servizi deve offrire all'utente chiamante la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuitamente, per ogni ragionevole utilizzo di tale funzione, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avvenga prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una

funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.

4. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Il paragrafo 1 si applica anche alle chiamate provenienti dalla Comunità e dirette verso paesi terzi. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in entrata provenienti da paesi terzi.

6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico informi quest'ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Articolo 9 - Dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico

1. Se i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono essere sottoposti a trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. Gli utenti e gli abbonati devono avere la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico in qualsiasi momento.

2. Se hanno dato il consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, l'utente e l'abbonato devono continuare ad avere la possibilità di negare, in via temporanea, mediante una funzione semplice e gratuitamente, il trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

3. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico ai sensi di paragrafi 1 e 2 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità del fornitore della rete pubblica di telecomunicazione o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto, e deve essere circoscritto a quanto è strettamente necessario per la fornitura di quest'ultimo.

Articolo 10 - Deroghe

Gli Stati membri assicurano che esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico:

- a) possa annullare, in via temporanea, la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante a richiesta di un abbonato che chieda la presentazione dell'identificazione di chiamate malintenzionate o importune. In tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante sono memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni e/o di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico;
- b) possa annullare la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e possa sottoporre a trattamento i dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, affinché questi possano reagire a tali chiamate.

Articolo 11 - Trasferimento automatico della chiamata

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale da parte di terzi.

Articolo 12 - Elenchi di abbonati

1. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati siano informati, gratuitamente e prima di essere inseriti nell'elenco, in merito agli scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi.

2. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali - e, nell'affermativa, quali - debbano essere riportati in un elenco pubblico, sempreché tali dati siano pertinenti per gli scopi dell'elenco dichiarati dal suo fornitore. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano le possibilità di verificare, rettificare o ritirare tali dati. Il fatto che i dati non siano riportati in un elenco pubblico di abbonati la verifica, la correzione o il ritiro dei dati non devono comportare oneri.

3. Gli Stati membri possono disporre che sia chiesto il consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome e, ove necessario, di un numero minimo di altri elementi di identificazione.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri assicurano inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente all'inclusione negli elenchi pubblici.

Articolo 13 - Comunicazioni indesiderate

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.

3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.

4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta camuffando o celando l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioni indesiderate.

Articolo 14 - Caratteristiche tecniche e normalizzazione

1. Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3, nell'attuare le disposizioni della presente direttiva gli Stati membri assicurano che non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche che possano ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.
2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso la prescrizione di caratteristiche tecniche specifiche per le reti di comunicazione elettronica, gli Stati membri informano la Commissione secondo le procedure di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
3. All'occorrenza, possono essere adottate misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni.

Articolo 15 - Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea.
2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, alle responsabilità e alle sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.
3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della direttiva stessa anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 16 - Disposizioni transitorie

1. L'articolo 12 non si applica agli elenchi già prodotti o immessi sul mercato su supporto cartaceo o elettronico off-line prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.
2. Se i dati personali degli abbonati a servizi pubblici fissi o mobili di telefonia vocale sono stati inseriti in un elenco pubblico degli abbonati in conformità con le disposizioni della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 11 della direttiva 97/66/CE prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva, i dati personali di tali abbonati possono restare inseriti in tale elenco pubblico cartaceo o elettronico, comprese le versioni con funzioni di ricerca inverse, salvo altrimenti da essi comunicato dopo essere stati pienamente informati degli scopi e delle possibilità in conformità con l'articolo 12 della presente direttiva.

Articolo 17 - Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.

Articolo 18 - Riesame

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre tre anni dalla data di cui all'articolo 17, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, tenendo conto dell'ambiente internazionale. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati. Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.

Articolo 19 - Abrogazione

La direttiva 97/66/CE è abrogata con efficacia a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 20 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 21 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.